CAMERA DEI DEPUTATI

741. GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2026

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta per le autorizzazioni	*Pag.*	3
Commissioni Riunite (III e IV)	»	9
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	12
Giustizia (II)	»	16
Affari esteri e comunitari (III)	»	17
Difesa (IV)	»	19
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	25
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	61
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	67
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	77
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	82
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	108
Affari sociali (XII)	»	128
Agricoltura (XIII)	»	149
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	163
Commissione parlamentare per la semplificazione	»	186
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza	»	187

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Misto: Misto; Misto-Futuro Nazionale Vannacci - Free: Misto-FNV-F; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa - Stati Uniti d'Europa: Misto-+EU-SUEU.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 *Pag.* 188

INDICE GENERALE *Pag.* 189

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

ATTI ALL'ESAME DELLA GIUNTA:

Seguito dell'esame di una richiesta inviata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano *(Seguito dell'esame e rinvio)* 3

Esame di una richiesta inviata dall'On. Francesca Ghirra *(Esame e rinvio)* 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 8

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 8.35.

ATTI ALL'ESAME DELLA GIUNTA

Seguito dell'esame di una richiesta inviata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Devis DORI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di un'istanza trasmessa dalla Procura di Milano.

Rammenta che nella seduta del 23 settembre scorso, anche alla luce di quanto già deliberato dalla Giunta per le immunità e le elezioni del Senato, sono state esaminate due distinte questioni.

La prima riguarda la possibilità, per i deputati interessati dalla richiesta della Procura di Milano, di interloquire con la Giunta mediante la presentazione di memorie scritte ovvero attraverso una richiesta di audizione ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera.

La seconda concerne, invece, l'opportunità di chiedere alla medesima Procura chiarimenti in ordine alle comunicazioni riferibili a parlamentari e risalenti a un periodo antecedente all'assunzione del mandato parlamentare. Tale esigenza deriva dal fatto che, secondo quanto sembrerebbe emergere dal verbale delle operazioni tecniche del 17 settembre scorso, tali comunicazioni sarebbero già state estratte dal dispositivo telefonico sottoposto a sequestro.

Con riferimento alla prima questione, ricorda che il relatore Iaia ha ritenuto – valutazione che condivide – di non procedere attraverso la formulazione di una richiesta ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera. Tale disposizione, infatti, consente ai deputati interessati da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di fornire i chiarimenti ritenuti opportuni esclusivamente in relazione alle richieste tipiche previste dall'articolo 68 della Costituzione, vale a dire quelle concernenti l'insindacabilità delle opinioni espresse e le autorizzazioni *ad acta*. Nel caso in esame, invece, la richiesta avanzata dalla Procura di Milano riguarda la possibilità di « prendere visione » e « consultare » dati informatici che, allo stato, non risultano neppure con certezza qualificabili come corrispon-

denza parlamentare. Pertanto, il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 18 non sembrerebbe trovare un adeguato fondamento nelle disposizioni regolamentari interne.

Per quanto riguarda la seconda questione, occorre invece valutare l'opportunità di un'eventuale richiesta di integrazione istruttoria alla Procura di Milano, nei termini già richiamati in precedenza.

Dal punto di vista procedurale anticipa che, qualora tale proposta venisse avanzata, sarebbe necessario procedere a una votazione che rinvierebbe alla settimana prossima.

Invita pertanto i colleghi a esprimersi sul punto, a partire dal relatore.

Dario IAIA, *relatore*, propone di chiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano di precisare se, allo stato, abbia acquisito messaggistica riferibile a deputati e, in caso affermativo, di chiarire – analogamente a quanto richiesto dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato con riguardo ai senatori – se tale messaggistica riguardi anche periodi antecedenti all'inizio del relativo mandato parlamentare. Al riguardo, ritiene essenziale che tale profilo sia espressamente precisato, richiamando il consolidato principio affermato dalla Corte costituzionale secondo cui l'autorizzazione prevista dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione si rende necessaria anche con riferimento alla messaggistica risalente a un periodo antecedente all'assunzione del mandato parlamentare.

Ribadisce, pertanto, l'importanza di accertare se la Procura della Repubblica di Milano abbia già acquisito messaggistica riferibile a deputati e relativa a periodi antecedenti all'inizio del loro mandato, nonché, più in generale, di chiarire se risultino effettivamente coinvolti nell'indagine membri della Camera dei deputati.

Devis DORI, *presidente*, preso atto della proposta formulata dal relatore, comunica che la Giunta potrebbe essere convocata già nella settimana successiva al fine di esprimersi mediante votazione sulla proposta medesima. Invita, quindi, gli altri componenti a intervenire sulle considerazioni svolte dal collega Iaia, al fine di avviare un dibattito in merito all'opportunità di interloquire con la Procura della Repubblica, analogamente a quanto già avvenuto presso il Senato. Precisa, altresì, che gli interventi dovranno essere circoscritti a tale specifico profilo, considerato che, con riguardo all'altra questione richiamata nel corso della discussione, la Giunta ha già fornito un chiarimento nel senso di non procedere ad alcuna votazione.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta in cui sarà posta in votazione la proposta del relatore di chiedere alla Procura di Milano, previo nulla osta del Presidente della Camera, di chiarire se dai dispositivi sottoposti a sequestro siano state effettivamente estratte comunicazioni riferibili a deputati attualmente in carica, ancorché risalenti a un periodo antecedente all'inizio del mandato parlamentare.

Esame di una richiesta inviata dall'On. Francesca Ghirra.

(Esame e rinvio).

Devis DORI, *presidente*, passando all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, informa i colleghi che, in data 24 settembre scorso, il Presidente della Camera ha assegnato alla Giunta, per le valutazioni di competenza, un'istanza presentata in pari data dall'onorevole Francesca Ghirra.

Nell'istanza, l'onorevole Ghirra rappresenta che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, nell'ambito di alcune indagini concernenti presunti reati connessi a false certificazioni mediche, avrebbe posto in essere attività lesive delle prerogative costituzionali a lei riconosciute dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

In relazione a tale questione, ha affidato l'incarico di relatrice alla deputata Forattini, che prega di riferire alla Giunta anche al fine di consentire di valutare le modalità più appropriate per lo svolgimento dell'i-

struttoria, anche tenuto conto che, allo stato, la Giunta non dispone ancora di documentazione ufficiale relativa alla vicenda.

Antonella FORATTINI, *relatrice*, rappresenta che la questione sottoposta all'attenzione della Giunta trae origine da una lettera trasmessa dall'onorevole Francesca Ghirra al Presidente della Camera in data 24 settembre 2026, con la quale la deputata ha rappresentato una vicenda che, a suo avviso, coinvolge le garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione.

Secondo quanto riferito dall'onorevole Ghirra, la stessa avrebbe appreso da organi di stampa che la polizia giudiziaria – nell'ambito di un procedimento avviato dalla Procura della Repubblica di Ravenna in relazione all'ipotesi di reato di rilascio di falsi certificati medici finalizzati a impedire il trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri di cittadini stranieri irregolari – avrebbe proceduto all'acquisizione di dati contenuti in un telefono cellulare nella disponibilità di uno degli imputati.

Nel corso di tale attività sarebbero stati estratti anche messaggi contenuti in una conversazione *WhatsApp* intercorsa con la medesima onorevole Ghirra.

La deputata precisa nella propria lettera che la questione da lei sollevata non riguarda il contenuto delle comunicazioni acquisite. Sottolinea, anzi, di non nutrire alcuna preoccupazione rispetto a tali contenuti e richiama il carattere pubblico della propria attività, anche con riferimento all'esercizio delle prerogative parlamentari di controllo e di ispezione concernenti le condizioni delle persone trattenute nei CPR. Ella ricorda, a tale proposito, che la denuncia delle condizioni esistenti in tali strutture è stata oggetto sia di atti parlamentari sia di esposti presentati all'autorità giudiziaria.

Un ulteriore profilo che ritiene opportuno evidenziare riguarda le ragioni per le quali l'interessata riferisce di non avere assunto immediatamente un'iniziativa istituzionale. L'onorevole Ghirra afferma, infatti, di avere ritenuto necessario svolgere preliminarmente una riflessione più approfondita al riguardo, dovendo valutare se una propria reazione rispetto a un'attività da lei reputata illegittima potesse essere interpretata, anche strumentalmente, come la ricerca di una forma di immunità personale. Tale iniziale esitazione era rafforzata, secondo quanto esposto nella lettera, proprio dalla circostanza che ella non avvertiva alcuna esigenza di tutela rispetto al contenuto delle conversazioni acquisite.

Successivamente, anche alla luce delle dichiarazioni rese da alcuni colleghi e dell'annuncio della presentazione di atti parlamentari, l'onorevole Ghirra ha ritenuto di investire formalmente della questione il Presidente della Camera, maturando la convinzione che la vicenda trascendesse la propria posizione personale e riguardasse, più in generale, la funzione parlamentare e la *ratio* delle garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione. Secondo la prospettazione dell'onorevole Ghirra, infatti, le garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione non sarebbero preordinate alla tutela della persona del singolo parlamentare, bensì alla salvaguardia della funzione da questi esercitata e, attraverso di essa, dell'Istituzione parlamentare.

In questa prospettiva, l'attività investigativa oggetto della segnalazione avrebbe determinato, secondo la valutazione dell'interessata, non tanto una lesione della sua sfera personale, quanto un possibile *vulnus* nei confronti delle prerogative della Camera di appartenenza.

Sempre sulla base di notizie apprese dalla stampa, l'onorevole Ghirra riferisce inoltre che, successivamente alla diffusione della notizia relativa all'acquisizione dei messaggi *WhatsApp* presenti nella propria *chat* e in quella della senatrice Ilaria Cucchi, fonti della Procura della Repubblica di Ravenna avrebbero fatto sapere di essersi avvedute dell'acquisizione e di avere provveduto a « sigillare » i relativi contenuti, riconducendo l'estrazione alla metodologia tecnica utilizzata.

Pur prendendo atto di quanto riferito dagli organi di stampa in ordine alle circostanze dell'acquisizione, la deputata Ghirra ritiene tuttavia che ciò non esaurisca la questione istituzionale posta. Ella

invita pertanto il Presidente della Camera a valutare la necessità di assumere un'iniziativa nei confronti della Procura della Repubblica di Ravenna, al fine di ottenere chiarimenti sui fatti e sulle circostanze che hanno condotto all'acquisizione delle comunicazioni.

In altri termini, il nucleo della questione sottoposta alla Camera non attiene, secondo la prospettazione dell'interessata, al merito delle conversazioni né alla loro eventuale rilevanza investigativa, ma alle modalità attraverso le quali comunicazioni intercorse con un membro del Parlamento sarebbero state acquisite dall'autorità giudiziaria e alla compatibilità di tali modalità con le garanzie costituzionali invocate.

Venendo al possibile seguito dei lavori, osserva che, allo stato, la Giunta dispone solo della lettera dell'onorevole Ghirra. Infatti, per quanto concerne sia le modalità dell'acquisizione sia le successive iniziative della Procura della Repubblica di Ravenna, la lettera riferisce circostanze apprese prevalentemente attraverso organi di stampa.

Non risultano invece nella disponibilità della Giunta documenti ufficiali dell'autorità giudiziaria procedente che consentano di ricostruire con precisione il titolo, l'oggetto, l'estensione e le concrete modalità delle operazioni compiute.

Riterrebbe pertanto opportuno che la Giunta, prima di procedere a qualsiasi valutazione di propria competenza, acquisisse gli elementi documentali necessari a una puntuale ricostruzione dei fatti.

Propone quindi che la Giunta, ove nulla osti da parte del Presidente della Camera e nell'ottica della leale collaborazione tra i poteri dello Stato, chieda alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna di fornire chiarimenti in ordine a quanto accaduto e, in particolare, di trasmettere alla Camera, ai fini delle valutazioni di competenza:

1. il decreto di sequestro del telefono cellulare dell'indagato dal quale sono state estratte le comunicazioni intercorse con l'onorevole Ghirra;

2. il verbale delle operazioni tecnico-informatiche eseguite in occasione dell'estrazione dei dati dal dispositivo, nella parte relativa all'acquisizione delle conversazioni intercorse tra l'indagato e l'onorevole Ghirra;

3. ogni altro elemento utile a ricostruire il quadro della vicenda, in particolare per ciò che attiene alla posizione della deputata in questione.

A suo avviso, l'acquisizione di tale documentazione consentirebbe alla Giunta di disporre di elementi ufficiali circa il titolo in forza del quale è stata svolta l'attività investigativa, le modalità tecniche attraverso le quali sono state estratte le comunicazioni, l'eventuale carattere automatico o selettivo della relativa acquisizione e, più in generale, le circostanze di fatto necessarie per le successive valutazioni di competenza.

Ritiene, dunque, che questa preliminare interlocuzione con l'autorità giudiziaria procedente possa rappresentare, allo stato, il passaggio istruttorio più idoneo a consentire alla Giunta di esaminare la questione sulla base di dati documentali certi, nel rispetto delle rispettive attribuzioni istituzionali e senza anticipare alcuna conclusione sul merito della vicenda.

Devis DORI, *presidente*, chiarisce che nella prossima seduta sarà quindi posta in votazione la proposta, formulata dalla relatrice, di avviare l'interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna senza anticipare, come ha correttamente precisato la collega Forattini, alcuna valutazione con riferimento al merito della vicenda in esame.

Dario IAIA (FdI) nel ringraziare la relatrice per la chiarezza con cui ha illustrato la vicenda ai membri della Giunta, anticipa, anche a nome del proprio gruppo, l'orientamento assolutamente favorevole alla proposta formulata dalla collega Forattini. Nel rilevare che il caso in esame presenta profili assimilabili a quelli già affrontati dalla Giunta in numerose occasioni, trattandosi di messaggistica che coinvolge un parlamentare, richiama, in per un verso, la vicenda relativa all'indagine sul Monte dei Paschi di Siena, nell'ambito della quale la Procura della Repubblica di Milano ha

rappresentato che le comunicazioni scambiate tramite *WhatsApp* erano state dapprima acquisite dall'autorità giudiziaria e successivamente cancellate. Per altro verso, osserva che, nella vicenda riguardante l'onorevole Ghirra, si sarebbe invece verificata una diversa « fenomenologia », avendo la Procura della Repubblica di Ravenna riferito di aver « sigillato » i messaggi acquisiti. Ritiene, in ogni caso, che in entrambe le fattispecie gli uffici giudiziari abbiano illegittimamente proceduto all'acquisizione, dai dispositivi informatici interessati, di corrispondenza riferibile a parlamentari.

Con specifico riguardo al caso in esame, reputa inoltre difficilmente plausibile che la Procura della Repubblica di Ravenna non fosse a conoscenza della qualità di deputata rivestita dall'onorevole Ghirra, anche in considerazione del fatto che la stessa aveva reso noto di essersi recata in più occasioni presso il Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Ravenna.

Considera, dunque, che l'estrazione, effettuata dall'autorità giudiziaria, delle comunicazioni intercorse con i parlamentari, senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, sia inaccettabile ponendosi in contrasto con le prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione. Osserva, infatti, che tali guarentigie, essendo poste a tutela dell'Istituzione nel suo complesso e non dei singoli parlamentari, devono essere riconosciute dalla Giunta a prescindere dalle diverse posizioni politiche dei soggetti coinvolti. A tal proposito, sottolinea come il proprio gruppo, indipendentemente dall'appartenenza alla maggioranza ovvero all'opposizione dei parlamentari interessati dalle richieste trasmesse dalla magistratura, abbia sempre mantenuto un atteggiamento coerente a difesa dei principi sanciti dalla Costituzione.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal collega Iaia con riferimento ai principi costituzionali richiamati nel suo intervento, sottolineando come tali principi debbano trovare applicazione in modo uniforme, tanto nelle vicende riguardanti esponenti della maggioranza – richiama, al riguardo, il recente caso che ha interessato l'onorevole Delmastro – quanto in quelle concernenti esponenti dell'opposizione, come nel caso attualmente riferito all'onorevole Ghirra. Ritiene, infatti, che le due fattispecie presentino, sotto il profilo concettuale, caratteri sostanzialmente equipollenti.

Rivolgendosi quindi al Presidente, chiede se sia possibile mettere a disposizione dei componenti della Giunta copia della lettera trasmessa dall'onorevole Ghirra, rilevando che si tratta di un documento non assoggettato a particolari forme di secretazione e che, pertanto, potrebbe essere acquisito dai membri della Giunta al fine di conoscerne puntualmente il contenuto, pur essendo lo stesso già stato illustrato in modo approfondito dalla collega Forattini.

Devis DORI, *presidente*, fa presente che, anche per ciò che concerne la lettera della collega Ghirra, vale lo stesso regime di pubblicità adottato in Giunta per tutti i documenti che alla stessa pervengono nell'ambito di procedimenti giudiziari in corso. In questo senso ribadisce il principio generale per cui essa è solo consultabile in sede presso gli Uffici.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) prende atto della risposta del Presidente precisando che la richiesta era formulata esclusivamente in funzione costruttiva.

Ingrid BISA (LEGA) esprimendosi anche a nome del proprio gruppo, considera indispensabile la richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna di fornire chiarimenti e di trasmettere alla Giunta la documentazione indicata dalla relatrice.

Nel condividere le considerazioni formulate dall'on. Iaia in merito alle attività poste in essere dalla Procura, ricorda come la Giunta sia chiamata, ormai settimanalmente, a pronunciarsi su questioni che attengono all'illegittima estrazione della messaggistica che coinvolge parlamentari.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame a una prossima seduta, in cui sarà posta in

votazione la proposta della relatrice di acquisire dalla Procura di Ravenna, previo nulla osta da parte del Presidente della Camera la seguente documentazione:

1. il decreto di sequestro del telefono cellulare dell'indagato dal quale sono state estratte le comunicazioni intercorse con l'onorevole Ghirra;

2. il verbale delle operazioni tecnico-informatiche eseguite in occasione dell'estrazione dei dati dal dispositivo, nella parte relativa all'acquisizione delle conversazioni intercorse tra l'indagato e l'onorevole Ghirra;

3. ogni altro elemento utile a ricostruire il quadro della vicenda, in particolare per ciò che attiene alla posizione della deputata in questione.

La seduta termina alle 8.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante cessione, a titolo gratuito, di n. 10 veicoli dell'Esercito italiano, in dotazione alla *Joint Task Force Lebanon – Sector West* (JTFL-SW), a favore della Repubblica del Libano. Atto n. 442 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole)* 9

ALLEGATO (Parere approvato) 11

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego di Cremnago.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale recante cessione, a titolo gratuito, di n. 10 veicoli dell'Esercito italiano, in dotazione alla *Joint Task Force Lebanon – Sector West* (JTFL-SW), a favore della Repubblica del Libano. Atto n. 442.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2026.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Invita, dunque, i relatori, onorevoli Loperfido e Chiesa, a formulare la loro proposta di parere.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), *relatore per la III Commissione*, anche a nome della collega Chiesa, *relatrice per la IV Commissione*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Marco PELLEGRINI (M5S), preannuncia il voto favore del proprio Gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori. Nel contempo stigmatizza la posizione del Governo rispetto alla grave situazione del Libano. Osserva infatti come, a fronte dell'ingresso delle forze israeliane nel sud del Paese, il Governo non abbia assunto una posizione sufficientemente netta, né promosso iniziative sanzionatorie o diplomatiche adeguate, pur richiamando in più occasioni i rapporti di amicizia e vicinanza tra Italia e Libano.

Sottolinea, in proposito, come tale impostazione appaia tanto più problematica alla luce delle conseguenze umanitarie del conflitto. Evidenzia, dunque, la necessità di un chiarimento da parte del Governo su una vicenda internazionale di particolare gravità. Osserva a tale proposito che il richiamo al rispetto del diritto internazionale non può essere applicato in modo selettivo. A fronte delle dichiarazioni rese da esponenti del Governo israeliano circa

possibili prospettive di annessione o di consolidamento del controllo militare su territori del Libano e della Siria, ritiene che il Governo italiano debba assumere una posizione più chiara a difesa della sicurezza e dell'integrità territoriale del Libano.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) preannuncia il voto favore del proprio Gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori. A suo avviso, è condivisibile l'obiettivo di rafforzare la cooperazione con il Libano, al fine di consolidarne il processo di *insitution building*. Osserva tuttavia che la proposta di parere dei relatori non evidenzia con la dovuta chiarezza la palese violazione del diritto internazionale perpetrata da Israele, che ha occupato illegalmente il sud del Libano, provocando lo sfollamento forzato di circa 1,4 milioni di persone e la distruzione di interi villaggi, con numerose vittime civili.

Inoltre, in vista della scadenza del mandato della missione UNIFIL, prevista per dicembre 2026, chiede al sottosegretario Perego di chiarire se il Governo intenda partecipare ad una nuova iniziativa internazionale, anche in collaborazione con altri *partner*, che potrebbe prevedere, tra gli obiettivi, il disarmo delle milizie di *Hezbollah*.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO ricorda, in primo luogo, come la presenza italiana in Libano non si esaurisca nella missione UNIFIL, comprendendo anche ulteriori iniziative bilaterali, europee e multilaterali di supporto alle Forze armate libanesi. Rammenta, peraltro, che l'impegno dell'Italia nel Paese ha radici antiche e sottolinea come il rafforzamento delle capacità militari e di sicurezza libanesi costituisca un elemento essenziale per favorire la stabilità del territorio ed evitare che aree del Paese restino esposte all'influenza di milizie o gruppi armati.

Osserva, peraltro, che l'oggetto del provvedimento in esame riguarda specificamente la cessione a titolo gratuito di veicoli militari obsoleti, sia pure nell'ambito di un più ampio quadro di sostegno al Libano, volto a consolidarne l'integrità, la sovranità e la capacità di garantire sicurezza interna. Ribadisce che, indipendentemente dalle decisioni che saranno assunte in sede ONU circa una futura missione internazionale multilaterale, l'impegno bilaterale italiano proseguirà. In questo quadro, la cessione dei mezzi oggetto del provvedimento in esame rappresenta un ulteriore tassello del percorso di stabilizzazione del Libano e conferma il valore strategico della presenza italiana in un contesto regionale particolarmente delicato.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dai relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole formulata dai relatori *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante cessione, a titolo gratuito, di n. 10 veicoli dell'Esercito italiano, in dotazione alla *Joint Task Force Lebanon – Sector West* (JTFL-SW), a favore della Repubblica del Libano. Atto n. 442.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni III e IV,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante cessione, a titolo gratuito, di n. 10 veicoli dell'Esercito italiano, in dotazione alla *Joint Task Force Lebanon – Sector West* (JTFL-SW), a favore della Repubblica del Libano;

visto l'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), che consente la cessione, in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione, di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche, limitandola ai soli materiali difensivi;

considerato che:

l'evoluzione del conflitto regionale ha determinato un peggioramento della situazione lungo il confine israelo-libanese, con scambi di fuoco ricorrenti e l'*escalation* che coinvolge le aree meridionali e la zona della *Blue Line*, monitorata dalla missione UNIFIL, il cui mandato è in scadenza a dicembre 2026 ed è prevista ritirarsi entro il 2027, secondo quanto disposto dalla risoluzione 2790 del Consiglio di Sicurezza, adottata il 28 agosto 2025;

resta centrale, in questo quadro, il tema del ripristino del monopolio dello Stato sulle armi e sull'uso della forza, che implica il disarmo di *Hezbollah* e degli altri gruppi armati non statali da parte delle Forze Armate libanesi (LAF), quale nodo fondamentale per un'intesa duratura con Israele che garantisca la pace e il ritiro delle Forze di Difesa israeliane (IDF) dal Libano meridionale;

l'Italia sta svolgendo un ruolo di primo piano nel percorso di stabilizzazione avviato con l'Accordo di Washington del 26 giugno 2026, avendo ospitato a Roma le sessioni negoziali sui seguiti dell'Accordo, svoltesi rispettivamente il 14 e 15 luglio e dal 4 al 6 agosto;

i n. 4 veicoli VM/90 e i n. 6 veicoli AR/90 oggetto della cessione – veicoli tattici leggeri impiegati principalmente per il trasporto del personale, non concepiti per l'impiego offensivo, in dotazione alla *Joint Task Force Lebanon – Sector West* (JTFL-SW) nell'ambito della missione UNIFIL – sono obsoleti per cause tecniche in quanto, entrati nel ciclo logistico negli anni '90, appartengono a un segmento di parco vetusto che oggi presenta elevati oneri manutentivi e limitate possibilità di impiego nei moderni scenari di crisi;

la cessione sarà finalizzata nei dodici mesi successivi alla firma del decreto ministeriale in esame;

la cessione mira a rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate libanesi, nel quadro dei vigenti accordi di collaborazione del Libano con l'Italia e l'Unione europea,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti. Atto n. 438 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 12

ALLEGATO (Parere approvato) 14

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. C. 2124 Iezzi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 12

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti.

Atto n. 438.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sul provvedimento entro il 9 ottobre prossimo.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza.

C. 2124 Iezzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta del 23 settembre scorso sono state pronunciate le dichiarazioni di inammissibilità di talune proposte emendative. Fa presente che sono pervenute le richieste di riesame degli emendamenti Ziello 1.4, Zaratti 1.12 e 1.13, Iezzi 1.39, Morrone 1.42, Cavandoli 1.49, Morrone 1.52 e 1.59, Iezzi 1.70 e 1.72.

Al riguardo, comunica che la Presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, ritiene di confermare il giudizio di inammissibilità degli emendamenti oggetto delle richieste di riesame.

Ricorda, infine, che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si procederà alla discussione sul complesso delle proposte emendative.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti, confermando la posizione già espressa in sede di discussione generale, sottolinea la contrarietà del suo Gruppo sul provvedimento in esame, preannunciando altresì che durante l'esame delle singole proposte emendative sarà possibile entrare nel dettaglio delle principali questioni critiche.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti. Atto n. 438.

PARERE APPROVATO

La I Commissione della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti (Atto n. 438);

considerato che:

lo schema di decreto dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, che ha recepito la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE;

in particolare, l'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2024, in attuazione dell'articolo 7 della citata direttiva, definisce i criteri che le Autorità settoriali competenti (ASC) e il Punto di contatto unico (PCU) devono utilizzare per determinare la rilevanza degli effetti negativi di un eventuale incidente sulla fornitura di servizi essenziali, la quale costituisce uno dei parametri di individuazione dei soggetti critici;

i commi 2 e 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle soglie numeriche di specificazione dei predetti criteri, mentre il successivo articolo 16, comma 4, demanda al medesimo decreto l'individuazione, su proposta delle Autorità settoriali competenti, per il tramite del Punto di contatto unico, di soglie quantitative per ciascuno dei parametri per la valutazione della rilevanza dell'incidente con specifico riferimento ai singoli settori indicati all'allegato A del decreto legislativo n. 134 del 2024, nonché l'individuazione delle modalità con cui i soggetti critici sono tenuti a effettuare la notifica degli incidenti rilevanti;

rilevato che:

l'articolo 1 dello schema di decreto reca le definizioni necessarie a chiarire le disposizioni ivi contenute;

l'articolo 2 stabilisce le modalità di definizione delle soglie per l'applicazione dei criteri di determinazione della rilevanza degli effetti negativi di un incidente ai fini dell'individuazione dei soggetti ritenuti critici, la cui valutazione è demandata alle Autorità settoriali competenti e che sono puntualmente definite, per ciascun settore e sottosettore, dall'Allegato I al provvedimento;

l'articolo 3 stabilisce le modalità di definizione delle soglie per i parametri di rilevanza degli incidenti oggetto dell'obbligo di notifica, prevedendo che i soggetti critici effettuino la notifica degli incidenti qualora questi raggiungano o superino una o più delle soglie enunciate nell'Allegato II allo schema di decreto;

l'articolo 4, in materia di notifica degli incidenti rilevanti, stabilisce l'obbligo dei soggetti critici di notificare, dopo dieci mesi dalla notifica a mezzo PEC della loro individuazione come tali, il verificarsi di ogni incidente rilevante alla rispettiva Autorità settoriale competente e al Punto di contatto unico, senza ritardo e comunque entro 24 ore dalla conoscenza dell'incidente, e disciplina i casi in cui il soggetto

critico è tenuto a provvedere a una integrazione della notifica o alla redazione di una relazione tecnica dettagliata sull'incidente, i cui contenuti sono specificati nell'Allegato III allo schema di decreto;

l'articolo 5 prevede che le Autorità settoriali competenti, tramite il Punto di contatto unico, notificano alla Commissione europea, secondo modalità da questa stabilite, le notifiche relative agli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la continuità della fornitura dei servizi essenziali in almeno sei Stati membri, e stabilisce che la piattaforma unica gestita dal Punto di contatto unico, tramite la quale sono notificati gli incidenti, sia resa accessibile ai servizi di informazione per la sicurezza, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al Ministero della difesa e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente. C. 2956 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 17

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023. C. 2959 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 18

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'ARTICO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 18

Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.

Audizione, in videoconferenza, di Whitney Lackenbauer, professore presso la *Trent University* (Canada) *(Svolgimento e conclusione)* 18

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente.
C. 2956 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2026.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che sul provvedimento si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Attività produttive, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Affari sociali ha comunicato che non esprimerà il parere di competenza.

La Commissione delibera di conferire al relatore, Paolo Formentini, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023.
C. 2959 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2026.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che sul provvedimento si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio.

La Commissione delibera di conferire al relatore, Paolo Formentini, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'ARTICO

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.

Audizione, in videoconferenza, di Whitney Lackenbauer, professore presso la *Trent University* (Canada).

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Whitney LACKENBAUER, *professore presso la Trent University (Canada)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Paolo FORMENTINI, *presidente*, Dimitri COIN (LEGA), Fabio PORTA (PD-IDP) e Andrea ORSINI (FI-PPE).

Whitney LACKENBAUER, *professore presso la Trent University (Canada)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00342: Potenziamento dell'operazione « Strade Sicure » e dei presìdi nei luoghi sensibili *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00109)* 19

ALLEGATO (Risoluzione approvata) 24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 23

RISOLUZIONI

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego di Cremnago.

La seduta comincia alle 13.30.

7-00342: Potenziamento dell'operazione « Strade Sicure » e dei presìdi nei luoghi sensibili.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00109).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 23 settembre 2026.

Antonino MINARDO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Ricorda come, nella seduta del 23 settembre 2026, il Governo abbia espresso il proprio parere sulla risoluzione Zoffili 7-00342, proponendo una riformulazione della parte dispositiva della risoluzione stessa.

Ricorda altresì che, in quell'occasione, apprezzate le circostanze e acquisito l'orientamento maggioritario dei gruppi, che è stato nel senso di ritenere necessari ulteriori approfondimenti, concorde il Governo, la discussione è stata rinviata ad altra seduta.

Arnaldo LOMUTI (M5S) fa presente come, alla luce della divergenza emersa nel corso della precedente seduta tra la posizione del Governo e quella del primo firmatario della risoluzione 7-00342, onorevole Zoffili, appaia necessario svolgere un ulteriore approfondimento sul tema oggetto della risoluzione stessa. Evidenzia, in particolare, l'opportunità di acquisire l'orientamento dei soggetti direttamente chiamati a dare attuazione all'operazione Strade sicure, al fine di valutarne in modo più compiuto le implicazioni operative. Sottolinea, dunque, come il proprio gruppo ritenga utile e necessario che la discussione sulla risoluzione Zoffili 7-00342 prosegua con l'avvio di un ciclo di audizioni, così da consentire alla Commissione di assumere una decisione più consapevole e ponderata.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP), evidenziando come l'impiego di ulteriore personale delle Forze armate nell'operazione Strade sicure sia stato ritenuto, in più occasioni, non opportuno da parte dello stesso Governo, sottolinea la necessità che, nel prosieguo della discussione, siano au-

diti il Capo di Stato Maggiore della Difesa e il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, trattandosi dei vertici chiamati a valutare le implicazioni operative di un eventuale ulteriore destinazione di personale militare nell'ambito dell'operazione stessa. Osserva, in proposito, che l'incremento di circa ulteriori 3.000 militari comporterebbe, tenuto conto delle esigenze di rotazione, un impiego complessivo molto più ampio, con un impatto significativo sulla disponibilità effettiva delle Forze armate. Sottolinea, dunque, che l'Esercito, per consistenza numerica e compiti istituzionali, non può essere considerato una risorsa ordinariamente destinata a un impiego stabile e massiccio in funzioni di presidio territoriale. Ritiene pertanto che, prima di addivenire al voto della risoluzione in discussione, sia necessario svolgere un ciclo di audizioni, così da consentire a ciascun gruppo di esprimere la propria valutazione sulla base di un quadro istruttorio più completo.

Davide BERGAMINI (MISTO-FNV-F) fa presente come l'obiettivo perseguito con la risoluzione 7-00342, consistente nel rafforzare le misure di sicurezza nelle città attraverso un incremento del personale impiegato nell'operazione Strade sicure, debba essere valutato favorevolmente. Osserva, infatti, che il tema della sicurezza urbana e del contrasto ai fenomeni delinquenziali è stato più volte posto all'attenzione del Parlamento, ritenendo quindi condivisibile l'obiettivo di assicurare una maggiore presenza dello Stato sul territorio. Sottolinea, tuttavia, l'esigenza che tale intervento sia accompagnato da un adeguamento del quadro normativo, valutando in particolare la possibilità di attribuire ai militari impiegati ulteriori funzioni, anche di polizia giudiziaria. Fa presente infatti che, nell'attuale contesto normativo, essi operano come agenti di pubblica sicurezza, ma dispongono di strumenti limitati rispetto alle attività di prevenzione e controllo. Evidenzia, inoltre, che l'urgenza dell'incremento del dispositivo deve trovare adeguata corrispondenza nella concreta individuazione delle risorse finanziarie necessarie, affinché l'intervento non resti subordinato a un incerto reperimento dei fondi. Ritenendo, da ultimo, che la risoluzione vada nella giusta direzione, auspica un intervento più incisivo sia sul piano delle risorse sia su quello dell'ampliamento delle funzioni attribuite ai militari impiegati nell'operazione, al fine di garantire un più efficace presidio del territorio.

Andrea DE MARIA (PD-IDP) preannuncia, in primo luogo, come, qualora non fossero svolti gli ulteriori approfondimenti richiesti dai colleghi dei gruppi di opposizione precedentemente intervenuti, il proprio gruppo esprimerebbe voto contrario sulla risoluzione Zoffili 7-00342. Ritiene, peraltro, che su un tema così delicato, che coinvolge tanto l'impiego dello strumento militare quanto la sicurezza dei cittadini, sarebbe opportuno conseguire la massima convergenza possibile tra tutte le forze politiche. Osserva, inoltre, che l'eventuale attribuzione ai militari di funzioni di polizia giudiziaria non può essere considerata un profilo meramente tecnico o burocratico, poiché inciderebbe sulla distinzione tra le funzioni di difesa del Paese, proprie delle Forze armate, e quelle di prevenzione e repressione dei reati, proprie delle Forze di polizia. Sottolinea, infatti, che occorre distinguere tra il concorso dei militari in specifiche attività di presidio e supporto e una modifica del loro ruolo tale da assimilarlo a quello delle Forze di polizia, con implicazioni rilevanti in termini di formazione, qualifiche e assetto democratico delle funzioni pubbliche. Ritiene, pertanto, necessario valutare con particolare attenzione la prospettiva di attribuire ai militari compiti di polizia giudiziaria, trattandosi di una scelta di rilevante portata istituzionale, che richiede un approfondimento adeguato prima dell'eventuale prosecuzione della discussione.

Marco PELLEGRINI (M5S), associandosi alla richiesta dei colleghi che lo hanno preceduto, relativamente alla necessità di svolgere ulteriori approfondimenti attraverso un ciclo di audizioni, osserva che la risoluzione 7-00342 presenta rilevanti ricadute sull'impiego delle Forze armate nell'attività di presidio della sicurezza del ter-

ritorio. Sottolinea, infatti, come il tema della sicurezza urbana sia certamente avvertito come fondamentale dai cittadini e da tutte le forze politiche, ritenendo tuttavia che esso debba essere affrontato con misure coerenti e non attraverso interventi che rischiano di avere carattere meramente propagandistico. Evidenzia, in proposito, la contraddizione tra la necessità di incrementare gli organici militari, già inferiori alle esigenze operative, e la proposta di destinare ulteriori unità di personale a compiti di presidio territoriale, sottraendole alle funzioni proprie delle Forze armate. Fa presente, infatti, che l'incremento di oltre 3.000 militari nell'operazione Strade sicure non può essere valutato in termini meramente nominali, poiché, tenuto conto delle fisiologiche esigenze di turnazione, addestramento, riposo e sostituzione del personale, determinerebbe un fabbisogno complessivo sensibilmente superiore rispetto al contingente indicato. Segnala, inoltre, che l'eventuale attribuzione ai militari di funzioni di polizia giudiziaria inciderebbe su un equilibrio ordinamentale delicato, alterando la distinzione tra Forze armate e Forze di polizia. Evidenzia in conclusione come, se l'obiettivo è rafforzare il controllo del territorio, la strada corretta sia incrementare gli organici delle Forze di polizia, misura che il proprio gruppo sarebbe disponibile a sostenere.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO, rammentando come, nel corso della precedente seduta del 23 settembre 2026, abbia espresso parere favorevole sulle premesse della risoluzione Zoffili 7-00342, propone, quanto alla parte dispositiva, di riformulare l'impegno nei seguenti termini: « ad assumere iniziative al fine di aumentare il contingente dell'Operazione "Strade Sicure", rafforzando i presidi statici e i pattugliamenti dinamici nelle città, ai confini, nelle stazioni ferroviarie, e presso i siti e i luoghi sensibili, attraverso l'impiego urgente di almeno ulteriori 3.200 militari, previa copertura finanziaria, adeguamento logistico, formativo e normativo, fino all'assunzione di ulteriori unità, anche come ausiliari, dell'Arma dei Carabinieri ».

Andrea DE MARIA (PD-IDP) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in merito all'interpretazione da attribuire alla riformulazione dell'impegno proposta, con particolare riferimento alla previsione dell'adeguamento della normativa rilevante.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO fa presente come dal testo della risoluzione 7-00342, come eventualmente riformulata, emerga l'esigenza non solo di prevedere un ulteriore impiego di personale, ma anche di migliorare la gestione operativa del dispositivo impegnato nell'operazione Strade sicure. Sottolinea, infatti, che i compiti assegnati ai militari richiedono un adeguato quadro normativo, idoneo a definire con maggiore chiarezza le funzioni svolte nell'ambito dell'operazione.

Eugenio ZOFFILI (LEGA), ringraziando il rappresentante del Governo per il lavoro svolto, esprime grande soddisfazione per la convergenza raggiunta e riformula la risoluzione 7-00342 a sua prima firma nei termini proposti dal rappresentante del Governo *(vedi allegato)*. Sottolinea come la risoluzione 7-00342, nel testo riformulato, recepisca in modo positivo il lavoro condotto congiuntamente al Governo, raggiungendo l'obiettivo di incrementare di 3.200 unità il personale militare impiegato nell'operazione Strade sicure, così da raggiungere complessivamente i 10.000 militari. Evidenzia, inoltre, come i presidi statici e i pattugliamenti dinamici rappresentino strumenti efficaci di controllo del territorio, soprattutto nei contesti urbani e nei luoghi sensibili, quali stazioni, centri cittadini, ambasciate e altri obiettivi esposti a particolari esigenze di sicurezza. Fa presente, da ultimo, con riferimento alle esigenze di approfondimento avanzate dalle opposizioni, l'opportunità di addivenire quanto prima al voto della risoluzione in discussione, al fine di non differire ulteriormente le richieste di maggiore sicurezza avanzate dai cittadini.

Paola Maria CHIESA (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo

sulla risoluzione Zoffili 7-00342, come riformulata. Sottolinea, infatti, che l'operazione Strade sicure non deve avere carattere meramente formale o simbolico, ma deve tradursi in uno strumento effettivo di rafforzamento della sicurezza, evidenziando come la risoluzione 7-00342, nel testo riformulato, si muova in questa direzione.

Vito DE PALMA (FI-PPE), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione Zoffili 7-00342, come riformulata. Evidenzia, infatti, come la risoluzione 7-00342, nel testo riformulato, vada incontro alla necessità, espressa dalla cittadinanza, di incrementare i presidi di sicurezza sul territorio.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea come l'accelerazione impressa alla discussione della risoluzione 7-00342 sembri rispondere a esigenze politiche contingenti, più che a un'effettiva volontà di approfondire le necessità operative avanzate dalle Forze armate o le esigenze di sicurezza dei cittadini. In tale quadro, ritiene inopportuno procedere alla votazione della risoluzione in discussione senza prima audire i vertici militari direttamente coinvolti dall'attuazione dell'eventuale incremento del contingente impiegato nell'operazione Strade sicure. Ribadisce, infatti, che un ulteriore approfondimento, tramite le audizioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, non determinerebbe un irragionevole rallentamento, ma consentirebbe alla Commissione di acquisire elementi essenziali, anche alla luce delle criticità di organico già segnalate dai vertici delle Forze armate. Sottolinea, inoltre, che il dibattito sulle Forze armate dovrebbe concentrarsi prioritariamente su questioni strutturali, quali il trattamento economico del personale, gli alloggi, in particolare nelle grandi città, e il tema pensionistico. Ritiene, infine, che la risoluzione Zoffili 7-00342 non affronti le reali esigenze dei militari né risolva i problemi di sicurezza del Paese, rischiando piuttosto di spostare ulteriormente l'attenzione su interventi simbolici, senza incidere sulle cause effettive dell'insicurezza percepita dai cittadini.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla risoluzione Zoffili 7-00342, come riformulata. Osserva, in primo luogo, come la parte dispositiva della risoluzione 7-00342, nel testo riformulato nell'odierna seduta, sia stata modificata in modo significativo, introducendo un impegno più articolato, che prevede, tra l'altro, l'incremento di 3.200 militari del contingente impiegato nell'operazione Strade sicure. Fa presente che, a fronte di tale modifica, la Commissione dovrebbe poter svolgere un adeguato approfondimento, acquisendo l'orientamento dei soggetti chiamati a gestire concretamente l'impiego del personale militare. Evidenzia come il tema della sicurezza, certamente all'attenzione di tutte le forze politiche, meriti di essere affrontato con la massima serietà. Segnala, in particolare, come l'impegno del Governo, più che nel potenziamento dell'operazione Strade sicure, dovrebbe essere rivolto a supplire alle carenze di organico che interessano la Polizia, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e le Capitanerie di porto. Ritiene, quindi, che la sicurezza debba essere affrontata in una prospettiva complessiva e non settoriale, valutando con attenzione le conseguenze operative degli interventi effettuati.

Davide BERGAMINI (MISTO-FNV-F), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole sulla risoluzione Zoffili 7-00342, come riformulata, pur rilevando che il testo non recepisce pienamente l'impostazione auspicata nel suo precedente intervento. Sottolinea, tuttavia, come l'adeguamento normativo previsto dalla parte dispositiva della risoluzione 7-00342, nel testo riformulato, potrebbe comunque costituire la sede per valutare l'attribuzione ai militari impiegati nell'operazione di ulteriori funzioni, anche di polizia giudiziaria, al fine di rafforzarne il ruolo nelle attività di prevenzione. Os-

serva infatti che, nell'attuale impianto normativo, i militari svolgono funzioni di pubblica sicurezza e intervengono prevalentemente in relazione a situazioni già in atto, mentre sarebbe opportuno consentire loro di operare come ausilio più incisivo alla Polizia, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza e alle polizie locali. Sottolineando, da ultimo, come la presenza di ulteriori 3.200 militari nelle città rappresenti già un incremento per la sicurezza dei cittadini, auspica un ulteriore passo in avanti sul piano delle funzioni concretamente esercitabili.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la risoluzione Zoffili 7-00342, come riformulata.

La Commissione approva la risoluzione Zoffili 7-00342, come riformulata, che assume il nuovo numero 8-00109 *(vedi allegato)*.

La seduta termine alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO

7-00342 Zoffili ed altri: Potenziamento dell'Operazione « Strade Sicure » e dei presìdi nei luoghi sensibili.

RISOLUZIONE APPROVATA

La IV Commissione,

premesso che:

l'Esercito Italiano conduce, sul territorio nazionale, l'Operazione « Strade Sicure » ininterrottamente dal 4 agosto 2008, in virtù del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 24 luglio del 2008 e della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 che ha prorogato l'operazione in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, attraverso l'impiego di un contingente di personale militare delle forze armate, che agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza a difesa della collettività, in concorso alle forze di polizia per il presidio del territorio e delle principali aree metropolitane e la vigilanza dei punti sensibili;

il contingente è stato ridotto negli ultimi anni dalle 7.050 unità del 30 giugno 2021 alle 6.000 unità fino al 30 giugno 2022 ed infine alle 5.000 unità fino al 31 dicembre 2022;

il Governo in carica ha ritenuto opportuno invece rafforzare il contingente di Strade Sicure fino ad arrivare agli attuali 6.000 militari presenti in 58 province del territorio nazionale a presidio di circa 1.000 siti e aree sensibili e agli 800 militari di « Stazioni Sicure »;

i militari italiani concorrono quindi al contrasto e alla prevenzione dei reati ambientali (in particolar modo nella « terra dei fuochi »), alla repressione dei reati che vedono coinvolti sostanze stupefacenti e armi, ma anche alla vigilanza dell'immigrazione illegale, svolgendo anche una fondamentale e apprezzata funzione di deterrenza e prevenzione,

impegna il Governo

ad assumere iniziative al fine di aumentare il contingente dell'Operazione « Strade Sicure », rafforzando i presidi statici e i pattugliamenti dinamici nelle città, ai confini, nelle stazioni ferroviarie, e presso i siti e i luoghi sensibili, attraverso l'impiego urgente di almeno ulteriori 3.200 militari, previa copertura finanziaria, adeguamento logistico, formativo e normativo, fino all'assunzione di ulteriori unità, anche come ausiliari, dell'Arma dei Carabinieri.

(8-00109) « Zoffili, Carrà, Cecchetti, Bossi, Cavandoli, Andreuzza, Angelucci, Bagnai, Barabotti, Benvenuto, Billi, Bisa, Bof, Bordonali, Bruzzone, Candiani, Caparvi, Carloni, Cattoi, Centemero, Coin, Comaroli, Crippa, Dara, De Bertoldi, Di Mattina, Formentini, Frassini, Furgiuele, Giaccone, Giagoni, Giglio Vigna, Gusmeroli, Iezzi, Latini, Lazzarini, Loizzo, Maccanti, Marchetti, Matone, Miele, Molinari, Montemagni, Morrone, Nisini, Ottaviani, Panizzut, Pizzimenti, Pretto, Ravetto, Sasso, Sudano, Toccalini, Ziello, Zinzi ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00414 Lucaselli: Contenuto del Documento programmatico di finanza pubblica 2026 da trasmettere alle Camere *(Discussione e conclusione – Approvazione)* 26

SEDE CONSULTIVA:

DL 143/2026: Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. C. 3118 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 28

ALLEGATO 1 (Relazione tecnica aggiornata) 53

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 2822-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 31

ALLEGATO 2 (Relazione tecnica aggiornata) 55

Disposizioni per la valorizzazione della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità umana nei luoghi di lavoro. C. 2554 (Parere alla XI Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 36

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. C. 2789 Governo e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 36

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti. Atto n. 438 (Rilievi alla I Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 44

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale. Atto n. 436 (Rilievi alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 44

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 435 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 45

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. Atto n. 433 (Rilievi alla XI Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 46

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione, a titolo gratuito, di n. 10 veicoli dell'Esercito italiano, in dotazione alla Joint Task Force Lebanon – Sector West (JTFL-SW), a favore della Repubblica del Libano. Atto n. 442 (Rilievi alle Commissioni III e IV) *(Esame ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 49

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, inerenti alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di biologo, nonché alla disciplina del relativo ordinamento. Atto n. 440 (Rilievi alla Commissioni VII e XII) *(Esame ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 52

RISOLUZIONI

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 8.30.

7-00414 Lucaselli: Contenuto del Documento programmatico di finanza pubblica 2026 da trasmettere alle Camere.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per la discussione della risoluzione 7-00414 Lucaselli, sul contenuto del Documento programmatico di finanza pubblica 2026 da trasmettere alle Camere.

Dà, quindi, la parola alla deputata Lucaselli per l'illustrazione dei contenuti della citata risoluzione.

Ylenja LUCASELLI (FDI) fa presente preliminarmente che la risoluzione che la Commissione oggi discute è stata sottoscritta dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari presenti nel gruppo di lavoro sulla riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica, costituito nell'ambito delle Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Nel rivolgere un ringraziamento ai deputati dei gruppi di opposizione per la fattiva collaborazione nei lavori del gruppo di lavoro, rammenta che, come accaduto in vista della presentazione dei Documenti di finanza pubblica 2025 e 2026 e del Documento programmatico di finanza pubblica 2025, la presentazione di una risoluzione volta a fornire indirizzi al Governo in ordine ai contenuti del documento da presentare si è resa opportuna in considerazione del fatto che non si è ancora completato il percorso di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica reso necessario dall'entrata in vigore della nuova *governance* economica e finanziaria dell'Unione europea.

Rileva, quindi, che, come per le precedenti risoluzioni, i contenuti dell'atto di indirizzo tengono conto degli approfondimenti, svolti nell'ambito del citato gruppo di lavoro sulla riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica. Sottolinea che, grazie a tale proficuo confronto è stato possibile definire un testo condiviso dai gruppi della maggioranza e dell'opposizione, che ora viene sottoposto alla discussione della Commissione.

Evidenzia che il testo ricalca in larga misura quello della risoluzione 7-00329, approvata il 18 settembre dello scorso anno e riferita al Documento programmatico di finanza pubblica 2025, segnalando, tuttavia, che, negli impegni, alla luce delle comunicazioni rese dal Ministro Giorgetti lo scorso 5 agosto, è stata disciplinata anche l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263, prevedendo che, in caso di attivazione della clausola, sia presentata una relazione al Parlamento, da adottare in conformità alla procedura di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. In tal caso, anche il quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica contenuto nel Docu-

mento programmatico dovrà tenere conto degli effetti derivanti dall'attivazione della predetta clausola di salvaguardia.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) nel concordare con le considerazioni testé espresse dalla deputata Lucaselli, sottolinea, tuttavia, l'importanza di portare quanto prima a termine i lavori volti alla definizione di un testo condiviso per le proposte di riforma della disciplina di contabilità e finanza pubblica al fine di addivenire all'approvazione definitiva dei provvedimenti legislativi entro il termine della legislatura. Ricorda, peraltro, che il gruppo del Partito Democratico, aveva avanzato la richiesta di poter svolgere, nell'ambito del gruppo di lavoro sulla riforma della normativa di contabilità, un incontro con i competenti uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, evidenziando, tuttavia, come non sia stato dato positivo seguito a tale richiesta.

Nel merito, osserva che, per quanto attiene all'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263, siano state manifestate da parte delle forze politiche di opposizione talune osservazioni critiche, con particolare riferimento alla procedura inizialmente seguita dal Governo, che si è limitato a svolgere una comunicazione alle Camere in merito all'avvio della procedura di attivazione della predetta clausola senza, peraltro, fornire elementi informativi adeguati.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) associandosi alle considerazioni della deputata Guerra, fa presente che, per quanto la riguarda, la sottoscrizione della risoluzione oggi in discussione è stata frutto di una profonda riflessione, in quanto, nonostante sia decorso ormai molto tempo dalla costituzione del gruppo di lavoro sulla riforma della normativa di contabilità, non si è ancora giunti alla presentazione delle relative proposte di legge, rendendo di fatto necessario il ricorso all'adozione in sede parlamentare di atti di indirizzo aventi ad oggetto i contenuti dei documenti di programmazione da sottoporre all'esame del Parlamento.

Chiarisce, inoltre, che, per quanto attiene alla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, non ci sarà da parte del suo gruppo alcun sostegno rispetto a documenti che presentino contenuti vaghi e che, in particolare, non risultino chiari in merito alle finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello scostamento dal percorso della spesa netta. Ricorda, infatti, che in occasione delle comunicazioni del Ministro Giorgetti, gli impegni contenuti nella risoluzione di maggioranza, con particolarmente riferimento alle spese della difesa, furono estremamente vaghi e furono ulteriormente diluiti nel corso della sua discussione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) associandosi alle richieste formulate dalle deputate Guerra e Bonetti, chiede al presidente della Commissione di attivarsi mediante le opportune interlocuzioni al fine di assicurare che si possa addivenire all'approvazione della riforma della disciplina di contabilità, sottolineando, in particolare, come si tratti di un tema che non risponde agli interessi di una singola parte politica, ma che è invece di fondamentale importanze per il Paese.

Marco GRIMALDI (AVS) si associa alle richieste formulate in ordine alla conclusione delle attività finalizzate all'elaborazione delle proposte di riforma della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, assicura che sarà sua cura attivarsi per garantire la prosecuzione del percorso avviato nell'ambito dell'apposito gruppo di lavoro sulla riforma della normativa di contabilità al fine di completare quanto prima l'istruttoria sui testi delle proposte di legge da presentare alle Camere.

Con riferimento alla richiesta formulata dalla deputata Guerra, assicura che i componenti del gruppo di lavoro, ai fini dello svolgimento degli approfondimenti che riterranno necessari, potranno avvalersi del

supporto dei competenti uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità ordinariamente seguite.

La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere favorevole sulla risoluzione in discussione.

La Commissione, all'unanimità, approva la risoluzione Lucaselli 7-00414.

La seduta termina alle 8.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 8.40.

DL 143/2026: Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.
C. 3118 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge C. 3118 dispone la conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.

Al riguardo, ricorda che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 143 del 7 agosto 2026, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. Fa presente che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica. Sottolinea che gli emendamenti approvati nel corso dell'esame al Senato, che hanno modificato e integrato il provvedimento in oggetto, non sono invece corredati di relazione tecnica.

Per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto, che integrano il decreto legislativo n. 152 del 2006 con specifico riferimento alla disciplina in materia di gestione degli imballaggi, fa presente che, con l'inserimento del nuovo articolo 226-*quinquies*, viene consentita l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso, in particolare quelli per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati e quelli per alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del *catering*, qualora certificati come biodegradabili e compostabili. In tale quadro, sottolinea che è precisato che i predetti obblighi, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del nuovo articolo 226-*quinquies*, che richiama, per i piatti di plastica monouso ivi considerati, il divieto di immissione sul mercato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2021, non si applicano: a specifiche tipologie di imballaggio individuate dal richiamato articolo 226-*quinquies*, comma 1, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2025/40; nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea, agli imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli specificamente individuati, secondo quanto previsto al comma 1, lettera *a)*. Inoltre, fa presente che, nel caso di violazione della disciplina introdotta dalle disposizioni testé menzionate, accertata dagli organi di polizia amministrativa, è prevista, ai sensi del comma 4-*quinquies* all'articolo 261, introdotto dal predetto articolo 1, una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, da applicare, a partire dal 1° gennaio 2030, tranne nel caso in cui l'operatore economico dimostri di avere acqui-

sito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui al predetto articolo 226-*quinquies*, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse evidente, secondo quanto previsto al comma 1, lettera *b)*. Rileva che è infine prevista, al comma 2, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento. Sottolinea che la relazione tecnica rammenta che il regolamento (UE) 2025/40, pur prevedendo, quale regola generale, la riciclabilità degli imballaggi immessi sul mercato, consente di assoggettare alcune categorie di imballaggi a requisiti di compostabilità, a condizione che la deroga sia esercitata prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2025/40, cioè del 12 agosto 2026. Sottolinea che l'obbligo di conformità introdotto dal nuovo articolo 226-*quinquies* è posto integralmente a carico degli operatori economici interessati e riguarda le caratteristiche tecniche dei prodotti immessi sul mercato nazionale. Inoltre, con riguardo al regime sanzionatorio previsto dal nuovo comma 4-*quinquies* dell'articolo 261, rileva che la relazione tecnica sottolinea che le attività di vigilanza e accertamento delle violazioni ivi previste sono riconducibili alle ordinarie funzioni degli organi di polizia amministrativa e delle autorità competenti e saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non saranno necessari incrementi di organico o di stanziamenti aggiuntivi. Fa presente che per ciò che concerne, poi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalle sanzioni di nuova introduzione, non stima prudenzialmente effetti. Al riguardo, considerato che il comma 3 del nuovo articolo 226-*quinquies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 fa salvo, con riferimento ai prodotti ivi indicati, il divieto di immissione sul mercato previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2021 per taluni prodotti di plastica monouso, tra i quali sono ricompresi i piatti, rileva che il comma 3 del medesimo articolo 5 esclude tuttavia dal predetto divieto, al ricorrere delle condizioni ivi previste, i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile. Ciò stante, rilevato che la disposizione in esame non interviene espressamente sul citato comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 196 del 2021, andrebbe preliminarmente chiarito se i piatti di plastica monouso biodegradabile e compostabile aventi le caratteristiche previste dal citato comma 3 dell'articolo 5 possano continuare ad essere immessi sul mercato ovvero se, per effetto del nuovo articolo 226-*quinquies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, debba ritenersi applicabile anche ad essi il divieto di immissione sul mercato previsto dal comma 1 del medesimo articolo 5. Ritiene che tale chiarimento sia necessario al fine di assicurare univocità nell'individuazione della fattispecie soggetta alla relativa disciplina sanzionatoria e di escludere che eventuali incertezze interpretative possano dar luogo a contenziosi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto reca una clausola di invarianza, riferita al medesimo articolo 1, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non ha osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato 1)*.

Con riferimento alla richiesta di chiarimento formulata dalla relatrice, fa presente che la formulazione delle disposizioni dell'articolo 226-*quinquies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge in esame, relative all'applicazione del divieto di immissione sul mercato dei prodotti in plastica monouso

di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2021, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione a possibili futuri contenziosi relativi all'applicazione del predetto divieto.

Osserva, in particolare, che il citato comma 3 dell'articolo 226-*quinquies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel fare salvo il divieto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2021, fa salva anche la deroga al predetto divieto contenuta nel comma 3 del medesimo articolo 5, non essendo configurabile, sulla base di una lettura sistematica delle disposizioni richiamate, un'abrogazione implicita di tale ultima deroga.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3118, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 143 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la formulazione delle disposizioni dell'articolo 226-*quinquies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge in esame, relative all'applicazione del divieto di immissione sul mercato dei prodotti in plastica monouso di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2021, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione a possibili futuri contenziosi relativi all'applicazione del predetto divieto;

in particolare, il citato comma 3 dell'articolo 226-*quinquies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel fare salvo il divieto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2021, fa salva anche la deroga al predetto divieto contenuta nel comma 3 del medesimo articolo 5, non essendo configurabile, sulla base di una lettura sistematica delle disposizioni richiamate, un'abrogazione implicita di tale ultima deroga,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere formulata della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Segnala, in particolare, l'emendamento L'Abbate 1.9 prevede che, al fine di ridurre i costi sostenuti dalle imprese della filiera ortofrutticola per l'adeguamento alle disposizioni in materia di imballaggi e di favorire la progressiva riduzione dell'impiego di plastica convenzionale monouso, siano previste misure di sostegno per l'acquisto e l'utilizzo di imballaggi alternativi. La stessa proposta esclude che i maggiori costi derivanti dalla sostituzione degli imballaggi in plastica convenzionale monouso siano posti interamente a carico delle imprese agricole, ortofrutticole e di confezionamento, demandando a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, la definizione delle modalità di attuazione delle misure, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli effetti finanziari della

proposta emendativa in commento, con particolare riferimento agli oneri connessi al riconoscimento delle misure di sostegno previste dalla medesima proposta.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario sull'emendamento L'Abbate 1.9 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3118, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 143 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.9, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire l'effettiva portata degli effetti finanziari che sono stati stimati in relazione all'emendamento L'Abbate 1.9.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che il carattere oneroso della proposta emendativa in questione deriva dal fatto che la stessa prevede misure di sostegno in favore delle imprese della filiera ortofrutticola per l'acquisto e l'utilizzo di imballaggi alternativi, che evidentemente sono suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita agli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
C. 2822-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge C. 2822-B, recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è già stata approvata dalla Camera e modificata dal Senato. Rileva che, nel corso dell'esame in Commissione Bilancio al Senato, il Governo ha depositato presso la stessa Commissione, nella seduta del 28 luglio 2026, una relazione tecnica nonché un prospetto riepilogativo riferito al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che riporta gli effetti finanziari relativi esclusivamente alle disposizioni di cui al summenzionato articolo 7.

Nel segnalare che il Governo ha trasmesso una relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge

n. 196 del 2009, riferita al testo approvato dal Senato della Repubblica, fa presente che nel corso dell'esame presso il Senato la proposta di legge è stata modificata, introducendo, tra l'altro, la possibilità per gli elettori di esprimere fino a tre voti di preferenza in favore dei candidati nelle liste di collegio plurinominale, ad eccezione dei capilista, nonché specifiche prescrizioni in materia di rappresentanza di genere dei candidati e modificando il regime di presentazione delle liste in relazione, tra l'altro, al numero di sottoscrizioni richieste, con previsione di una disciplina derogatoria per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppi parlamentari. Sottolinea che, tra le modifiche e integrazioni apportate, rilevano, in particolare, quelle introdotte alla disciplina, recata dall'articolo 8, del voto degli elettori fuori sede, ovvero quegli elettori temporaneamente domiciliati, per motivi di studio, lavoro o salute, in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di iscrizione elettorale, in occasione di elezioni politiche ed europee, nonché di consultazioni referendarie. Tale disciplina, al comma 4 dell'articolo 8 del testo già a suo tempo approvato dalla Camera, consente, in particolare, agli elettori che ricevono assistenza medico-sanitaria per un periodo di almeno tre mesi, durante il quale è previsto lo svolgimento delle suddette consultazioni elettorali o referendarie, presso una struttura sanitaria situata in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di richiedere, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, di votare, previa iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede che il comma 1 del medesimo articolo 8 istituisce presso gli uffici elettorali comunali, nel comune di temporaneo domicilio. Evidenzia che la modifica approvata al Senato consente l'applicazione di tale disciplina anche agli elettori *caregiver* familiari di persone che beneficiano di assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, nonché in favore di elettori genitori o familiari conviventi di minori che versino nelle medesime condizioni di assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali gli stessi risultino iscritti.

La relazione tecnica aggiornata al testo trasmesso dal Senato, nel dar conto della neutralità finanziaria della disciplina relativa all'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede, recata dal testo approvato in prima lettura dalla Camera, riferisce che si prevede la distribuzione di tali elettori nelle sezioni ordinarie già istituite e operanti, senza alcun onere aggiuntivo di funzionamento e che l'istituzione e la gestione dell'elenco degli elettori fuori sede, così come l'interscambio informativo tra i comuni interessati potranno essere gestiti a risorse invariate, nell'ambito delle vigenti risorse disponibili, rientrando tali attività tra gli adempimenti ordinariamente già di competenza comunale. Rileva che la relazione tecnica stima, inoltre, in via prudenziale che l'iscrizione nelle sezioni ordinarie di un ulteriore numero di elettori in misura non superiore al dieci per cento rispetto a quelli già iscritti, non determina un aggravio di attività per gli uffici. In merito a tale aspetto, posto che tali valutazioni, già espresse dalla relazione tecnica acquisita al Senato con riguardo al testo approvato in prima lettura alla Camera, sono formulate in termini pressoché identici nella relazione tecnica aggiornata con riguardo alle modifiche approvate al Senato, che hanno comportato un allargamento della platea dei potenziali beneficiari dell'iscrizione negli elenchi degli elettori fuori sede, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione aggiuntivi volti a verificare che l'allargamento della platea dei potenziali beneficiari sia compatibile con l'invarianza finanziaria, tenuto conto che il comma 10 dell'articolo 8 prevede che i comuni distribuiscano gli elettori fuori sede nelle sezioni ordinarie, di norma, in numero non superiore al 10 per cento rispetto al numero degli elettori iscritti nella singola sezione e secondo un criterio di prossimità territoriale.

La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, già trasmessa alla Commissione *(vedi allegato 2)*.

Con riferimento alla richiesta di chiarimento formulata dalla relatrice, conferma che le disposizioni dell'articolo 8, comma 5, che prevedono l'estensione della platea dei soggetti che possono esercitare il diritto di voto fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, ai fini dell'attuazione delle medesime disposizioni, non si procederà alla costituzione di sezioni speciali, mentre i comuni potranno provvedere agli adempimenti di propria competenza avvalendosi delle dotazioni disponibili a legislazione vigente, giacché si tratta di attività che rientrano tra quelle ordinariamente poste in essere in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2822-B, approvata dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato della Repubblica, recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che le disposizioni dell'articolo 8, comma 5, che prevedono l'estensione della platea dei soggetti che possono esercitare il diritto di voto fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, ai fini dell'attuazione delle medesime disposizioni, non si procederà alla costituzione di sezioni speciali, mentre i comuni potranno provvedere agli adempimenti di propria competenza avvalendosi delle dotazioni disponibili a legislazione vigente, giacché si tratta di attività che rientrano tra quelle ordinariamente poste in essere in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere sul testo del provvedimento, evidenziando come la proposta di legge in esame, nell'operare una complessiva riforma del sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, comporterà necessariamente l'insorgenza di una serie di costi, connessi in particolare alla necessità di adeguare al nuovo quadro normativo le procedure di competenza delle di ciascuna amministrazione, evidenziando, pertanto, che sarebbe stato necessario prendere in considerazione tali costi e provvedere, quindi, alla loro quantificazione e alla necessaria copertura finanziaria.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) osserva come l'asserita neutralità finanziaria della disciplina, prevista dall'articolo 8 della proposta di legge in esame, in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede, che peraltro giudica condivisibile nel merito, appare in contrasto con le valutazioni del Governo circa il carattere oneroso delle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione

aventi contenuto analogo rispetto alla suddetta normativa.

Marco GRIMALDI (AVS) ritiene che dalle modifiche normative previste dalla proposta di legge in discussione deriveranno necessariamente oneri a carico della finanza pubblica, ove si consideri, in particolare, la portata delle predette modifiche, che non solo operano una complessiva revisione del sistema elettorale, ma introducono altresì la possibilità di esercitare il diritto di voto da parte degli elettori fuori sede, peraltro ora estesa, a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, anche ai *caregiver*. Evidenzia come tali innovazioni comporteranno necessariamente una serie di costi che saranno posti a carico delle amministrazioni competenti per l'attuazione concreta delle nuove previsioni nel corso delle prossime tornate elettorali.

Nel ribadire, peraltro, la propria contrarietà rispetto al merito della riforma introdotta dalla proposta di legge in esame, sottolinea, altresì, come gli effetti di carattere oneroso riconducibili alla stessa potranno meglio essere apprezzati anche alla luce delle future scelte che la maggioranza e il Governo intenderanno operare, con particolare riferimento alla possibilità di uno svolgimento congiunto delle diverse consultazioni elettorali previste il prossimo anno.

La sottosegretaria Sandra SAVINO conferma che, per quanto attiene alla disciplina concernente l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede, le norme oggetto della proposta di legge in esame, diversamente dalle proposte emendative precedentemente presentate e dalla disciplina applicata in via sperimentale in occasione delle elezioni europee per l'anno 2024, non prevedono l'istituzione di nuove sezioni elettorali speciali né ulteriori strutture organizzative dedicate, disponendo invece l'assegnazione degli elettori fuori sede alle sezioni ordinarie già costituite. Pertanto, agli adempimenti derivanti dall'attuazione della disposizione le amministrazioni interessate potranno provvedere mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) esprime dubbi in merito al fatto che il criterio ora richiamato dalla rappresentante del Governo abbia avuto un'applicazione uniforme nel corso dell'esame delle proposte emendative in occasione della prima lettura della proposta di legge alla Camera.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala gli emendamenti Magi 1.13 e 1.30 e Bonafè 1.31 che prevedono, tra l'altro, che le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini della presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali possano essere raccolte anche in modalità digitale, mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata. In proposito, ricorda che la Commissione, nella seduta del 14 luglio 2026, ha espresso parere contrario sugli emendamenti Magi 1.117 e 1.118, di analogo tenore, presentati al progetto di legge C. 2822-A, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Segnala, inoltre, la proposta emendativa Alfonso Colucci 1.12 che prevede, tra l'altro, che le sottoscrizioni degli elettori necessarie ai fini della presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali possano essere raccolte anche in modalità digitale, mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata, avvalendosi della piattaforma pubblica utilizzata nell'ultima consultazione referendaria. Al

riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se sia possibile provvedere agli adempimenti previsti dalla proposta emendativa nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente per il funzionamento della piattaforma esistente, tenendo conto delle nuove finalità perseguite dalla suddetta proposta emendativa.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario sulle proposte emendative Magi 1.13 e 1.30 e Bonafè 1.31, richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Esprime, altresì, parere contrario in merito all'emendamento Alfonso Colucci 1.12 in quanto allo stato non è possibile escludere che l'estensione dell'impiego operativo della piattaforma utilizzata nell'ultima consultazione referendaria determini oneri a carico della finanza pubblica.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) stigmatizza la posizione espressa dal Governo, ritenendo che non sia possibile ravvisare alcun aggravio di costi in capo alle amministrazioni nel caso in cui il ricorso alla modalità di sottoscrizione digitale al fine della presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali sia consentito avvalendosi di una piattaforma già esistente e impiegata in passato.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) reputa infondate le considerazioni svolte dalla rappresentante del Governo al fine di avvalorare la contrarietà espressa sull'emendamento Alfonso Colucci 1.12. A suo avviso, infatti, l'informatizzazione delle procedure volte alla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste sarebbe potenzialmente in grado di generare effetti di risparmio, in considerazione della semplificazione delle procedure rispetto alla gestione cartacea della documentazione da esaminare. Pone, infine, in evidenza il carattere ordinamentale della modifica recata dall'emendamento Alfonso Colucci 1.12 al comma 8, lettera *a)*, della proposta di legge.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, tenendo conto delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, fa presente che non può allo stato attestare univocamente che la proposta Alfonso Colucci 1.12 determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed esprime quindi nulla osta sulla medesima proposta, ferma restando l'esigenza di un approfondimento degli effetti della proposta qualora su di essa fosse espresso un parere favorevole da parte del Comitato dei nove.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti della rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 2822-B, approvata dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato della Repubblica, recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.13, 1.30 e 1.31, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ribadire le criticità in precedenza espresse dalla collega Roggiani, annuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice, stigmatizzando l'atteggiamento del Governo e ritenendo prive di fondamento le valutazioni dallo stesso operate circa il carattere oneroso delle summenzionate proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita agli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Disposizioni per la valorizzazione della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità umana nei luoghi di lavoro.
C. 2554.
(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2026.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che il Governo non ha ancora completato l'istruttoria sui profili di carattere finanziario del provvedimento. Si riserva, pertanto, di fornire i chiarimenti richiesti in un'altra seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari.
C. 2789 Governo e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge C. 2789 reca misure in materia di riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. Nel segnalare che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione Affari sociali nel corso dell'esame in sede referente, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiori approfondimenti.

In merito all'articolo 2, rileva preliminarmente che la norma in esame definisce come *caregiver* familiare la persona maggiorenne che assiste il figlio, il coniuge, l'unito civilmente, il convivente di fatto o determinati parenti e affini, qualora la persona assistita presenti disabilità grave, percepisca l'indennità di accompagnamento o sia riconosciuta non autosufficiente. Evidenzia altresì che il *caregiver* presta attività di cura, raccordata con il progetto di vita, il piano di assistenza individualizzato (PAI) o altri piani di intervento, anche in forma retribuita, con esclusione in tal caso delle misure economiche previste. Rileva che possono essere individuati più *caregiver*, classificati, in base alla convivenza e all'impegno assistenziale, in quattro categorie comprese tra almeno 10 e almeno 91 ore settimanali di assistenza. Segnala che il carico assistenziale è attestato nel progetto di vita, nel PAI o negli altri piani di intervento previsti a legislazione vigente. Rileva che una disposizione introdotta nel corso dell'esame in sede referente demanda a un decreto ministeriale la definizione dei criteri nazionali uniformi per il computo del carico assistenziale, delle modalità per la sua attestazione, rivalutazione periodica e verifica, degli indicatori di intensità e complessità assistenziale e della documentazione necessaria, nonché l'individuazione delle amministrazioni competenti. Queste ultime provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ricorda che un'ul-

teriore disposizione introdotta in sede referente consente anche ai minori conviventi di ottenere il riconoscimento dell'attività di *caregiver* nell'ambito del percorso scolastico e di accedere gratuitamente a percorsi formativi relativi a tale attività.

Segnala che la relazione tecnica considera le disposizioni prive di effetti finanziari, in quanto aventi carattere definitorio e volte a raccordare l'attività del *caregiver* con procedimenti di valutazione già previsti dalla legislazione vigente.

Al riguardo, evidenzia che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha rilevato che il testo originario del provvedimento poneva a carico degli enti territoriali « adempimenti gravosi e, in alcuni casi, di complessa attuazione », tra i quali l'attestazione del carico assistenziale nell'ambito della predisposizione del progetto di vita e degli altri piani di intervento, senza prevedere risorse dedicate. La Conferenza ha pertanto espresso, a maggioranza, parere favorevole condizionato, tra l'altro, alla previsione che, nel primo anno di operatività della piattaforma INPS di cui al successivo articolo 4, il carico assistenziale fosse determinato esclusivamente sulla base dell'autodichiarazione resa dalla persona assistita all'atto della domanda.

Ciò stante, pur tenendo conto che, a seguito dell'esame in sede referente, la definizione dei criteri e delle modalità di attestazione è stata demandata a un decreto ministeriale, ritiene in ogni caso opportuno acquisire elementi informativi volti ad assicurare che le amministrazioni interessate, comprese le strutture sanitarie e i servizi sociali territorialmente competenti, possano provvedere ai nuovi adempimenti connessi alla determinazione, all'attestazione, alla verifica e alla rivalutazione periodica del carico assistenziale nell'ambito della predisposizione del progetto di vita, del PAI e degli altri piani di intervento, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 2. Considera il chiarimento necessario anche in considerazione del fatto che il riconoscimento di un carico assistenziale pari ad almeno 91 ore settimanali costituisce, ai sensi del successivo articolo 13, uno dei requisiti per l'accesso al contributo economico ivi previsto.

In merito all'articolo 4, rileva preliminarmente che le norme in esame demandano all'INPS l'istituzione, entro il 2 gennaio 2027, di una piattaforma informatica nel proprio sito *internet* istituzionale per il riconoscimento del *caregiver* familiare e ne disciplinano alcuni requisiti di funzionamento, rinviando a un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità la definizione delle relative modalità operative.

Segnala che, con modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, sono state incluse anche la durata e la continuità temporale dell'impegno di cura prestato tra le informazioni fornite nell'istanza di attivazione della procedura di riconoscimento del *caregiver*, nelle more della rivalutazione del progetto di vita o della sua integrazione che devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame ovvero, se fissata per un termine anteriore, in occasione della prima rivalutazione prevista da ciascun progetto o piano. Le modifiche prevedono inoltre che, sino all'integrazione e sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 6-*bis*, il carico assistenziale è riconosciuto al *caregiver* in ragione di quanto attestato nell'istanza, ferme restando le verifiche sugli altri requisiti.

Evidenzia che le norme, per effetto di un'ulteriore modifica approvata in sede referente, consentono di contestare il diniego del riconoscimento del *caregiver* familiare mediante istanza di riesame all'INPS o, in alternativa, mediante negoziazione assistita, alla quale l'INPS partecipa anche tramite propri funzionari appositamente delegati, e che l'esperimento di una delle due procedure costituisce condizione per proporre successivamente la domanda giudiziale.

Segnala, inoltre, che le norme autorizzano l'INPS ad assumere, nel triennio 2026-2028, cento unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, da inquadrare nell'Area dei funzionari amministrativi del Com-

parto Funzioni centrali e due unità di personale dirigenziale non generale da inquadrare nell'area dirigenziale del medesimo Comparto.

Rileva che per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 per l'implementazione del sistema informativo di cui al comma 1, e di 0,33 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per la relativa manutenzione. Rileva altresì che per l'attuazione del comma 8, relativo alle assunzioni di personale, è autorizzata la spesa di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'assunzione del personale, di 0,10 milioni di euro nell'anno 2026 per lo svolgimento del relativo concorso e di 0,22 milioni di euro nell'anno 2027 per le spese di funzionamento. Evidenzia che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 14.

Rileva quindi che la relazione tecnica quantifica in 1,05 milioni di euro per il 2026 le spese di investimento per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1. Di tale importo, 500.000 euro sono destinati alle piattaforme per l'acquisizione delle domande, la consultazione degli esiti, l'interoperabilità con altri enti e il monitoraggio e 550.000 euro finanziano la verifica dei requisiti, l'integrazione con le banche dati dell'INPS, la gestione degli esiti e dei pagamenti e la costituzione dell'archivio dei *caregiver*.

Al riguardo, con riferimento ai commi da 1 a 4, rileva che l'articolo 1, comma 284, terzo periodo, della legge n. 199 del 2025, come risulta anche dalla relazione tecnica, ha già previsto l'implementazione da parte dell'INPS, entro il mese di settembre 2026, di una piattaforma informatica per le finalità connesse al riconoscimento e alla tutela dei *caregiver* familiari, nonché la successiva manutenzione della medesima piattaforma, destinando a tali finalità risorse di identico ammontare a quelle autorizzate dal presente provvedimento, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,33 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Ciò stante, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla necessità di tale ulteriore autorizzazione di spesa, posto che potrebbe invece valutarsi l'opportunità di precisare nel testo del provvedimento, al comma 1 dell'articolo in esame, che la piattaforma informatica che l'INPS è tenuto a rendere disponibile entro il 2 gennaio 2027 è quella di cui all'articolo 1, comma 284, terzo periodo, della legge n. 199 del 2025, conseguentemente espungendo dal primo periodo del comma 9 gli oneri concernenti la sua implementazione e manutenzione e rimodulando la copertura finanziaria di cui al successivo articolo 14.

Con riferimento alla previsione, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, che, al fine di definire il carico assistenziale, il progetto di vita, il PAI e gli eventuali altri piani di intervento siano integrati entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ovvero, se fissata per un termine anteriore, in occasione della prima rivalutazione prevista da ciascun progetto o piano, ritiene opportuno acquisire elementi informativi volti ad assicurare che le strutture sanitarie e i servizi sociali territorialmente competenti possano provvedere a tali integrazioni nei tempi previsti dalla norma e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 2, del presente provvedimento.

Con riferimento, invece, alla possibilità, anch'essa introdotta nel corso dell'esame in sede referente, di contestare il diniego del riconoscimento del *caregiver* familiare anche mediante negoziazione assistita, alla quale l'INPS partecipa anche tramite propri funzionari appositamente delegati, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che l'INPS possa provvedervi, anche tenendo conto delle assunzioni autorizzate dal presente articolo.

Per quanto riguarda, infine, la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato autorizzata dal comma 8, in considerazione delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in sede referente, con le quali è stato ridotto da 110 a 100 il numero dei

funzionari amministrativi assunti ed è stata prevista l'assunzione di due dirigenti, ritiene altresì opportuno acquisire una quantificazione aggiornata dei relativi oneri, nonché un quadro analitico aggiornato delle relative proiezioni finanziarie su un orizzonte almeno decennale, che tenga conto degli automatismi retributivi diretti e indiretti conseguenti alle assunzioni.

Infine, in considerazione del tempo ancora occorrente per la conclusione dell'*iter* legislativo, ritiene che dovrebbe essere in ogni caso valutata l'opportunità di ridefinire la dinamica dei predetti oneri e della relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 14, nel senso di differire all'anno 2027 le spese relative alle prove concorsuali, rimodulando conseguentemente i successivi oneri assunzionali.

Con riferimento all'articolo 6, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che la Rete della protezione e dell'inclusione sociale (Rete) organizzi, in sede di redazione del Piano sociale nazionale, del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e del Piano per la non autosufficienza, le consultazioni con le associazioni rappresentative dei *caregiver* e delle persone assistite, individuate secondo criteri stabiliti dalle regioni, con gli enti religiosi, nonché con l'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Evidenzia che la relazione tecnica rappresenta che dalle norme in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, nel prendere atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, considera in ogni caso opportuno acquisire conferma che la segreteria tecnica della Rete, assicurata, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo n. 147 del 2017, dalla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ora denominata Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, ai sensi del DPCM n. 230 del 2023, possa svolgere le nuove attività di sua competenza previste dalla norma in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 8, rileva preliminarmente che le norme in esame riconoscono ai *caregiver* familiari lavoratori subordinati il diritto di chiedere modifiche dell'orario o delle modalità di lavoro, l'accesso al lavoro agile, se compatibile, e la priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale, con successivo ripristino. Precisa che per i dipendenti pubblici tali possibilità non incrementano le facoltà assunzionali. Sottolinea che, dal 2027, i genitori *caregiver* di minori con disabilità possono fruire del congedo parentale fino alla maggiore età dell'assistito, anziché fino all'età di 14 anni stabilita dalla legislazione vigente. Evidenzia, inoltre, che le norme prevedono che i colleghi di lavoro possano cedere gratuitamente riposi e ferie secondo la contrattazione collettiva.

Sottolinea che agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede ai sensi dell'articolo 14.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dal comma 2, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla stima della platea dei soggetti di età compresa tra 14 e 18 anni, che la relazione tecnica ricostruisce sulla base delle coorti di età compresa tra 8 e 12 anni rilevate nel 2024, che dovrebbero essere in realtà meno numerose delle coorti comprese tra i 14 e i 18 anni del 2027 interessate dalla presente disposizione per effetto dell'andamento demografico, assumendo altresì che tale platea rimanga costante negli anni successivi per effetto della compensazione tra nuovi ingressi e uscite per superamento della maggiore età. In proposito, considerato l'andamento demografico delle coorti interessate, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di utilizzare, analogamente a quanto effettuato dalla relazione tecnica riferita alla legge di bilancio per il 2026 in relazione all'estensione del congedo per malattia dei figli, i dati ISTAT relativi alla popolazione appartenente alle fasce di età

effettivamente interessate dalla disposizione, anche al fine di verificare la prudenzialità della quantificazione degli oneri nei diversi anni considerati.

Con riferimento all'articolo 13, rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame in sede referente, riconoscono, a decorrere dal 2027, un contributo mensile al *caregiver* familiare prevalente registrato nella piattaforma dell'INPS, che non svolga attività lavorativa o percepisca redditi da lavoro non superiori a 3.000 euro lordi annui e abbia un ISEE non superiore a 25.000 euro. Evidenzia che il contributo, erogato con cadenza trimestrale posticipata, non concorre alla formazione del reddito né alla determinazione della componente reddituale dell'ISEE. Sottolinea che, qualora entrambi i genitori siano individuati come *caregiver* del figlio, il contributo è unico e viene ripartito in parti uguali tra essi. Rileva, inoltre, che l'importo è determinato trimestralmente con decreto del capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base del numero degli aventi diritto e dei giorni maturati comunicati dall'INPS, entro il limite delle risorse disponibili e fino a un massimo di 1.200 euro trimestrali *pro capite*. Sottolinea che l'importo è determinato in misura fissa per i beneficiari con un ISEE fino a 15.000 euro e in misura ridotta, proporzionalmente al valore dell'ISEE, per chi ha un ISEE superiore a 15.000 euro e pari o inferiore a 25.000 euro. Ricorda che le norme prevedono che il contributo decorra a partire dalla data di presentazione dell'istanza tramite la piattaforma di cui all'articolo 4 e che l'erogazione dello stesso abbia luogo dal terzo mese successivo al trimestre di riferimento; le norme disciplinano altresì le cause di cessazione del contributo stesso. Evidenzia che il beneficio è riconosciuto entro limiti di spesa pari a 186,08 milioni di euro per il 2027, 251,41 milioni per il 2028, 251,21 milioni annui dal 2029 al 2034 e 251,01 milioni annui a decorrere dal 2035 e che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 14. Ricorda, infine, che la definizione delle modalità operative di erogazione del contributo e di trasferimento delle risorse all'INPS, nonché delle procedure di monitoraggio volte ad assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa è demandata a un decreto interministeriale.

Fa presente che la relazione tecnica stima in 62.333 unità la platea dei potenziali beneficiari e che la quantificazione è effettuata sulla base dei dati dell'Indagine europea sulla salute (EHIS) dell'ISTAT, dalla quale risultano 522.000 *caregiver* conviventi con persone con gravi limitazioni funzionali, inoccupati e impegnati nell'attività di cura per almeno 20 ore settimanali. Sottolinea che la relazione tecnica ipotizza che un sesto di tali soggetti sostenga un carico assistenziale pari o superiore a 91 ore settimanali e applica alla platea così individuata la quota, pari al 71,64 per cento, di soggetti con ISEE inferiore a 15.000 euro, desunta da dati dell'INPS: ne deriva una platea stimata in 62.333 beneficiari. Sulla base di tale platea, fa presente che le risorse stanziate consentirebbero l'erogazione di un contributo trimestrale medio di circa 1.000 euro per ciascun *caregiver*.

In proposito, nel prendere atto dei dati e dei criteri di calcolo riportati nella relazione tecnica, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi informativi a sostegno dell'ipotesi secondo cui i *caregiver* con un carico assistenziale superiore a 91 ore settimanali rappresenterebbero un sesto del complesso dei *caregiver* conviventi impegnati per almeno 20 ore settimanali. Ritiene tale chiarimento necessario anche al fine di verificare l'attendibilità della platea stimata e, conseguentemente, la congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità del provvedimento.

Evidenzia inoltre che, nel corso dell'esame in sede referente, è stata incrementata la soglia ISEE, da 15.000 euro a 25.000 euro, superata la quale si perde il diritto al contributo economico. Alla luce di tale modifica, anche se il contributo è concesso nell'ambito di un limite di spesa, considera comunque opportuno acquisire un aggiornamento della quantificazione volto a confermare la congruità dello stanziamento.

Evidenzia, infine, che, nel corso dell'esame in sede referente, lo stanziamento relativo all'anno 2027 è stato ridotto di circa un quarto, da 248,05 a 186,08 milioni di euro, contestualmente al differimento da ottobre 2026 a gennaio 2027 dell'attivazione, sulla piattaforma INPS, della procedura per il riconoscimento dei *caregiver*. Rileva, tuttavia, che con la sostituzione del primo periodo del comma 4 è stata altresì anticipata la decorrenza del diritto al contributo: mentre il testo originario la fissava al primo giorno del trimestre successivo all'avvio della procedura telematica, il testo modificato la fa coincidere con la data di presentazione dell'istanza tramite la piattaforma di cui all'articolo 4, la cui attivazione è prevista entro il 2 gennaio 2027. Pertanto, per effetto del combinato disposto delle norme come modificate nel corso dell'esame in sede referente, il diritto al contributo sembrerebbe decorrere comunque da gennaio 2027, senza una riduzione del periodo di erogazione nell'anno tale da giustificare la corrispondente diminuzione dello stanziamento in termini di competenza, considerata la necessità di corrispondere gli arretrati fin dal momento della presentazione della domanda in presenza di una erogazione differita del contributo determinata dall'espletamento delle procedure amministrative. Ciò stante, ritiene necessario acquisire chiarimenti in proposito, anche mediante la presentazione di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, considerato il disallineamento risultante dalle disposizioni dianzi menzionate tra il momento della maturazione del diritto al contributo, con i relativi effetti in termini di saldo netto e indebitamento netto, e quello successivo della effettiva erogazione dello stesso con i relativi effetti in termini di fabbisogno.

In relazione all'articolo 13-*bis*, rileva preliminarmente che le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, inseriscono tra i compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità la promozione della raccolta di dati statistici che illustrino la condizione dei *caregiver* familiari e lo stato di attuazione delle misure previste in loro favore dalla normativa vigente. Ciò stante, considerata la mancanza di una relazione tecnica al riguardo, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che i nuovi compiti attribuiti al predetto Osservatorio nazionale possano essere da esso svolti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 14, fa presente che il comma 1 del medesimo articolo provvede agli oneri derivanti dagli articoli 4, 8, comma 2, e 13, nonché dal comma 01 del medesimo articolo 14, determinati in 1,15 milioni di euro per l'anno 2026, in 257 milioni di euro per l'anno 2027 e in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, tramite le seguenti modalità:

quanto a 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a)*, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 227, della legge n. 199 del 2025;

quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b)*, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021;

quanto, infine, a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *c)*, mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura non professionali svolte dal *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 334, della legge n. 178 del 2020.

Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantifica-

zione, rileva preliminarmente che gli importi indicati all'alinea del comma 1 dell'articolo 14 corrispondono, per ciascuno degli anni considerati dalla disposizione, alla somma degli oneri derivanti dai citati articoli 4, 8, comma 2, e 13, nonché dal comma 01 del medesimo articolo 14.

Ciò posto, con riferimento alla modalità di copertura finanziaria, di cui al comma 1, lettera a*)*, dell'articolo 14, rammenta che l'articolo 1, comma 227, della legge n. 199 del 2025 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, espressamente destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del *caregiver* familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

In proposito, fa presente che la relazione tecnica riferita al disegno di legge in esame afferma che si tratta di un fondo di parte corrente appositamente istituito per dare copertura al presente provvedimento e, perciò, interamente disponibile allo scopo. Anche alla luce di tale ultima considerazione, ravvisa tuttavia l'esigenza di chiarire – come già rilevato in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4 – il rapporto normativo intercorrente tra la disposizione di cui al comma 1 del predetto articolo 4, che demanda all'INPS la messa a disposizione, entro il 2 gennaio 2027, di una piattaforma informatica nel proprio sito *internet* istituzionale per il riconoscimento del *caregiver* familiare, e quanto stabilito dall'articolo 1, comma 284, quarto periodo, della medesima legge n. 199 del 2025, che aveva già previsto l'autorizzazione a trasferire quota parte del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui al comma 227 del medesimo articolo 1 per l'implementazione da parte dell'INPS, entro il mese di settembre 2026, di una piattaforma informatica per le finalità connesse al riconoscimento e alla tutela dei *caregiver* familiari, nonché per la successiva manutenzione della medesima piattaforma. In particolare, evidenzia che la disposizione da ultimo citata ha previsto la destinazione di un ammontare di risorse equivalente a quello autorizzato dal comma 9 dell'articolo 4 del presente provvedimento, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,33 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Osserva, altresì, che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il richiamato Fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge n. 199 del 2025, iscritto sul capitolo 2063 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del quale il comma 1, lettera *a)*, della disposizione in commento prevede la riduzione con finalità di copertura finanziaria, reca allo stato disponibilità residue per l'anno 2026 pari a 362.500 euro, come tali di ammontare inferiore rispetto al fabbisogno indicato dalla medesima disposizione di copertura. Tutto ciò premesso, potrebbe, a suo avviso, valutarsi l'opportunità di sopprimere l'autorizzazione di spesa contenuta nel primo periodo del citato comma 9 dell'articolo 4, dal momento che essa sembrerebbe recare un'autorizzazione di spesa relativa a risorse già trasferite all'INPS, per le medesime finalità e per un identico ammontare, dal menzionato articolo 1, comma 284, quarto periodo, della legge n. 199 del 2025, prevedendo piuttosto che all'attuazione dei commi da 1 a 4 dell'articolo 4 si provveda a valere sulle risorse di cui al citato articolo 1, comma 284, quarto periodo, della legge di bilancio per l'anno 2026. Ritiene, quindi, che dovrebbero conseguentemente essere adeguati gli importi di cui all'alinea e alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo in commento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Fermo quanto evidenziato con riferimento all'anno 2026, segnala, altresì, l'esigenza di acquisire una conferma da parte del Governo riguardo all'effettiva sussi-

stenza, nelle successive annualità, delle risorse del Fondo di cui si prevede l'utilizzo.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria, di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 14, fa presente che la disposizione prevede la riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, volto a dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia. Rileva che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3088 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nel vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 58.788.509 euro per l'anno 2027 e di 50.000.000 di euro per l'anno 2028. In proposito, nel rilevare la coerenza dell'intervento normativo in esame rispetto alle finalità cui il Fondo citato risulta preordinato a legislazione vigente, fermo restando quanto rivelato in merito ai profili di quantificazione con riguardo all'articolo 13, segnala l'esigenza di acquisire una conferma da parte del Governo riguardo all'effettiva sussistenza delle risorse del Fondo di cui si prevede l'utilizzo.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria, di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 14, fa presente che l'articolo 1, comma 334, della legge n. 178 del 2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver* familiare, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017. Rileva che la medesima disposizione ha, inoltre, destinato le predette risorse, fino all'adozione degli interventi legislativi ivi previsti, alle medesime finalità del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali nelle aree dell'assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari e dei servizi sociali di sollievo e di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie. Al riguardo, osserva che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3555 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato oggetto di successivi rifinanziamenti e definanziamenti e reca, nel vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2028. In proposito, nel rilevare la coerenza dell'intervento normativo in esame rispetto alle finalità cui il Fondo citato risulta preordinato a legislazione vigente, segnala l'esigenza di acquisire una conferma da parte del Governo riguardo all'effettiva sussistenza delle risorse del Fondo di cui si prevede l'utilizzo.

Segnala, infine, che il comma 2 dell'articolo in esame reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale, salvo quanto disposto dal precedente comma 1, dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, potrebbe, a suo avviso, valutarsi l'opportunità di modificare la formulazione della predetta clausola di invarianza in senso conforme alla prassi più comunemente utilizzata, al fine di prevedere che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una successiva seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 8.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti.
Atto n. 438.
(Rilievi alla I Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, avverte che lo schema di decreto in esame dà attuazione ad alcune disposizioni del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, che ha recepito la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con particolare riferimento all'articolo 4 dello schema di decreto, osserva che, anche se è già prevista a legislazione vigente la ricezione delle notifiche da parte delle amministrazioni coinvolte, andrebbe confermato che la Presidenza del Consiglio dei ministri, presso la quale è stato istituito il Punto di contatto unico, abbia le risorse necessarie per la creazione e il funzionamento della piattaforma unica prevista dal comma 2 del citato articolo 4.

Per quanto concerne l'articolo 5, ritiene che andrebbe confermato che dall'estensione dell'accesso alla piattaforma unica ai nuovi soggetti previsti, ossia il Ministero della difesa e il Dipartimento della Protezione civile, non derivino nuovi oneri di spesa.

La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale.
Atto n. 436.
(Rilievi alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2026.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 23 settembre 2026, fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *h)*, e all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *m)*, del presente schema di decreto, che disciplinano la qualifica del fornitore presunto, chiarendone l'applicazione al cosiddetto « gruppo dei quattro », non sono suscettibili di produrre effetti finanziari sul gettito IVA, dal momento che le stesse si limitano a esplicitare categorie di soggetti già ricomprese nell'ambito dei cessionari delle vendite interne da magazzini a cui si applica la disciplina del fornitore presunto. Chiarisce, in particolare, che le predette disposizioni recepiscono una previsione della direttiva (UE) 2025/

516 avente carattere meramente chiarificatore e sistematico, che intende eliminare possibili incertezze interpretative rendendo identiche la locuzione che individua i destinatari delle vendite interne e quella che individua i destinatari delle vendite a distanza.

Assicura, inoltre, che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto in esame, che apportano novelle alla disciplina vigente in materia di regime di calcolo della soglia dei 10.000 euro per le vendite a distanza e i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, non comportano effetti sul gettito IVA spettante all'Italia, in quanto le stesse hanno mera natura chiarificatrice, limitandosi a trasporre nella normativa nazionale un criterio interpretativo già consolidato a livello unionale, in conformità al chiarimento fornito nella centodiciottesima riunione del Comitato IVA del 19 aprile 2021, senza modificare il regime di territorialità delle operazioni soggette a IVA né l'ammontare dell'imposta dovuta.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale (Atto n. 436);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *h)*, e all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *m)*, del presente schema di decreto, che disciplinano la qualifica del fornitore presunto, chiarendone l'applicazione al cosiddetto "gruppo dei quattro", non sono suscettibili di produrre effetti finanziari sul gettito IVA, dal momento che le stesse si limitano a esplicitare categorie di soggetti già ricomprese nell'ambito dei cessionari delle vendite interne da magazzini a cui si applica la disciplina del fornitore presunto;

in particolare, le predette disposizioni recepiscono una previsione della direttiva (UE) 2025/516 avente carattere meramente chiarificatore e sistematico, che intende eliminare possibili incertezze interpretative rendendo identiche la locuzione che individua i destinatari delle vendite interne e quella che individua i destinatari delle vendite a distanza;

le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto in esame, che apportano novelle alla disciplina vigente in materia di regime di calcolo della soglia dei 10.000 euro per le vendite a distanza e i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, non comportano effetti sul gettito IVA spettante all'Italia, in quanto le stesse hanno mera natura chiarificatrice, limitandosi a trasporre nella normativa nazionale un criterio interpretativo già consolidato a livello unionale, in conformità al chiarimento fornito nella centodiciottesima riunione del Comitato IVA del 19 aprile 2021, senza modificare il regime di territorialità delle operazioni soggette a IVA né l'ammontare dell'imposta dovuta,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la deliberazione proposta dal relatore.

La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qua-

lità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
Atto n. 435.
(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2026.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato assegnato alla Commissione ancorché non fosse corredato del previsto parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Nel ricordare che la Conferenza non si è ancora pronunciata al riguardo, fa presente che la Commissione non potrà pertanto procedere all'espressione della deliberazione di propria competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.
Atto n. 433.
(Rilievi alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2026.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 24 settembre 2026, il parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile per la Commissione procedere all'espressione della deliberazione di propria competenza.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 9 settembre 2026, fa presente che, anche in assenza di una espressa esclusione delle pubbliche amministrazioni dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2831, oggetto di recepimento, non risultano sussistere in Italia e negli Stati membri dell'Unione europea enti qualificabili come pubbliche amministrazioni che presentino tutti i requisiti ai fini dell'identificazione come piattaforma digitale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della medesima direttiva e dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del presente schema di decreto legislativo.

Assicura che le disposizioni dell'articolo 5 dello schema di decreto, che introducono una presunzione legale relativa alla qualificazione come subordinato del rapporto di lavoro tra la piattaforma di lavoro digitale e la persona che svolge attività mediante la stessa, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni competenti, con particolare riferimento all'INPS, all'INAIL e all'Ispettorato nazionale del lavoro, già svolgono attività di vigilanza sulla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro e hanno individuato tra i settori di prioritario intervento della vigilanza ispettiva quello riconducibile alle piattaforme di lavoro digitale, mentre le attività demandate alle Commissioni di certificazione di cui agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003 non richiedono l'acquisizione di risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente.

Segnala che le attività di competenza del Garante per la protezione dei dati personali rispetto all'attuazione dell'articolo 6 dello schema di decreto, in materia di tutela dei dati personali nei sistemi automa-

tizzati di monitoraggio o di decisione, risultano riconducibili a quelle attribuite in via generale alla medesima Autorità in materia di protezione dei dati personali.

Evidenzia, inoltre, che l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà provvedere all'esame delle eventuali denunce presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello schema di decreto e allo svolgimento delle attività di controllo e di irrogazione delle sanzioni di cui ai successivi articoli 9, 10, 16 e 17 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in considerazione del fatto che si tratta di attività riconducibili alle funzioni di vigilanza già esercitate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 152 del 1997 e che negli ultimi anni la dotazione delle strutture amministrative e ispettive è stata incrementata di 289 unità nell'anno 2025 e di 222 unità nell'anno 2026.

Assicura che le amministrazioni competenti provvederanno alla ricezione e alla gestione delle informazioni di cui all'articolo 8 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle rispettive funzioni istituzionali, anche considerando che l'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 1997, come integrato ad opera dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 104 del 2022, già prevede a carico di tutti i datori di lavoro o committenti, pubblici e privati, ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi automatizzati di monitoraggio o di decisione.

Fa altresì presente che le disposizioni dell'articolo 12 impongono obblighi organizzativi e gestionali esclusivamente a carico dei soggetti privati che sono titolari piattaforme di lavoro digitali, mentre all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'Autorità giudiziaria sono attribuite attività di verifica e vigilanza che rientrano nelle ordinarie competenze istituzionali delle predette amministrazioni, alle quali si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva, infine, che la modifica introdotta dall'articolo 23, comma 11, lettera *g)*, alle competenze dell'Osservatorio di cui all'articolo 47-*octies* del decreto legislativo n. 81 del 2015, non determina l'insorgenza di fabbisogni finanziari aggiuntivi, anche in considerazione del fatto che tale modifica costituisce una specificazione delle competenze già attribuite al medesimo Osservatorio, cui a legislazione vigente spetta il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del Capo V-*bis* del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, avente ad oggetto la tutela del lavoro tramite piattaforme digitali.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (Atto n. 433);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

anche in assenza di una espressa esclusione delle pubbliche amministrazioni dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2831, oggetto di recepimento, non risultano sussistere in Italia e negli Stati membri dell'Unione europea enti qualificabili come pubbliche amministrazioni che presentino tutti i requisiti ai fini dell'identificazione come piattaforma digitale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della medesima direttiva e dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del presente schema di decreto legislativo;

le disposizioni dell'articolo 5 dello schema di decreto, che introducono una presunzione legale relativa alla qualificazione come subordinato del rapporto di lavoro tra la piattaforma di lavoro digitale e la persona che svolge attività mediante la

stessa, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni competenti, con particolare riferimento all'INPS, all'INAIL e all'Ispettorato nazionale del lavoro, già svolgono attività di vigilanza sulla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro e hanno individuato tra i settori di prioritario intervento della vigilanza ispettiva quello riconducibile alle piattaforme di lavoro digitale, mentre le attività demandate alle Commissioni di certificazione di cui agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003 non richiedono l'acquisizione di risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente;

le attività di competenza del Garante per la protezione dei dati personali rispetto all'attuazione dell'articolo 6 dello schema di decreto, in materia di tutela dei dati personali nei sistemi automatizzati di monitoraggio o di decisione, risultano riconducibili a quelle attribuite in via generale alla medesima Autorità in materia di protezione dei dati personali;

l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà provvedere all'esame delle eventuali denunce presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello schema di decreto e allo svolgimento delle attività di controllo e di irrogazione delle sanzioni di cui ai successivi articoli 9, 10, 16 e 17 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in considerazione del fatto che si tratta di attività riconducibili alle funzioni di vigilanza già esercitate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 152 del 1997 e che negli ultimi anni la dotazione delle strutture amministrative e ispettive è stata incrementata di 289 unità nell'anno 2025 e di 222 unità nell'anno 2026;

le amministrazioni competenti provvederanno alla ricezione e alla gestione delle informazioni di cui all'articolo 8 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle rispettive funzioni istituzionali, anche considerando che l'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 1997, come integrato ad opera dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 104 del 2022, già prevede a carico di tutti i datori di lavoro o committenti, pubblici e privati, ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi automatizzati di monitoraggio o di decisione;

le disposizioni dell'articolo 12 impongono obblighi organizzativi e gestionali esclusivamente a carico dei soggetti privati che sono titolari di piattaforme di lavoro digitali, mentre all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'Autorità giudiziaria sono attribuite attività di verifica e vigilanza che rientrano nelle ordinarie competenze istituzionali delle predette amministrazioni, alle quali si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la modifica introdotta dall'articolo 23, comma 11, lettera *g)*, alle competenze dell'Osservatorio di cui all'articolo 47-*octies* del decreto legislativo n. 81 del 2015, non determina l'insorgenza di fabbisogni finanziari aggiuntivi, anche in considerazione del fatto che tale modifica costituisce una specificazione delle competenze già attribuite al medesimo Osservatorio, cui a legislazione vigente spetta il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del Capo V-*bis* del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, avente ad oggetto la tutela del lavoro tramite piattaforme digitali,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la deliberazione proposta dal relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ritenere insoddisfacenti i chiarimenti forniti dalla sottosegretaria in ordine alle funzioni attribuite all'Ispettorato nazionale del lavoro, osserva, viceversa, che sebbene negli ultimi anni la dotazione delle strutture amministrative e ispettive sia stata incrementata, principalmente per impulso dei

gruppi di opposizione, permane in capo a tale ente una situazione di grave carenza di personale. In tal senso, ritiene del tutto inverosimile che l'Ispettorato possa provvedere all'esame delle eventuali denunce presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello schema di decreto e allo svolgimento delle attività di controllo e di irrogazione delle sanzioni di cui ai successivi articoli 9, 10, 16 e 17 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione, a titolo gratuito, di n. 10 veicoli dell'Esercito italiano, in dotazione alla Joint Task Force Lebanon – Sector West (JTFL-SW), a favore della Repubblica del Libano.

Atto n. 442.

(Rilievi alle Commissioni III e IV).

*(Esame ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 27 agosto 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito in favore della Repubblica del Libano di dieci veicoli dell'Esercito italiano, in dotazione *alla Joint Task Force Lebanon – Sector West* (JTFL-SW).

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa, alle quali il provvedimento è assegnato in sede primaria.

In proposito, fa presente che lo schema di decreto interministeriale all'esame della Commissione reca l'approvazione della cessione a titolo gratuito, in favore delle forze armate della Repubblica del Libano, di sei autovetture da ricognizione AR/90 e di quattro veicoli multiruolo VM/90.

Al riguardo, rammenta che, secondo quanto previsto dal citato comma 2 dell'articolo 311 del Codice dell'ordinamento militare, la cessione a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione, è consentita esclusivamente per materiali difensivi, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

Ciò posto, fa presente che nel *dossier* elaborato dello Stato maggiore della difesa e allegato allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante, si richiama la sussistenza dei requisiti previsti dalla predetta disposizione.

Fa presente, in particolare, che il *dossier* segnala che la Repubblica del Libano rientra tra i Paesi in via di sviluppo come stabilito dal Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE e che il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano hanno sottoscritto a Beirut, in data 21 giugno 2004, un Accordo di cooperazione generale in materia di difesa, entrato in vigore in vigore il 16 settembre 2006, avente durata quinquennale e con rinnovo automatico tacito per ulteriori periodi di cinque anni. Evidenzia che la validità del suddetto Accordo è stata più volte prorogata, tramite scambio di note verbali tra Italia e Libano, da ultimo con lo scambio di note verbali ratificato con la legge n. 63 del 2023.

Per quanto attiene ai profili più direttamente riferibili alle competenze della Commissione Bilancio, evidenzia che il *dossier* e le schede tecniche ad esso allegate rappresentano che la cessione dei suddetti materiali d'armamento, per un valore comples-

sivo di 32.436,17 euro, non determinerà l'insorgenza di fabbisogni aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti nell'ambito della vigente legge di bilancio e che non sono previsti costi di trasporto, in quanto i veicoli, messi a disposizione del contingente italiano della *Joint Task Force Lebanon – Sector West* (JTFL-SW), si trovano già nel teatro operativo libanese nell'ambito della Missione UNIFIL.

Segnala, in particolare, che il *dossier* precisa che si tratta di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche e che presentano un livello di usura coerente con il prolungato impiego, trattandosi di mezzi entrati nel ciclo logistico negli anni '90 del secolo scorso, che appartengono a un segmento vetusto del parco dei veicoli, che presenta elevati oneri manutentivi e limitate possibilità di impiego nei moderni scenari di crisi, sia all'interno sia all'esterno del territorio nazionale. Rappresenta, pertanto, che per tali ragioni nei teatri operativi qualificati ad alta o media intensità questi veicoli sono stati progressivamente sostituiti dai Veicoli Tattici Leggeri Multiruolo « VTLM Lince ».

Tanto premesso, ritiene in ogni caso utile una conferma dal Governo in ordine al fatto che, per un verso, la cessione prevista dallo schema di decreto in esame non sia suscettibile di determinare spese non preventivate connesse all'eventuale necessità di procedere a una sostituzione dei materiali ceduti e che, per altro verso, qualora tale eventualità si rendesse invece necessaria, alla predetta sostituzione potrà comunque farsi fronte a valere sulle risorse disponibili nell'ambito degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa previsti a legislazione vigente, come prospettato in via generale dal *dossier* allegato allo schema di decreto in esame.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che la cessione dei veicoli prevista dallo schema di decreto in esame non è suscettibile di determinare spese non preventivate connesse alla sostituzione dei materiali ceduti. Assicura, in particolare, che la cessione non determina l'insorgenza di fabbisogni aggiuntivi rispetto a quelli già considerati nell'ambito della programmazione vigente e, pertanto, qualora si rendesse necessario procedere alla sostituzione dei materiali ceduti, ai conseguenti oneri si farà fronte mediante le risorse disponibili nell'ambito degli stanziamenti all'uopo previsti a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente la cessione, a titolo gratuito, di n. 10 veicoli dell'Esercito italiano, in dotazione alla *Joint Task Force Lebanon – Sector West* (JTFL-SW), a favore della Repubblica del Libano (Atto n. 442);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la cessione dei veicoli prevista dallo schema di decreto in esame non è suscettibile di determinare spese non preventivate connesse alla sostituzione dei materiali ceduti;

in particolare, la cessione non determina l'insorgenza di fabbisogni aggiuntivi rispetto a quelli già considerati nell'ambito della programmazione vigente e, pertanto, qualora si rendesse necessario procedere alla sostituzione dei materiali ceduti, ai conseguenti oneri si farà fronte mediante le risorse disponibili nell'ambito degli stanziamenti all'uopo previsti a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la deliberazione proposta dal relatore.

La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, inerenti alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di biologo, nonché alla disciplina del relativo ordinamento.
Atto n. 440.
(Rilievi alla Commissioni VII e XII).

*(Esame ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, inerenti alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di biologo, nonché alla disciplina del relativo ordinamento.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, segnala che l'articolo 2 reca modifiche al capo VI del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente la professione di biologo, per quanto attiene al tirocinio pratico-valutativo (TPV). In proposito, ritiene che andrebbero fornite informazioni in merito alle sue modalità di svolgimento presso enti, aziende o istituti di ricerca pubblici tali da escludere la sussistenza di oneri a carico delle amministrazioni in questione, in termini, ad esempio, di rimborsi spese, costi per i pasti, premi assicurativi. Sul punto osserva che il testo fa riferimento a convenzioni stipulate dai soggetti formatori con le università, il che potrebbe indurre a ipotizzare meccanismi di compensazione finanziaria inclusi nelle convenzioni. Ciò, tuttavia, potrebbe porre gli oneri a carico delle università, profilandosi pertanto la medesima questione in termini di finanza pubblica. In sostanza, ritiene che il rispetto della clausola d'invarianza finanziaria, di cui all'articolo 4, richiederebbe la gratuità di dette convenzioni e, contestualmente, l'assenza di oneri diretti per le pubbliche amministrazioni presso le quali si dovesse svolgere il tirocinio; in caso contrario ritiene che andrebbero indicate le risorse disponibili per tali convenzioni.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che dalla novella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, relativa alla disciplina del tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi delle classi di laurea magistrale abilitanti per l'accesso alla professione di biologo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto lo svolgimento dei predetti tirocini è previsto dall'articolo 5 della legge n. 163 del 2021 e, pertanto, già costituisce, a legislazione vigente, parte integrante del percorso formativo universitario.

Segnala che lo svolgimento dei tirocini presso enti, aziende e istituti di ricerca pubblici si inserisce nell'ambito delle ordinarie attività di collaborazione tra le università e i soggetti ospitanti, che sono disciplinate mediante convenzioni tra i soggetti formatori e le strutture ospitanti, in coerenza con il principio di autonomia didattica, organizzativa e regolamentare delle università.

In particolare, evidenzia che le convenzioni previste dallo schema di regolamento sono finalizzate a disciplinare le modalità organizzative e formative dei tirocini e non comportano il riconoscimento di corrispettivi o l'effettuazione di trasferimenti finanziari tra i soggetti coinvolti.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, inerenti alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di biologo, nonché alla disciplina del relativo ordinamento (Atto n. 440);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dalla novella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, relativa alla disciplina del tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi delle classi di laurea magistrale abilitanti per l'accesso alla professione di biologo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto lo svolgimento dei predetti tirocini è previsto dall'articolo 5 della legge n. 163 del 2021 e, pertanto, già costituisce, a legislazione vigente, parte integrante del percorso formativo universitario;

lo svolgimento dei tirocini presso enti, aziende e istituti di ricerca pubblici si inserisce nell'ambito delle ordinarie attività di collaborazione tra le università e i soggetti ospitanti, che sono disciplinate mediante convenzioni tra i soggetti formatori e le strutture ospitanti, in coerenza con il principio di autonomia didattica, organizzativa e regolamentare delle università;

in particolare, le convenzioni previste dallo schema di regolamento sono finalizzate a disciplinare le modalità organizzative e formative dei tirocini e non comportano il riconoscimento di corrispettivi o l'effettuazione di trasferimenti finanziari tra i soggetti coinvolti,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la deliberazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva la deliberazione proposta dalla relatrice.

La seduta termina alle 9.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

ALLEGATO 1

DL 143/2026: Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. C. 3118 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Il decreto-legge introduce nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un nuovo articolo 226-*quinquies* volto a disciplinare nuovi obblighi di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio, nel rispetto del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera *b)*.

Il regolamento (UE) 2025/40 prevede, quale regola generale, che gli imballaggi immessi sul mercato siano riciclabili e introduce, a decorrere dal 2030, limitazioni all'utilizzo di alcune tipologie di imballaggi monouso. Lo stesso regolamento contempla, tuttavia, una specifica deroga che consente agli Stati membri, in presenza di determinati requisiti e di sistemi di gestione della frazione organica adeguatamente sviluppati, di assoggettare alcune categorie di imballaggi a requisiti di compostabilità (anziché di più rigorosa riciclabilità), a condizione che la deroga sia esercitata prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2025/40 (12 agosto 2026).

La proposta di norma è stata notificata alla Commissione europea come "regola tecnica" ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.

L'obbligo di conformità introdotto dal nuovo articolo 226-*quinquies* è posto integralmente a carico degli operatori economici interessati e riguarda le caratteristiche tecniche dei prodotti immessi sul mercato nazionale.

Il presente intervento normativo è condizione necessaria affinché l'Italia possa avvalersi del regime derogatorio previsto dal regolamento europeo. In assenza di tale intervento, verrebbe meno la possibilità di applicare i requisiti nazionali di compostabilità alle categorie di imballaggi individuate dalla norma, con la conseguente applicazione integrale del regime europeo ordinario fondato sulla riciclabilità e delle correlate restrizioni, ben più gravose per il comparto. In termini concreti, ciò comporterebbe il venir meno della possibilità di utilizzare la compostabilità quale criterio alternativo alla riciclabilità per le tipologie di imballaggio considerate dal regolamento.

Alle attività di vigilanza e accertamento delle violazioni previste dal nuovo comma 4-*quinquies* dell'articolo 261 sono riconducibili alle ordinarie funzioni degli organi di polizia amministrativa e delle autorità competenti e saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non saranno necessari incrementi di organico o di stanziamenti aggiuntivi.

Le sanzioni previste, **tenendo conto delle esenzioni previste per l'operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione**, sono di nuova introduzione e per le eventuali maggiori entrate non si stimano prudenzialmente effetti.

Il provvedimento è corredato da una specifica clausola di invarianza finanziaria.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

30/09/2026 ***Daria Perrotta***

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 2822-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

L'**articolo 1** reca un nuovo sistema per l'elezione della Camera dei deputati, mediante un riparto proporzionale con premio di maggioranza, **modificando il** modello attuale (misto, con assegnazione in collegi uninominali di circa i 3/8 dei seggi), **con disposizioni relative al sistema delle preferenze, all'alternanza di genere e al premio di governabilità.**
La disposizione non determina fabbisogni aggiuntivi, in quanto gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale nazionale già svolgono a legislazione vigente analoghi adempimenti nell'ambito del procedimento elettorale e, pertanto, alla relativa attuazione potrà provvedersi mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Analogamente l'**articolo 2** reca un nuovo sistema per l'elezione del Senato della Repubblica, mediante un riparto proporzionale con premio di maggioranza, **modificando il** modello attuale (misto, con assegnazione in collegi uninominali di circa i 3/8 dei seggi), **con disposizioni relative al sistema delle preferenze, all'alternanza di genere e al premio di governabilità.**

Tale disposizione non determina fabbisogni aggiuntivi, in quanto gli Uffici elettorali regionali e l'Ufficio centrale nazionale già svolgono a legislazione vigente analoghi adempimenti nell'ambito del procedimento elettorale e, pertanto, alla relativa attuazione potrà provvedersi mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli **articoli 3, 4 e 5** prevedono, rispettivamente: la modifica delle circoscrizioni dei collegi della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, l'abrogazione del meccanismo di aggiornamento periodico dei confini dei collegi uninominali e plurinominali e l'esonero transitorio per la raccolta delle sottoscrizioni. Agli articoli 3 e 4 sarà data attivazione nel rispetto della clausola di invarianza di cui all'articolo 9.

L'articolo 3, inoltre, prevede la ridefinizione dei collegi elettorali della provincia di Bolzano.

L'**articolo 6** riguarda la ripartizione territoriale della circoscrizione Estero delle due Camere. In particolare, il **comma 1** modifica la legge 27 dicembre 2001, n. 459:
1) la lettera *a)* prevede che la circoscrizione Estero sia suddivisa in due ripartizioni, in luogo delle quattro ripartizioni attuali, e che per la Camera dei deputati in ciascuna delle ripartizioni sia eletto un deputato. La modifica attiene alle modalità di calcolo dei seggi spettanti alle varie liste;
2) la lettera *b)* prevede le modalità di suddivisione dello scrutinio tra l'ufficio centrale e gli uffici decentrati in relazione alla riduzione delle ripartizioni disposta dalla lettera a). La disposizione non comporterà l'istituzione di nuovi uffici decentrati;
3) la lettera *c)* adegua l'articolo 8 alla nuova modalità di calcolo dei seggi (unico collegio per

l'elezione del Senato e due collegi, corrispondenti alle due ripartizioni, per l'elezione della Camera dei deputati);
4) la lettera *d)* contiene ulteriori adeguamenti di ordine formale conseguenti alle previsioni sopra illustrate. In particolare, si prevedono le modalità di espressione del voto di preferenza;
5) la lettera *e)* adegua alle modifiche sopra elencate l'elenco delle operazioni che l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve compiere ai fini dell'assegnazione dei seggi;
6) la lettera *f)* modifica le modalità di assegnazione dei seggi rimasti vacanti, in dipendenza delle modifiche sopra indicate.
Si tratta di disposizioni procedurali, che non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il **comma 2** modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, inserendo nelle disposizioni che prevedono una pluralità di ripartizioni nella circoscrizione Estero la precisazione che esse si applicano solo per l'elezione della Camera dei deputati, mentre per l'elezione del Senato della Repubblica si considera l'intera circoscrizione Estero come un unico collegio. Le modifiche al regolamento sono necessarie, in ossequio al principio, ricavabile da una lettura sistematica delle disposizioni costituzionali in materia di voto, secondo il quale è necessario che modifiche alle norme elettorali siano immediatamente applicabili, in modo da rendere possibile in qualsiasi momento lo svolgimento di una consultazione elettorale. Le disposizioni di mero adeguamento formale alle modifiche della legge n. 459 del 2001, previste dal comma 1, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 7** introduce modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto nella circoscrizione Estero.
Il comma 1, lettera *a)*, prevede l'esonero dalla raccolta delle firme, per le consultazioni elettorali relative alla circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Trattandosi di disposizione di carattere organizzativo attinente, peraltro, ad attività poste in essere dai movimenti politici e non dalla pubblica amministrazione, la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 1, lettera *b)*, **numero 1,** prevede la possibilità di stampare e imbustare il materiale elettorale in Italia, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 559 del 1966. Tale possibilità non è esclusa a legislazione vigente e vi si è, nella pratica, anche fatto ricorso in specifiche situazioni nelle quali la stampa in loco era meno conveniente o presentava problemi tecnici insuperabili.
Il comma 1, lettera *b)*, numero 2), stabilisce che il tagliando del certificato elettorale (già previsto a legislazione vigente) sia corredato da un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell'elettore. La disposizione si limita a prevedere una specifica modalità di stampa del codice dell'elettore. La stampa di QR *codes* è, allo stato attuale delle tecnologie, una modalità ordinaria di stampa di codici alfanumerici ed è già ampiamente diffusa nella prassi e disponibile in tutto il mondo presso le tipografie commerciali. L'aggiunta di un QR code non comporta pertanto incremento dei costi di stampa. Per i profili finanziari si rinvia

al comma 1, lettera *c)*, numero 1.

Il comma 1, lettera *b)*, numero 3), introduce nuove modalità per assicurare la personalità del voto ed evitare voti plurimi o errori:

1. obbligo per il votante di firmare il tagliando del certificato elettorale;

2. l'obbligo di stampare il certificato elettorale con dimensioni e modalità di stampa tali da contrastare la contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale. La disposizione esplicita la necessità che il certificato elettorale sia predisposto con dimensioni e modalità di stampa tali da contrastare la contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale. La disposizione si limita a prevedere le modalità di stampa di un documento che comunque deve essere stampato e spedito a legislazione vigente. Le eventuali variazioni rispetto al modello attualmente vigente non comportano differenze nel costo della stampa, in quanto esso è determinato dal numero di fogli da stampare e dal testo da stampare (che restano immutati). Ugualmente immutato sarà pertanto il peso medio complessivo del plico elettorale e quindi l'onere derivante dalle spese postali di spedizione. Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera *b)*, numero 4), prevede la pubblicazione nel sito *internet* del consolato del numero di plichi ricevuti nel corso delle operazioni di voto. Già attualmente gli operatori postali comunicano al consolato, prima dello svolgimento delle elezioni in Italia, il numero di plichi via via ricevuti, che peraltro devono essere custoditi con modalità tali da garantirne la sicurezza.

Il comma 1, lettera *c)*, numero 1), prevede che il seggio elettorale sia dotato di dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico inserito sul tagliando elettorale. Per l'acquisto degli strumenti necessari per la lettura ottica dei QR code e per l'acquisizione del sistema informatico per la lettura dei QR *code* si prevede un onere complessivo di 3 milioni di euro per il 2027. Inoltre, per la manutenzione del sistema informatico stesso si prevede un onere di 0,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2028.

Il comma 1, lettera *c)*, numero 2), modifica le disposizioni relative allo scrutinio in conseguenza delle modifiche introdotte alla lettera b).

Il comma 1, lettera *d)*, incrementa la sanzione penale prevista in caso di voto plurimo.

Il comma 2 prevede, per l'anno 2027, che l'invio del plico elettorale per posta raccomandata (o modalità equivalente, comunque denominata, disponibile nel mercato postale locale) diventi la modalità ordinaria di spedizione, derogabile solo in caso di comprovata impossibilità. L'onere può essere quantificato sulla base di estrapolazioni delle informazioni già disponibili sui maggiori costi dell'invio della raccomandata rispetto alla posta ordinaria. Si prendono come riferimento due realtà (Svizzera e Argentina), caratterizzate da sistemi di prezzi relativi molto diversi, nelle quali risiede complessivamente il 22% dei cittadini italiani iscritti all'AIRE. L'individuazione della Svizzera e dell'Argentina come i due mercati di riferimento risponde a criteri di prudenzialità, in quanto sono, per ragioni di livello assoluto dei prezzi e di tasso di cambio con l'euro, attualmente i Paesi con i livelli di prezzi più elevati nell'ambito delle due ripartizioni (Europa e Sudamerica) dove risiede la stragrande maggioranza dei cittadini italiani iscritti all'AIRE. Sulla base di informazioni di mercato assunte in occasione delle ultime consultazioni, per la Svizzera, l'invio per raccomandata comporterebbe un maggiore onere pari a circa 2,3 milioni di euro per ogni tornata elettorale,

mentre per l'Argentina il maggiore onere è pari a circa 2 milioni di euro per ogni tornata elettorale. Considerato che in tali due Paesi risiedono complessivamente circa 1,5 milioni di cittadini (cioè circa il 22% del totale di 6,6 milioni di iscritti all'AIRE), si può calcolare che l'onere aggiuntivo della spedizione per raccomandata possa aggirarsi su circa 21 milioni di euro per ciascuna tornata elettorale (4,3 milioni x 100 / 22, ai quali si aggiunge circa 1,5 milioni di euro a titolo prudenziale per tenere conto di imprevisti e del possibile incremento della platea degli elettori desumibile dalla tendenza storica all'aumento degli elettori iscritti all'AIRE).

Il comma 3 reca l'autorizzazione di spesa per i maggiori oneri derivanti dal comma 2 come sopra illustrati.

Il comma 4 reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del comma 1, lettera c), numero 1), conformemente alla quantificazione dell'onere illustrata in relazione alla suddetta disposizione.

Il comma 5 reca la copertura degli oneri:

a) quanto a euro 16 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che reca le necessarie disponibilità;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che reca le necessarie disponibilità;

c) quanto a euro 3 milioni per l'anno 2027 e euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le necessarie disponibilità.

L'**articolo 8** consente l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede, **estendendo la disciplina già prevista agli elettori che, da almeno tre mesi, prestino cura e assistenza come *caregiver* familiare a una persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia, trattamento medico o riabilitativo in una struttura sanitaria situata in una regione diversa da quella del comune di iscrizione elettorale. Tale estensione viene riconosciuta anche ai genitori o familiari conviventi di un minore che lo accompagnino o assistano nelle medesime condizioni.**

Il modello proposto non prevede - rispetto alle passate sperimentazioni - la costituzione di sezioni speciali, bensì la distribuzione degli elettori fuori sede (che ne facciano richiesta) nelle sezioni ordinarie già istituite e operanti, senza alcun onere aggiuntivo di funzionamento.

Inoltre, l'istituzione e la gestione dell'elenco degli elettori fuori sede, le comunicazioni tra comuni in merito al possesso dell'elettorato attivo da parte di coloro che chiedono di essere iscritti nell'elenco e il rilascio dell'attestazione di ammissione al voto potranno avvenire a risorse invariate, utilizzando le dotazioni umane, strumentali ed economiche disponibili, trattandosi di attività che rientrano tra gli analoghi adempimenti ordinariamente già posti in essere dai comuni in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie.

È stato, infine, stimato che l'iscrizione nelle sezioni ordinarie di un ulteriore numero di elettori, non superiore al dieci per cento rispetto a quelli già iscritti, non determina un aggravio di attività per gli uffici, pertanto, gli stessi potranno provvedervi con le ordinarie disponibilità. Peraltro, la percentuale del dieci per cento in più rispetto agli iscritti è frutto di una valutazione del tutto prudenziale.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

23/09/2026

Daria Perrotta

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 61

Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e altre disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 319 Orfini, C. 1047 Caso e C. 2841, d'iniziativa popolare *(Esame e rinvio)* 61

Dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello, in provincia di Pescara. C. 3069, approvata dal Senato *(Esame e rinvio)* 63

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 63

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 63

ALLEGATO (Parere approvato) 66

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 65

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e altre disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.
C. 319 Orfini, C. 1047 Caso e C. 2841, d'iniziativa popolare.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, delle abbinate proposte di legge C. 319 Orfini, C. 1047 Caso e C. 2841 d'iniziativa popolare, ver-

tenti sulla medesima materia. Dato atto che le tre proposte contengono disposizioni in buona parte sovrapponibili, si limita a presentare l'obiettivo delle modifiche recate dalle stesse alla disciplina vigente, nonché le principali differenze tra le proposte di legge stesse.

Evidenzia che l'articolo 1 di tutte e tre le proposte interviene sull'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, riferimento normativo generale in materia di organizzazione scolastica e consistenza degli organici. In particolare, le novelle intendono rovesciare l'attuale disciplina, che prevede un incremento del rapporto alunni/docente e una riduzione degli organici, proponendo una riduzione di un punto percentuale del rapporto alunni/docente e un conseguente incremento delle dotazioni organiche del personale scolastico.

Segnala che le proposte si differenziano, tuttavia, su alcuni punti. In primo luogo, la C. 2841 richiama espressamente le esigenze relative agli alunni con disabilità. In secondo luogo, sono diversi i tempi nelle modalità di attuazione: la proposta C. 1047 prevede che le misure debbano essere adottate a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 e comunque entro l'anno scolastico 2025/2026 – anni scolastici, peraltro, già terminati; la proposta C. 2814, invece, le prevede a decorrere dal 2026/2027 e comunque entro il 2028/2029, e quantifica altresì espressamente nella misura del 10 per cento l'incremento complessivo della dotazione organica del personale ATA, assumendo come riferimento la dotazione determinata per l'anno scolastico 2024/2025. Infine, le proposte C. 1047 e C. 2841 sostituiscono i commi 1, 2 e 3 del citato articolo 64, mentre la proposta C. 319 si limita a inserire, dopo il comma 5, due nuovi commi 5-*bis* e 5-*ter*, senza toccare i commi 1, 2 e 3.

Rileva che l'articolo 2 di tutte e tre le proposte di legge reca disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, prevedendo che l'individuazione di nuovi criteri e parametri sia attuata tramite modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Sottolinea che, nel complesso, le proposte perseguono l'obiettivo di ridurre il numero di alunni per classe, modificando i limiti minimi e massimi oggi previsti per la formazione delle classi. Le differenze stanno nei parametri numerici adottati: rispetto alle proposte C. 319 e C. 1047, che si distinguono solo per il numero di alunni, la proposta C. 2841 introduce parametri più articolati, con la previsione di un limite minimo e massimo per la generalità delle classi, e di limiti massimi differenziati in relazione alla presenza e alla gravità della disabilità, nonché di soglie minime, significativamente più basse rispetto a quelle previste dalle altre due proposte, per le classi della scuola secondaria di secondo grado e per quelle articolate in diversi indirizzi di studio.

Mette in evidenza che, nel successivo articolo 3, le proposte di legge differiscono maggiormente, in quanto la C. 319 non reca disposizioni in materia di dimensionamento della rete scolastica. Per le proposte C. 1047 e C. 2841, la novella interviene sulla disciplina relativa al dimensionamento della rete scolastica e, in particolare, sui criteri per la determinazione del numero delle istituzioni scolastiche e del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA). Nel complesso, dà atto che l'articolo 3 persegue i seguenti due obiettivi: da una parte, introduce un limite dimensionale minimo di carattere generale (con deroga per i contesti svantaggiati); dall'altra, rimuove ogni riferimento all'obbligo di procedere, nei prossimi anni, a una progressiva riduzione del numero di istituzioni scolastiche. La principale differenza riguarda la soglia minima di alunni per l'assegnazione del dirigente scolastico e del DSGA: la proposta C. 1047 la fissa a 500 alunni e a 300 nelle realtà territoriali svantaggiate, mentre la proposta C. 2841 la fissa a 400 alunni e a 200 nelle realtà territoriali svantaggiate.

Segnala che l'articolo 3 della proposta C. 319 corrisponde, invece, all'articolo 4 delle proposte C. 1047 Caso e C. 2841 di iniziativa popolare, dal momento che reca le disposizioni finanziarie, quantificando

gli oneri derivanti dalla loro attuazione e individuandone le relative coperture.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello, in provincia di Pescara.
C. 3069, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge (C. 3069), approvata dal Senato il 3 agosto 2026, recante « Dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello, in provincia di Pescara ».

Rileva che la proposta si compone di due articoli.

In particolare, l'articolo 1, composto da due commi, reca la dichiarazione di monumento nazionale. Il comma 1 dichiara monumento nazionale la piazza Caduti di Marcinelle e la cappella delle Vittime di Marcinelle, entrambe situate nel comune di Manoppello, in provincia di Pescara. Il successivo comma 2 precisa che tale dichiarazione non costituisce verifica o dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Segnala che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.
C. 3106 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione rileva che l'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitarie, stabilendo che il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 288 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026. Ai relativi oneri, pari a 288 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Segnala che l'articolo 6, relativo alla Fondazione Milano Cortina, prevede che al fine di garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione « Milano Cortina 2026 », nell'anno 2026, fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati, è trasferita alla medesima Fondazione, una somma pari a euro 158 milioni. La Fondazione trasmette all'Autorità politica delegata in materia di sport e al Mi-

nistero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio finale di liquidazione, una relazione dettagliata sull'impiego delle risorse assegnate. Le eventuali somme non necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Agli oneri, pari a euro 150 milioni per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

L'articolo 7 reca disposizioni finanziarie.

In particolare, evidenzia che il comma 1 prevede che le risorse di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2006, n. 50, sono accertate, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, negli importi di cui all'allegato 1, annesso al decreto, pari complessivamente a 200 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e a 38 milioni di euro per l'anno 2028.

Il comma 2 dispone che il Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 36,8 milioni di euro per l'anno 2028.

Ai sensi del comma 3, agli oneri derivanti dal comma 2 e dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, quantificati in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 24,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1;

b) quanto a 67,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 309 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del programma « Fondi da assegnare » della missione « Fondi da ripartire » (23.1) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » (23.2) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla corrispondente compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) quanto a 98,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 128,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 25,654 milioni di euro per l'anno 2026 e 41,573 milioni di euro per l'anno 2027;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 7 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,967 milioni di euro per l'anno 2027;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8,165 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2027;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 21.000 per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,139 milioni di euro per l'anno 2027;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4,177 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2027;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 6,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,02 milioni di euro per l'anno 2027;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4,715 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,58 milioni di euro per l'anno 2027;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 12,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 11,34 milioni di euro per l'anno 2027;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 12,486 milioni di euro per l'anno 2027;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1,7 milioni di euro per l'anno 2026 ed euro 111.000 per l'anno 2027;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 4,853 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2027;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 6,415 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,784 milioni di euro per l'anno 2027;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2027;

f) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 125,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 270 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

h) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2026, 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme accertate ai sensi del comma 1.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

ALLEGATO

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3106, di conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante « Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 143/2026: Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. Emendamenti C. 3118-A Governo, approvato dal Senato 68

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 68

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del dottor Lucio Zazzara, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale della Majella (nomina n. 144) 68

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Lucio Zazzara a presidente dell'Ente parco nazionale della Majella. Nomina n. 144 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 68

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 69

5-05816 L'Abbate: Elementi in merito al potenziamento della strada provinciale 27 « Tarantina » e alle relative risorse 69

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 72

5-05819 Manes: Intendimenti in ordine al completamento del progetto Valdastico Nord nell'ambito del futuro assetto concessorio della A4 Brescia–Padova/A31 69

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 73

5-05817 Simiani: Iniziative di competenza in ordine al finanziamento degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica, con particolare riferimento al collegamento tra Tarquinia e San Pietro in Palazzi 69

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 74

5-05818 Bonelli: Intendimenti in merito alla sottoposizione all'esame del CIPESS del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina 70

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 75

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 1° ottobre 2026.

DL 143/2026: Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.
Emendamenti C. 3118-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 9 alle 9.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Piergiorgio CORTELAZZO.

Audizione informale del dottor Lucio Zazzara, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale della Majella (nomina n. 144).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Piergiorgio CORTELAZZO.

La seduta comincia alle 13.55.

Proposta di nomina del dottor Lucio Zazzara a presidente dell'Ente parco nazionale della Majella. Nomina n. 144.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 16 settembre 2026.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta di mercoledì 16 settembre 2026 è stata svolta la relazione introduttiva e che l'audizione informale del candidato si è testé svolta.

Fa presente, altresì, che il termine per l'espressione del prescritto parere, già fissato al 30 settembre 2026, è stato prorogato di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, per consentire lo svolgimento di un approfondimento istruttorio.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	24
Astenuti	0
Maggioranza	13
Hanno votato *sì*	16
Hanno votato *no*	8

(La Commissione approva).

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Battistoni, Benvenuti Gostoli, Bonelli, Caiata, Centemero in sostituzione di Centenaro, Cortelazzo, Curti, Evi, Ferrari, Ilaria Fontana, Iaia, L'Abbate, Lampis, Mattia, Milani, Montemagni, Morfino, Patriarca, Pizzimenti, Fabrizio Rossi, Matera in so-

stituzione di Rotelli, Semenzato, Simiani, Zinzi.

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Piergiorgio CORTELAZZO. — Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05816 L'Abbate: Elementi in merito al potenziamento della strada provinciale 27 « Tarantina » e alle relative risorse.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Patty L'ABBATE (M5S), replicando, auspica che la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo non si traduca in un mero rinvio delle responsabilità alla provincia o alla città metropolitana di Bari, riservandosi di verificare ulteriormente la situazione con gli enti territoriali competenti. Rammenta, peraltro, che l'ANAS aveva manifestato l'intenzione di procedere alla realizzazione dell'intervento in titolo. Auspica, pertanto, che il Governo abbia effettivamente stanziato risorse sufficienti, rilevando come, a fronte delle numerose esigenze infrastrutturali presenti nel territorio pugliese, l'entità dei finanziamenti disponibili incida concretamente sulla possibilità di dare attuazione ai diversi interventi. Ribadisce, infine, la particolare importanza dell'opera in questione ai fini della sicurezza e dello sviluppo del territorio delle Murge, sottolineando la necessità che, accanto all'interlocuzione con la città metropolitana e la regione, lo Stato assicuri il proprio contributo alla sua realizzazione.

5-05819 Manes: Intendimenti in ordine al completamento del progetto Valdastico Nord nell'ambito del futuro assetto concessorio della A4 Brescia–Padova/A31.

Luca PASTORINO (MISTO-+EU-SUEU), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Luca PASTORINO (MISTO-+EU-SUEU), replicando in qualità di cofirmatario, rileva come la risposta del rappresentante del Governo non fornisca chiarimenti in ordine allo specifico intervento infrastrutturale richiamato nell'atto di sindacato ispettivo, limitandosi a fare riferimento a uno studio tuttora in corso di elaborazione, nonostante l'imminente scadenza del termine indicato.

Al riguardo, nell'osservare che l'affidamento di uno studio dovrebbe presupporre l'individuazione degli interventi sui quali svolgere i necessari approfondimenti, auspica che il progetto in questione, di particolare rilevanza per il territorio, sia stato ricompreso tra le indicazioni fornite dal Ministero al soggetto incaricato.

Evidenzia, inoltre, come permangano profili di incertezza sia in ordine alla natura pubblica o privata delle risorse necessarie sia con riferimento alla procedura che si intende adottare. Ritiene, pertanto, che il quadro delineato dalla risposta lasci ancora irrisolte diverse questioni, che ritiene meritevoli di ulteriori approfondimenti.

5-05817 Simiani: Iniziative di competenza in ordine al finanziamento degli interventi di adeguamento e

messa in sicurezza della strada Tirrenica, con particolare riferimento al collegamento tra Tarquinia e San Pietro in Palazzi.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, dichiara di non potersi ritenere soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario. Ricorda come la strada Tirrenica costituisca un'arteria di fondamentale importanza, interessata dal transito di pendolari, lavoratori e turisti, nonché da frequenti incidenti stradali.

Ritiene, pertanto, che l'attivazione di un tavolo tecnico per l'approfondimento delle soluzioni idonee al miglioramento della sicurezza stradale, preannunciata dal Sottosegretario Ferrante nella sua risposta, rischi di ritardare ulteriormente l'adozione di soluzioni concrete. Sollecita pertanto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a sbloccare al più presto la questione relativa all'acquisizione, da parte di ANAS, delle progettazioni della Società Autostrada Tirrenica S.p.A. (SAT).

In proposito, stigmatizza l'assenza di una reale volontà da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di accelerare l'*iter* di messa in sicurezza e quindi di finanziare l'intervento, giudicando inattendibile l'annuncio secondo cui i lavori dovrebbero prendere avvio nell'agosto del 2027. Osserva, infatti, che la predetta scadenza coinciderebbe con la fase finale della legislatura e con l'imminenza della sessione di bilancio, contesto nel quale difficilmente si potranno trovare le soluzioni necessarie.

Nel rilevare la necessità che l'infrastruttura venga integralmente finanziata nella prossima legge di bilancio, segnala, infine, il malcontento delle comunità locali ed in particolare dei territori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa e del Lazio, interessati dal suo completamento, rimarcando come la strada Tirrenica rappresenti ormai un'opera incompiuta del Paese.

5-05818 Bonelli: Intendimenti in merito alla sottoposizione all'esame del CIPESS del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina.

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Angelo BONELLI (AVS), replicando, dichiara di non potersi ritenere soddisfatto della risposta fornita e fa presente che la pubblicazione della delibera del CIPESS determinerà l'insorgere di impegni vincolanti verso la società contraente, la quale, in caso di inadempienze, potrà in futuro rivalersi sulla amministrazione pubblica per importi ingenti. Sollecita, pertanto, l'attenzione del sottosegretario sulle numerose criticità tecniche formulate dallo stesso CIPESS nelle sue prescrizioni. Tra queste, cita i problemi di stabilità aerodinamica delle torri, dell'impalcato e dei cavi, per i quali si richiedono nuove indagini volte a dimostrare una stabilità allo stato non verificata, nonché la sottostima dei carichi rispetto ai parametri prescritti dalla normativa vigente con dirette ripercussioni su dimensionamenti e costi, le incertezze sulla percorribilità ferroviaria, nonché le limitazioni alla navigazione derivanti dall'altezza disponibile e la conseguente necessità di rivedere le modalità di stima del franco navigabile.

Nel ricordare che l'opera dovrebbe sorgere in un'area ad elevato rischio sismico, evidenzia come le prescrizioni formulate dal CIPESS equivalgano, di fatto, a una riscrittura integrale del progetto. Sostiene che l'Esecutivo stia deliberatamente ignorando le suddette prescrizioni perché interessato a favorire i soggetti realizzatori dell'opera a discapito dell'interesse pubblico, esponendo i governi futuri al rischio di dover pagare ingenti penali laddove il progetto non possa giungere a compimento. Stigmatizza pertanto l'assenza di trasparenza dimostrata dall'Esecutivo, rimarcando come un'amministrazione che agisca nell'interesse della collettività avrebbe do-

vuto imporre la rielaborazione del progetto prima di sottoporlo all'esame del CIPESS, anziché procedere a fronte di prescrizioni idonee a mutare radicalmente la dimensione e i costi dell'infrastruttura.

Rivolgendosi, infine, al sottosegretario Ferrante, ricorda come l'esponente del Governo appartenga a una forza politica nel cui simbolo figura il nome di Silvio Berlusconi, il quale aveva originariamente previsto per il Ponte uno schema di *project financing* con una quota del 60 per cento a carico dei privati e del 40 per cento a carico dello Stato. Constata come tale impostazione testimoniasse un'attenzione alla tutela delle risorse pubbliche superiore rispetto alla linea promossa dal Ministro Salvini, orientata a porre il 100 per cento degli oneri a carico della fiscalità generale. Chiede, in conclusione, cosa accadrà e quali ulteriori costi ricadranno sui cittadini qualora si rendesse necessario modificare il progetto per adeguarlo alle prescrizioni del CIPESS, sollecitando l'Esecutivo a chiarire per quale ragione tali modifiche strutturali non vengano apportate prima di procedere ulteriormente.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-05816 L'Abbate: Elementi in merito al potenziamento della strada provinciale 27 « Tarantina » e alle relative risorse.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riguardo alle iniziative per il potenziamento della strada provinciale n. 27, denominata « Tarantina », si rappresenta quanto segue.

Il Governo, nel corso degli anni, ha messo a disposizione delle province e delle città metropolitane ingenti risorse per la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e l'adeguamento della rete viaria di rispettiva competenza. Attraverso una serie di decreti ministeriali adottati dal 2018 al 2025 sono stati infatti finanziati programmi pluriennali destinati alla viabilità provinciale e metropolitana, nonché specifici interventi relativi a ponti e viadotti, alla resilienza delle infrastrutture e all'accessibilità delle aree interne.

Nel loro complesso, i provvedimenti richiamati hanno previsto risorse per diversi miliardi di euro, ripartite secondo criteri definiti dai singoli decreti tra gli enti territoriali interessati. Nell'ambito di tali programmi, alle province pugliesi e alla città metropolitana di Bari sono state complessivamente assegnate risorse pari a circa 490 milioni di euro.

È tuttavia importante precisare che tali risorse non vengono destinate direttamente dal Ministero a singole strade, ma sono assegnate agli enti territoriali, ai quali compete, in qualità di soggetti attuatori, l'individuazione degli interventi da inserire nei propri programmi, sulla base delle esigenze e delle priorità rilevate sulla rete di rispettiva competenza.

Alla luce delle verifiche effettuate, risulta che le province pugliesi e la città metropolitana di Bari, nell'ambito dei programmi presentati in attuazione dei decreti ministeriali richiamati, non hanno mai trasmesso una specifica richiesta di finanziamento per la strada provinciale n. 27 « Tarantina ».

Pertanto, allo stato, la suddetta strada provinciale non risulta destinataria di uno specifico stanziamento nell'ambito dei programmi ministeriali sopra indicati, non per una mancata disponibilità di risorse da parte del Governo, ma perché l'intervento non è stato individuato e candidato al finanziamento dagli enti territoriali competenti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continuerà, nell'ambito delle proprie competenze, a garantire il necessario sostegno finanziario alla sicurezza della rete viaria e resta naturalmente disponibile a valutare, secondo le procedure previste e in presenza di una specifica proposta degli enti competenti, le esigenze relative alla SP n. 27 « Tarantina ».

ALLEGATO 2

5-05819 Manes: Intendimenti in ordine al completamento del progetto Valdastico Nord nell'ambito del futuro assetto concessorio della A4 Brescia−Padova/A31.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito posto, si rappresenta quanto segue.

Considerata la necessità di procedere al riaffidamento della concessione della tratta autostradale Brescia-Padova, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avviato uno studio finalizzato a individuare il nuovo programma di investimenti da porre alla base del futuro contratto di concessione. Tale programma sarà definito indipendentemente dalla modalità di affidamento che verrà successivamente scelta, sia essa mediante gara o mediante affidamento *in house*.

Lo studio, la cui conclusione è prevista entro il mese di ottobre, si fonda su una serie di analisi volte a valutare le esigenze infrastrutturali e gli effetti attesi degli interventi. In particolare, vengono esaminati gli aspetti trasportistici, l'impatto degli investimenti sulla rete e la distribuzione dei flussi di traffico, con l'obiettivo di valutarne la convenienza economico-sociale attraverso un'analisi costi-benefici (ACB), integrata da specifici test parametrici di robustezza. Nell'ambito dello studio viene inoltre analizzato il livello di incidentalità del corridoio autostradale, così da tenere conto anche degli aspetti connessi alla sicurezza della circolazione.

Una parte rilevante dell'analisi riguarda, inoltre, la definizione della migliore scansione temporale degli investimenti nell'arco della nuova concessione. La programmazione dovrà infatti tenere conto delle ricadute finanziarie degli interventi, nonché delle esigenze di sicurezza, di funzionalità e di percorribilità della tratta. Anche sulla base di tali valutazioni sarà possibile individuare le tempistiche e gli eventuali termini di realizzazione da inserire nei futuri contratti di concessione.

Sarà quindi soltanto al termine di questo percorso di studio e valutazione che si potrà definire con precisione il contenuto del piano degli investimenti relativo alla nuova concessione della tratta Brescia-Padova.

In ogni caso, la realizzazione delle opere previste dal futuro piano di investimenti dovrà essere finanziata in via anticipata dal concessionario, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto affidatario.

Sarà pertanto il concessionario a dover reperire preventivamente le risorse finanziarie necessarie, anche attraverso il ricorso al mercato dei capitali e, in particolare, mediante l'emissione di bond.

ALLEGATO 3

5-05817 Simiani: Iniziative di competenza in ordine al finanziamento degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica, con particolare riferimento al collegamento tra Tarquinia e San Pietro in Palazzi.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.

Il tratto della SS1 Aurelia tra Tarquinia-San Pietro in Palazzi fa parte del progetto complessivo di adeguamento della Consolare ai più moderni standard trasportistici; gli interventi necessari sono tutti inseriti nel vigente contratto di programma MIT-Anas, e su questi la società ed il commissario straordinario stanno procedendo all'aggiornamento delle progettazioni.

In particolare, la società sta valutando l'acquisizione delle progettazioni da Società Autostrada Tirrenica S.p.A. (SAT), con riguardo ai lotti 5a (Ansedonia-Pescia Romana) e 6b (Pescia Romana-Tarquinia), gli unici ad aver conseguito l'approvazione del Progetto Definitivo. Si ricorda, infatti, che sono in corso le attività di verifica della documentazione richiesta e messa a disposizione dalla concessionaria autostradale da parte della società di revisione individuata per la valorizzazione dei costi di progettazione di SAT.

Nelle more della completa definizione del procedimento sopra descritto, il Ministero ha promosso l'attivazione di un apposito Tavolo tecnico finalizzato all'approfondimento delle soluzioni infrastrutturali idonee ad accrescere gli *standard* trasportistici e di sicurezza della Consolare, con particolare riguardo al tratto Ansedonia-Pescia Romana.

Ai lavori del tavolo, coordinato dalla struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, partecipano oltre ai tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche la regione Toscana e ANAS.

Compito del tavolo è, sulla base delle progettazioni già svolte e degli studi trasportistici a disposizione, individuare gli interventi maggiormente efficaci sotto il profilo della sicurezza stradale, della sostenibilità tecnico-economica e della rapidità attuativa, con priorità alle soluzioni caratterizzate da un elevato grado di maturità progettuale e di immediata cantierabilità, al fine di provvedere all'immediato finanziamento ed alla pronta esecuzione delle opere necessarie.

ALLEGATO 4

5-05818 Bonelli: Intendimenti in merito alla sottoposizione all'esame del CIPESS del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alle questioni poste dall'interrogante, è opportuno innanzitutto fare chiarezza sul significato e sulla portata del parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici lo scorso 6 agosto.

Il Consiglio Superiore, al termine di una lunga e approfondita istruttoria che ha riguardato l'intero progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, si è espresso all'unanimità, consentendo la prosecuzione dell'*iter* progettuale e, quindi, il passaggio alla successiva fase della progettazione esecutiva.

Si tratta di un passaggio di particolare rilievo, perché il parere ha esaminato nel dettaglio l'impostazione complessiva dell'opera, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 32 del 2026.

Il quadro prescrittivo che emerge dal suddetto parere ha carattere confermativo delle scelte progettuali già adottate, ovvero è finalizzato a un ulteriore affinamento e ottimizzazione dei relativi aspetti progettuali.

È quindi importante non confondere le prescrizioni contenute nel parere con elementi di criticità tali da impedire la prosecuzione dell'opera. La gran parte delle prescrizioni riguarda infatti approfondimenti che, secondo la stessa impostazione progettuale, erano già destinati a essere sviluppati nelle successive fasi della progettazione esecutiva.

Da questo punto di vista, non trova conferma l'affermazione secondo cui numerose prescrizioni relative agli aspetti geologici, sismici, aerodinamici e strutturali dovrebbero essere necessariamente ottemperate prima ancora dell'avvio della progettazione esecutiva.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha infatti riconosciuto la coerenza dell'impostazione adottata con il quadro normativo vigente e, in particolare, con l'articolo 41 del Codice dei contratti pubblici, secondo il quale le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto.

Ne consegue che il quadro prescrittivo delineato dal Consiglio Superiore risulta coerente e compatibile con la progettazione esecutiva per fasi prevista dal decreto-legge n. 35 del 2023. Il parere, dunque, non individua elementi ostativi alla fattibilità dell'opera e conferma la sostanziale validità dell'impostazione progettuale.

Per questo motivo, è corretto parlare di un passaggio positivo e di una prosecuzione dell'*iter*, non di un arresto o di una rimessa in discussione del progetto.

Anche sul piano economico e temporale, gli elementi oggi disponibili non evidenziano ragioni per modificare gli obiettivi già indicati. Alla luce di quanto sopra, non sono previsti incrementi dei costi rispetto ai 13,5 miliardi di euro preventivati, né maggiori tempi per la progettazione e la realizzazione dell'opera. Rimane pertanto fermo l'obiettivo dell'apertura al traffico nel 2034.

La sottoposizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPESS del progetto definitivo, del Piano economico-finanziario e della restante documentazione prevista dalla normativa rappresenta il momento conclusivo dell'*iter* approvativo, così come disciplinato dal quadro normativo di riferimento.

Peraltro, solo con l'approvazione da parte del CIPESS le prescrizioni contenute nel parere formulato dal Consiglio Superiore acquisiranno carattere cogente, secondo quanto precisato espressamente nel medesimo parere, che riporta: « le prescrizioni,

quando recepite in un atto di Amministrazione attiva, assumono carattere cogente ».

Soltanto con l'efficacia della predetta delibera, dopo il visto e la registrazione da parte della Corte dei conti, sarà possibile avviare la progettazione esecutiva da parte del Contraente Generale, e quindi dare attuazione alle prescrizioni contenute nel parere.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale. C. 2925 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 81

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Antonio Iannone.

La seduta comincia alle 14.

Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale.
C. 2925 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha proseguito l'esame degli emendamenti fino all'emendamento Ghio 7.14, procedendo a diversi accantonamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 7.15.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) interviene sull'emendamento Ghio 7.16, di cui è cofirmatario, per evidenziare che la proposta di prevedere che l'accordo di programma indichi, per ciascun intervento, i criteri oggettivi di priorità, il rapporto tra costo dell'intervento e benefici attesi, l'impatto sull'occupazione portuale, il livello di cantierabilità e le modalità di monitoraggio pubblico dello stato di avanzamento, è volta ad allineare le previsioni contenute nell'articolo 7 con gli interessi pubblici generali che dovrebbero costituire la base della pianificazione portuale. Tale specificazione servirebbe a contrastare il pericolo, già paventato dalle forze di opposizione nel corso del dibattito, che l'eccessiva semplificazione procedurale possa tradursi in un via libera a percorsi privati speculativi all'interno dei porti italiani. Riprende infine il tema della natura sostanziale del mutamento di destinazione d'uso nell'ambito della medesima categoria funzionale discusso con il Governo nella scorsa seduta per ribadire, non ritenendosi soddisfatto, la necessità di applicare le procedure ordinarie anche nel passaggio di destinazione entro la medesima categoria, specialmente

nel caso in cui lo stato dei luoghi lo richieda.

La Commissione respinge l'emendamento Ghio 7.16.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 7.17, ricorda che la proposta riflette la richiesta degli enti territoriali e delle portualità di allargare la platea dei soggetti che contribuiscono alla definizione dell'accordo di programma, coinvolgendo le Autorità di sistema portuale competenti, in modo da fugare le preoccupazioni di chi amministra e segue la realizzazione di opere complesse sui propri territori circa il riparto delle competenze, data la pluralità di soggetti coinvolti, e le fonti di finanziamento.

Antonino IARIA (M5S) interviene sull'emendamento Bakkali 7.17 per dichiarare il suo voto favorevole su di esso. La modifica da esso proposta e le altre proposte emendative di opposizione, in generale, dimostrano di cogliere il rischio di marginalizzazione del Parlamento derivante dall'approvazione dell'articolo 7. Il ruolo delle Camere, attraverso le competenti Commissioni parlamentari, infatti, sarebbe limitato all'esame di un *dossier* successivo alla definizione dell'accordo di programma, quando le decisioni saranno ormai già state assunte. Il sistema delineato dall'articolo 7, considerato anche l'esautoramento delle Autorità di sistema portuale, consentirà quindi al Governo di assumere decisioni rapidamente e con uno strumento molto forte e poco controllato come la Porti d'Italia S.p.A. Il coinvolgimento del Parlamento risulterebbe dunque fondamentale per assicurare la necessaria trasparenza e garantire la democraticità. Conclude osservando come, per inseguire l'obiettivo della semplificazione e della velocità, si stia perdendo l'obiettivo comune a tutti, ossia la creazione di un'organizzazione portuale efficiente.

La Commissione respinge l'emendamento Bakkali 7.17.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua firma 7.18, ne illustra le finalità di contrastare il depotenziamento delle Autorità di sistema portuale operato con la riforma, prevedendo il loro coinvolgimento per la definizione dell'accordo di programma, e di assicurare la trasparenza nell'impiego delle risorse, indicando le fonti di copertura dell'intervento. Trattandosi di indicazioni di assoluto buon senso, chiede di valutare l'accantonamento dell'emendamento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto dell'assenza di volontà delle relatrici e del Governo di procedere all'accantonamento richiesto.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 7.18.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua firma 7.22, di cui dà lettura integrale, insiste sull'opportunità di un controllo della spesa, reso vieppiù necessario dalla possibilità che Porti d'Italia S.p.A. mantenga la natura giuridica di diritto privato.

Valentina GHIO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ghirra 7.22, condividendo l'argomentazione che il tema del controllo delle risorse richieda una particolare attenzione, dato l'assetto societario di Porti d'Italia S.p.A. e l'entità delle sue attribuzioni, in linea con le sollecitazioni della Commissione europea circa il rispetto da parte del Governo e del Parlamento della normativa in materia di aiuti di Stato e delle indicazioni sull'importanza della trasparenza emerse nel corso dell'audizione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Antonino IARIA (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ghirra 7.22, insistendo sulla necessità di un controllo della spesa e, in generale, di un controllo da parte del Parlamento. Sottolinea quindi l'opportunità di accantonare le proposte emendative che puntano ad irrobustire l'esercizio della funzione di controllo, che dovreb-

bero riuscire a raccogliere il consenso anche delle attuali forze di maggioranza che, a partire dalla prossima legislatura, potranno trovarsi all'opposizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghirra 7.22 e Barbagallo 7.24.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) interviene sull'emendamento a sua prima firma 7.25, dichiarandosi disponibile al suo ritiro qualora il Governo, accogliendo le osservazioni contenute nel *dossier* predisposto dagli uffici della Camera dei deputati, valutasse l'opportunità di chiarire la funzione della trasmissione dell'accordo di programma alle Camere, anche alla luce del fatto che, per altri strumenti di programmazione in materia di infrastrutture e intermodalità, tra cui, ad esempio, il Piano generale per l'intermodalità in materia di interporti, è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti prima dell'adozione dell'atto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbagallo 7.25 e Morassut 7.27 e 7.31.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, anche a nome della relatrice Maccanti, passando all'esame dell'articolo 8, propone l'accantonamento di tutte le proposte emendative ad esso riferite.

Il sottosegretario Antonio IANNONE esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva nuovamente che la scelta di accantonare tutte le proposte emendative di maggioranza e parte di quelle di opposizione rende difficile comprendere l'orientamento della riforma. Chiede quindi di rendere noto se sia necessario un ulteriore confronto e aggiunge di non ricordare precedenti in cui tutti gli emendamenti riferiti ad un articolo siano stati accantonati.

Antonino IARIA (M5S), definendo bizzarro l'andamento dei lavori, lo interpreta positivamente quale espressione della volontà della maggioranza di accantonare l'intera riforma.

Francesca GHIRRA (AVS) chiede come procederà l'esame del disegno di legge, tenuto conto che gran parte delle proposte emendative fanno riferimento a temi correlati tra loro. Osserva, in particolare, come la conclusione del lungo ciclo di audizioni e la possibilità di ricorrere alla segnalazione degli emendamenti fossero indici di un'accelerazione che non trova riscontro nell'attuale andamento dei lavori.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, intende tranquillizzare i colleghi sul fatto che l'andamento dell'esame, come la scelta dello strumento del disegno di legge ordinario per la riforma, denota il favore del Governo per il confronto sul tema della *governance* portuale. In questa logica si inscrive l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 8, sia di maggioranza sia di opposizione, ritenute meritevoli di un supplemento di istruttoria da parte del Governo.

Luca PASTORINO (MISTO-+EU-SUEU), nel ringraziare la relatrice per la rassicurazione, si associa comunque agli interventi dei colleghi di opposizione, sottolineando che, mentre in occasione dei precedenti accantonamenti era comunque possibile presagire l'orientamento del Governo, allo stato attuale sarebbe più opportuno sospendere l'esame del provvedimento per un coordinamento tra i rappresentanti dei gruppi sui temi principali.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, richiamandosi alle dichiarazioni della collega relatrice Frijia, fa presente di aver anticipato fin dall'inizio dell'esame del provvedimento il *modus operandi* che sarebbe stato seguito. All'esito del ciclo di audizioni, infatti, relatrici e Governo hanno individuato temi meritevoli di approfondimento, tra cui i dragaggi di cui all'articolo 8, e iniziato un lavoro di riformulazione delle

relative proposte emendative. Aggiunge infine che questa modalità di procedere, che accantona anche proposte dell'opposizione se connesse ai temi oggetto di un supplemento di riflessione, è indice di serietà.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che, tra gli emendamenti accantonati, figurano in pari misura proposte della maggioranza e dell'opposizione. Sottolinea, al riguardo, che su tali emendamenti sono tuttora in corso le verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato e che sarebbe, pertanto, inopportuno procedere alla loro votazione per poi intervenire successivamente sui medesimi temi.

Rileva, quindi, che il tempo a disposizione può essere utilmente impiegato per approfondire i contenuti della riforma, anche favorendo il confronto sui diversi emendamenti. Invita, pertanto, i gruppi e le relatrici a proseguire, anche informalmente, il confronto, verificando la possibilità di raggiungere eventuali intese sui singoli temi.

Dispone, quindi, l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 8.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, anche a nome della relatrice Frijia, passando all'esame dell'articolo 9, propone l'accantonamento dell'emendamento Pastorino 9.12, degli identici emendamenti Ghirra 9.13 e Ghio 9.14, degli emendamenti Pastorino 9.15, Longi 9.23, Iaria 9.27, Bakkali 9.28, degli identici emendamenti Dara 9.29 e Ruspandini 9.30, degli emendamenti Marchetti 9.32, Bakkali 9.33, degli identici emendamenti Barbagallo 9.39, Traversi 9.40 e Ghirra 9.41, degli emendamenti Pastorino 9.42, Iaria 9.47, Caroppo 9.50, Ghirra 9.51, Dara 9.52, Amich 9.53, degli identici emendamenti Pastorino 9.54 e Marchetti 9.55, degli emendamenti Pastorino 9.58, Caroppo 9.60, degli identici emendamenti Gusmeroli 9.61, Pastorella 9.62 e Boscaini 9.63, degli emendamenti Caroppo 9.71, Amich 9.86, Ghirra 9.87, 9.88 e 9.89, Bakkali 9.90, Pastorella 9.91, Longi 9.93, Gaetana Russo 9.94, Baldelli 9.96, Pastorino 9.97, degli identici emendamenti Pastorino 9.104 e Iaria 9.105, dell'emendamento Dara 9.106, degli identici emendamenti Baldelli 9.111 e Dara 9.112, degli emendamenti Ghio 9.113, Longi 9.115, Gaetana Russo 9.121, Bakkali 9.122, degli identici emendamenti Longi 9.123 e Ghirra 9.124, degli identici emendamenti Bakkali 9.125 e Pastorino 9.126, degli emendamenti Baldelli 9.127, Amich 9.128, Traversi 9.138, Morassut 9.144, degli identici emendamenti Amich 9.145 e Ghirra 9.146 e dell'emendamento Pastorella 9.156.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Ghirra 9.34, Casu 9.35 e Alessandro Colucci 9.36 ed esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Antonio IANNONE esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Pastorino 9.12, degli identici emendamenti Ghirra 9.13 e Ghio 9.14, degli emendamenti Pastorino 9.15, Longi 9.23, Iaria 9.27, Bakkali 9.28, degli identici emendamenti Dara 9.29 e Ruspandini 9.30, degli emendamenti Marchetti 9.32, Bakkali 9.33, degli identici emendamenti Barbagallo 9.39, Traversi 9.40 e Ghirra 9.41, degli emendamenti Pastorino 9.42, Iaria 9.47, Caroppo 9.50, Ghirra 9.51, Dara 9.52, Amich 9.53, degli identici emendamenti Pastorino 9.54 e Marchetti 9.55, degli emendamenti Pastorino 9.58, Caroppo 9.60, degli identici emendamenti Gusmeroli 9.61, Pastorella 9.62 e Boscaini 9.63, degli emendamenti Caroppo 9.71, Amich 9.86, Ghirra 9.87, 9.88 e 9.89, Bakkali 9.90, Pastorella 9.91, Longi 9.93, Gaetana Russo 9.94, Baldelli 9.96, Pastorino 9.97, degli identici emendamenti Pastorino 9.104 e Iaria 9.105, dell'emendamento Dara 9.106, degli identici emendamenti Baldelli 9.111 e Dara 9.112, degli emendamenti Ghio 9.113, Longi 9.115, Gaetana Russo 9.121, Bakkali 9.122, degli identici emendamenti Longi 9.123 e Ghirra 9.124, degli identici emendamenti Bakkali 9.125 e Pastorino 9.126, degli emendamenti Baldelli 9.127, Amich 9.128, Traversi 9.138, Morassut 9.144, degli

identici emendamenti Amich 9.145 e Ghirra 9.146 e dell'emendamento Pastorella 9.156.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 9.1, identico agli emendamenti Ghirra 9.2 e Barbagallo 9.3, sottolinea come le previsioni contenute nell'articolo in discussione siano tra le più contestate del provvedimento, presentando molteplici profili di criticità. Ritiene, pertanto, che la disposizione avrebbe dovuto essere soppressa o, comunque, profondamente rivista.

Evidenzia, quindi, l'esigenza di esaminare con particolare attenzione gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo in esame.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 9.2, identico agli emendamenti Iaria 9.1 e Barbagallo 9.3, soppressivo dell'articolo in esame, relativo alla costituzione della Porti d'Italia S.p.A., esprimendo perplessità sulla relativa disciplina. Evidenzia, in particolare, i profili problematici connessi alla gestione delle risorse e al regime dei compensi degli organi societari.

Esprime, quindi, apprezzamento per l'accantonamento di numerosi emendamenti concernenti la medesima società, auspicando che possano essere introdotte modifiche volte a mantenere adeguati strumenti di controllo pubblico sulla medesima e sulle relative risorse.

Richiama, altresì, la questione del limite massimo dei compensi degli organi societari, ritenendo necessario un approfondimento sul tema.

Auspica, infine, che, anche in caso di voto contrario sugli emendamenti in esame, il Governo tenga conto delle osservazioni emerse, modificando significativamente la disciplina delineata dal provvedimento.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Barbagallo 9.3, di cui è cofirmataria, identico agli emendamenti Iaria 9.1 e Ghirra 9.2, sottolinea come l'articolo in esame intervenga in modo sostanziale sull'attuale assetto della portualità italiana.

Critica, in particolare, l'attribuzione a un unico concessionario, per la durata di novantanove anni, della gestione delle opere infrastrutturali portuali e degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché il superamento del tetto massimo previsto per il trattamento economico di alcuni organi societari e l'esclusione dei vincoli ordinariamente applicabili alle società a partecipazione pubblica. Nel richiamare le ulteriori previsioni contemplate nell'articolo in esame, evidenzia come l'impianto delineato dalla riforma presenti profili di particolare criticità e possa determinare un assetto di difficile e incerta applicazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Iaria 9.1, Ghirra 9.2 e Barbagallo 9.3.

Salvatore DEIDDA, *presidente,* rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici. C. 2577 Governo e C. 1778 Gusmeroli *(Seguito dell'esame e conclusione)* 82

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) 89

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 84

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 90

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 86

Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi *(Esame e approvazione del documento conclusivo)* 87

ALLEGATO 3 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione) 91

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 88

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il viceministro delle imprese e del made in Italy, Valentino Valentini.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.
C. 2577 Governo e C. 1778 Gusmeroli.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni IV, VI, IX, XI e XIV, competenti in sede consultiva. Comunica che la I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni, la II Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione, la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni e il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con condizione e osservazioni.

Avverte quindi che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.101, 4.100 e 4.101, volti a recepire le condizioni contenute nel parere espresso in sede consultiva dalla Commissione Bilancio *(vedi allegato 1)*.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore,* raccomanda l'approvazione della proposta emendativa a sua firma 1.101.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere favorevole sulla proposta emendativa 1.101 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.101 del relatore *(vedi allegato 1)*.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore,* raccomanda l'approvazione delle proposte emendative a sua firma 4.100 e 4.101.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere favorevole sulle proposte emendative 4.100 e 4.101 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.100 e 4.101 del relatore *(vedi allegato 1)*.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, esprime una generale condivisione degli obiettivi del provvedimento in esame. Rammenta che il suo gruppo ha affrontato il tema della riforma dell'amministrazione straordinaria con spirito costruttivo, presentando proposte emendative anche prive di effetti sulla finanza pubblica. Rileva tuttavia che nessuna di esse è stata accolta e che le modifiche approvate si limitano, a suo avviso, a correzioni di carattere tecnico, senza incidere sui principali nodi critici evidenziati

Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo, richiamando in primo luogo il tema del lavoro. Osserva che l'amministrazione straordinaria nasce con l'obiettivo di salvaguardare le imprese e i livelli occupazionali e ricorda che le procedure attualmente aperte coinvolgono un numero molto elevato di società e lavoratori. Evidenzia tuttavia che il testo del provvedimento in esame non riconosce un ruolo adeguato alle organizzazioni sindacali, arretrando, a suo giudizio, rispetto alle prassi già consolidate nei tavoli di crisi del MIMIT.

Individua un secondo profilo critico in relazione alla trasparenza, con particolare riferimento alla nomina dei commissari, alla tenuta degli elenchi, all'assenza di procedure selettive pubbliche e di incompatibilità sufficientemente definite rispetto ad altri incarichi. Richiama inoltre il tema della trasparenza dei compensi, ritenendo insufficiente l'inserimento del solo riferimento al requisito dell'esperienza manageriale. Soffermandosi sulle procedure già in corso, ricorda che il suo gruppo aveva proposto di continuare ad applicare, per ciascuna di esse, la disciplina vigente al momento della relativa apertura, senza che tale proposta sia stata accolta.

Richiama infine il tema più generale della politica industriale, osservando che le grandi crisi nei settori dell'acciaio, della chimica e dell'alluminio non possono essere affrontate soltanto attraverso procedure concorsuali, ma richiedono una strategia complessiva di risanamento e rilancio, capace di intervenire anche sui problemi della competitività, sui costi dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti.

Conclude ribadendo che, alla luce del mancato recepimento di tali proposte, il suo gruppo esprimerà voto contrario sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Antonio FERRARA (M5S) preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Specifica che la sua forza politica non contesta la necessità di riformare l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese né quella di rafforzare la vigilanza sul sistema cooperativo. Contesta però il modo in cui questa riforma viene costruita. Osserva che la Commissione è chiamata ad approvare una delega molto ampia, mentre diversi elementi decisivi — criteri applicativi, modalità dei controlli, poteri e procedure — vengono rinviati ai decreti legislativi delegati. Aggiunge poi che sulle crisi industriali ritiene insufficienti le garanzie per l'occu-

pazione, il coinvolgimento delle parti sociali e i contrappesi rispetto ai poteri attribuiti al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Ricorda che sul sistema cooperativo il suo gruppo ha presentato proposte puntuali, anche raccogliendo indicazioni emerse nelle audizioni, per rafforzare trasparenza, vigilanza e tutela della cooperazione autentica. Ritiene quindi che il problema riguarda il metodo: si definisce oggi la cornice e si rinvia a domani una parte sostanziale delle regole. Per queste ragioni, conferma il voto contrario del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.
C. 3106 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, espone in sintesi i contenuti del disegno di legge in esame. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, fa presente che la relazione si limiterà a illustrare brevemente le sole parti che riguardano gli ambiti di particolare interesse della X Commissione.

Riferisce, innanzitutto, che il testo del decreto-legge n. 162 del 2026, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale, è suddiviso in tre Capi per un totale di otto articoli. Rileva che i profili di interesse della Commissione riguardano essenzialmente i primi quattro articoli.

In particolare, al Capo I, l'articolo 1, con i commi 1 e 2, dispone la riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti, nella misura di 10 centesimi di euro per litro per il gasolio e di 4,45 centesimi per litro per il biodiesel nel periodo dal 18 al 25 settembre. Per il periodo dal 26 settembre al 5 ottobre la riduzione passa a 5 centesimi per litro per il gasolio. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle predette disposizioni.

Ricorda che una riduzione di 14 centesimi di euro per litro dell'aliquota di accisa sul gasolio è stata disposta per il periodo dal 28 al 29 luglio 2026 dal D.M. 27 luglio 2026 (meccanismo della c.d. accisa mobile). Il decreto-legge n. 133 del 2026 ha disposto la stessa misura per il periodo dal 30 luglio fino al 6 agosto. Il decreto-legge n. 139 del 2026 ha prorogato la medesima misura dal 7 al 24 agosto. Per il periodo dal 25 al 26 agosto è intervenuto il D.M. 20 agosto 2026 il quale ha disposto la stessa misura di accisa sul gasolio con oneri a valere sulle maggiori entrate IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di luglio 2026. Il decreto-legge n. 153 del 2026 ha nuovamente prorogato la medesima misura di accisa dal 27 agosto al 5 settembre. Il D.M. 4 settembre 2026 ha previsto dal 7 al 10 settembre la stessa misura dell'aliquota di accisa sul gasolio con oneri a valere sulle maggiori entrate da IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di agosto 2026. Da ultimo, il decreto-legge n. 157 del 2026 ha proro-

gato la stessa misura di accisa dall'11 al 17 settembre 2026.

Riferisce poi che sempre l'articolo 1, al comma 4, in continuità con quanto disposto da provvedimenti d'urgenza succedutisi nel tempo, proroga per il mese di ottobre 2026 il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI, nonché l'incremento del relativo limite massimo di spesa (per un importo pari ad 21,2 milioni di euro). Il comma 5 reca la copertura finanziaria relativa al maggior onere rinviando a quanto disposto all'articolo 7.

Fa poi presente che l'articolo 2 dispone per l'anno 2027 l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (c.d. bollo auto) relativamente ad un solo veicolo per persona fisica, qualora, nel caso di autovettura, non abbia una potenza superiore a 80 kW. Per i motocicli e i ciclomotori l'esenzione è riconosciuta per un solo veicolo, quello con potenza inferiore, solo ai soggetti che non beneficiano dell'esenzione per un'autovettura. L'esenzione si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, previo Accordo con ciascuna autonomia speciale. In considerazione del fatto che si tratta di un tributo proprio delle regioni e delle province autonome, si prevede a loro favore un trasferimento compensativo di 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027. Gli importi spettanti a ciascun ente saranno stabiliti entro il 31 marzo 2027 con decreto ministeriale tenendo conto degli Accordi e sentita la Conferenza Stato-Regioni. Segnala che il comma 2, per le autovetture, specifica inoltre che l'esenzione nell'anno 2027 è riconosciuta a condizione che siano alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio. Per i motocicli ed i ciclomotori il comma 3 riconosce l'esenzione nell'anno 2027, senza limiti di potenza. Il comma 6 rinvia all'articolo 7 per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame.

Segnala quindi che l'articolo 3 riguarda la ripartizione di risorse per i comuni di frontiera nelle zone di confine italo-elvetiche. Il comma 1 assegna le risorse del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche (istituito dall'articolo 11 della legge n. 83 del 2023) alle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano, per gli anni 2026 e 2027, precisando le modalità di ripartizione in sede di prima applicazione e in deroga alla normativa vigente. Il comma 2 contiene una norma di interpretazione autentica sulle percentuali demografiche (rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune) richieste per l'attribuzione ai comuni di frontiera del contributo statale previsto dall'articolo 10 della legge n. 83 del 2023: la quota spettante viene determinata dividendo l'importo del fondo per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri rilevati; la quota *pro capite* così ottenuta, moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri delle singole regioni e della provincia autonoma, costituisce l'importo di competenza.

Riferisce che l'articolo 4 dispone la disapplicazione, fino al 1° dicembre 2026, delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che hanno introdotto un contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchi di valore inferiore ai 150 euro. Ricorda che la norma introdotta in Italia dalla legge di bilancio 2026 – ma mai concretamente applicata, in quanto sospesa dai decreti-legge n. 38 e n. 107 del 2026 – ha anticipato la normativa europea che ha abrogato la soglia di esenzione daziaria di 150 euro ed ha introdotto a decorrere dal 1° luglio 2026 un dazio doganale forfetario temporaneo di 3 euro, per articolo, sulle spedizioni di basso valore (fino a 150 euro), nell'ambito della più ampia riforma del sistema doganale europeo. L'11 febbraio 2026, infatti, è stato adottato il regolamento 2026/382(UE) il quale ha disposto l'abrogazione della soglia di esenzione daziaria per le importazioni di valore non superiore a 150 euro e l'introduzione di un

dazio doganale semplificato forfettario di 3 euro sulle spedizioni il cui valore intrinseco non superi un totale di 150 euro, a decorrere dal 1° luglio 2026 fino al 1° luglio 2028. Una volta che il nuovo centro doganale digitale dell'UE sarà operativo (l'infrastruttura digitale unica che centralizzerà i dati doganali a livello europeo), il dazio provvisorio sarà sostituito dalle normali tariffe doganali.

Ricorda quindi che il Capo II reca disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per garantire l'equilibrio di bilancio della fondazione « Milano-Cortina 2026 ». L'articolo 5 prevede un rifinanziamento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 288 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026, disponendo che, per le coperture dei corrispondenti oneri finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge mentre l'articolo 6 trasferisce alla « Fondazione Milano-Cortina 2026 », nell'anno 2026, una somma pari a 150 milioni di euro al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio, fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati.

Infine, fa presente che il Capo III reca disposizioni finanziarie e finali. L'articolo 7 reca, al comma 1, la quantificazione delle economie generate dai progetti PNRR, a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori, accertate alla data alla data di entrata in vigore del presente decreto (18 settembre 2026) ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2026. Il comma 2 prevede l'incremento del Fondo interventi strutturali di politica (FISPE) di 36,8 milioni di euro per l'anno 2028. Il comma 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del provvedimento in esame. L'articolo 8 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Chiara APPENDINO (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. In relazione al provvedimento in esame, osserva che ogni misura volta a ridurre la pressione fiscale e a contenere il prezzo della benzina, del gasolio e, più in generale, dell'energia può essere valutata positivamente.

Esprime tuttavia forti preoccupazioni sotto il profilo delle coperture finanziarie della misura relativa alla sospensione del c.d. « bollo auto », richiamando le critiche avanzate dalle regioni e il rischio che gli oneri delle misure ricadano sui loro bilanci e, in particolare, sulle risorse destinate alla sanità. Sottolinea pertanto la necessità di vigilare affinché gli enti territoriali non siano chiamati a sostenere il costo di interventi adottati dal Governo.

Rileva inoltre che la menzionata misura, inizialmente annunciata come strutturale, allo stato non presenta tale carattere e ritiene quindi necessario verificarne l'effettiva stabilizzazione in sede di legge di bilancio. Evidenzia infine che l'intervento non può considerarsi risolutivo rispetto ai problemi più generali del costo dell'energia e della pressione fiscale. Ribadisce quindi la necessità di misure strutturali, anche sul versante dell'IVA e dei prezzi energetici, nonché di un più generale cambio di passo in materia fiscale.

Conclude ribadendo quindi il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, motivato dalla condivisione dell'obiettivo di riduzione dei costi per cittadini e imprese.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata anche mediante la resocontazione stenografica.

Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.

(Esame e approvazione del documento conclusivo).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica.

Ricorda che la proposta di documento conclusivo, come risultante dalle proposte di modifica e integrazione pervenute da parte del Gruppo della Lega, è già stata anticipata in via informale ai rappresentanti dei gruppi della Commissione nella giornata di giovedì 24 settembre 2026, ed è in distribuzione *(vedi allegato 3)*.

Andrea BARABOTTI (LEGA), ringrazia i colleghi che hanno preso parte all'indagine conoscitiva, sottolineando l'importanza del lavoro svolto anche in relazione ad eventuali e future iniziative parlamentari sul tema.

Rileva che dal ciclo di audizioni svolto è emerso come il superamento del doppio cambio annuale dell'ora possa determinare benefici sotto diversi profili. In particolare, osserva che l'eventuale adozione permanente dell'ora legale potrebbe produrre vantaggi in termini di risparmio energetico, maggiore disponibilità di ore di luce per il tempo libero e più generale qualità della vita.

Richiama inoltre le evidenze emerse nel corso dell'indagine in ordine agli effetti negativi sulla salute del cambio semestrale dell'ora, con particolare riferimento all'alterazione dei ritmi abituali, all'aumento del rischio cardiovascolare, alla disattenzione nei luoghi di lavoro e agli incidenti stradali.

Precisa tuttavia che dai lavori non è emersa una posizione unanime rispetto allo standard (di ora solare o di ora legale) da adottare in via permanente. Evidenzia pertanto che la proposta di documento conclusivo presentata individua diverse possibili linee di intervento, dalla sperimentazione di uno standard permanente fino all'adozione diretta dell'ora legale permanente.

Sottolinea infine la necessità di collocare ogni eventuale iniziativa nel quadro della normativa europea, auspicando un confronto preliminare nelle sedi dell'Unione volto a evitare una eccessiva frammentazione tra gli Stati membri.

Conclude esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto e per il contributo offerto da tutti i componenti della Commissione, ritenendo che l'indagine costituisca un patrimonio utile per orientare le future scelte del Parlamento sulla materia.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva. Sottolinea che il suo svolgimento ha consentito di ascoltare molti soggetti che rappresentano una vasta platea di esperti ed esponenti delle parti sociali, come d'altra parte è comprensibile trattandosi di un tema che entra nella vita di tutti gli italiani. Crede che il documento restituisca un lavoro equilibrato, ove sono indicate tutte le posizioni, a volte assai divergenti tra di loro. Evidenzia che talune tra le tematiche affrontate sono molto delicate, ad esempio quelle concernenti le ricadute delle possibili scelte sul regime dell'ora legale in materia di lavoro, specificamente per quanto attiene i profili della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in materia di salute, in particolare per gli effetti concernenti i ritmi circadiani in corrispondenza dei giorni successivi al cambio dell'ora o alla ridotta esposizione alla luce solare. Evidenzia, ad esempio, che, sotto quest'ultimo aspetto, alcuni territori del nord ovest del Paese potrebbero patire qualche inconveniente in più delle altre parti geografiche italiane in caso di anticipo dell'orario nei mesi invernali. Ricorda che su queste tematiche, ma anche su altre, gli interventi ascoltati in audizione sono stati a volte divergenti e che anche i profili attinenti ai risparmi energetici, da quanto

emerso nel corso delle audizioni e dalla memoria di Terna, non sembrano di particolare rilevanza. Concorda sul fatto che apposite sperimentazioni di cambiamento dell'ora, meglio se differenziate tra territori che hanno condizioni differenti tra di loro, potrebbero offrire maggiori spunti per orientare la decisione del legislatore in vista di una possibile riforma. Tiene però a puntualizzare che dovranno essere tenute ben presenti condizioni che evitino di gravare sul lavoro e che non penalizzino i soggetti vulnerabili e gli anziani. In caso di vi sia l'intenzione di cambiare il regime orario, invita quindi a porre la necessaria attenzione su questi due ultimi aspetti e a considerare come necessaria un'iniziativa in sede europea, perché un Paese che decide da solo rischia di pagare in trasporti, logistica e mercato interno più di quanto guadagna. Conclude, quindi, sottolineando quali ritiene debbano essere le condizioni da rispettare quando si passerà dalle conclusioni alle norme: ascolto delle parti sociali, attenzione alla salute e ai territori, coordinamento europeo.

Antonio FERRARA (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in oggetto. Osserva che le motivazioni originariamente legate al risparmio energetico connesso al cambio dell'ora appaiono oggi meno rilevanti rispetto al passato, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica e della maggiore efficienza dei sistemi di illuminazione.

Richiama quindi il tema degli effetti sulla salute, rispetto al quale ritiene debbano essere attentamente valutate le diverse soluzioni prospettate nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

Sottolinea, tuttavia, l'importanza di considerare anche il profilo della qualità della vita e del tempo libero, ritenendo preferibile una soluzione che consenta di beneficiare di un'ora di luce in più nelle ore serali. Evidenzia che ciò permetterebbe ai cittadini di disporre di maggior tempo per attività all'aperto, passeggiate e momenti di socialità.

Conclude ribadendo il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento conclusivo in esame indicando, tra le opzioni emerse, una preferenza per il mantenimento di una maggiore disponibilità di luce nelle ore serali, in ragione dei benefici sulla vita sociale della popolazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva *(vedi allegato 3)*.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici. C. 2577 Governo e C. 1778 Gusmeroli.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 5, sostituire le parole: di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica *con le seguenti:* di cui al presente Capo.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-*bis*. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.101. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-*bis*. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.100. Il Relatore.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: competenti Commissioni parlamentari *con le seguenti:* Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

4.101. Il Relatore.

ALLEGATO 2

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 3106, di conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante « Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale »;

preso atto che l'articolo 1, al comma 4, proroga per il mese di ottobre 2026 il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

INDICE

Premessa

1. Il quadro storico e normativo dell'ora legale
2. Il contesto europeo e le prospettive di armonizzazione
3. Gli effetti sui consumi energetici e sul sistema elettrico nazionale
4. Gli effetti sui settori produttivi
 - 4.1 Commercio e distribuzione
 - 4.2 Turismo e settore alberghiero
 - 4.3 Edilizia, agricoltura e altre attività lavorative all'aperto
 - 4.4 Industria, trasporti e logistica
5. La tutela dei lavoratori e l'organizzazione del lavoro
6. Ulteriori effetti sistemici rilevanti
7. Prospettive di intervento normativo

Premessa

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati nella riunione del 2 marzo 2026 ha convenuto sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi, sulla quale è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, l'intesa con il Presidente della Camera. L'indagine conoscitiva è stata quindi deliberata dalla Commissione nella seduta dell'11 marzo 2026 ed è stato fissato al 30 giugno 2026 il termine per la sua conclusione.

L'iniziativa si inserisce, tra l'altro, in un dibattito che, a livello europeo, risale alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea dal 4 luglio al 16 agosto 2018 (*Public Consultation on EU Summertime arrangements*): in merito, è possibile consultare il *report* conclusivo della consultazione prodotto in accompagnamento alla proposta di direttiva europea sulla sospensione dei cambiamenti stagionali (su cui v. anche *infra*).

Si ricorda, in via preliminare, che la cosiddetta ora solare indica l'orario standard (chiamato anche tempo civile convenzionale o ora legale standard) associato al meridiano di riferimento del fuso orario di un Paese: in Italia corrisponde a UTC+1 ed è in vigore nei mesi autunnali e invernali. La cosiddetta ora legale è la convenzione con cui si anticipano gli orologi di 60 minuti (portandosi a UTC+2 in Italia) per un periodo limitato dell'anno, principalmente allo scopo di ridurre i consumi energetici legati all'illuminazione artificiale nelle ore serali.

Gli obiettivi dell'indagine conoscitiva, secondo il programma approvato, consistono nel raffronto tra il modello attuale, fondato sul cambio stagionale dell'orario, e l'ipotesi di adozione di un regime orario stabile per l'intero anno, nella valutazione degli effetti socio-economici, energetici e produttivi di un eventuale cambiamento, nell'analisi della documentazione disponibile e degli elementi emersi nel corso delle audizioni, nonché nella valutazione dell'opportunità di una fase di sperimentazione con proroga dell'ora legale.

Nel corso dell'indagine sono stati auditi, tra l'8 aprile e il 24 giugno 2026, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori, delle categorie produttive del commercio e del turismo, della comunità medico-scientifica, nonché esperti e operatori del settore energetico. In particolare, in ordine cronologico, sono stati auditi:

Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo sostenibile (CIRPS) (8 aprile 2026);

CGIL, CISL, UIL e UGL, Confederazione AEPI, Consumerismo No Profit (14 aprile 2026);

Prof. Giovanni Esposito, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Confagricoltura (15 aprile 2026);

Confesercenti, Accademia Italiana di Medicina del Sonno (AIMS), Associazione Italiana degli Utility Manager (ASSIUM) (16 aprile 2026);

European Medical Association (EMA) e Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) (20 aprile 2026);

Associazione Italiana degli Economisti dell'Energia (AIEE) (28 aprile 2026);

Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI) e Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (ANMCO) (30 aprile 2026);

Federalberghi (5 maggio 2026);

Confcommercio e Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) (3 giugno 2026);

Dott. Giuseppe Plazzi, direttore del Centro per la narcolessia e i disturbi del sonno dell'IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna, rappresentanti di associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (nello specifico, Unione nazionale consumatori (UNC) e CODACONS) (9 giugno 2026);

Rappresentanti della testata di divulgazione scientifica « Geopop » e dott. Domenico Maurizio Toraldo, già direttore della Riabilitazione cardiorespiratoria e Centro del sonno della ASL di Lecce (24 giugno 2026).

È stata inoltre acquisita agli atti dell'indagine una memoria di Terna S.p.a., gestore della rete di trasmissione nazionale.

Il presente documento conclusivo raccoglie e ordina per ambiti tematici gli elementi di informazione e le valutazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni, allo scopo di offrire un quadro d'insieme utile alle successive determinazioni parlamentari in materia.

1. Il quadro storico e normativo dell'ora legale

Diversi soggetti auditi hanno ricostruito, con dati sostanzialmente concordanti, l'evoluzione storica dell'istituto dell'ora legale in Italia e nel contesto internazionale.

Nel corso dell'audizione di EMA è stata richiamata l'origine settecentesca dell'idea, riconducibile a una proposta di Benjamin Franklin pubblicata nel 1784 sul *Journal de Paris*, ed è stata ricostruita la prima applicazione normativa in occasione della Prima guerra mondiale: nel 1916 il Regno Unito adottò il *British Summer Time* e gli Stati Uniti introdussero, nel 1918, il *Daylight Saving Time*. In Italia l'ora legale fu introdotta, per le medesime ragioni belliche, con il decreto luogotenenziale n. 631 del 1916, rimanendo in vigore fino al 1920, per poi essere ripristinata durante la Seconda guerra mondiale con un periodo di applicazione continuativa di oltre due anni, dal 14 giugno 1940 al 2 novembre 1942.

È stato ricordato, in più memorie (CGIL, SIMA, EMA), che l'adozione stabile dell'ora legale in Italia risale alla legge n. 503 del 1965, applicata per la prima volta nel 1966 per soli quattro mesi, dall'ultima domenica di maggio all'ultima domenica di settembre. La durata fu poi estesa a sei mesi nel 1980, con inizio dalla prima domenica di aprile e, dal 1981, dall'ultima domenica di marzo. Un ulteriore prolungamento di un mese fu introdotto nel 1996, in coordinamento con il resto d'Europa, spostando il termine all'ultima domenica di ottobre; tale

assetto è stato, infine, formalizzato con l'articolo 22 della legge n. 96 del 2010, che ha recepito la direttiva europea 2000/84/CE.

Nella propria memoria la CGIL ha evidenziato come la logica sottostante all'istituto sia quella di spostare in avanti l'orario per sfruttare meglio la luce naturale, riducendo così l'uso di illuminazione artificiale nelle ore serali. Geopop ha peraltro segnalato come, negli ultimi vent'anni, la diffusione di tecnologie di illuminazione a basso consumo abbia ridimensionato tali esigenze. Tali osservazioni sono coerenti con quelle presenti nella memoria depositata da Terna S.p.a. La società ritiene, infatti, che il beneficio, in termini di riduzione di fabbisogno elettrico atteso, di un sistema orario basato sull'ora legale permanente, rispetto ad un sistema basato sul doppio cambio dell'ora o ad un sistema fondato sull'ora solare permanente, sia, nel complesso, ridotto e che sia progressivamente diminuito nel corso degli ultimi anni. Tale fenomeno, secondo Terna, sarebbe « molto probabilmente legato ad un aumento dell'efficienza energetica delle tecnologie e dei sistemi di illuminazione ».

2. Il contesto europeo e le prospettive di armonizzazione

Numerosi soggetti auditi hanno richiamato il quadro europeo di riferimento. È stato ricordato (CGIL, Confederazione AEPI, EMA, SIMA, Federalberghi) che nel 2018 la Commissione europea ha condotto una consultazione pubblica *online*, alla quale hanno risposto circa 4,6 milioni di cittadini dei Paesi membri, l'84 per cento dei quali si è espresso a favore del superamento del cambio semestrale dell'ora. La consultazione ha visto una partecipazione modesta da parte dei cittadini europei residenti in Italia. Il nostro Paese è stato il terzultimo per numero di partecipanti rispetto alla popolazione residente (meno dello 0,5 per cento di partecipanti). I Paesi con una partecipazione maggiore sono stati la Germania (poco meno del 4 per cento) e l'Austria (poco meno del 3 per cento).

Sulla base degli esiti della medesima consultazione europea, tra i cittadini favorevoli al superamento del cambio semestrale la preferenza si è orientata in misura maggioritaria verso l'ora legale permanente (56 per cento), mentre una quota minoritaria, pur significativa, si è espressa per l'ora solare permanente (32 per cento), con differenze rilevanti tra Stati membri: la preferenza per l'ora legale permanente è risultata più marcata in Portogallo, a Cipro e in Polonia, mentre l'orientamento verso l'ora solare permanente ha prevalso in Finlandia, Danimarca e Paesi Bassi.

Sulla base di tale consultazione, nel 2018, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva, volta ad abrogare la direttiva 2000/84/CE e a lasciare a ciascuno Stato membro la facoltà di scegliere, in via permanente, tra ora legale e ora solare.

Il 26 marzo 2019 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la proposta di direttiva, auspicando un coordinamento tra gli Stati membri per evitare ripercussioni sugli scambi commerciali e sui movimenti transfrontalieri. Il relativo *iter*, tuttavia, non si è concluso: il passaggio in sede di Consiglio dell'Unione europea non ha condotto ad alcuna intesa tra i Governi. È stato inoltre segnalato (EMA) che l'Italia, in tale fase, aveva notificato all'Unione europea l'intenzione di mantenere il regime del doppio cambio stagionale.

Sotto il profilo comparato, è stato osservato (Geopop) che il numero di Paesi che applicano un regime di cambio stagionale dell'ora è in progressiva diminuzione: erano 79 nel 2015 e sono scesi a 70 nel 2026, con meno del 40 per cento dei Paesi del mondo che vi ricorre ancora oggi, tenuto conto che la maggior parte dei territori equatoriali non necessita di alcun cambiamento data la scarsa variazione stagionale delle ore di luce. AIMS e Geopop hanno richiamato, quale precedente di rilievo, il caso della Federazione Russa, che nel 2011 ha avviato una sperimentazione triennale di ora legale permanente, successivamente abbandonata nel 2014. Attualmente, tale Paese adotta un sistema di ora solare permanente. Per Geopop le ragioni dell'abbandono erano riconducibili all'impopolarità della misura, riconducibile tra l'altro al ritardo dell'alba invernale e alle conseguenti difficoltà per gli studenti nel raggiungere la scuola in condizioni di scarsa visibilità. AIMS ha osservato che le evidenze scientifiche emerse dalla sperimentazione nella Federazione Russa hanno associato il sistema di ora legale permanente, tra l'altro, ad un aumento del c.d. *jet lag* sociale (concetto su cui si tornerà più avanti). Tale effetto era particolarmente accentuato tra gli adolescenti di età compresa tra i 10 e i 17 anni.

È stata infine sottolineata, da più soggetti (Confesercenti, Federalberghi, Confcommercio, CGIL, UIL), l'esigenza di un coordinamento a livello europeo come condizione necessaria per migliorare l'efficacia di un'eventuale scelta nazionale: l'adozione di regimi orari differenziati tra Stati membri confinanti determinerebbe complessità organizzative e costi aggiuntivi per i settori dei trasporti, della logistica e del turismo transfrontaliero, con il rischio di ridurre, in tutto o in parte, i benefici attesi da una scelta unilaterale.

3. Gli effetti sui consumi energetici e sul sistema elettrico nazionale

Il tema degli effetti energetici dell'ora legale è stato oggetto di ampio approfondimento nel corso delle audizioni, con l'emersione di valutazioni articolate e, in alcuni casi, di segno diverso a seconda della fonte e della metodologia di stima considerata. Come anticipato, Terna S.p.a., gestore della rete di trasmissione nazionale, ha depositato agli atti dell'indagine una memoria basata sull'analisi di tre scenari relativi al sistema elettrico nazionale: il regime vigente con doppio cambio stagionale; un ipotetico regime di ora solare permanente; un ipotetico regime di ora legale permanente. Dall'analisi svolta con riferimento al periodo 2015-2026, e con una proiezione al 2030 che tiene conto della crescente diffusione delle fonti rinnovabili non programmabili, è emerso che la curva di fabbisogno elettrico relativa allo scenario di ora legale permanente risulta sempre la più contenuta tra i tre scenari considerati, sebbene le tre curve abbiano subito un progressivo ravvicinamento nel corso degli anni più recenti. Come accennato, tale effetto sarebbe, molto probabilmente, da attribuire alla maggiore efficienza energetica dei sistemi di illuminazione.

In termini quantitativi, Terna ha stimato che per il 2026 il regime vigente (sette mesi di ora legale) comporterebbe una riduzione dei consumi di circa 302 GWh, alla quale si aggiungerebbero ulteriori 160 GWh circa qualora l'ora legale fosse estesa anche ai mesi invernali, per un beneficio complessivo annuo di circa 462 GWh (secondo i dati resi

noti da Terna nel gennaio 2026, il fabbisogno elettrico nazionale complessivo risulta pari a circa 311,3 TWh nel 2025 [(1)]). Su tale base, i 302 GWh di risparmio stimati per il regime vigente rappresentano circa lo 0,10 per cento del fabbisogno nazionale, i 160 GWh aggiuntivi legati a un'eventuale estensione ai mesi invernali circa lo 0,05 per cento, e il beneficio complessivo di 462 GWh circa lo 0,15 per cento. In linea con quanto riportato da altri soggetti auditi (su cui v. *infra*), si riscontrerebbe dunque un'incidenza limitata sul consumo energetico complessivo. Per il 2030, a fronte di un beneficio di circa 285 GWh nello scenario con doppio cambio orario, l'estensione dell'ora legale a tutto l'anno determinerebbe un beneficio aggiuntivo, in termini di minor consumo, di circa 153 GWh, per un totale di circa 438 GWh. Sulla base del costo medio del kilowattora per il cliente domestico tipo, secondo i dati ARERA, tali risparmi corrisponderebbero a un beneficio economico per il sistema di circa 120 milioni di euro per il 2026 (di cui 80 milioni riferiti al periodo aprile-ottobre già in vigore) e di circa 100 milioni di euro per il 2030. Terna ha inoltre precisato che, sotto il profilo della gestione del sistema elettrico, non emergono criticità significative in termini di adeguatezza e di bilanciamento delle rampe di carico nello scenario di ora legale permanente.

Anche altri soggetti auditi hanno posto in evidenza come il beneficio energetico complessivo dell'ora legale, pur esistente, risulti oggi di entità limitata e in costante riduzione nel tempo.

L'Associazione Italiana degli Economisti dell'Energia (AIEE), richiamando la letteratura economica internazionale di riferimento, ritiene che la stima media grezza del risparmio energetico, in uno scenario di ora legale permanente, si attesterebbe intorno allo 0,34 per cento. Tale valore, tuttavia, si ridurrebbe a un livello prossimo allo zero. Inoltre, considerando le sole stime di maggiore qualità metodologica, l'intervallo di confidenza comprenderebbe anche valori negativi (-0,01 per cento). Questo effetto sarebbe dovuto al fatto che in tale scenario si avrebbe un incremento della climatizzazione nelle ore più calde che compenserebbe la diminuzione del consumo da illuminazione, che ha beneficiato di grandi innovazioni tecnologiche nel corso degli ultimi anni. L'AIEE ha inoltre segnalato che la latitudine geografica costituisce il principale fattore esplicativo della variabilità dei risultati, con risparmi significativi concentrati alle latitudini nordiche e valori prossimi allo zero, o leggermente negativi, per i Paesi mediterranei, tra cui l'Italia. A supporto di tale lettura, l'AIEE ha richiamato la serie storica dei dati Terna relativi al periodo 2006-2025, che mostra un andamento costantemente decrescente del risparmio fisico registrato nei sette mesi di applicazione dell'ora legale, da 645 GWh nel 2006 a 310 GWh nel 2025, con una riduzione superiore al 50 per cento, riconducibile principalmente alla diffusione delle tecnologie di illuminazione a basso consumo (LED). Ai fini del raffronto con il regime vigente, occorre tuttavia distinguere gli effetti dei sette mesi nei quali l'ora legale è già applicata, dalla fine di marzo alla fine di ottobre, da quelli della sua eventuale estensione ai mesi invernali. L'aumento dei consumi per

(1) Si ricordi che 1 TeraWattora (TWh) equivale a 1000 GigaWattora (GWh). La wattora (Wh) è l'unità di misura dell'energia, che indica quanta energia viene consumata o prodotta in un'ora da una potenza di un watt.

raffrescamento nelle ore più calde riguarda prevalentemente il primo periodo e non può essere automaticamente assunto a compensazione del beneficio incrementale invernale, quando tale domanda risulta marginale. La distinzione è esplicitata nelle stime di Terna, che separano i circa 302 GWh riferiti al regime vigente dai circa 160 GWh aggiuntivi dell'estensione invernale. La valutazione di quest'ultima deve peraltro considerare anche il possibile aumento dei consumi mattutini connesso al ritardo dell'alba, così da apprezzare il saldo effettivo della diversa distribuzione oraria dei consumi.

Analoghe considerazioni sono state svolte dalla UIL che ha segnalato una riduzione dei consumi energetici annui pari allo 0,23 per cento, un risparmio sulla spesa energetica complessiva pari a circa lo 0,3 per cento e un abbattimento delle emissioni climalteranti pari a circa lo 0,05 per cento. La CISL ha stimato in circa 300 GWh il risparmio annuo riconducibile ai sette mesi di applicazione dell'ora legale, per un beneficio economico di 80-90 milioni di euro e una riduzione delle emissioni superiore alle 140.000 tonnellate di CO_2, sottolineando tuttavia che il peso di tale risparmio sul totale dei consumi energetici nazionali risulta oggi inferiore allo 0,5 per cento, per effetto di fattori come il cambiamento dei comportamenti di consumo, la crescita dell'efficienza degli impianti e l'aumento del fabbisogno energetico legato alla climatizzazione estiva. Anche la CGIL ha evidenziato come il beneficio energetico, documentato da Terna (v. comunicato del 24/10/2025) in oltre 12 TWh e 2,3 miliardi di euro nel periodo 2004-2025, sia in progressiva diminuzione per effetto della diffusione dei LED, del mutamento dei profili di consumo e della crescita della climatizzazione estiva, tanto da non rappresentare più, a suo giudizio, l'unico né il principale criterio di valutazione della misura.

Confagricoltura ha ritenuto che l'entità dei risparmi energetici di cui beneficerebbero le imprese agricole derivanti da un sistema di ora legale permanente non giustificherebbe un mutamento del regime attuale.

Confcommercio ha analogamente definito marginali, ma pur sempre positivi, i risparmi energetici associati a un'eventuale stabilizzazione dell'ora legale, segnalando peraltro un possibile elemento di interesse aggiuntivo, connesso alla crescente diffusione della generazione fotovoltaica: una maggiore coincidenza tra gli orari di svolgimento delle attività economiche e la disponibilità di luce naturale potrebbe favorire un migliore sincronismo tra domanda elettrica e produzione solare, con benefici in termini di autoconsumo e di riduzione del prelievo dalla rete nelle ore serali.

Valutazioni di segno più favorevole sono state prospettate da Consumerismo No Profit e dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), che ha stimato un risparmio annuo compreso tra 180 e 200 milioni di euro, e una riduzione delle emissioni di CO_2 di circa 200.000 tonnellate annue. Analoghe cifre sono state richiamate da EMA e dalla Confederazione AEPI.

CODACONS sottolinea come il superamento del doppio cambio semestrale non sia più una questione puramente tecnica, bensì una necessità economica, sociale e sanitaria non più procrastinabile per le famiglie italiane. In particolare, enfatizza i vantaggi che l'introduzione di un sistema basato sull'ora legale permanente potrebbe avere sui

consumatori in termini di risparmi sui consumi energetici e sulla riduzione degli oneri organizzativi legati al cambio d'ora. Per CODACONS i dati storici e le proiezioni tecniche confermano la validità dell'ora legale permanente come pilastro per la transizione ecologica e il contenimento dei consumi nazionali.

4. Gli effetti sui settori produttivi

4.1 Commercio e distribuzione

Confesercenti ha rappresentato che l'introduzione dell'ora legale permanente, con la conseguente estensione della luce naturale nella fascia pomeridiano-serale, potrebbe favorire il commercio al dettaglio attraverso tre distinte direttrici: un effetto di maggiore propensione all'uscita e alla permanenza negli spazi commerciali dopo l'orario di lavoro; un effetto di maggiore sicurezza percepita e di vitalità urbana, con positive ricadute sulla frequentazione di strade commerciali e centri storici; un effetto, ritenuto oggi meno marcato rispetto al passato, di riduzione dei costi operativi legati all'illuminazione artificiale per le micro e piccole imprese del terziario.

Analoghe considerazioni sono state svolte da Confcommercio, che ha evidenziato come una maggiore disponibilità di luce naturale nelle ore di maggiore propensione al consumo possa incidere positivamente sulle dinamiche di frequentazione degli spazi urbani e commerciali, con effetti favorevoli sul benessere sociale e sulla percezione di sicurezza. L'associazione ha precisato che tali benefici andrebbero valutati in un quadro complessivo e non settoriale, tenuto conto delle diverse latitudini e caratteristiche territoriali del Paese.

4.2 Turismo e settore alberghiero

Anche con riferimento al comparto turistico sono state prospettate valutazioni prevalentemente favorevoli all'introduzione dell'ora legale permanente, corredate tuttavia da specifiche indicazioni di segno contrario per determinati settori.

Confesercenti e Confcommercio hanno evidenziato un possibile effetto positivo sulla destagionalizzazione dei flussi turistici, in particolare nei « mesi di spalla » (ottobre-novembre e febbraio-marzo) e nel periodo autunnale-invernale, grazie a una maggiore fruibilità delle destinazioni, dei centri storici, dei borghi e delle attività all'aperto, nonché benefici per la ricettività, la ristorazione e il turismo attivo e balneare, in ragione dell'estensione della finestra di luce utile per la fruizione degli spazi.

Federalberghi ha riferito che una consultazione rapida svolta tra i propri dirigenti associativi, ha fatto emergere un ventaglio articolato di posizioni: se da un lato la maggiore disponibilità di luce pomeridiana e serale è stata generalmente considerata un fattore di attrattività per le destinazioni turistiche italiane e per le attività all'aria aperta, quali trekking, cicloturismo e golf, dall'altro sono state segnalate significative preoccupazioni per il comparto degli sport invernali. In particolare, è stato evidenziato come l'arrivo dell'alba dopo le ore 9:00 nei mesi invernali determinerebbe una riduzione della finestra operativa mattutina degli impianti sciistici, la fascia più richiesta dagli sciatori per la

migliore qualità della neve e il minore affollamento, con conseguenti difficoltà nelle operazioni di preparazione e controllo delle piste per ragioni di sicurezza, e con possibili ripercussioni negative sui ricavi e sulla competitività dell'intera filiera turistica montana.

Anche Confcommercio ha segnalato analoghi profili di criticità per i territori montani e per il turismo invernale, evidenziando come l'eventuale mantenimento dell'ora legale nei mesi più freddi determinerebbe uno slittamento in avanti dell'alba con possibili conseguenze sulla finestra di fruibilità in sicurezza degli impianti sciistici. Tali criticità devono essere riferite alle specifiche condizioni geografiche e stagionali: l'orario dell'alba varia a seconda dello specifico territorio nazionale e del periodo dell'anno oltre che alle precise caratteristiche dei territori, come in quelli montani dove la disponibilità effettiva di luce risente anche dell'orografia. Il richiamo a un'alba successiva alle ore 9:00 non descrive, pertanto, una condizione uniforme del territorio nazionale o dell'intero periodo invernale.

4.3 Edilizia, agricoltura e altre attività lavorative all'aperto

Con riferimento alle attività lavorative svolte all'aperto, è stato anzitutto evidenziato come la posticipazione dell'orario dell'alba comporti, in primo luogo, un impatto negativo sulla sicurezza delle condizioni di lavoro, prima ancora che sui profili organizzativi. Le organizzazioni sindacali hanno posto in evidenza le criticità connesse allo svolgimento di attività lavorative all'aperto nelle prime ore della giornata, in particolare nelle regioni settentrionali del Paese.

CGIL ha segnalato che un regime di ora legale permanente comporterebbe, nel periodo invernale, un significativo ritardo dell'alba, che in alcune aree del Paese potrebbe attestarsi intorno alle ore 9:00, con conseguenti difficoltà organizzative sia per le famiglie, con riguardo alla gestione degli orari scolastici dei figli, sia per i settori produttivi che operano all'aperto, a partire dall'agricoltura e dalle attività connesse, ma anche edilizia, logistica e servizi, con una possibile riduzione dell'efficienza operativa e la necessità di riorganizzare i turni di lavoro. L'incidenza di tali difficoltà va valutata in relazione all'area geografica, al periodo dell'anno e all'orario effettivo di avvio delle attività, tenendo conto della maggiore concentrazione delle albe tardive tra novembre e febbraio e della differente esposizione dei territori, come illustrato al paragrafo 6. Ne consegue l'opportunità di calibrare gli eventuali adattamenti degli orari su tali condizioni, anziché prevederli in modo uniforme sul territorio nazionale.

UIL ha analogamente rilevato come, nel settore dell'edilizia e dei lavori all'aperto in genere, l'alba posticipata nei mesi invernali potrebbe comportare l'avvio delle attività in condizioni di scarsa visibilità, con la conseguente necessità di rafforzare le misure di sicurezza nei cantieri anche attraverso sistemi di illuminazione adeguati; per il settore agricolo e per l'allevamento, ha viceversa evidenziato un possibile elemento di semplificazione connesso all'eliminazione del cambio stagionale, che ridurrebbe lo stress legato alla variazione dei ritmi biologici degli animali, pur richiedendo comunque un adattamento dell'organizzazione del lavoro alla diversa distribuzione della luce naturale nel corso dell'anno.

CISL ha confermato che le scelte in materia di orario incidono maggiormente nei settori in cui il lavoro è fisico e l'esposizione agli agenti climatici è elevata, quali agricoltura, edilizia, logistica, trasporti e servizi ambientali, segnalando altresì che tale valutazione debba tenere conto anche del mutamento delle condizioni climatiche e dell'aumento delle temperature, che già oggi comporta, in diversi settori, accordi per la rimodulazione degli orari di lavoro nelle ore più calde.

In relazione al solo comparto agricolo, Confagricoltura ha evidenziato che vi sarebbero delle difficoltà legate al rispetto di un regime basato sull'ora legale permanente per un settore in cui molte attività, a partire dall'allevamento, sono scandite dai ritmi solari. Confagricoltura vede alcuni vantaggi e alcune criticità nell'introduzione di un sistema di ora legale permanente. Da un lato, l'associazione ritiene in linea teorica vantaggioso un prolungamento degli orari serali che potrebbe portare ad una facilitazione e ad un aumento delle attività di raccolta e di trasporto sul mercato dei prodotti agricoli. Dall'altro, Confagricoltura vede come critico un regime di ora legale permanente, soprattutto per i lavoratori dell'orto-florovivaismo e del comparto frutticolo (i settori rappresentano circa il 40 per cento della manodopera del comparto agricolo). Le criticità sarebbero collegate al rischio di esporre i lavoratori ad una condizione climatica eccessivamente sfavorevole.

4.4 Industria, trasporti e logistica

Con riferimento ai diversi settori, la CGIL ha rappresentato un impatto differenziato dell'ora legale a seconda del comparto: un beneficio energetico più elevato, tra il 3 e il 5 per cento, nel settore residenziale; un beneficio intermedio, tra il 2 e il 3 per cento, nel settore terziario; un impatto più limitato, tra l'1 e il 2 per cento, nel settore industriale, i cui cicli produttivi risultano meno sensibili alla disponibilità di luce naturale.

UIL ha inoltre segnalato che, per il settore della pesca, l'ora legale incide sull'organizzazione dei turni e sulle dinamiche di accesso ai mercati, con particolare riguardo alla distribuzione del prodotto fresco, mentre per i trasporti e la logistica una maggiore disponibilità di luce nelle ore pomeridiane potrebbe contribuire a migliorare la sicurezza, riducendo il rischio di incidenti; anche in questo ambito è stata tuttavia segnalata la necessità di un coordinamento a livello europeo per evitare disallineamenti pregiudizievoli per le attività transfrontaliere. Per il settore industriale e dei servizi, UIL ha infine osservato come l'impatto si concentri principalmente sull'organizzazione dei turni e sulla gestione degli orari, con potenziali benefici in termini di efficienza e di riduzione dei costi energetici.

5. La tutela dei lavoratori e l'organizzazione del lavoro

Le organizzazioni sindacali hanno posto una condizione trasversale a ogni ipotesi di modifica del regime orario: l'eventuale beneficio in termini di maggiore disponibilità di luce non deve tradursi in un peggioramento delle condizioni di lavoro, né in un'estensione implicita degli orari o in una compressione dei tempi di recupero.

CISL ha ribadito che l'organizzazione del lavoro deve restare pienamente nell'ambito della contrattazione collettiva, quale strumento per costruire l'equilibrio tra produttività e diritti dei lavoratori, chiedendo che ogni intervento sul regime orario sia accompagnato da una valutazione preventiva degli impatti, da un sistema di monitoraggio nel tempo e dal pieno coinvolgimento delle parti sociali.

UIL ha analogamente osservato che i settori maggiormente impattati, sia in senso negativo, come edilizia e agricoltura, sia in senso positivo, come turismo e ristorazione, sono spesso caratterizzati da condizioni di lavoro strutturalmente più precarie e da una minore efficacia dello strumento della contrattazione collettiva nel regolare eventuali riorganizzazioni degli orari; per tale ragione, ha suggerito di procedere a un'eventuale riforma solo in presenza di un accordo a livello europeo e, in ogni caso, in modo graduale e sperimentale.

CGIL ha proposto di accompagnare un'eventuale stabilizzazione del regime orario con misure di flessibilità degli orari di lavoro e dei servizi pubblici, con investimenti nell'efficienza energetica degli edifici e nella digitalizzazione dei consumi, nonché con campagne di sensibilizzazione sui consumi energetici, ritenute suscettibili di produrre risparmi anche superiori a quelli connessi al solo cambio d'ora.

6. Ulteriori effetti sistemici rilevanti

Il profilo sanitario ha costituito uno degli aspetti maggiormente approfonditi nel corso delle audizioni, con il coinvolgimento di società scientifiche, medici e ricercatori. Dalle audizioni emerge una convergenza pressoché generale, tra i soggetti di estrazione medico-scientifica, nel ritenere superabile l'attuale regime del doppio cambio stagionale dell'ora: in questo senso si sono espressi, sia pure con argomentazioni e conclusioni diverse, l'Accademia Italiana di Medicina del Sonno (AIMS), il direttore del Centro per la narcolessia e i disturbi del sonno dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna (dott. Plazzi), il dott. Domenico Maurizio Toraldo, il prof. Giovanni Esposito e la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA).

Tale convergenza sul superamento del cambio stagionale non equivale, tuttavia, a un consenso sul regime da adottare in sua sostituzione. Su questo punto, l'AIMS ha evidenziato come la richiesta di abolizione del cambio stagionale dell'ora non debba essere interpretata come un sostegno automatico all'ora legale permanente, trattandosi di due questioni distinte e, sotto il profilo biologico, non equivalenti. L'AIMS ritiene che « l'ora solare permanente rimane l'opzione più prudente per il sonno, l'allineamento circadiano e la salute pubblica, in assenza di chiare evidenze scientifiche che supportino l'ora legale permanente come opzione preferibile ». Nello stesso senso si è espresso il direttore del Centro per la narcolessia e i disturbi del sonno dell'IRCCS bolognese.

Sulla base di tale distinzione, le posizioni dei soggetti auditi di ambito medico-scientifico si sono divise principalmente in due orientamenti, di seguito illustrati: da un lato, la comunità della medicina del sonno in senso stretto ha indicato nell'ora solare permanente l'opzione più coerente con i ritmi circadiani; dall'altro, alcuni contributi di ambito medico-epidemiologico hanno espresso una valutazione favo-

revole, o comunque non ostativa, al mantenimento dell'ora legale permanente.

L'AIMS ha richiamato l'orientamento delle principali società scientifiche internazionali del settore, tra cui l'*American Academy of Sleep Medicine*, la *British Sleep Society* e la *Sleep Research Society*, le quali, pur condividendo l'auspicio di un superamento del cambio semestrale, si sono espresse a favore dell'ora solare permanente, in quanto ritenuta più coerente con l'allineamento circadiano naturale. È stato in particolare evidenziato come l'ora legale permanente comporti, soprattutto nei mesi invernali, un ritardo dell'esposizione alla luce mattutina, che costituisce il principale sincronizzatore dell'orologio biologico umano, con conseguente rischio di un disallineamento cronico tra ritmo biologico e orari sociali, definito in letteratura « *jet lag* sociale cronico », particolarmente rilevante per gli adolescenti e per i lavoratori con orari fissi antimeridiani. Posizioni sostanzialmente convergenti sono state espresse dal direttore del Centro per la narcolessia e i disturbi del sonno dell'IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna, il quale ha precisato che l'abolizione del cambio stagionale e l'adozione dell'ora legale permanente costituiscono scelte distinte e non equivalenti sotto il profilo biologico. L'organismo umano si sincronizzerebbe principalmente attraverso l'esposizione alla luce naturale del mattino e un regime di ora legale permanente, ritardando l'alba nei mesi invernali, determinerebbe un disallineamento cronico con conseguenze su durata del sonno, *performance* cognitive e, nel lungo periodo, salute mentale e metabolica, con effetti più marcati su adolescenti e lavoratori con orari fissi mattutini. Sulla base di tali elementi, e in coerenza con l'orientamento della comunità scientifica internazionale, è stata indicata nell'ora solare permanente l'opzione più prudente per la salute pubblica.

La diversa esposizione dei territori al ritardo dell'alba costituisce un ulteriore elemento di valutazione. Un'elaborazione delle effemeridi solari per il 2027, riferita a sei città e a un orizzonte teorico a elevazione zero, indica, nell'ipotesi di ora legale permanente e al netto di fine settimana, festività nazionali e chiusura scolastica natalizia, 81 giorni con alba successiva alle ore 8:00 a Torino, 75 a Milano, 58 a Roma, 47 a Napoli, 44 a Palermo e 34 a Bari. Assumendo la soglia delle ore 8:30, i giorni si riducono rispettivamente a 52, 49 e 18 nelle prime tre città e risultano nulli nelle altre tre; al solstizio d'inverno gli orari indicati sono, nel medesimo ordine, le 9:04, le 9:00, le 8:34, le 8:23, le 8:19 e le 8:14. L'elaborazione evidenzia una maggiore esposizione del Nord-Ovest e una concentrazione delle criticità tra novembre e febbraio. Le soglie considerate descrivono la disponibilità di luce rispetto agli orari sociali e non costituiscono, di per sé, una misura degli effetti sanitari; inoltre, il computo che esclude la chiusura scolastica natalizia non è direttamente rappresentativo di tutti i calendari lavorativi. Tali elementi suggeriscono misure di accompagnamento differenziate per territorio e periodo, ferma restando la verifica delle condizioni locali, in particolare nelle aree montane.

Analoghe conclusioni sono state proposte dal dott. Domenico Maurizio Toraldo, già direttore della Riabilitazione cardiorespiratoria e Centro del sonno della ASL di Lecce, che ha richiamato la posizione ufficiale dell'*American Academy of Sleep Medicine* (AASM), la quale, pur

favorevole all'abolizione del cambio dell'ora, individua nell'ora solare permanente la soluzione più coerente con il ritmo circadiano umano, evidenziando la riduzione dei rischi acuti (infarti, ictus, aritmie, incidenti stradali con un incremento fino al 6 per cento nei giorni successivi ai cambi di orario) e cronici (obesità, sindrome metabolica, malattie cardiovascolari, depressione, peggioramento del rendimento scolastico) connessi alla desincronizzazione tra orologio biologico e orario sociale.

Diversamente orientate, pur muovendo in parte da premesse condivise, sono state le valutazioni del prof. Giovanni Esposito, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, e dell'EMA.

Il prof. Esposito ha richiamato una revisione sistematica pubblicata nel 2026 sull'*European Journal of Epidemiology*, condotta su 157 studi provenienti da 36 Paesi, secondo cui gli effetti sanitari del regime dell'ora legale non sono uniformi e vanno distinti a seconda che si considerino le transizioni stagionali oppure il regime orario in sé; una parte rilevante delle criticità documentate in letteratura riguarderebbe, a suo giudizio, il cambio dell'ora piuttosto che la permanenza in un determinato regime. È stato inoltre richiamato uno studio pubblicato nel 2023 su *Economic Modelling*, basato su dati amministrativi italiani, secondo cui gli infortuni sul lavoro aumenterebbero del 2 per cento nei primi tre giorni successivi all'introduzione dell'ora legale, per poi diminuire di oltre il 10 per cento all'uscita dalla stessa. Sulla base di tali elementi, il prof. Esposito ha ritenuto che il mantenimento permanente dell'ora legale possa costituire un'opzione meritevole di una valutazione favorevole, purché accompagnata da un attento monitoraggio degli effetti sulla vigilanza, sull'adattamento circadiano e sulla sicurezza nei settori a maggiore intensità operativa, quali sanità, trasporti, logistica e servizi pubblici.

L'EMA ha richiamato la documentazione tecnica del Parlamento europeo, secondo cui la maggior parte delle difficoltà connesse al cambio orario sarebbero di breve durata e non costituirebbero un pericolo per la salute, pur riconoscendo l'esistenza di studi che segnalano una correlazione tra il cambio d'orario e un aumento degli eventi cardiovascolari nella settimana successiva al passaggio (con un incremento del 4 per cento rilevato dall'Università di Stoccolma), disturbi del sonno e, secondo una ricerca condotta in Australia, un incremento dei suicidi nelle settimane successive al cambiamento dell'orario. A fronte di tali elementi, ha sostenuto l'opportunità di una fase di sperimentazione nazionale dell'ora legale permanente, evidenziando la più limitata estensione longitudinale del territorio italiano rispetto ad altri contesti, quale quello statunitense, nei quali il disagio derivante dal ritardo dell'alba assume connotati diversi.

La Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) ha rappresentato una posizione articolata. Da un lato, ha riconosciuto che una parte della comunità scientifica del sonno e della cronobiologia, tra cui la già citata AASM, si è espressa a favore dell'ora solare permanente in quanto più coerente con la biologia circadiana; dall'altro, SIMA ha sostenuto l'opportunità di una sperimentazione italiana finalizzata a verificare, con indicatori multidisciplinari (consumi energetici, sicurezza stradale, reati predatori, attività fisica, benessere psicofisico, sonno, impatti su commercio e turismo), gli effetti concreti della misura

nel contesto nazionale, ritenendo che le evidenze internazionali disponibili, sebbene rilevanti, non siano sempre direttamente trasferibili alle caratteristiche climatiche, urbane e sociali dell'Italia.

Anche CISL e UIL hanno richiamato, sul piano sanitario, gli effetti connessi in particolare alla fase di transizione stagionale, quali la perdita media di sonno stimata in circa 40 minuti nella prima notte successiva al cambio e l'aumento degli infortuni sul lavoro nei giorni successivi, evidenziando come l'eliminazione del doppio cambio, a prescindere dal regime prescelto, possa comunque comportare benefici in termini di stabilità dei ritmi biologici.

Un ulteriore profilo ampiamente trattato nel corso delle audizioni riguarda gli effetti dell'ora legale sulla sicurezza stradale e sulla sicurezza urbana, con riferimento sia alla fase di transizione stagionale, sia a un ipotetico regime permanente.

Con riguardo alla riduzione dei reati predatori, la Società Italiana di Medicina Ambientale ha richiamato lo studio « *Under the Cover of Darkness: How Ambient Light Influences Criminal Activity* », pubblicato nel 2015 su *The Review of Economics and Statistics*, che ha utilizzato l'estensione dell'ora legale disposta negli Stati Uniti nel 2007 come riferimento per misurare l'effetto della luce naturale sulla criminalità, rilevando una riduzione media del 7 per cento delle rapine nelle settimane successive all'estensione, con punte del 27 per cento nelle ore corrispondenti allo spostamento della luce, per un risparmio sociale stimato in circa 59 milioni di dollari nel solo 2007. Analoghi riferimenti sono stati richiamati da Consumerismo No Profit e da EMA, quest'ultima aggiungendo che l'impatto di un'estensione permanente sarebbe stimabile in una misura circa venti volte superiore rispetto a quella osservata per le quattro settimane di estensione sperimentate nel 2007.

Sul fronte della sicurezza stradale, SIMA ha richiamato uno studio pubblicato nel 2004 su *Accident Analysis & Prevention*, secondo cui l'adozione dell'ora legale per l'intero anno negli Stati Uniti avrebbe potuto ridurre le morti di pedoni di 171 casi l'anno, pari al 13 per cento delle fatalità pedonali nelle fasce orarie 5:00-10:00 e 16:00-21:00, e le morti di occupanti di veicoli di 195 casi l'anno; è stato altresì richiamato l'esperimento britannico del *British Standard Time*, condotto tra il 1968 e il 1971, nel corso del quale il Regno Unito mantenne l'orario estivo anche in inverno, con un aumento degli incidenti nelle mattine più buie ma una riduzione più che compensativa nelle sere più luminose, per una riduzione netta complessiva delle vittime.

Di segno diverso sono le evidenze richiamate con riferimento specifico alla fase di transizione. UIL e CISL hanno entrambe segnalato un aumento degli infortuni sul lavoro e degli incidenti stradali nei giorni immediatamente successivi al cambio dell'ora, con incrementi, secondo la CISL, superiori al 5-6 per cento nelle prime giornate. Per questi auditi, tali dati sarebbero riconducibili alla riduzione della lucidità dei lavoratori e alla difficoltà di riallineamento dei ritmi biologici. AIEE ha richiamato, in senso analogo, lo studio di Austin C. Smith, pubblicato nel 2016 sull'*American Economic Journal*, che documenta un aumento del 6 per cento degli incidenti stradali fatali nelle cinque settimane successive alla transizione primaverile, e uno studio di Andrew Dickinson e Glen R. Waddell, pubblicato nel 2024 sul *Journal of Economic Behaviorand Organization*, che rileva una perdita

di produttività dei lavoratori della conoscenza protratta fino alla seconda settimana successiva al cambio, senza recupero compensativo. Nel loro insieme, tali evidenze richiamano il carattere ricorrente degli oneri connessi al regime vigente, che richiede due adattamenti ogni anno, pur con effetti di segno e intensità diversi tra la transizione primaverile e quella autunnale. Il superamento del doppio cambio eliminerebbe la ripetizione delle transizioni e dei relativi oneri, ferma restando l'eventuale fase iniziale di adattamento al regime prescelto e la distinta valutazione degli effetti della sua applicazione permanente.

È stato infine sostenuto (da Geopop) – con riferimento a uno studio dell'Università di Stanford pubblicato nel 2025 su PNAS (*Proceedings of the National Academy of Sciences*) e basato su un modello dei ritmi circadiani applicato al contesto statunitense – che un regime di ora legale permanente sarebbe associato a una mortalità complessiva inferiore di circa il 4,5 per cento rispetto a quella associata ai mesi di vigenza dell'ora solare, per effetto congiunto della riduzione dei reati commessi con il favore dell'oscurità e di altri fattori concorrenti; lo stesso studio ha peraltro evidenziato che, sotto il profilo della sola riduzione dei rischi di obesità e ictus, l'ora solare permanente risulterebbe l'opzione più favorevole, con benefici superiori rispetto all'ora legale permanente, pur restando entrambe le opzioni preferibili al mantenimento del doppio cambio stagionale. È stato precisato che tale modello si basa su parametri riferiti al contesto statunitense (clima, orari scolastici e lavorativi, caratteristiche urbane) e che la sua trasposizione al contesto italiano richiederebbe una verifica specifica.

Accanto ai profili sanitari e di sicurezza, assumono rilievo le ricadute sulle famiglie e sui consumatori. I benefici energetici richiamati al paragrafo 3 devono essere valutati anche in rapporto alla spesa degli utenti domestici, distinguendo il risparmio complessivo per il sistema dalla sua effettiva distribuzione tra i nuclei familiari. Alle possibili economie in bolletta si affianca la riduzione degli oneri organizzativi del cambio d'ora segnalata da CODACONS; al contempo, il ritardo della luce mattutina richiede di considerare la compatibilità tra orari scolastici, lavoro, accesso ai servizi e tempi di cura, secondo le criticità richiamate dalla CGIL. Una maggiore disponibilità di luce pomeridiana potrebbe favorire gli spostamenti e la fruizione degli spazi pubblici, ma il relativo beneficio deve essere valutato insieme alle condizioni di sicurezza nelle prime ore della giornata. In tale quadro, particolare attenzione va riservata ai consumatori vulnerabili e alle persone anziane, tanto sotto il profilo della spesa energetica quanto con riguardo alle esigenze di assistenza e alla possibilità di adattare i propri tempi di vita. Questi aspetti devono concorrere alla definizione delle misure di accompagnamento e degli indicatori di monitoraggio, con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori.

7. Prospettive di intervento normativo

Il quadro emerso nel corso del ciclo di audizioni evidenzia una convergenza pressoché generale dei soggetti auditi nel ritenere superabile l'attuale regime del doppio cambio stagionale dell'ora, in ragione delle criticità, di natura sanitaria e organizzativa, che la fase di transizione determina nei giorni immediatamente successivi al cam-

biamento. Alla luce di tale convergenza e del carattere ricorrente degli oneri legati alle due transizioni annuali, la Commissione raccomanda il superamento del doppio cambio stagionale. Tale indirizzo lascia aperta la scelta tra ora legale e ora solare permanenti che – non essendo emessa una posizione univoca – richiede una distinta valutazione dei rispettivi effetti energetici, sanitari, sociali e produttivi, nonché della loro distribuzione territoriale.

Sulla base degli elementi acquisiti, si possono individuare le seguenti principali opzioni, che si pongono all'attenzione del legislatore quali linee di intervento auspicabili, nell'ordine seguente:

A) l'avvio di una fase di sperimentazione, temporalmente definita e supportata da un sistema di monitoraggio multidisciplinare su consumi energetici, sicurezza stradale, reati predatori, salute, produttività e impatti settoriali e territoriali, suggerita quale modalità per acquisire dati riferiti in modo specifico al contesto nazionale prima di una decisione definitiva. L'eventuale sperimentazione dell'ora legale dovrebbe coprire almeno un ciclo stagionale completo ed essere accompagnata dalle misure previste per l'opzione di cui alla lettera b). La disciplina istitutiva dovrebbe individuare l'amministrazione responsabile del coordinamento e un organismo stabile di monitoraggio degli effetti energetici, ambientali, sanitari e sociali, con la partecipazione degli organismi tecnici competenti, delle parti sociali e delle associazioni dei consumatori. Durata, indicatori, criteri di valutazione e cadenza della pubblicazione dei risultati dovrebbero essere definiti prima dell'avvio, assicurando la pubblicità dei dati.

B) l'adozione di un regime di ora legale permanente che, secondo alcuni degli auditi, consentirebbe di consolidare, sia pure in misura contenuta, il beneficio energetico ed economico, di favorire i settori del commercio e del turismo attraverso l'estensione della luce pomeridiana e serale, e di produrre effetti positivi in termini di sicurezza urbana; tale opzione presenterebbe, secondo altri soggetti auditi, criticità connesse al ritardo dell'alba nei mesi invernali, con possibili ripercussioni su salute, sicurezza stradale nelle prime ore del mattino e organizzazione delle attività lavorative all'aperto, agricole ed edili, nonché specifiche criticità per il turismo montano invernale. La valutazione di tale opzione va pertanto accompagnata dall'individuazione di misure proporzionate alle criticità territoriali e stagionali, con particolare riguardo alla flessibilità degli orari scolastici, dei servizi pubblici e del lavoro, nei termini precisati di seguito;

C) l'adozione di un regime di ora solare permanente, indicato soprattutto da una parte della comunità medico-scientifica quale opzione più coerente con l'allineamento dei ritmi circadiani e con i cicli di luce naturale, ma che, secondo le valutazioni di altri soggetti auditi, comporterebbe riduzione o perdita di una parte del beneficio energetico ed economico connesso alla maggiore disponibilità di luce serale, nonché una minore valorizzazione della luce pomeridiana ai fini turistico-commerciali;

Qualora si optasse per la proroga sperimentale dell'ora legale o per la sua introduzione permanente (A e B), si valuta favorevolmente il giudizio di alcuni soggetti auditi, i quali hanno suggerito l'adozione di misure di accompagnamento, quali una flessibilità limitata degli

orari scolastici e degli uffici pubblici nei mesi invernali, il potenziamento dei sistemi di illuminazione pubblica nelle aree e nei percorsi più esposti, la promozione di modelli di lavoro flessibile concordati con le parti sociali, nonché l'istituzione di un sistema di monitoraggio permanente degli effetti energetici, sanitari e ambientali della misura.

È stata inoltre segnalata da più soggetti auditi l'opportunità che qualunque decisione in materia sia accompagnata da un'iniziativa di coordinamento in sede europea, anche alla luce della perdurante assenza di una posizione condivisa a livello unionale, al fine di evitare la frammentazione dei regimi orari tra Stati membri e le connesse ricadute su trasporti, logistica e mercato interno. Si ritiene pertanto opportuno che su questo fronte, contestualmente alla definizione delle possibili misure nazionali e del disegno dell'eventuale sperimentazione, si promuova un'iniziativa in ambito europeo presso gli organismi competenti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. Atto n. 433 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 108

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 114

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei gruppi PD-IDP, M5S e AVS) 118

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* 112

RISOLUZIONI:

7-00409 Rizzetto: Misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all'introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione.

7-00411 Carotenuto: Iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti « iscritti silenti » della Fondazione Enasarco, a promuovere un'approfondita verifica sulla gestione economico-finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei contributi, sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione *(Discussione congiunta e rinvio)* 112

COMITATO RISTRETTO:

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco 113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 113

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

Atto n. 433.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 settembre 2026.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 24 settembre 2026, il parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo in esame e che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile procedere all'espressione del parere.

Avverte, pertanto, che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di competenza.

Comunica che il relatore, onorevole Malagola, ha predisposto una proposta di parere *(vedi allegato 1)*, già trasmessa per le vie brevi ai componenti della Commissione nella mattinata odierna.

Ricorda che i gruppi PD-IDP, M5S e AVS hanno presentato congiuntamente una proposta alternativa di parere *(vedi allegato 2)* che è in distribuzione e che, in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, risulterebbe preclusa. Invita quindi il relatore, onorevole Malagola, a illustrare la sua proposta di parere.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore*, passa ad illustrare la sua proposta di parere, segnalando, in particolare, che le osservazioni formulate scaturiscono dalla volontà di garantire, insieme, la libertà delle imprese e i diritti dei lavoratori addetti ad un settore in così rapida evoluzione.

Evidenzia, infine, che le osservazioni inserite nella proposta di parere attengono, in particolare, alle finalità e all'ambito di applicazione del provvedimento, alla presunzione legale e alla qualificazione del rapporto di lavoro, alla gestione algoritmica, all'informazione e alla consultazione, nonché alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Dario CAROTENUTO (M5S) evidenzia che secondo la procura di Milano veniva pagata solamente 2,5 euro circa una consegna fatta da una decina di migliaia di *rider*. Pertanto il fenomeno di 40 mila lavoratori, retribuiti sotto la soglia di povertà si sostanzia in un'accusa che fino a qualche anno fa non avremmo nemmeno saputo pronunciare: il caporalato algoritmico. Il fenomeno del caporalato difatti non è mai sparito ma ha solo cambiato gli strumenti utilizzati, avvalendosi delle piattaforme informatiche e assegnando quindi un punteggio, togliendo le consegne se il *rider* rallenta e disconnettendolo qualora protesti. Pur ammettendo che lo schema di decreto in esame comporta dei passi in avanti rispetto alla normativa previgente, prevedendo che il licenziamento deciso da una macchina è nullo e che le decisioni che chiudono un *account* dovranno essere prese da un umano, tuttavia le norme previste dal predetto schema di decreto non sono sufficienti a fermare il caporalato digitale.

Tiene a ricordare che il suo gruppo su questo tema si batte già da lunga data, poiché nel 2016, quando i *rider* di Foodora protestavano a Torino e quasi nessuno sapeva chi fossero, la collega Chimienti portava il caso in Commissione chiedendo di convertire le collaborazioni in lavoro subordinato con una paga oraria. Ricorda inoltre che nel 2018 la collega Costanzo chiedeva una retribuzione minima oraria e un tetto al cottimo. Nel 2019 la prima legge italiana sui *rider* porta la firma del M5S. Pertanto, mentre molti dicevano che il M5S avanzava pretese esagerate, oggi è la stessa Europa a confermare che quella era la strada giusta. Tiene ad evidenziare che anche nella presente legislatura il suo gruppo ha messo nero su bianco, una dopo l'altra, varie proposte, tutte prontamente respinte dalla maggioranza e dal Governo. In particolare, fa presente che nell'ambito della legge di delegazione europea è stato respinto un ordine del giorno che chiedeva che con il recepimento della direttiva in oggetto si garantisse ai lavoratori delle piattaforme digitali un'integrazione a reddito. Inoltre, nell'agosto 2025 è stata respinta la proposta della collega Barzotti che chiedeva un fondo da 50 milioni di euro per la cassa integrazione a favore dei lavoratori che operano durante le ondate di calore, *rider* compresi. È stata inoltre respinta, nel giugno 2026, una proposta del collega Alfonso Colucci volta ad introdurre una pre-

sunzione assoluta di subordinazione, un salario minimo per i *rider* e un'apposita copertura previdenziale. Infine, nell'agosto 2026, nel pieno dell'ondata di calore, con i *rider* in sciopero in mezza Italia, è stata respinta la proposta del collega Aiello che chiedeva di estendere agli stessi *rider* gli ammortizzatori sociali per le ondate di calore e di obbligare le piattaforme a fermare le consegne nelle ore più pericolose. Rimarca che il suo gruppo è ancora in attesa di ricevere una risposta all'interpellanza, presentata circa otto mesi fa, in cui si chiedeva al Ministro competente quante ispezioni siano state effettuate sulle piattaforme digitali negli ultimi due anni. Inoltre, è stata deposita nel luglio scorso una mozione in Aula e una risoluzione di analogo contenuto in Commissione, la 7-00402, con numerosi impegni dettagliati volti a recepire la direttiva in maniera efficace. Esprime disappunto per il fatto che tali atti di indirizzo non siano stati mai calendarizzati.

Passando più in particolare al contenuto dello schema di decreto, evidenzia che la presunzione di subordinazione, così come congegnata nella direttiva, appare scarsamente efficace, operando solamente nel caso fosse il lavoratore a ricorrere al giudice o a presentare l'istanza all'Ispettorato del lavoro. Non appare condivisibile chiedere al *rider*, la parte più debole del rapporto di lavoro, di fare causa a una multinazionale affrontando anni di processo e spese legali, con il timore di ritorsioni. Pertanto, come scritto nella predetta risoluzione già presentata, l'onere della prova dovrebbe gravare esclusivamente sulla piattaforma. Rileva inoltre che le sanzioni previste nel provvedimento sono di entità irrisoria e pertanto rappresentano solamente un costo di gestione per gruppi che fatturano miliardi di euro in tutto il mondo. Un altro elemento non condivisibile è rappresentato dal fatto che la nuova disciplina riguarderebbe prevalentemente i rapporti instaurati dopo il 2 dicembre 2026, mentre rimangono quasi privi di qualsiasi tutela i *rider* già in attività. Inoltre, nel testo del provvedimento non si affronta la questione del minimo orario della paga e non si retribuisce il tempo di attesa tra una consegna e l'altra, nonostante il tribunale di Torino ha recentemente riconosciuto che il tempo di attesa sia da considerare tempo di lavoro. Esprime disappunto inoltre sul fatto che non ci sia nessuna previsione sugli ammortizzatori sociali per le ondate di calore. Ricorda che in Spagna, invece, una legge chiara, con una presunzione vera, ha portato una delle grandi piattaforme del *delivery* ad annunciare il passaggio al lavoro dipendente. Nessuna azienda del settore ha avuto per questo problemi di tenuta finanziaria e le consegne sono proseguite nella normalità. Finalmente invece si è smesso di far finta che chi indossa la divisa di un'azienda, segue gli ordini della sua applicazione e viene valutato dal suo algoritmo sia un libero imprenditore di se stesso. Fa inoltre presente, in qualità di deputato eletto a Napoli che, in tale territorio, i *rider* sono spesso ragazzi giovanissimi, a volte laureati, che fanno quel lavoro in mancanza di altre opportunità. Per loro l'introduzione di una normativa che li tuteli effettivamente, rappresenta lo spartiacque tra un lavoro e una forma moderna di servitù. Pertanto, nella proposta di parere delle opposizioni viene chiesto, riproponendo questioni poste da anni, di introdurre una presunzione di subordinazione che operi davvero, con l'onere della prova a carico della piattaforma e verifiche d'ufficio dell'Ispettorato del lavoro, sanzioni parametrate al fatturato, le nuove tutele applicate anche ai rapporti in essere, un compenso minimo orario che retribuisca anche i tempi di attesa, protocolli vincolanti e tutele economiche per il caldo, pieno accesso ai dati dell'algoritmo per i rappresentanti dei lavoratori e i controlli da parte di ispettori in numero e con competenze adeguate. Invitando il presidente a prevedere la calendarizzazione della risoluzione 7-00402, in modo da recepire la direttiva in maniera completa, fa presente che nella giornata odierna, a suo avviso, occorre scegliere se recepire la direttiva al minimo sindacale oppure se renderla pienamente operativa per dire a circa 40 mila *rider* che lo Stato è finalmente dalla loro parte. Ricordando che il M5S ha dimostrato di stare

dalla parte dei lavoratori del *delivery* in ogni atto della presente legislatura, invita la maggioranza ed il Governo a non ignorare la questione, cambiando quindi l'atteggiamento assunto finora che non tutela affatto i lavoratori del settore.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), nell'osservare che il provvedimento in esame riguarda una categoria di lavoratori il cui reddito dipende da un'applicazione, da un punteggio o da una decisione che spesso non possono comprendere né contestare, segnala la distanza tra la libertà promessa dalle piattaforme digitali e il potere che esse esercitano sul lavoro dei *rider*.

Fa quindi presente che la direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, offre un'occasione importante per ridurre tale distanza e che il Governo, a suo giudizio, ne propone un recepimento insufficiente, scegliendo invece di non riequilibrare i rapporti di forza.

Si sofferma poi sul tema della « falsa autonomia », ovvero della libertà del lavoratore, atteso che è la piattaforma a stabilire il compenso, ad assegnare gli incarichi attraverso un algoritmo, a valutare la prestazione, a penalizzare chi rifiuta una consegna, tutte circostanze che configurano un potere che, necessariamente, deve comportare delle responsabilità.

Osserva, in proposito, che occorre una presunzione di subordinazione realmente efficace, in grado di riconoscere le forme del controllo digitale, e che non si può demandare al singolo lavoratore il peso di una eventuale battaglia giudiziaria contro un'impresa che dispone di risorse considerevoli.

Quanto, invece, alle decisioni algoritmiche, fa presente che una sospensione dell'*account* del prestatore di lavoro può comportare una perdita di reddito mentre una procedura di reclamo è da ritenere utile soltanto se consente una risposta tempestiva e una tutela effettiva. Reputa, quindi, necessario prevedere spiegazioni comprensibili, controllo umano e possibilità di correggere le decisioni ingiuste, strumenti necessari per la difesa dei lavoratori.

Rileva inoltre che, in merito alle condizioni di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori, il Governo deve prevedere apposite forme di tutela, come ad esempio in caso di condizioni climatiche estreme, e, a tal fine, chiede la calendarizzazione della proposta di legge « Griseri-Prisco » di cui è prima firmataria, che prevede, oltre alla sospensione del servizio nei momenti più pericolosi dal punto di vista meteorologico, anche un sostegno economico.

Chiede quindi, anche a nome del proprio gruppo politico, l'attivazione di protocolli vincolanti, l'introduzione di dispositivi di protezione e di attività di formazione e la possibilità di sospendere il servizio nel lavoro mediante piattaforme digitali senza penalizzazioni e con un'adeguata protezione economica, ricordando l'importanza di una remunerazione dignitosa.

Sottolinea, quindi, come sia necessario garantire la rappresentanza sindacale, la contrattazione collettiva e la responsabilità delle piattaforme digitali lungo tutta la catena degli intermediari, al fine di contrastare il caporalato digitale e colpire chi promuove lo sfruttamento ricavandone profitti.

Nel precisare, infine, che il Governo affida nuovi e complessi compiti di vigilanza alle amministrazioni senza contestualmente prevedere risorse aggiuntive, paventa la mancata effettività dei diritti dei lavoratori interessati dal provvedimento in esame.

Giudica, in conclusione, l'operato delle forze di maggioranza insufficiente rispetto al potere delle piattaforme e rivendica gli obiettivi del gruppo politico di appartenenza: salari dignitosi, sicurezza, diritti esigibili e responsabilità delle imprese.

Alla luce delle considerazioni espresse, preannuncia un voto contrario alla proposta di parere del relatore, precisando che il progresso tecnologico deve migliorare la vita delle persone e che un Governo che accetta che lo stesso diventi uno strumento di precarietà rinuncia al proprio compito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando preclusa la

proposta alternativa di parere dei gruppi PD-IDP, M5S e AVS.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.
C. 3106 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VI Commissione (Finanze) il parere di competenza sul disegno di legge C. 3106, di conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.

Su un piano generale, segnala che il decreto-legge si compone di 8 articoli, suddivisi in tre Capi.

Soffermandosi sulle disposizioni che attengono alle competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 3 riguarda la ripartizione di risorse per i comuni di frontiera nelle zone di confine italo-elvetiche. Il comma 1 assegna le risorse del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche (istituito dall'articolo 11 della legge n. 83 del 2023) alle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano, per gli anni 2026 e 2027, precisando le modalità di ripartizione in sede di prima applicazione e in deroga alla normativa vigente. Le risorse del Fondo sono assegnate per il sostegno alle remunerazioni nette dei lavoratori frontalieri, sulla base del numero dei frontalieri residenti nei rispettivi territori di competenza. La quota spettante viene determinata dividendo l'importo del fondo di cui al primo periodo per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri rilevati. La quota pro capite così ottenuta, moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri delle singole Regioni e della Provincia autonoma, costituisce l'importo di competenza. Il comma 2 contiene una norma di interpretazione autentica sulle percentuali demografiche (rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune) richieste per l'attribuzione ai comuni di frontiera del contributo statale previsto dall'articolo 10 della legge n. 83 del 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.55.

7-00409 Rizzetto: Misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all'introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione.

7-00411 Carotenuto: Iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti « iscritti silenti » della Fondazione Enasarco, a promuovere un'approfondita verifica sulla gestione economico-finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei contributi, sulla proporzionalità tra contri-

buzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-00409 Rizzetto.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che, poiché la risoluzione 7-00411 Carotenuto interviene, seppur con una diversa impostazione, su un argomento analogo a quello affrontato dalla risoluzione n. 7-00409 Rizzetto, già in discussione, avverte che tali atti di indirizzo, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, del 23 settembre scorso, saranno discussi congiuntamente.

Prendendo atto che i presentatori della risoluzione 7-00411 Carotenuto rinunciano ad illustrare il contenuto dell'atto di indirizzo in oggetto, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 1° ottobre 2026.

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento.

C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. Atto n. 433.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali;

considerato che il provvedimento è predisposto in base alla delega di cui agli articoli 1 e 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91, e che il termine di recepimento fissato dall'articolo 29 della direttiva scade il 2 dicembre 2026;

considerato che la direttiva impone agli Stati membri di promuovere il ruolo delle parti sociali e l'esercizio del diritto alla contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali (articolo 25) e di garantire l'effettiva partecipazione delle parti sociali alla sua attuazione (articolo 29, paragrafo 3), e che appare pertanto necessario valorizzare le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le procedure di consultazione, anche in materia di gestione algoritmica;

considerato che le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi sono caratterizzate da autonomia tecnica, intellettuale e deontologica garantita dalla legge, dall'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione e da un sistema di vigilanza e responsabilità disciplinare facente capo agli ordini e ai collegi, e che per tale ragione l'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 81 del 2015 esclude le relative collaborazioni dall'estensione della disciplina del lavoro subordinato;

ritenuto che, per tali professioni, lo strumento presuntivo di cui all'articolo 5 dello schema non risulti adeguato alle caratteristiche della prestazione, ferma restando la possibilità di accertare in concreto la natura subordinata del rapporto in base alle effettive modalità di svolgimento della prestazione, e che debba comunque essere assicurata l'applicazione di tutte le altre garanzie previste dalla direttiva e dallo schema, in particolare in materia di gestione algoritmica, trasparenza, supervisione e riesame umano, protezione dei dati personali, canali di comunicazione e tutela contro i trattamenti sfavorevoli;

preso atto del parere del Garante per la protezione dei dati personali;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio);

preso atto inoltre delle indicazioni emerse dalle audizioni e dei contributi scritti pervenuti nel corso dell'istruttoria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

quanto alle finalità, ambito di applicazione e definizioni:

a) in riferimento all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di precisare che la finalità di favorire una crescita equa e sostenibile delle piattaforme digitali è perseguita nel rispetto degli obiettivi di tutela delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, in coerenza con il considerando 14 della direttiva;

b) si valuti l'opportunità di introdurre, dopo l'articolo 2, una disposizione volta a dare attuazione all'articolo 25 della direttiva, che, nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, promuova il ruolo delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle rispettive rappresentanze sindacali aziendali e unitarie, valorizzando la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 quale sede primaria di regolazione delle condizioni economiche e normative e di attuazione dei diritti in materia di gestione algoritmica, anche con riferimento alle persone che svolgono la prestazione in forma genuinamente autonoma, in coerenza con il capo V-*bis* del medesimo decreto legislativo;

c) in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, si valuti l'opportunità di precisare che se il servizio fornito dalla piattaforma di lavoro digitale ha ad oggetto attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale e somministrazione di lavoro, deve essere fornito da soggetto autorizzato ai sensi del Capo I del decreto legislativo n. 276 del 2003 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 43 del 10 aprile 2018; conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, numero 1), si valuti l'opportunità di precisare che rientra nella definizione di intermediario colui che, « in qualità di persona giuridica autorizzata ai sensi del Capo I del decreto legislativo n. 276 del 2003 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 43 del 10 aprile 2018 », instaura un rapporto contrattuale con la piattaforma di lavoro digitale e un rapporto contrattuale con la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali;

d) in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, si valuti l'opportunità di integrare la definizione di « lavoratore delle piattaforme digitali » con il riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, della direttiva;

e) in riferimento all'articolo 3, comma 2, si valuti l'opportunità di precisare, in coerenza con il considerando 20 della direttiva, che non costituiscono piattaforme di lavoro digitali i soggetti, anche sotto forma di piattaforme *on line*, che forniscono semplicemente i mezzi con cui i prestatori di servizi possono raggiungere l'utente finale, senza ulteriore coinvolgimento della piattaforma, ad esempio pubblicando offerte o richieste di servizi o aggregando e mostrando i prestatori di servizi disponibili in un'area specifica, o gestendo prenotazioni, pagamenti o adempimenti amministrativi, ovvero fornendo meri strumenti gestionali, di scambio documentale o di fatturazione, senza svolgere un ruolo significativo nell'abbinamento tra domanda di servizi e offerta di lavoro;

f) in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, si valuti inoltre l'opportunità di precisare che non rientrano nella definizione di piattaforma di lavoro digitale i prestatori di servizi di trasporto di persone « ivi incluso il trasporto pubblico non di linea »;

g) si valuti altresì l'opportunità di precisare al medesimo articolo 3 che non rientrano nella definizione di piattaforma di lavoro digitale di cui comma 1, lettera *a)*, quelle piattaforme che si limitano a fornire strumenti tecnologici, *software* gestionali o sistemi automatizzati impiegati nell'esecuzione di processi produttivi o servizi, senza che vi sia una effettiva offerta di lavoro agli individui;

h) in riferimento all'articolo 4, comma 2, si valuti l'opportunità di precisare che resta salva l'applicazione della disciplina in materia di somministrazione di lavoro, di cui al capo IV del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni, e delle norme lavoristiche in materia di appalto di opere o di servizi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, solamente « ove ne ricorrano i presupposti »;

quanto alla presunzione legale e alla qualificazione del rapporto:

i) in riferimento all'articolo 5, commi 1 e 2, si valuti l'opportunità di sopprimere, al comma 1, le parole « ed organizzazione » e, al comma 2, le parole « l'organizzazione del lavoro da parte delle piattaforme digitali »,

considerato che l'organizzazione del lavoro costituisce requisito della definizione di piattaforma di lavoro digitale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, numero 3), ed elemento costitutivo delle collaborazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, sicché il suo utilizzo quale indice presuntivo determinerebbe un effetto circolare e sovrapposizioni applicative;

l) in riferimento all'articolo 5, in alternativa al punto precedente, si valuti l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 12 del decreto-legge n. 62 del 2026, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 25 giugno 2026, n. 112, al fine di evitare un doppio regime di presunzione, eventualmente mediante una disciplina unitaria applicabile a tutte le piattaforme di lavoro digitali tramite il rinvio al suddetto articolo 12, comma 3;

m) in riferimento all'articolo 5, si valuti l'opportunità di prevedere che la presunzione legale di cui al comma 1 non si applichi ai rapporti aventi a oggetto l'esercizio di professioni intellettuali per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, in coerenza con la *ratio* dell'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 81 del 2015, precisando in ogni caso che: resta ferma la possibilità di accertare in sede giudiziaria o amministrativa la natura subordinata del rapporto sulla base delle concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione attribuita dalle parti e tenendo conto dell'utilizzo dei sistemi automatizzati, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva; l'esclusione non opera nei confronti di soggetti che, pur iscritti in albi, svolgano mediante la piattaforma attività diverse da quelle proprie della professione;

n) in riferimento all'articolo 5, comma 4, si valuti l'opportunità di precisare che il potere di iniziativa dei rappresentanti a cui i lavoratori delle piattaforme digitali conferiscono mandato si riferisca alla sola istanza di certificazione del contratto di lavoro;

o) in riferimento all'articolo 5, comma 5, occorrerebbe prevedere che la presunzione si applichi al periodo « che decorre da » tale data, anziché al periodo « successivo », in conformità all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva;

quanto a gestione algoritmica, informazione e consultazione:

p) in riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, si valuti l'opportunità di riferire il divieto al trattamento di dati personali « per prevedere » l'esercizio di diritti fondamentali; alla lettera *f)*, di precisare, in coerenza con il considerando 41, che resta consentita, ove lecita ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, la verifica biometrica dell'identità mediante confronto con i dati forniti dalla medesima persona;

q) in riferimento all'articolo 8, comma 1, riguardo agli obblighi di informazione, a carico delle piattaforme di lavoro digitali e degli eventuali intermediari, sui relativi sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati, si valuti l'opportunità di espungere il richiamo agli obblighi informativi sull'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati a carico dei datori di lavoro previsti dall'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 1997, in modo da scongiurare qualsiasi rischio di duplicazione di adempimenti già previsti dalla normativa vigente a carico dei datori di lavoro in materia di trasparenza dei sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati;

r) in riferimento all'articolo 8, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere, in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva, che le informazioni siano fornite alle persone in forma concisa al più tardi il primo giorno di lavoro, prima dell'introduzione di modifiche che incidono sulle condizioni o sull'organizzazione del lavoro e in qualsiasi momento su richiesta, ferma restando l'informazione completa e dettagliata su richiesta; al comma 8 occorre correggere il rinvio al comma 6 con quello al comma 7;

s) in riferimento all'articolo 9, comma 7, laddove si sancisce la nullità di ogni atto che non sia adottato da un essere umano e che comporti la limitazione, la sospensione, la risoluzione o la cessazione del rapporto

contrattuale di una persona che svolga un lavoro tramite piattaforma digitale, o la chiusura dell'*account* del medesimo prestatore di lavoro o altra misura che arrechi a questi un pregiudizio equivalente, si valuti l'opportunità di precisare che la decisione adottata è nulla, « fatta eccezione per le sospensioni dell'*account* inferiori a 72 ore necessarie per prevenire frodi, accessi non autorizzati, e per tutelare la sicurezza »;

t) in riferimento all'articolo 10, commi 1 e 11, si valuti l'opportunità di consentire che la spiegazione, resa tramite la persona di contatto, sia fornita anche in forma orale, in conformità all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, e di coordinare le due disposizioni; al comma 2, di chiarire se l'obbligo di designare la persona di contatto gravi anche sull'intermediario; al comma 4, di valutare l'introduzione di una sanzione per il mancato rispetto del termine; al comma 5, di precisare che il riesame è umano e di correggere il rinvio alle « decisioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 », riferendolo ai commi 1 e 4;

u) in riferimento all'articolo 13, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere che, in assenza di rappresentanti dei lavoratori, le informazioni e la consultazione siano rivolte, oltre che ai lavoratori direttamente, anche alle organizzazioni sindacali territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

v) in riferimento all'articolo 13, comma 1, si valuti inoltre l'opportunità di precisare che gli obblighi di informazione e consultazione a carico delle piattaforme digitali e degli intermediari nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti devono essere adempiuti nel rispetto anche delle disposizioni di cui al Capo V (Partecipazione consultiva dei lavoratori) della legge 15 maggio 2025, n. 76, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese;

quanto alla salute e sicurezza e ai canali di segnalazione:

z) in riferimento all'articolo 11, si valuti l'opportunità di chiarire che alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali si applicano tutte le normative in materia di sicurezza sul lavoro già vigenti nel nostro ordinamento;

aa) in riferimento all'articolo 12, si valuti l'opportunità di riferire le misure di prevenzione e i canali di segnalazione a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

quanto a trasparenza, tutele e disposizioni finali:

bb) negli articoli 15, comma 1, e 16, comma 3, occorre, sul piano formale, correggere la locuzione « dei dati personal » e ridefinire il rinvio « ai sensi dei commi 1 e »; all'articolo 16, comma 2, si valuti di riferire il divieto di monitoraggio anche al committente;

cc) in riferimento all'articolo 23, comma 1, si valuti l'opportunità di precisare, alla lettera *a)*, che alle collaborazioni con le piattaforme digitali continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, e in particolare l'esclusione di cui alla lettera *b)* per le professioni intellettuali per le quali è richiesta l'iscrizione in albi;

dd) in riferimento all'articolo 24, comma 1, lettera *b)*, si verifichi la correttezza del rinvio agli obblighi informativi previsti dall'« articolo 10 », che appaiono contenuti nell'articolo 8;

ee) con riferimento alle prestazioni rese da professionisti iscritti in albi mediante piattaforme digitali, si invita il Governo a sollecitare, nell'ambito del riesame della direttiva previsto dall'articolo 30, una specifica valutazione della posizione delle professioni regolamentate.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. Atto n. 433.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI GRUPPI PD-IDP, M5S e AVS

La IX Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (Atto del Governo n. 433);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla base della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024), la quale impone il corretto e integrale recepimento delle disposizioni dell'Unione europea dirette a migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

la citata direttiva (UE) 2024/2831 rappresenta il primo organico intervento dell'Unione europea volto a disciplinare il fenomeno del lavoro mediante piattaforme digitali, ponendo al centro la necessità di garantire condizioni di lavoro dignitose, la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro nonché la trasparenza nell'utilizzo degli algoritmi e la protezione dei dati personali;

lo schema in esame rischia tuttavia di restringere l'ambito di applicazione della citata direttiva (UE) 2024/2831 a causa del mancato recepimento di disposizioni vincolanti di rango primario previste dalla direttiva, sostituite dal Governo con rinvii a discipline ordinarie già vigenti nell'ordinamento, rinunciando di fatto a introdurre le tutele specifiche e mirate richieste dalle peculiarità del settore delle piattaforme digitali;

la direttiva nasce dalla constatazione che la digitalizzazione sta trasformando profondamente l'organizzazione del lavoro e che le piattaforme digitali, attraverso sistemi automatizzati di monitoraggio e sistemi decisionali automatizzati, possono esercitare forme di direzione, controllo e valutazione della prestazione anche quando il rapporto viene formalmente qualificato come autonomo; il legislatore europeo ha riconosciuto, pertanto, che l'utilizzo della tecnologia può produrre opportunità di accesso al lavoro e maggiore flessibilità, ma, se non adeguatamente regolamentato, può determinare sorveglianza tecnologica, opacità delle decisioni, squilibri di potere, rischi per la salute e sicurezza, discriminazioni e compressione della riservatezza;

uno degli aspetti maggiormente qualificanti della direttiva è l'introduzione di un sistema volto a facilitare la corretta determinazione della situazione occupazionale delle persone che svolgono lavoro mediante piattaforme digitali; in tale direzione, pertanto, gli Stati membri devono predisporre procedure efficaci per individuare il corretto status occupazionale, attraverso una presunzione legale di rapporto di lavoro subordinato; la presunzione deve essere effettiva e deve poter essere contestata dalla piattaforma (e non dal

lavoratore) attraverso una procedura appropriata, senza tuttavia trasformare la verifica della natura del rapporto in un onere sostanzialmente insostenibile per il lavoratore;

altro elemento centrale è la disciplina della gestione algoritmica del lavoro; in sostanza, la direttiva riconosce espressamente che gli algoritmi non costituiscono semplicemente strumenti tecnologici neutri, ma possono incidere concretamente sulle condizioni di lavoro e sulla posizione economica e professionale delle persone; i sistemi automatizzati possono infatti determinare l'accesso agli incarichi, la loro distribuzione e organizzazione, i guadagni, la fissazione del prezzo delle singole prestazioni, la sicurezza e salute, l'orario di lavoro, l'accesso alla formazione e, soprattutto, la limitazione, sospensione o chiusura dell'account;

da ciò discende il principio, particolarmente importante, secondo cui il potere organizzativo esercitato attraverso un algoritmo non cessa di essere potere datoriale o comunque potere di direzione e controllo soltanto perché viene esercitato attraverso uno strumento digitale; la direttiva introduce pertanto specifici obblighi di trasparenza algoritmica prevedendo che i lavoratori siano informati sull'utilizzo dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, sui principali parametri utilizzati da tali sistemi e sulle categorie di dati trattati; la tutela non si limita, dunque, alla semplice trasparenza dell'algoritmo, ma si traduce nel riconoscimento di un vero e proprio diritto alla contestabilità delle decisioni algoritmiche, attraverso l'intervento umano, la spiegazione, la revisione e, quando necessario, la rettifica della decisione o il riconoscimento di un adeguato rimedio;

un ulteriore elemento qualificante è rappresentato dalla protezione della salute e della sicurezza; la direttiva riconosce che la gestione algoritmica può produrre rischi specifici per le persone che lavorano mediante piattaforme e richiede che tali rischi siano adeguatamente considerati nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro; la valutazione non deve quindi limitarsi ai rischi fisici tradizionali, ma deve considerare anche gli effetti derivanti dalle modalità con cui gli algoritmi organizzano, controllano e valutano la prestazione lavorativa;

la direttiva interviene inoltre sul terreno della rappresentanza collettiva, riconoscendo l'importanza della libertà di associazione, della contrattazione collettiva e dell'accesso dei rappresentanti dei lavoratori alle informazioni necessarie per esercitare efficacemente le proprie funzioni; la trasformazione digitale del lavoro, nella prospettiva europea, non può quindi tradursi nell'indebolimento delle relazioni sindacali né nella costruzione di una categoria di lavoratori sottratta alla rappresentanza collettiva;

un ulteriore principio di grande rilievo riguarda la protezione dei dati personali; le garanzie in materia di gestione algoritmica non sono infatti riservate esclusivamente a chi possiede già la qualifica di lavoratore subordinato ed alcune delle disposizioni relative ai sistemi automatizzati e al trattamento dei dati si applicano più ampiamente alle persone che svolgono lavoro mediante piattaforme, anche quando il loro rapporto non sia qualificato come subordinato;

particolare importanza assume anche l'attenzione riservata agli intermediari laddove la direttiva non consente che l'interposizione contrattuale divenga uno strumento per svuotare le tutele; in tal senso quindi, gli Stati membri devono assicurare un livello di protezione adeguato anche quando il lavoro viene organizzato attraverso intermediari, evitando che la frammentazione della catena contrattuale determini una corrispondente frammentazione delle responsabilità;

alla luce dei predetti principi, lo schema di decreto legislativo all'esame contiene certamente disposizioni importanti e, in alcuni punti, introduce strumenti che rappresentano un avanzamento rispetto alla disciplina vigente, tuttavia nel complesso si evince che gli elementi più qualificanti della direttiva, come la presunzione di subordi-

nazione, gli obblighi di trasparenza e la supervisione umana ovvero la rappresentanza sindacale, non sono sufficientemente idonei da impedire l'elusione delle tutele sottese;

lo schema, pur dichiarando all'articolo 2 un ambito di applicazione esteso a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, a prescindere dalla qualificazione contrattuale, riserva poi in concreto porzioni rilevanti delle tutele – segnatamente quelle in tema di salute e sicurezza (articolo 11) e di informazione e consultazione (articolo 13) – ai soli « lavoratori », determinando un cortocircuito fra un perimetro soggettivo dichiaratamente generale e una tutela sostanziale di fatto residuale per i lavoratori autonomi ed etero-organizzati, che pure costituiscono la maggioranza dei prestatori attivi nel settore;

tale limitazione soggettiva contrasta con l'impianto della direttiva, che intende assicurare un nucleo di tutele – in particolare in materia di dati personali, salute e sicurezza, informazione e consultazione – a tutte le persone che svolgono lavoro mediante piattaforma, indipendentemente dalla qualificazione formale del rapporto come subordinato, autonomo o collaborazione, e con la clausola di non regresso di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva;

altrettanto, all'art. 3, relativo alle definizioni, si rileva una torsione interpretativa circa l'ambito di applicazione oggettivo del decreto. Lo schema di decreto all'articolo 3, comma 2, lettera d), annovera tra gli esempi di esclusione dalla definizione di « piattaforma di lavoro digitale » i « prestatori di servizi, compresi i servizi di trasporto di persone o merci, per i quali l'organizzazione del lavoro svolto dagli individui costituisce una componente secondaria e puramente accessoria ». Tale collocazione è in contrasto con il considerando 20 della direttiva il quale richiama le medesime attività come paradigmatiche del caso opposto, cioè l'insieme delle attività per le quali l'organizzazione del lavoro da parte della piattaforma costituisce una componente necessaria ed essenziale e non meramente accessoria. Nel recepimento della direttiva, dunque, lo schema di decreto colloca nell'area dell'esclusione dalla definizione di « piattaforma di lavoro digitale » quei settori (trasporto di persone e merci, pulizie) che costituiscono notoriamente le tipologie quantitativamente più diffuse del lavoro di piattaforma. Tale scelta rischia di generare gravi confusioni di carattere interpretativo circa gli ambiti di applicazione dello schema di decreto con la conseguenza di sottrarre alle disposizioni ivi contenute proprio i comparti nei quali il fenomeno del lavoro di piattaforma è maggiormente diffuso;

le maggiori criticità si riscontrano proprio con riguardo alla determinazione della corretta situazione occupazionale e alla presunzione legale di subordinazione; nella tabella di concordanza allegata e nella relazione illustrativa il Governo dichiara espressamente che non vi è necessità di uno specifico intervento normativo primario disciplinante tali ambiti, in quanto l'ordinamento nazionale già contempla un sistema di procedure e strumenti ispettivi idonei: tale impostazione svuota di efficacia precettiva la direttiva, che richiede un intervento legislativo esplicito e coerente volto a contrastare in via prioritaria l'errata classificazione dei rapporti di lavoro e il lavoro autonomo fittizio;

l'articolo 4 dello schema, in tema di intermediari, si limita a un rinvio generico alla disciplina dell'appalto e della somministrazione, senza sancire la responsabilità solidale tra intermediari e piattaforme digitali per i crediti retributivi, i compensi e il risarcimento del danno, lasciando prive di adeguato rimedio le condotte elusive poste in essere attraverso catene di intermediazione tra il datore di lavoro formale e il soggetto che esercita l'effettivo potere organizzativo algoritmico;

l'articolo 5 dello schema in esame non introduce quindi una autonoma presunzione, ma rinvia a quella già contenuta nell'articolo 12 del decreto-legge n. 62 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, secondo cui, quando emergono fatti indicativi dell'eser-

cizio di poteri di direzione e controllo, anche mediante sistemi automatizzati, il rapporto si presume subordinato, salvo prova contraria;

in assenza di una specifica norma di recepimento, lo schema di decreto si porrebbe in contrasto con princìpi e criteri direttivi specifici di delega di cui all'articolo 10 della Legge di delegazione europea 2024 che espressamente richiama tra i suddetti criteri per l'esercizio della delega l'individuazione di procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione contrattuale (o occupazionale) delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

l'articolo 5 appare altresì gravemente insufficiente laddove avrebbe dovuto piuttosto valorizzare in maniera esplicita le forme contemporanee di eterodirezione algoritmica: geolocalizzazione, *ranking*, sistemi premiali e sanzionatori, assegnazione automatica degli ordini, penalizzazione del rifiuto degli incarichi, determinazione o modifica unilaterale del compenso, riduzione delle opportunità di lavoro, sospensione e disconnessione;

già nel decreto-legge sul salario giusto (decreto-legge n. 62 del 2026), recentemente approvato, la formulazione normativa sulla presunzione di subordinazione è stata rivista e indebolita proprio attraverso la cancellazione di riferimenti espliciti ai sistemi algoritmici e ai poteri di organizzazione, direzione, controllo, valutazione e determinazione unilaterale del compenso, con la conseguenza che l'algoritmo viene riconosciuto dalla legge come strumento di controllo, ma non vengono fissati con sufficiente precisione gli indici attraverso i quali quel controllo deve essere riconosciuto ai fini della qualificazione del rapporto; a ciò si aggiunge la clausola « salvo prova contraria », anch'essa già inserita in occasione del decreto-legge n. 62 del 2026, che di fatto consente alla piattaforma di neutralizzare la presunzione dimostrando una formale autonomia del rapporto, costringendo il lavoratore ad affrontare una complessa controversia giudiziaria per dimostrare che, dietro l'autonomia formale, esiste una concreta etero-organizzazione;

si osserva, inoltre, come la formulazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, dello schema di decreto, nella parte in cui individua quale indice di direzione e controllo la soggezione del lavoratore alle « direttive specifiche » impartite dalla piattaforma, riproponga un parametro di matrice tradizionale senza introdurre alcun elemento di effettiva novità, ben potendo il giudice già oggi qualificare come subordinata una prestazione che presenti i caratteri descritti; del resto, la giurisprudenza di merito ha già riconosciuto, in numerose pronunce, la natura subordinata della prestazione dei cosiddetti *rider* anche in assenza di direttive specifiche in senso tradizionale, valorizzando piuttosto l'etero-organizzazione realizzata attraverso il sistema algoritmico (Trib. Palermo n. 3570/2020; Trib. Torino del 18.11.2021; Trib. Milano n. 1018/2022; Trib. Milano del 28.9.2023); lo schema di decreto, ancorando la presunzione a un parametro già superato nella prassi giurisprudenziale interna, rischia dunque di rappresentare un passo indietro anche rispetto all'evoluzione interpretativa già consolidata;

anche il riferimento ai « tempi di svolgimento » della prestazione consente altresì alle piattaforme di continuare a schermarsi dietro la flessibilità formale dell'orario per eludere la presunzione, riproponendo un modello già rivelatosi inefficace nel comparto del *food delivery*; sarebbe stato preferibile ancorare la presunzione a indici più aderenti alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, quali l'inserimento nell'organizzazione produttiva della piattaforma, la dipendenza organizzativa, la determinazione unilaterale del compenso e l'assenza di una reale capacità di operare sul libero mercato;

con riguardo poi all'articolo 6 della direttiva, lo schema in esame elude la definizione di un quadro vincolante di misure di sostegno alla presunzione legale (quali l'elaborazione di linee guida pratiche per le piattaforme e i lavoratori, lo svolgimento di controlli e ispezioni mirati, e una adeguata

formazione degli organi di vigilanza), relegando integralmente tali misure ad attività programmatorie e amministrative successive ed omettendo qualsiasi disposizione precettiva di rango primario che ne garantisca l'efficacia, l'applicazione sistematica e la sostenibilità operativa nel lungo periodo, il divieto di trattamento dei dati personali di cui all'articolo 6, comma 1, dello schema, pur ampio, non include espressamente le informazioni relative alla situazione socioeconomica e allo stato di bisogno materiale dei prestatori, la cui inferenza algoritmica alimenta pratiche di tariffazione dinamica al ribasso particolarmente pregiudizievoli per i lavoratori più vulnerabili;

manca altresì una disciplina organica della formazione destinata a tutti i lavoratori delle piattaforme digitali sui diritti derivanti dalla gestione algoritmica, sul funzionamento dei sistemi automatizzati e sulla tutela della salute e sicurezza;

con riferimento alla trasparenza algoritmica, quale diritto all'informazione, l'articolo 8 dello schema di decreto costituisce uno degli elementi più significativi del provvedimento, imponendo alle piattaforme di informare lavoratori, rappresentanti e autorità sull'utilizzo dei sistemi automatizzati e richiede informazioni sulle categorie di dati, sugli obiettivi del monitoraggio, sulle categorie di decisioni, sui principali parametri e sulle ragioni delle decisioni relative, tra l'altro, alla sospensione o chiusura dell'account; tuttavia anche sotto questo profilo si rileva una genericità che non consente al lavoratore di comprendere concretamente come vengono assegnati gli ordini, come viene costruito il *ranking*, quali comportamenti determinano una riduzione delle opportunità di lavoro, come incidono rifiuti e cancellazioni, quali criteri determinano il compenso, quali condotte possono determinare una sospensione e quali fattori determinano la chiusura dell'account; la trasparenza, in sostanza, non può essere meramente documentale ma deve essere comprensibile, verificabile e utilizzabile dal lavoratore e dai suoi rappresentanti per contestare una decisione;

come innanzi evidenziato, la direttiva riconosce il diritto alla supervisione umana delle decisioni automatizzate e alla loro contestazione e sotto questo profilo il provvedimento in esame interviene in maniera significativa attraverso l'articolo 9, imponendo alle piattaforme una valutazione dell'impatto delle decisioni automatizzate almeno biennale, la disponibilità di risorse umane competenti e dotate dell'autorità necessaria per intervenire sulle decisioni; stabilisce inoltre che le decisioni di limitazione, sospensione, risoluzione o cessazione del rapporto e di chiusura dell'account siano adottate esclusivamente da un essere umano, pena la nullità; tuttavia, poi, al successivo articolo 10 contempla invece il diritto alla spiegazione e al riesame delle decisioni automatizzate nelle piattaforme digitali (di fatto ammettendole), prevedendo termini di 15 giorni per la spiegazione e 14 giorni per la risposta al riesame, riducendo la nullità ad una procedura di reclamo interna alla piattaforma priva oltretutto di effettiva terzietà;

risulta soppresso, rispetto alla direttiva, il divieto – previsto dall'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/2831 – di utilizzare i sistemi di gestione algoritmica in modo da esercitare una pressione indebita sui lavoratori o da mettere altrimenti a rischio la loro salute fisica e mentale: si tratta di un'omissione grave, suscettibile di esporre i prestatori più vulnerabili, in particolare quelli formalmente autonomi, a un'intensificazione incontrollata dei ritmi di lavoro, anche quando originata da quella tendenza chiamata da diverse ricerche *self-exploitation* o auto-sfruttamento nella quale i lavoratori, specie i più fragili, interiorizzano obiettivi e forme di controllo e finiscono per governare autonomamente il proprio comportamento secondo le esigenze della piattaforma; in questo contesto il mancato divieto esplicito di includere le informazioni relative alla situazione socioeconomica e allo stato di bisogno materiale dei prestatori risulta ancora più pericoloso;

pur riconoscendo il rischio algoritmico all'articolo 11, richiamando espressamente il decreto legislativo n. 81 del 2008 e imponendo alle piattaforme e agli inter-

mediari di valutare i rischi derivanti dai sistemi automatizzati, compresi quelli relativi agli infortuni, ai rischi psicosociali ed ergonomici, e di adottare misure di prevenzione e protezione, tuttavia lo schema di decreto in esame non costruisce una protezione specifica per le diverse tipologie di lavoro, come ad esempio quello su strada, dei cosiddetti *rider*;

il *rider* lavora infatti in un ambiente nel quale i rischi non sono soltanto algoritmici: traffico stradale, condizioni meteorologiche, caldo estremo, freddo, pioggia, neve, scarsa visibilità, affaticamento, pressione sui tempi di consegna; per questi lavoratori è necessaria una tutela molto più efficace che contempli DPI, formazione, valutazione dei rischi climatici, protocolli specifici per condizioni meteorologiche avverse e protezione effettiva della salute; il decreto avrebbe dovuto quindi prevedere protocolli vincolanti per caldo estremo e condizioni meteorologiche pericolose, compresa la sospensione o rimodulazione del servizio senza penalizzazioni algoritmiche e con adeguata protezione economica; non può essere considerata tutela della sicurezza una norma che dice semplicemente alla piattaforma di valutare il rischio senza stabilire cosa debba accadere quando quel rischio diventa concreto;

si rileva, inoltre, all'articolo 11 dello schema di decreto il mancato recepimento del divieto, di cui all'articolo 12, paragrafo 3 della direttiva, di utilizzare sistemi di gestione algoritmica con modalità tali da esercitare una pressione indebita sui lavoratori o da metterne altrimenti a rischio la salute e la sicurezza fisica e mentale;

nella considerazione che la direttiva nasce anche dalla constatazione della diffusione di forme di lavoro scarsamente retribuite e caratterizzate da imprevedibilità dell'orario e debolezza delle protezioni sociali, un'altra grande lacuna del provvedimento in esame riguarda la dimensione economica; non s'introduce un vero e proprio livello minimo di remunerazione per il lavoro mediante piattaforma, né affronta in maniera organica il problema del tempo non direttamente impiegato nella consegna ma comunque imposto dall'organizzazione algoritmica del lavoro;

se l'algoritmo decide quando, dove e a quali condizioni il lavoratore deve rendersi disponibile, il tempo di attesa non può essere automaticamente considerato tempo economicamente irrilevante ed è necessario garantire una retribuzione dignitosa e proporzionata, comprendendo anche il tempo intercorrente tra le consegne; si tratta di una scelta coerente con l'articolo 36 della Costituzione e con l'esigenza di impedire che la piattaforma trasferisca sul lavoratore il rischio economico dell'attività;

peraltro, non viene specificato né esplicitato il contenuto delle informazioni da fornire alle persone che lavorano attraverso il sistema della piattaforma; si ritiene necessario che esse comprendano esplicitamente le conseguenze, dirette come indirette, ad esempio se vengono usati sistemi di *ranking*, del rifiuto a svolgere una task, della prestazione che non rispetti i criteri di efficienza previsti o delle recensioni negative dei clienti;

permane una evidente incoerenza tra l'ambito soggettivo di applicazione individuato dall'articolo 2, che ricomprende anche lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi, e la successiva disciplina delle tutele, molte delle quali risultano limitate ai soli lavoratori subordinati; tale scelta appare in contrasto con la finalità della direttiva, che disciplina gli effetti della gestione algoritmica del lavoro indipendentemente dalla qualificazione formale del rapporto, e non valorizza le possibilità offerte dall'ordinamento interno di estendere le tutele ai rapporti di lavoro etero-organizzati;

se la direttiva mira a migliorare le condizioni di lavoro e a contrastare situazioni nelle quali il lavoro mediante piattaforma rimane fuori dai sistemi ordinari di protezione, il provvedimento all'esame, invece, interviene soprattutto sul piano della qualificazione, della trasparenza, della sicurezza, della protezione dei dati e delle procedure, lasciando sostanzialmente irrisolto il problema di chi, pur formalmente

autonomo, subisce una forte dipendenza economica dalla piattaforma; mancano, altresì, strumenti organici per garantire protezione in caso di malattia, maternità, infortunio, sospensione dell'account, indisponibilità temporanea della piattaforma, eventi climatici estremi, improvvisa cessazione del servizio, riduzione algoritmica delle opportunità di lavoro; questa è esattamente il tipo di zona grigia che la direttiva avrebbe inteso affrontare ma che, tuttavia, il Governo non si preoccupa minimamente di affrontare;

lo schema omette del tutto di recepire anche le finalità dell'articolo 25 della direttiva, concernente la promozione attiva della contrattazione collettiva nel settore del lavoro tramite piattaforme digitali, limitandosi ad affermare che l'autonomia delle parti sociali è già ampiamente garantita dall'articolo 39 della Costituzione;

per quanto attiene il ruolo delle parti sociali, sebbene lo schema ne preveda il coinvolgimento nelle procedure di informazione e consultazione e nella valutazione dei sistemi automatizzati, tale scelta normativa non appare sufficiente a garantire il rispetto dell'art. 25 della direttiva, che impone agli Stati membri di promuovere il ruolo delle parti sociali e incoraggiare l'esercizio del diritto alla contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali;

risulta inoltre insufficiente la disciplina all'articolo 16 relativa ai canali digitali di comunicazione, che dovrebbe garantire anche il pieno esercizio dei diritti sindacali collettivi, comprese assemblee, elezioni delle rappresentanze e comunicazioni sindacali in ambiente digitale;

con riguardo alla effettiva tutela sociale e legale, laddove l'articolo 13 disciplina l'assistenza di un esperto, la disposizione ne pone il relativo costo a carico della piattaforma soltanto quando essa occupa più di 250 lavoratori nel territorio nazionale, volutamente ignorando che le piattaforme digitali possono organizzare il lavoro attraverso modelli societari complessi, intermediari e strutture transnazionali;

il provvedimento all'esame riconosce la responsabilità dell'intermediario, tuttavia non risolve pienamente la catena delle responsabilità; l'articolo 4, in particolare, stabilisce che chi lavora mediante piattaforma attraverso un intermediario deve beneficiare delle medesime tutele riconosciute a chi ha un rapporto diretto con la piattaforma e richiama anche la disciplina degli appalti e dell'interposizione; tuttavia la direttiva riconosce che proprio la frammentazione contrattuale può rendere più difficile individuare il soggetto responsabile degli obblighi datoriali e contempla, ove necessario, meccanismi di responsabilità solidale; in tal senso, dunque, sarebbe stato opportuno dichiarare espressamente la responsabilità solidale tra intermediari e piattaforme digitali per la tutela dei crediti retributivi e/o compensi e/o del risarcimento del danno in favore dei prestatori a prescindere dall'inquadramento contrattuale della persona che svolge attività e dal vincolo negoziale tra piattaforma e intermediario;

la gestione degli account costituisce uno dei nodi più delicati del lavoro mediante piattaforme e il contrasto al cosiddetto « subaffitto » degli account non deve trasferire sul lavoratore le responsabilità di fenomeni che hanno cause economiche e sociali più profonde; il contrasto al caporalato digitale deve colpire innanzitutto chi trae profitto dall'intermediazione illecita e dallo sfruttamento, non la persona che si trova all'ultimo anello della catena; servono quindi controlli sulle piattaforme, tracciabilità degli account, identificazione effettiva, indagini sugli intermediari e responsabilità solidale della piattaforma quando essa trae beneficio dal sistema illecito;

lo schema omette altresì qualsiasi recepimento normativo formale delle disposizioni di cui agli articoli 18 (Diritto di ricorso) e 19 (Procedure per conto o a sostegno di persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali) della direttiva: la relazione illustrativa del Governo rimanda unicamente alle disposizioni ordinarie del codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato (articoli 410, 411, 412 e 412-*quater* c.p.c.) e alle

generali regole di rappresentanza, ritenendo l'ordinamento già pienamente conforme; in tal modo, si rinuncia ad introdurre una autonoma e semplificata legittimazione processuale o procedimentale in capo ai rappresentanti dei lavoratori e alle organizzazioni sindacali, costringendo i lavoratori – soggetti deboli e vulnerabili – a far fronte singolarmente a gravose barriere economiche e procedurali, esponendoli al fondato timore di ritorsioni o della cessazione del rapporto contrattuale;

parimenti l'articolo 21 della direttiva relativo all'accesso alle prove non viene recepito in via specifica dallo schema di decreto che si limita a rinviare all'applicazione dell'articolo 210 c.p.c. in materia di ordine di esibizione del giudice e ai generali poteri di richiesta documentale degli ispettori del lavoro; tale scelta ignora la profonda asimmetria informativa e tecnica che caratterizza il lavoro mediante piattaforma, dove i parametri algoritmici, le logiche decisionali e i dati ispettivi cruciali sono detenuti esclusivamente dalle piattaforme digitali, rendendo di fatto estremamente difficile per i lavoratori e per i loro rappresentanti l'assolvimento dell'onere probatorio; il richiamato potere del giudice previsto dall'articolo 210 c.p.c., riguarda, però, soltanto la possibilità di ottenere i documenti, non la loro protezione una volta esibiti; al riguardo, infatti, il citato articolo 210 c.p.c., quanto ai limiti dell'ordine, all'articolo 118 c.p.c., che a sua volta richiama i segreti tutelati dagli articoli 200-202 del codice di procedura penale (segreto professionale, d'ufficio, di Stato), non contempla la categoria delle informazioni commerciali riservate, quali sono i parametri di funzionamento di un algoritmo; non sembra colmare il vuoto nemmeno l'articolo 121-*ter* del codice della proprietà industriale, che pure disciplina la tutela dei segreti commerciali in giudizio; tale disposizione si applica infatti solo alle controversie relative all'acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecite di segreti commerciali, un ambito diverso da quello, più generale, di una causa di lavoro in cui l'esibizione è ordinata per accertare la natura del rapporto. In sintesi, nello schema di decreto legislativo sembra mancare, diversamente di quanto richiesto dalla direttiva, uno strumento specifico per proteggere, una volta esibite, le informazioni commerciali riservate in essi contenute, strumento che non pare già presente nel nostro ordinamento interno;

l'articolo 21 del decreto stabilisce che a tutte le sanzioni irrogate dall'INL ai sensi del decreto si applichi la procedura della diffida quando le inosservanze siano materialmente sanabili; a riguardo si rileva come in un settore caratterizzato dalla capacità economica e tecnologica di grandi multinazionali, una sanzione deve essere realmente dissuasiva, proporzionata alla dimensione economica dell'impresa e parametrata alla gravità della violazione e al numero dei lavoratori coinvolti; una sanzione che possa essere facilmente neutralizzata attraverso la regolarizzazione successiva rischia infatti di trasformare la violazione in un costo ordinario dell'attività d'impresa; per essere effettivamente dissuasiva, la sanzione deve essere effettiva, soprattutto quando la violazione incide sul compenso, sull'accesso al lavoro, sulla salute, sull'account o sulla libertà sindacale;

lo schema di decreto prevede una valutazione dell'impatto delle decisioni automatizzate almeno ogni due anni e impone misure correttive quando emergano rischi elevati di discriminazione o violazioni dei diritti; a riguardo si rileva come il periodo di due anni possa rappresentare un'eternità nell'evoluzione di un algoritmo; un sistema può essere modificato decine di volte nel corso di due anni, producendo effetti significativi sui lavoratori; a riguardo la valutazione dovrebbe essere effettuata periodicamente e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali dell'algoritmo, quando cambino i parametri di remunerazione, quando cambino i criteri di assegnazione degli incarichi, quando siano introdotti nuovi sistemi di *ranking* o quando emergano reclami o evidenze di discriminazione;

l'articolo 24, paragrafo 6, della direttiva prevede che quando una decisione giuridica accerta la corretta situazione oc-

cupazionale di chi lavora tramite una piattaforma digitale, gli Stati membri devono prevedere sanzioni, anche pecuniarie, per la piattaforma che rifiuta di conformarsi; è una misura di *enforcement*, concepita per dare effettività alle decisioni sulla qualificazione del rapporto; nello schema all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, questa sanzione appare assente; in particolare, non sembra fa emergere alcuna disposizione che punisca il rifiuto della piattaforma di adeguarsi a una decisione di corretta qualificazione occupazionale, elemento confermato dalla tabella di concordanza, che non riporta, per questo specifico obbligo, alcuna misura di recepimento, senza che tale scelta sia almeno motivata;

si evidenzia altresì il mancato esercizio da parte del Governo nel recepimento della direttiva della facoltà di cui all'articolo 28 della direttiva, rinunciando a stabilire norme nazionali più specifiche per garantire la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, privando così l'ordinamento interno di un fondamentale strumento di adeguamento normativo rispetto alle repentine evoluzioni tecnologiche;

infine, per quanto attiene i profili finanziari, l'articolo 26 dello schema di decreto reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che tutte le amministrazioni competenti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INPS, INAIL e Garante per la protezione dei dati personali) debbano provvedere agli adempimenti previsti con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; tale previsione appare irrealistica e gravemente ostativa all'efficacia del provvedimento, in quanto l'adempimento dei nuovi e complessi compiti ispettivi sul lavoro mediante piattaforme e sulla correttezza dei sistemi algoritmici richiede necessariamente l'acquisizione di specifiche competenze tecniche, la formazione specialistica e il potenziamento degli organici di vigilanza, che non possono essere garantiti senza uno stanziamento di adeguate risorse finanziarie aggiuntive;

considerato che:

il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 deve rappresentare l'occasione per superare definitivamente il modello lavorativo formalmente autonomo ma sostanzialmente dipendente dalla piattaforma, per contrastare il fatto che l'algoritmo sia utilizzato per nascondere il potere datoriale; la piattaforma non può essere considerata un semplice intermediario quando determina concretamente modalità, tempi, compensi e continuità della prestazione e il lavoratore non può essere considerato imprenditore di se stesso quando non determina il prezzo del proprio lavoro, non controlla l'algoritmo, non stabilisce le regole di accesso agli incarichi e può perdere il proprio reddito attraverso una decisione presa da un sistema automatizzato; e soprattutto, la libertà di scegliere quando collegarsi non può diventare una foglia di fico per negare l'etero-organizzazione che si manifesta una volta iniziata la prestazione;

deve essere chiaro che la libertà formale di scegliere « se e quando » connettersi non esclude la qualificazione etero-organizzata del rapporto nella fase esecutiva e non deve essere il lavoratore a dimostrare continuamente di essere un dipendente mascherato; questa è la vera sfida del recepimento della direttiva; la trasformazione tecnologica non può trasformarsi in una regressione sociale e la direttiva europea ha aperto questa strada;

sul lavoro delle piattaforme digitali occorre individuare un paradigma alternativo molto chiaro che includa, senza ombre e debolezze, presunzione sostanziale di subordinazione, indici specifici di etero-organizzazione algoritmica, inversione dell'onere della prova, un nucleo minimo di diritti fondamentali riconosciuto a tutte le persone che svolgono prestazioni di carattere prevalentemente personale mediante piattaforme digitali indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto; trasparenza effettiva, controllo umano, appli-

cazione piena della normativa sulla sicurezza, tutela sociale, contrattazione collettiva, remunerazione dignitosa, copertura assicurativa, contrasto al caporalato digitale, rafforzamento dell'INL e responsabilità delle piattaforme;

il predetto paradigma deve essere pienamente coerente con la natura di normativa minima della direttiva, utilizzando il recepimento per costruire un sistema più efficace, evitando che, al contrario, la trasposizione della direttiva diventi l'occasione per cristallizzare le ambiguità esistenti ovvero, addirittura, per amplificarle;

lo schema di decreto legislativo in esame non garantisce un livello di tutela adeguato alla realtà concreta del lavoro mediante piattaforme digitali e, in numerosi punti, si limita a recepire formalmente gli obblighi europei senza affrontare le cause strutturali della precarietà, della compressione salariale e dello sfruttamento algoritmico,

esprime

PARERE CONTRARIO

Carotenuto, Mari, Gribaudo, Aiello, Fossi, Laus, Scotto, Sarracino, Tucci, Barzotti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 128

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. C. 1886, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato *(Discussione e conclusione – Approvazione)* 128

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. C. 2789 Governo, C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini, C. 1507 Stefani, C. 1682 Giorgianni, C. 1690 Ciocchetti e C. 2007 Zanella *(Seguito dell'esame e conclusione)* 130

Sull'ordine dei lavori 131

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 131

Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici. C. 2715 Carfagna *(Seguito dell'esame e rinvio)* 131

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 132

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso.

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

C. 1886, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la Commissione avvia oggi la discussione, in sede legislativa, della proposta di legge C. 1886, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato, recante « Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti ».

Ricorda che la Commissione ha concluso l'esame di tale proposta di legge in sede referente il 17 giugno 2026, conferendo il mandato alla relatrice a riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea e che sulla proposta di legge, approvata senza modifiche, sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Cultura, mentre la Commissione Affari esteri ha comunicato che non avrebbe espresso il proprio parere.

Essendone maturati i presupposti, è stato quindi richiesto il trasferimento dell'esame alla sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 1° ottobre 2026.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.

Arianna LAZZARINI (LEGA), *relatrice*, nel richiamare quanto evidenziato in sede di illustrazione del provvedimento in sede referente, osserva che la proposta di legge in esame, già approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato, si compone di quattro articoli.

Ai sensi dell'articolo 1, la Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. Si precisa che l'istituzione della Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 2 dispone che, in occasione della Giornata nazionale, possono essere organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di bambini che hanno subìto traumi fisici e psichici, quali conseguenze di una guerra. Le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono prevedere, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria, in attuazione delle predette finalità.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nel prendere atto che il rappresentante del Governo rinunzia ad intervenire e nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.

Dato conto delle sostituzioni, ricorda che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 28 settembre, i rappresentanti dei gruppi hanno rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di proposte emendative.

Avverte che si passerà, quindi, alla discussione degli articoli.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3 e 4 della proposta di legge in esame.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, non essendo stati presentati ordini del giorno, la Commissione passerà quindi alla votazione finale del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità, con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 1886, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Intervengono il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 13.45.

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari.
C. 2789 Governo, C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini, C. 1507 Stefani, C. 1682 Giorgianni, C. 1690 Ciocchetti e C. 2007 Zanella.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente, innanzitutto, che, in aggiunta al deputato Ciocchetti, ha nominato quale relatore sul provvedimento anche il deputato Panizzut.

Nel ricordare che la Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative nella seduta dello scorso 16 settembre, avverte che sono pervenuti il parere favorevole con un'osservazione della I Commissione, nonché i pareri favorevoli delle Commissioni II, VI, VII, X, XI e XIV, mentre la V Commissione esprimerà il parere all'Assemblea e la Commissione per le questioni regionali ha comunicato che non esprimerà il proprio parere.

Chiede, quindi, se vi siano interventi in sede di dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, deputati Ciocchetti e Panizzut, a riferire in Assemblea.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime la propria insoddisfazione per il fatto che, nonostante la disponibilità manifestata dal Ministro Locatelli per un confronto aperto sul provvedimento, non sia stata approvata alcuna proposta emendativa in sede referente che possa offrire una reale e concreta tutela a favore dei *caregiver* familiari.

Rileva, infatti, come numerose disposizioni del provvedimento in esame, quali i requisiti della convivenza con la persona assistita ed il carico assistenziale delle novantuno ore settimanali previsti per il *caregiver* prevalente, continuino a definire un'attività assistenziale di tipo familiare e domestico, non consentendo invece un vero e proprio riconoscimento sociale del *caregiver* familiare. Sottolinea, inoltre, come la mancata previsione di tutele lavorative adeguate non consenta una vera conciliazione tra l'attività lavorativa e quella assistenziale.

Evidenzia, infine, la disparità tra le misure previste dal provvedimento in esame e quelle previste da alcune leggi regionali. Cita, in particolare, la legge approvata recentemente, con il consenso delle diverse forze politiche anche di schieramenti avversi, dal Consiglio regionale del Veneto, che non fissa una soglia minima o massima di ore di assistenza per ottenere il riconoscimento formale né alcun obbligo di convivenza, residenza o domicilio comune con la persona assistita.

Annuncia, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori.

Carmen DI LAURO (M5S), evidenziando come al disegno di legge in esame, adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente, fossero abbinate anche proposte di legge di iniziativa dei gruppi di opposizione, osserva che sarebbe stato opportuno tenere maggiormente in considerazione le istanze dei gruppi di opposizione, emerse nel corso dell'esame in sede referente. Pur ringraziando il Ministro Locatelli per la disponibilità dimostrata durante l'esame del provvedimento, rileva i molteplici limiti del provvedimento in esame, tra i quali evidenzia in particolare il requisito della convivenza per la figura del *caregiver* prevalente, che rendono le misure del provvedimento insufficienti, soprattutto

ove paragonate a quelle previste da leggi regionali che recano un contenuto molto più avanzato sul piano delle tutele dei soggetti coinvolti.

Nel rilevare altresì come le misure in materia di benessere psicofisico del *caregiver* familiare previste dal provvedimento risultino, tra l'altro, di difficile attuazione, stante l'esiguità delle risorse attualmente destinate alla salute mentale, sottolinea come sia quindi del tutto evidente che la tutela dei *caregiver* familiari non sia una priorità politica dell'attuale Governo e della maggioranza che lo sostiene.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire ai relatori, deputati Ciocchetti e Panizzut, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sull'ordine dei lavori.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'esame del disegno di legge C. 2700 e, successivamente, all'esame della proposta di legge C. 2715.

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 2700 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 14 luglio scorso, la Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative presentate. Avverte, tuttavia, che, come già fatto presente in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella medesima seduta del 14 luglio, era stato erroneamente comunicato il ritiro dell'emendamento Bagnasco 3.24 da parte di un deputato non legittimato a procedere in tal senso, in quanto non firmatario dell'emendamento stesso. Tenuto conto dell'invalidità del ritiro, fa presente che si rende quindi necessario procedere all'esame del predetto emendamento.

Nel ricordare che la relatrice e il Governo, nella medesima seduta del 14 luglio, avevano formulato un invito al ritiro dell'emendamento Bagnasco 3.24, esprimendo altrimenti parere contrario, chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo se confermino il parere già formulato.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, conferma l'invito al ritiro dell'emendamento Bagnasco 3.24, ribadendo, altrimenti, parere contrario.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento Bagnasco 3.24.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), pur prendendo atto del parere contrario espresso dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, chiede che l'emendamento 3.24 a sua prima firma venga comunque posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bagnasco 3.24.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nel fare presente che la Commissione ha così concluso l'esame delle proposte emendative presentate, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici.
C. 2715 Carfagna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, alla scadenza del relativo termine, sono state presentate 68 proposte emendative *(vedi allegato)* e che, successivamente, la relatrice ha presentato il suo emendamento 1.8, al quale sono stati presentati 9 subemendamenti *(vedi allegato)*.

Nel prendere atto che non vi sono richieste di intervento sul complesso delle proposte emendative presentate, chiede quindi alla relatrice, deputata Carfagna, e alla rappresentante del Governo se siano nelle condizioni di esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative presentate.

Maria Rosaria CARFAGNA (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatrice*, fa presente che sono ancora in corso alcuni approfondimenti sulle proposte emendative presentate, anche al fine di valutare le istanze dei diversi gruppi, anche di opposizione, con l'obiettivo di giungere ad un testo condiviso in linea con lo spirito collaborativo che ha portato alla presentazione della proposta di legge in esame da parte di deputati appartenenti a quasi tutti i gruppi parlamentari.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, associandosi all'intervento della relatrice, fa presente che l'istruttoria da parte delle Amministrazioni competenti sulle proposte emendative presentate si trova già ad uno stadio molto avanzato e che, a breve, sarà possibile risolvere le questioni ancora aperte.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nel prendere atto di quanto rappresentato dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

ALLEGATO

Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici.
C. 2715 Carfagna.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: « per i delitti di omicidio, » sono inserite le seguenti: « femminicidio, tentato femminicidio, tentato omicidio in ambito domestico ».

01-*bis*. All'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, le parole: « in favore degli orfani per crimini domestici » sono sostituite dalle seguenti: « in favore degli orfani di femminicidio e in favore delle vittime di tentato femminicidio o tentato omicidio in ambito domestico che abbiano riportato conseguenze gravissime, tali da renderle incapaci di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti ».

1.1. Ascari, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

Al comma 1, dopo le parole: mediante l'istituzione *aggiungere le seguenti:* dell'Osservatorio Nazionale sulle orfane e sugli orfani di crimini domestici e femminicidio e.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulle orfane e sugli orfani di crimini domestici e femminicidio)

1. È istituito, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio Nazionale sulle orfane e sugli orfani di crimini domestici e femminicidio con il compito di coordinamento, monitoraggio e definizione delle procedure comuni sulla base dei dati e delle informazioni raccolte nel Registro di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. La composizione e le modalità operative dell'Osservatorio sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'interno, e con il Ministro della giustizia da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.2. Quartini, Ascari, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

Al comma 1, sostituire le parole: orfani per crimini domestici *con le seguenti:* orfani e dei figli di vittime di lesioni gravissime a seguito di tentato femminicidio o tentato omicidio in ambito domestico.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: orfani per crimini domestici *con le seguenti:* orfani e dei figli di vittime di lesioni gravissime a seguito di tentato femminicidio o tentato omicidio in ambito domestico;

alla rubrica dell'articolo 2, sostituire le parole: orfani per crimini domestici *con le seguenti:* orfani e dei figli di vittime di lesioni gravissime a seguito di tentato femminicidio o tentato omicidio in ambito domestico;

all'articolo 4, comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* orfani per crimini domestici *con le seguenti:* orfani ai figli di vittime

di lesioni gravissime a seguito di tentato femminicidio o tentato omicidio in ambito domestico;

all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: orfani per crimini domestici *con le seguenti:* orfani ai figli di vittime di lesioni gravissime a seguito di tentato femminicidio o tentato omicidio in ambito domestico;

al titolo, sostituire le parole: orfani per crimini domestici *con le seguenti:* orfani e dei figli di vittime di lesioni gravissime a seguito di tentato femminicidio o tentato omicidio in ambito domestico;

dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Modifiche all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4)

1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)* dopo le parole: « in favore degli orfani » sono aggiunte le seguenti: « e dei figli di vittime di lesioni gravissime a seguito di tentato femminicidio o tentato omicidio in ambito domestico »;

b) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: « in favore delle famiglie affidatarie » sono aggiunte le seguenti: « degli orfani e dei figli di vittime di lesioni gravissime a seguito di tentato femminicidio o tentato omicidio in ambito domestico ».

1.3. Ascari, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

Al comma 1, dopo le parole: coordinamento delle misure di tutela, *aggiungere le seguenti:* nonché della presa in carico integrata e multidisciplinare dei beneficiari,.

1.4. Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: e dei maggiorenni non economicamente autosufficienti *aggiungere le seguenti:* , intendendosi per tali i soggetti privi di adeguata capacità reddituale secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,.

1.5. Ghio, Malavasi, Ferrari, Di Biase, Forattini, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

All'emendamento 1.8 della Relatrice, sopprimere la parte principale.

Conseguentemente:

alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, dopo la lettera c), *aggiungere le seguenti:*

c-bis) al comma 2, dopo la lettera *c)*, aggiungere le seguenti:

c-bis) garantire la presa in carico tempestiva dei soggetti di cui all'articolo 1 e degli esercenti la responsabilità genitoriale;

c-ter) facilitare l'accesso alle misure di tutela;

c-quater) coordinare gli interventi di sostegno psicologico, educativo, sociale e formativo;

c-quinquies) semplificare i procedimenti amministrativi;

c-ter) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. All'atto dell'iscrizione nel Registro di cui al comma 1, il soggetto responsabile informa il soggetto tutelato ovvero l'esercente la responsabilità genitoriale dei suoi diritti, delle prestazioni e delle facoltà riconosciuti dalla presente legge, nonché delle modalità per il loro esercizio.

2-*ter*. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sono disposte l'istituzione di una sezione del Registro dedicata alle associazioni accreditate, in cui sono iscritti gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che prestano supporto psicologico, educativo, sociale o legale ai soggetti di cui all'articolo 1 e agli esercenti la responsabilità genitoriale, nonché l'ado-

zione di un protocollo nazionale di intervento in emergenza per la presa in carico tempestiva e l'assistenza degli orfani di cui all'articolo 1 e degli esercenti la responsabilità genitoriale.

0.1.8.1. Lancellotta, Varchi.

All'emendamento 1.8 della Relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 2, sopprimere la lettera c).

0.1.8.2. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

All'emendamento 1.8 della Relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 3, lettera d)*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-ter. Per tutti gli operatori diversi da quelli di cui al comma 3-*bis*, coinvolti nelle procedure di segnalazione dei casi di cui al comma 1, e per la loro gestione e presa in carico, i percorsi di formazione obbligatoria per le finalità di cui alla presente legge sono promossi ed organizzati in applicazione dell'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, così come modificata dall'articolo 8, legge 2 dicembre 2025, n. 181.

0.1.8.9. Malavasi, Ghio, Ferrari, Forattini, Di Biase.

All'emendamento 1.8 della Relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 3, lettera e)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I soggetti di cui al presente comma, nonché il personale specificamente incaricato dell'attuazione del progetto di assistenza rivolto all'interessato, possono consultare il Registro esclusivamente per le finalità di assistenza e di sostegno del minore o del soggetto coinvolto, previa autorizzazione rilasciata dal titolare del trattamento dei dati personali del Registro, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 3.

Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 8:

alla lettera a)*, sostituire le parole da:* L'accesso ai dati personali *fino a:* deputati alla *con le seguenti:* Al fine di assicurare la massima riservatezza dei dati inerenti ai soggetti iscritti nel Registro e alla loro rispettiva condizione, nel rispetto dei principi di finalità e minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera *b)* e *c)* del Regolamento UE 2016/679, l'accessibilità del registro è consentita ai soli soggetti istituzionalmente incaricati dello svolgimento di specifiche attività di tutela individuale e per la;

alla lettera b)*, sostituire le parole da:* Con il decreto *fino a:* dati medesimi *con le seguenti:* Il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, definisce il contenuto e la tipologia delle informazioni presenti nel Registro, le modalità e procedure per l'alimentazione, il trattamento e i tempi di conservazione dei dati.

0.1.8.3. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

All'emendamento 1.8 della Relatrice, parte consequenziale, capoverso « Art. 4 », comma 1, sostituire le parole: cinque giorni *con le seguenti:* quarantotto ore.

0.1.8.4. Malavasi, Forattini, Ghio, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

All'emendamento 1.8 della Relatrice, parte consequenziale, capoverso « Art. 4 », comma 1, dopo la parola: trasmette *aggiungere le seguenti:* all'orfano e, ove minorenne,.

0.1.8.5. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

All'emendamento 1.8 della Relatrice, parte consequenziale, capoverso « Art. 6 », comma 1, sostituire la parola: tempestivamente *con le seguenti:* entro ventiquattro ore.

0.1.8.6. Malavasi, Forattini, Ghio, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

All'emendamento 1.8 della Relatrice, parte consequenziale, capoverso « Art. 6 », dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per l'attuazione del presente articolo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore

della legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, il Consiglio nazionale degli ordini degli assistenti sociali e il Consiglio nazionale degli psicologi stipulano un protocollo d'intesa per la definizione del progetto individuale di assistenza e tutela (PIAT) e per consentire agli assistenti sociali, agli psicologi e al personale professionale coinvolto di intervenire con più efficacia per la presa in carico e la tutela psicologica degli orfani per crimini domestici.

0.1.8.7. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

All'emendamento 1.8 della Relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 8, sostituire la lettera a), *con la seguente*:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di assicurare la massima riservatezza dei dati inerenti ai soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 2 della presente legge e alla loro rispettiva condizione, nel rispetto dei principi di finalità e minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera *b)* e *c)* del Regolamento UE 2016/679, l'accessibilità del registro è consentita ai soli soggetti istituzionalmente incaricati dello svolgimento di specifiche attività di tutela individuale e per la realizzazione di misure di protezione del singolo soggetto coinvolto e nei limiti delle sole informazioni effettivamente necessarie a tal fine. In ogni caso l'accesso al Registro di cui all'articolo 2 è consentito esclusivamente ai soggetti specificamente incaricati dell'attuazione del progetto di assistenza e per le finalità di assistenza e di sostegno del minore, o del soggetto coinvolto, previa autorizzazione rilasciata dal titolare del trattamento dei dati personali del Registro, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3. L'accesso al Registro di cui all'articolo 2 per finalità statistiche e di monitoraggio avviene esclusivamente su dati aggregati o, comunque, inidonei a consentire l'identificazione dell'interessato.

0.1.8.8. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

Al comma 1, sostituire le parole: della legge 11 gennaio 2018, n. 4, e del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 *con le seguenti:* dell'articolo 316, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale.

Conseguentemente:

all'articolo 2:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* Ministero della giustizia;

b) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* Il Registro raccoglie e aggiorna in modo continuativo le informazioni relative agli *con le seguenti:* Nel Registro sono raccolte e aggiornate tempestivamente le informazioni inerenti i dati identificativi degli;

c) *al comma 3, sopprimere le parole:* e la corretta attivazione delle segnalazioni;

d) *al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le campagne di cui al primo periodo sono attuate con modalità idonee a salvaguardare la riservatezza dei soggetti interessati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8.;

all'articolo 3:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Gli uffici giudiziari comunicano al Ministero della giustizia i dati di cui all'articolo 2, comma 2, relativi agli orfani di crimini domestici e di femminicidio di cui all'articolo 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i tempi, le modalità e le procedure per la comunicazione dei dati di cui al presente comma;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, sostituire le parole:* con decreto del Ministro per la famiglia, la

natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, entro novanta giorni *con le seguenti:* con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni;

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. La Scuola Superiore della Magistratura promuove e organizza la formazione per il personale appartenente alla magistratura coinvolto nelle procedure di segnalazione di cui al comma 1;

e) *al comma 4, sostituire le parole:* le fondazioni e gli enti del Terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 *con le seguenti:* le amministrazioni e gli enti pubblici competenti all'erogazione dei servizi e delle misure di sostegno.;

sostituire l'articolo 4, con il seguente:

Art. 4.

(Informazione immediata alle vittime e ai tutori)

1. Entro cinque giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale per i delitti indicati all'articolo 1, il competente procuratore della Repubblica trasmette al tutore o affidatario dell'orfano e ai servizi sociali competenti per territorio un documento informativo unificato, redatto in linguaggio accessibile e multilingue, disponibile in formato cartaceo e digitale, contenente le modalità di accesso a:

a) alle misure di tutela previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, e a quelle erogate dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

b) al patrocinio a spese dello Stato, previsto dalla parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

sopprimere l'articolo 5;

sostituire l'articolo 6, con il seguente:

Art. 6.

(Presa in carico da parte dei servizi sociali)

1. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, i servizi sociali competenti per territorio attivano tempestivamente, nell'ambito delle proprie competenze, le procedure per la presa in carico dell'orfano.

2. All'esito delle valutazioni di loro competenza, i servizi sociali redigono un progetto individuale di assistenza e tutela (PIAT) che può comprendere il supporto psicologico, educativo, sociale e scolastico e prevedere le necessarie integrazioni con le attività di assistenza sanitaria nonché l'eventuale sostegno abitativo. Nell'ambito del PIAT è altresì individuato un referente responsabile del coordinamento degli interventi, della definizione degli obiettivi assistenziali e del monitoraggio periodico dello stato di attuazione del progetto medesimo. Il PIAT è elaborato in forma multidisciplinare con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore ed è aggiornato almeno ogni sei mesi ovvero entro un termine più breve nei casi di particolare urgenza e fragilità.

3. Nell'ambito della presa in carico di cui al comma 1, i servizi sociali operano in coordinamento con le istituzioni scolastiche, con le aziende sanitarie locali, con il tribunale per i minorenni territorialmente competente e con gli enti del Terzo settore operanti nel settore della tutela dei minori, del supporto psicologico e del contrasto della violenza domestica, al fine di garantire la continuità assistenziale, l'integra-

zione degli interventi e l'adeguata protezione del soggetto interessato.

4. Le amministrazioni competenti provvedono alla definizione del PIAT nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.;

sopprimere l'articolo 7;

all'articolo 8:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* L'accesso ai dati personali contenuti nel Registro è limitato, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ai soli soggetti istituzionali deputati alla realizzazione di misure di protezione e assistenza del singolo, nei limiti delle sole informazioni effettivamente necessarie a tal fine. L'accesso a fini statistici è limitato a dati aggregati o, comunque, inidonei a consentire la reidentificazione dell'interessato.

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti altresì le categorie di dati personali contenute nel Registro, i tempi di conservazione dei dati medesimi, distinti in base ai fini perseguiti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera *e)*, del regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le modalità di accesso selettivo al Registro in base alle necessità inerenti al ruolo svolto dal soggetto che vi accede, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, e le misure di sicurezza adottate, adeguate al livello di rischio connesso al trattamento;

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: pari a euro 1.200.000 *con le seguenti:* pari a 3 milioni di euro.

1.8. La Relatrice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini della presente legge sono altresì considerati orfani i minori e i maggiorenni di cui al comma 1, nei casi in cui il genitore superstite sia temporaneamente o definitivamente impossibilitato a prendersi cura del soggetto interessato, per gravi motivi di ordine fisico, psichico, giudiziario o sociale accertati dall'autorità competente.

1.6. Malavasi, Ghio, Ferrari, Di Biase, Forattini, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il Registro costituisce altresì strumento di supporto alla programmazione degli interventi pubblici e alla valutazione dell'efficacia delle politiche di tutela, assistenza e sostegno in favore degli orfani di crimini domestici.

1.7. Zanella.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* presso il Ministero dell'interno.

2.1. Morgante, Vietri.

Al comma 1, dopo le parole: base di dati di interesse nazionale *aggiungere le seguenti:* , nei limiti dei dati strettamente necessari per le finalità di cui al comma 2, secondo criteri di minimizzazione, pertinenza e proporzionalità.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, con il parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le categorie di dati trattati dal Registro, le modalità di accesso allo stesso da parte dei soggetti autorizzati, nonché i tempi di conservazione e cancellazione dei dati,

nel rispetto dei principi di minimizzazione, pertinenza e proporzionalità.

2.2. Forattini, Malavasi, Ghio, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è individuato quale titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel Registro. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

2.3. Ferrari, Malavasi, Ghio, Di Biase, Forattini, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole*: , nonché i percorsi di presa in carico attivati e il loro stato di attuazione.

2.4. Zanella.

Al comma 2, aggiungere in fine, la seguente lettera:

c-bis) rilevare, ai soli fini statistici e conoscitivi, i minori vittime di violenza domestica assistita e i figli di donne sopravvissute ma rese non autosufficienti ai sensi della normativa vigente.

2.5. Ghio, Forattini, Malavasi, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) supportare l'attivazione tempestiva di interventi integrati di natura psicologica, educativa, sociale e legale.

2.6. Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di assicurare la massima riservatezza dei dati inerenti ai soggetti iscritti nel Registro e alla loro rispettiva condizione, nel rispetto dei principi di finalità e minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) 2016/679, l'accessibilità del registro, è consentita ai soli soggetti istituzionalmente incaricati dello svolgimento di specifiche attività di tutela individuale e per la realizzazione di misure di protezione del singolo contemplate dalla presente legge e nei limiti delle sole informazioni effettivamente necessarie a tal fine.

Conseguentemente, all'articolo 3:

al comma 1, dopo la parola: stabiliti *aggiungere le seguenti:* , previo parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali,

al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma, è emanato previo parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali e definisce il contenuto e la tipologia delle informazioni presenti nel Registro, le modalità e procedure per l'alimentazione, il trattamento e i tempi di conservazione dei dati, distinti in base ai fini perseguiti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lett. *e)* del regolamento (UE) 2016/679, nonché le modalità di accesso selettivo al registro in base alle necessità sottese al ruolo svolto dal soggetto accedente e le misure di sicurezza da adottare.;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I soggetti di cui al comma 2 nonché il personale degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, specificamente incaricati dell'attuazione del progetto di assistenza rivolto all'interessato, possono consultare il Registro esclusivamente per le finalità di assistenza e di sostegno del minore o del soggetto coinvolto, previa autorizzazione rilasciata dal titolare del trattamento dei dati personali del Registro, sulla

base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 3.

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. L'accesso al Registro per finalità statistiche e di monitoraggio avviene esclusivamente su dati aggregati o, comunque, inidonei a consentire la identificazione dell'interessato.

2.7. Marianna Ricciardi, Quartini, Ascari, Sportiello, Di Lauro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di assicurare la massima riservatezza dei dati inerenti ai soggetti iscritti nel Registro e alla loro rispettiva condizione, nel rispetto dei principi di finalità e minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), del Regolamento UE 2016/679, l'accessibilità del registro, è consentita ai soli soggetti istituzionalmente incaricati dello svolgimento di specifiche attività di tutela individuale e per la realizzazione di misure di protezione del singolo contemplate dalla presente legge e nei limiti delle sole informazioni effettivamente necessarie a tal fine.

Conseguentemente, all'articolo 3:

al comma 1, dopo la parola: stabiliti *aggiungere le seguenti*: , previo parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali,

al comma 3, dopo la parola: stabilite *aggiungere le seguenti*: , previo parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali,

sopprimere il comma 4.

2.8. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Ascari, Sportiello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il Registro opera in regime di interoperabilità con le banche dati già esistenti presso le amministrazioni pubbliche competenti, al fine di evitare duplicazioni informative e garantire l'aggiornamento automatico dei dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2.9. Malavasi, Forattini, Ghio, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il Registro raccoglie, nel rispetto della normativa vigente, anche dati qualitativi relativi agli interventi attivati, alla condizione del nucleo familiare e del *caregiver*, nonché agli esiti degli interventi nel medio e lungo periodo.

2.10. Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: la pubblicità istituzionale dell'operatività *con le seguenti:* la diffusione istituzionale delle informazioni relative all'esistenza e alle finalità *e, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , senza divulgazione di dati personali o sensibili.

2.11. Ferrari, Forattini, Malavasi, Ghio, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: comunicano i dati da inserire nel Registro *aggiungere le seguenti:* , entro il termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza del fatto o dall'iscrizione della notizia di reato,.

3.1. Malavasi, Ghio, Ferrari, Di Biase, Forattini, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 1, dopo la parola: stabiliti *aggiungere le seguenti:* , previo parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali,.

Conseguentemente:

al comma 3, dopo la parola: stabilite *aggiungere le seguenti:* , previo parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali,*;*

sopprimere il comma 4.

3.2. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Ascari.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, *aggiungere le seguenti:* previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,.

3.3. Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'inserimento dei dati nel Registro avviene entro trenta giorni dall'accertamento del fatto, anche in via provvisoria, al fine di garantire la tempestiva attivazione delle misure di tutela.

3.4. Zanella.

Al comma 2, dopo la parola: provvedono *aggiungere le seguenti:* , nei limiti delle rispettive competenze e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria minorile ove necessaria,.

3.5. Ferrari, Malavasi, Forattini, Ghio, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 2, dopo le parole: interventi attivati *aggiungere le seguenti:* e ai percorsi di presa in carico multidisciplinare.

3.6. Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I dati contenuti nel registro possono essere trattati per finalità statistiche esclusivamente in forma aggregata o comunque tale da escludere l'identificazione, anche indiretta, degli interessati.

3.7. Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole: decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia *con le seguenti:* decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

3.8. Morgante, Vietri.

Al comma 3, dopo le parole: Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità *aggiungere le seguenti:* , con parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali,.

3.9. Ghio, Forattini, Malavasi, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ogni accesso al Registro è tracciato mediante sistemi di registrazione informatica che consentano l'identificazione dell'utente, della data, dell'ora, della tipologia di operazione effettuata e dei dati consultati. I relativi registri degli accessi sono conservati per un periodo non inferiore a cinque anni e sono soggetti a verifiche periodiche e a controlli da parte delle autorità amministrative e giudiziarie competenti, anche ai fini della sicurezza, dell'integrità del sistema e della prevenzione di accessi non autorizzati.

3.10. Forattini, Malavasi, Ghio, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo sono altresì adottate misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio, ivi incluse modalità di accesso selettivo basate sui ruoli e sistemi di tracciabilità degli accessi.

3.11. Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. I dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, con tempi diffe-

renziati in relazione alle specifiche finalità perseguite.

3.12. Zanella.

Sopprimere il comma 4.

3.13. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Ascari.

Al comma 4, sostituire le parole da: sono autorizzate *fino a:* gli enti del Terzo settore *con le seguenti:* possono accedere ai dati del Registro le fondazioni e gli enti del Terzo settore esclusivamente nei limiti dei dati strettamente necessari all'erogazione dei servizi, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni o del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale,.

3.14. Malavasi, Forattini, Ghio, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 4, dopo le parole: a consultare il Registro *aggiungere le seguenti:* , nonché a contribuire, mediante protocolli operativi, alla definizione delle modalità di presa in carico e di intervento.

3.15. Zanella.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Al fine di assicurare la massima riservatezza dei dati inerenti ai soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 2 della presente legge e alla loro rispettiva condizione, nel rispetto dei principi di finalità e minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*) del Regolamento UE 2016/679, l'accesso al Registro è consentito ai soli soggetti istituzionalmente incaricati dello svolgimento di specifiche attività di tutela individuale e per la realizzazione di misure di protezione del singolo soggetto coinvolto e nei limiti delle sole informazioni effettivamente necessarie a tal fine.

4-*ter*. I decreti attuativi di all'articolo 3 della presente legge sono emanati previo parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali.

4-*quater*. In ogni caso l'accesso al Registro di cui all'articolo 2 è consentito esclusivamente ai soggetti specificamente incaricati dell'attuazione del progetto di assistenza e per le finalità di assistenza e di sostegno del minore, o del soggetto coinvolto, previa autorizzazione rilasciata dal titolare del trattamento dei dati personali del Registro, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

4-*quinquies*. L'accesso al Registro di cui all'articolo 2 per finalità statistiche e di monitoraggio avviene esclusivamente su dati aggregati o, comunque, inidonei a consentire la identificazione dell'interessato.

3.16. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Ascari.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di garantire la più ampia tutela della dignità, dell'identità personale e della riservatezza dei minori e dei soggetti divenuti maggiorenni, è riconosciuto il diritto alla deindicizzazione e alla limitazione della reperibilità tramite motori di ricerca delle notizie e dei contenuti *online* relativi all'omicidio del genitore o al fatto di reato che ha determinato l'iscrizione nel Registro. La deindicizzazione è disposta su richiesta dell'interessato divenuto maggiorenne, ovvero del soggetto esercente la responsabilità genitoriale o la tutela, con procedura prioritaria e trattazione urgente da parte dei fornitori di servizi di motori di ricerca, i quali sono tenuti a darvi seguito senza ritardo e comunque entro termini massimi stabiliti dal Garante per la protezione dei dati personali. Le richieste sono accolte salvo che ricorrano motivi prevalenti di interesse pubblico attuale e concreto, specificamente e puntualmente motivati, in ogni caso nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione del trattamento dei dati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità attua-

tive, le misure tecniche di protezione rafforzata dei dati e i criteri stringenti di bilanciamento con il diritto di cronaca e di informazione, assicurando in ogni caso la prevalenza della tutela della persona interessata nei casi di assenza di interesse pubblico attuale.

3.17. Ferrari, Forattini, Malavasi, Ghio, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Decorso un termine non inferiore a dieci anni dal raggiungimento della maggiore età del soggetto interessato ovvero dalla cessazione delle misure di assistenza e tutela previste dalla presente legge, nonché in qualunque momento su richiesta del soggetto interessato divenuto maggiorenne, i dati personali contenuti nel Registro sono cancellati o resi definitivamente anonimi, nel rispetto del principio del diritto all'oblio di cui al regolamento (UE) 2016/679. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità attuative del presente comma, nonché le eventuali deroghe strettamente necessarie per finalità di giustizia o di tutela dei diritti fondamentali dell'interessato.

3.18. Malavasi, Forattini, Ghio, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. I tempi massimi di conservazione dei dati contenuti nel Registro sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I tempi di conservazione sono definiti secondo il principio di limitazione della conservazione di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sono commisurati alle finalità di cui alla presente legge, prevedendo altresì criteri di cancellazione automatica o anonimizzazione dei dati al termine del periodo stabilito.

3.19. Ghio, Forattini, Malavasi, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. L'accesso al registro è consentito esclusivamente ai soggetti istituzionali incaricati dello svolgimento di specifiche attività di tutela individuale previste dalla presente legge, nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)*, del Regolamento (UE) 2016/679, nonché ai soggetti deputati all'attuazione delle misure di protezione individuale, nonché al personale dei servizi sociali e degli enti del Terzo settore specificamente incaricato, nei limiti delle informazioni strettamente necessarie.

3.20. Zanella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. L'accesso al Registro per finalità statistiche è consentito esclusivamente su dati aggregati o comunque anonimizzati, predisposti in forma tale da escludere ogni possibilità, anche indiretta, di identificazione degli interessati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3.21. Malavasi, Forattini, Ghio, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente legge è improntato a criteri idonei a prevenire qualsiasi forma di stigmatizzazione o vittimizzazione secondaria degli orfani di crimini domestici.

3.22. Zanella.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'informazione relativa alle misure di tutela per gli orfani di crimini domestici così come definiti dalla presente legge ai tutori e agli affidatari dell'orfano è assicurata attraverso un percorso strutturato di accompagnamento su più livelli progressivi.

1-*bis*. Al primo contatto con le Forze di polizia, con l'autorità giudiziaria o con i servizi sociali è consegnato un documento informativo essenziale, redatto in linguaggio chiaro, accessibile e multilingue, in formato cartaceo e digitale, contenente le misure urgenti di tutela e le prime indicazioni operative indispensabili, predisposto dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri contenente anche:

a) le misure di tutela previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, e dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

b) le modalità di accesso al patrocinio a spese dello Stato, di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

c) le misure previste dal « Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile » di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attraverso il coordinamento dei soggetti attuatori;

1-*ter*. Entro sette giorni dal primo contatto è garantito un incontro informativo strutturato, svolto da personale specificamente formato, anche con il supporto dei servizi sociali e psicologici, finalizzato alla comprensione completa e personalizzata dei diritti, delle misure di sostegno e delle modalità di accesso effettivo alle prestazioni previste dalla presente legge.

1-*quater*. Il percorso informativo è orientato a garantire la trasmissione delle informazioni, nonché la loro effettiva comprensione e la traduzione in accesso concreto ai diritti, tenendo conto della particolare condizione di vulnerabilità psicologica ed emotiva dei destinatari.

4.1. Malavasi, Forattini, Ghio, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 1, dopo la parola: riceve *aggiungere le seguenti:* adeguata e appropriata informazione, supportata anche da.

4.2. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro, Ascari.

Al comma 1, sostituire le parole: predisposto dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri *con le seguenti*: predisposto dal Ministero dell'interno.

4.3. Morgante, Vietri.

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) le misure previste dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge n. 208 del 2015, attraverso il coordinamento dei soggetti attuatori.

4.4. Di Biase, Forattini, Malavasi, Ghio, Ferrari, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente*:

b-bis) le informazioni sui servizi territoriali disponibili per il supporto psicologico, educativo e sociale, nonché sui soggetti del Terzo settore accreditati.

4.5. Zanella.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Curatore speciale e tutela processuale).

1. Nei procedimenti civili e penali riguardanti gli orfani per crimini domestici e femminicidio è disposta la nomina di un curatore speciale qualora ricorrano situazioni di conflitto di interessi o esigenze di tutela del minore.

2. Il curatore speciale è scelto tra professionisti con formazione specialistica.

3. Resta fermo l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e alle misure previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4.

5.1. Di Biase, Forattini, Ghio, Ferrari.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il difensore opera in raccordo con i servizi sociali e gli altri soggetti coinvolti nella presa in carico del minore.

5.2. Zanella.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6.1. Morgante, Vietri.

Al comma 1, sostituire le parole: cinque giorni *con le seguenti*: quarantotto ore.

6.2. Malavasi, Forattini, Ghio, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 1, sostituire le parole: nel caso di assenza di un congiunto *con le seguenti*: in assenza di un congiunto idoneo o disponibile alla presa in carico, ovvero nei casi di temporanea o prolungata impossibilità dello stesso a garantire adeguata assistenza, cura e tutela del soggetto interessato.

6.3. Malavasi, Forattini, Ghio, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 1, sostituire le parole: nel caso di assenza di un congiunto *con le seguenti:* accertata l'assenza di un parente entro il quarto grado.

6.4. Morgante, Vietri.

Al comma 1, sostituire le parole: nel caso di assenza di un congiunto *con le seguenti*: in ogni caso.

6.5. Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: in carico *aggiungere la seguente:* multidisciplinare.

6.6. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Ascari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nell'ambito della presa in carico di cui al comma 1, i servizi sociali operano in coordinamento con le istituzioni scolastiche, con le aziende sanitarie locali, con il tribunale per i minorenni territorialmente competente e con gli enti del Terzo settore operanti nel settore della tutela dei minori, del supporto psicologico e del contrasto alla violenza domestica, al fine di garantire continuità assistenziale, integrazione degli interventi e adeguata protezione del soggetto interessato.

6.7. Ghio, Forattini, Malavasi, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 2, dopo le parole: Il PIAT comprende *aggiungere la seguente:* almeno *e aggiungere, in fine, il seguente periodo*: All'interno del PIAT è individuato un referente responsabile del coordinamento degli interventi, la definizione degli obiettivi as-

sistenziali e il monitoraggio periodico dello stato di attuazione del progetto.

6.8. Malavasi, Ghio, Forattini, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero con cadenza più ravvicinata nei casi di particolare urgenza o fragilità.

6.9. Malavasi, Forattini, Ghio, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il progetto è elaborato in forma multidisciplinare, anche con il coinvolgimento di enti del Terzo settore con comprovata esperienza.

6.10. Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per l'attuazione del presente articolo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, il Consiglio nazionale degli ordini degli assistenti sociali e il Consiglio nazionale degli psicologi stipulano un protocollo d'intesa per la definizione del progetto individuale di assistenza e tutela (PIAT) e per consentire agli assistenti sociali, agli psicologi e al personale professionale coinvolto di intervenire con più efficacia per la presa in carico e la tutela psicologica degli orfani per crimini domestici.

6.11. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche della famiglia adotta linee guida nazionali per l'attuazione del PIAT e per la definizione degli *standard* minimi di qualità degli interventi.

6.12. Ghio, Malavasi, Forattini, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nella predisposizione e nell'aggiornamento del PIAT è assicurato, ove compatibile con l'età e le condizioni psicologiche del soggetto interessato, l'ascolto del minore o del maggiorenne beneficiario, nel rispetto dei principi di partecipazione e del superiore interesse del minore.

6.13. Ferrari, Ghio, Malavasi, Forattini, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Formazione degli operatori)

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto i Ministeri dell'interno, della giustizia e della salute, finalizzato ad assicurare un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere obbligatorio, continuo e permanente, destinata agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario, al personale della scuola di ogni ordine e grado, ai Consigli degli ordini professionali, per una corretta valutazione e gestione delle vittime di violenza di genere, con particolare riferimento ai figli e alle figlie di donne vittime di violenza di genere, nonché un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, anche in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, anche al fine di una corretta gestione dei dati da trasmettere al Registro, di presa in carico e di tutela psicologica dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. I programmi di formazione di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente e sono finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

7.1. Ghio, Malavasi, Forattini, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 1, sostituire le parole: Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto i Ministeri dell'interno, della giustizia e della salute *con le seguenti*: Il Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia, della salute e del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

7.2. Morgante, Vietri.

Al comma 1, dopo le parole: tutela psicologica *aggiungere le seguenti*: con moduli specifici sugli orfani di femminicidio, sul trauma complesso, sul lutto traumatico, sulla vittimizzazione secondaria e sulle procedure integrate di presa in carico.

7.3. Ferrari, Malavasi, Forattini, Ghio, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche con riferimento al riconoscimento precoce dei bisogni specifici degli orfani di crimini domestici e alla gestione del trauma.

7.4. Zanella.

ART. 8.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il trattamento dei dati personali contenuti nel Registro è effettuato mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate al livello di rischio, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, anche attraverso sistemi di cifratura, pseudonimizzazione, tracciabilità degli accessi e profilazione dei livelli di autorizzazione, idonei a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, nonché a prevenire accessi, divulgazioni o utilizzi non autorizzati dei dati.

8.2. Malavasi, Forattini, Ghio, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Relazione alle Camere)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità da lui delegato, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

2. La relazione dà conto, in particolare, del funzionamento del Registro, del numero dei soggetti presi in carico, delle misure di assistenza e sostegno attivate, del grado di integrazione tra le amministrazioni coinvolte e delle eventuali criticità applicative riscontrate, anche ai fini di proposte di aggiornamento normativo.

3. La relazione è redatta con dati aggregati e in forma tale da non consentire l'identificazione, neppure indiretta, degli interessati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

8.01. Malavasi, Forattini, Ghio, Ferrari, Di Biase, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire la parola: 1.200.000 *con la seguente:* 10.000.000.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per l'attuazione del comma 1, la dotazione del Fondo di rotazione per la

solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.1. Ascari, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per l'attuazione del comma 1, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.2. Ascari, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 2908, approvata dal Senato e C. 2913 Gusmeroli *(Seguito dell'esame e rinvio)* 149

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 153

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella *(Seguito dell'esame e rinvio)* 150

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 152

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
C. 2908, approvata dal Senato e C. 2913 Gusmeroli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2026.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricordando che il 9 giugno 2026, alle ore 12, è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative, avverte che ne sono state presentate 59 *(vedi allegato)*, tutte ammissibili. Comunica, quindi, che sono stati ritirati gli emendamenti Castiglione 2.5, 2.6, 2.12, 11.11 e 11.13, Nevi 11.2 e 11.5 nonché Bruzzone 8.5. Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative presentate, invita la relatrice e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, invita al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Antonella FORATTINI (PD-IDP), a nome del suo gruppo, chiede di sottoscrivere tutti gli emendamenti a firma Gadda, ad eccezione dell'emendamento Gadda 11.4, iden-

tico all'emendamento a sua prima firma 11.3, che ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gadda 2.1, Borrelli 2.2, Gadda 2.3, 2.4 e 2.7, Borrelli 2.8, Gadda 2.9, l'Abbate 2.10, Borrelli 2.11, 2.13 e 2.14.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Cherchi 2.15, di cui è cofirmatario, sottolinea come esso intenda permettere la vendita del pane a peso o a pezzo purché vengano indicati la pezzatura minima garantita per il prezzo stabilito nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della pezzatura.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, invita il deputato Caramiello a presentare sul tema un ordine del giorno che impegni il Governo a definire la questione con successivo atto amministrativo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cherchi 2.15 e gli articoli aggiuntivi Gadda 2.01 e 2.02.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Cherchi 3.1, di cui è cofirmatario, fa presente che esso è volto a specificare meglio quale sia la definizione di pane integrale, facendo riferimento al pane prodotto con farina derivante dalla macinazione dei chicchi interi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cherchi 3.1, Borrelli 3.2, Gadda 5.1, 6.1, 6.2, 7.1 e 7.2, Borrelli 7.3, Gadda 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4, Borrelli 8.6, Gadda 9.1 e 9.2, Borrelli 9.3, gli articoli aggiuntivi Caramiello 9.01 e Borrelli 10.1, nonché l'emendamento Borrelli 11.1.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Gadda 11.4, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Forattini 11.6, Gadda 11.7 e 11.9, Borrelli 11.10, Gadda 11.12, gli articoli aggiuntivi Gadda 11.01, l'Abbate 11.02 e 11.03, nonché gli emendamenti Gadda 13.1 e 13.2.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Cherchi 13.3, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a specificare la definizione di pane *made in Italy* che deve aver come riferimento il pane prodotto con materie prime le cui singole fasi del processo di lavorazione, dalla coltivazione alla trasformazione, sono interamente effettuate nel territorio nazionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cherchi 13.3, nonché gli articoli aggiuntivi Gadda 13.01 e Caramiello 13.02.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Cherchi 14.1, di cui è cofirmatario, sottolinea come esso sia volto ad inserire tra le finalità della « Festa del pane » quella di sensibilizzare al contrasto dello spreco del pane in qualsiasi fase di produzione, distribuzione e somministrazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cherchi 14.1, l'articolo aggiuntivo Gadda 14.01 nonché l'emendamento Gadda 16.1.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, essendo terminato l'esame delle proposte emendative presentate, comunica che il testo della proposta di legge in esame sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del prescritto parere. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 2984, approvata dal Senato, C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541

Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2026.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.17, ricorda come nei giorni scorsi si sia « riesumata » la figura del Comitato nazionale tecnico venatorio al fine di indebolire gli organismi tecnici oggi deputati all'espressione dei pareri e, così, supportare le previsioni di questa legge.

Evidenzia come, a fronte di emendamenti in un certo senso « elementari » come questo, che chiedono di evidenziare nel titolo il principio sancito nell'articolo 9 della Costituzione della tutela della biodiversità e dell'ecosistema, inclusa la fauna selvatica, non si comprende la contrarietà da parte del Governo: è evidente allora che si vuole davvero approvare un provvedimento che si potrebbe definire « spara-tutto », con il rischio di avere un Pianeta con un sempre più basso tasso di biodiversità.

Evidenzia come, anche tra gli elettori di centrodestra, la proposta di legge in esame non è considerata equilibrata.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Borrelli 1.17, sottolinea come il proprio gruppo ne condivida sia l'ispirazione sia le finalità. Ritiene infatti, che il riferimento all'articolo 9 della Costituzione non può essere ignorato.

Pur sottolineando che vi sono possibili problemi di gestione della fauna da parte degli agricoltori, in particolar modo con riferimento alla presenza degli ungulati (cinghiali), non comprende le ragioni in forza delle quali tale proposta di legge dovrebbe intervenire sugli uccelli, anche attraverso la possibilità di cacciarli con richiami vivi.

Ritiene che ben si poteva aggiornare la legge 157 del 1992, ma che ciò andava fatto ricercando il consenso (ed anche il compromesso, eventualmente) di tutte le parti, dalle associazioni ambientaliste a quelle faunistico-venatorie.

Ricorda infine che la presentazione di un numero enorme di emendamenti da parte del proprio gruppo – oltre un milione – è evidentemente coerente con la sensibilità dell'opinione pubblica che sempre di più, come i sondaggi dimostrano, è contraria a questo tipo di intervento legislativo. Sottolinea infatti che solo il 3 per cento si dice favorevole ad una maggiore liberalizzazione della caccia.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Borrelli 1.17, ne richiama in primo luogo la finalità di carattere sostanziale, che è quella di fissare nel titolo della legge la conformità del provvedimento di riforma al principio fondamentale della Costituzione espresso nell'articolo 9. Ritiene che non potrebbe essere altrimenti, pena l'incostituzionalità della proposta di legge che il Parlamento approverebbe.

Prende atto che la maggioranza con tale iniziativa intende ottenere qualche voto in più sulla « pelle » della fauna, sacrificandola, avendo già ottenuto finanziamenti durante la campagna elettorale da associazioni del mondo venatorio. Pur essendo legittimo ricevere questi finanziamenti, paventa il dubbio che essi siano stati in qualche modo la « contropartita » per l'approvazione di questo genere di provvedimenti, il che sarebbe molto grave.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, richiama il collega ad attenersi, nel proprio intervento, al merito dell'emendamento Borrelli 1.17.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), ricorda quindi che è stato fortemente ridimensionato il ruolo dell'ISPRA come organo tecnico di consulenza, per sostituirlo evidentemente con l'espressione di pareri che, a suo avviso rischiano di essere più « politici ».

Ribadisce, inoltre, che attraverso l'approvazione di questa normativa si indebolirà fortemente anche il « principio di pre-

cauzione » perché – ricorda – la legge 157 del 1992 teneva, comunque, conto di un equilibrio costruito nel confronto costante tra le varie associazioni. Ritiene che questo punto di equilibrio verrà meno con l'approvazione di questa proposta di legge.

Antonio FERRARA (M5S), intervenendo sull'emendamento Borrelli 1.17, ricorda che la finalità della proposta emendativa, che è quella di sostituire le parole « Norme per la gestione » con le parole « Norme di conformità all'articolo 9 della Costituzione », non è un'operazione meramente lessicale. Ricorda infatti che la riforma dell'articolo 9 della Costituzione ha introdotto il principio espresso di tutela della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

Si rischia, a suo avviso, un paradosso: prima della riforma costituzionale del 2022, nella legge n. 157 del 1992 si faceva riferimento alla categoria della « protezione »; ora, invece, dopo l'approvazione della riforma dell'articolo 9 della Costituzione, nella proposta di legge in esame si richiama l'espressione « gestione ». Si tratterebbe quindi di un forte arretramento sul piano della tutela dell'ambiente.

Invita a riflettere sui riflessi pratici che espressioni « tecniche », come prelievo e controllo, possono avere nella realtà, traducendosi in pratiche poco rispettose della vita degli animali.

Ricorda, infine, che dall'approvazione di questa proposta di legge potrebbero derivare una serie di problematiche anche in ordine ai rapporti tra le disposizioni dell'ordinamento nazionale e quelle dell'ordinamento europeo.

Nadia ROMEO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Borrelli 1.17, ricorda in primo luogo, come premessa, che tutti gli emendamenti presentati dal proprio gruppo hanno carattere soppressivo al fine proprio di « resettare » il confronto e favorire un dialogo tra le varie forze politiche.

Venendo al merito dell'emendamento in questione, ritiene che sia fondamentale richiamare l'articolo 9 della Costituzione. Ritiene, infatti, quanto mai attuale tale riferimento, ricordando in particolare proprio il recente appello del Presidente della Repubblica a tutelare la biodiversità, attraverso politiche nazionali e sovranazionali in grado di attribuirle il giusto valore.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 1.17. e gli identici emendamenti Sergio Costa 1.18 e Borrelli 1.19

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 2908, approvata dal Senato, e C. 2913 Gusmeroli.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire la lettera* a), *con la seguente:*

a) la denominazione di « pane fresco » indica il pane ottenuto mediante un processo produttivo continuo, dall'impasto destinato al prodotto finale fino alla cottura completa, senza interruzioni dovute a congelamento, surgelazione o altri trattamenti finalizzati alla conservazione dell'impasto o del prodotto. Non costituiscono interruzione del processo produttivo le tecniche di rallentamento della lievitazione, purché non alterino la natura fresca del prodotto e il processo si concluda entro settantadue ore dall'inizio dell'impasto destinato al prodotto finale.

b) *sostituire il comma 3, con il seguente*:

3. La denominazione di « pane fresco » di cui al comma 2, lettera *a)* può essere utilizzata esclusivamente per il pane posto in vendita entro ventiquattro ore dal completamento della cottura finale.

2.1. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 2, lettera a), *primo periodo, dopo la parola:* indica *aggiungere le seguenti:* in via esclusiva.

2.2. Borrelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le lettere* b) *e* c) *con le seguenti:*

b) la denominazione « pane di pasta madre » è riservata al pane nel quale la fermentazione dell'impasto è ottenuta esclusivamente mediante pasta madre viva e attiva, senza aggiunta di lievito di birra o di altri agenti lievitanti;

c) la denominazione « pane con pasta madre » è riservata al pane prodotto con impiego congiunto di pasta madre e altri lieviti ammessi, purché la pasta madre sia presente in quantità tecnologicamente significativa e concorra effettivamente al processo fermentativo.

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono definiti i parametri tecnici per l'utilizzo delle denominazioni « pane di pasta madre » e « pane con pasta madre » di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*.

2.3. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 2, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

b) la denominazione di « pane con Lievito Madre » indica il pane fermentato esclusivamente mediante lievito madre, costituito da acqua e farine, senza additivi correttivi o acceleranti;.

2.4. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b), *dopo le parole:* « utilizzo esclusivo, ai fini della fermentazione

dell'impasto, di pasta madre » *aggiungere le seguenti:* « , presente in misura non inferiore al 10 per cento sul peso totale della farina impiegata nella ricetta »;

b) *alla lettera* c), *dopo le parole:* « utilizzo contestuale di pasta madre, » *aggiungere le seguenti:* « , presente in misura non inferiore al 10 per cento sul peso totale della farina impiegata nella ricetta ».

2.5. Castiglione.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

« *b-bis*) pane di pasta madre a lievitazione naturale: il pane prodotto con l'utilizzo esclusivo di pasta madre e realizzato attraverso un processo produttivo che prevede almeno due distinte fasi di lievitazione e un'operazione di lavorazione intermedia dell'impasto. Il pane che soddisfa anche le condizioni di cui alla lettera *a)* può essere denominato pane fresco di pasta madre a lievitazione naturale. »,

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-*bis* È vietato l'utilizzo in commercio della dicitura a lievitazione naturale in riferimento al pane di cui al comma 2, lettera *c)*. La dicitura è riservata esclusivamente al pane di cui alla lettera *b)* e, ove prevista, alla lettera *b-bis)* del comma 2 ».

2.6. Castiglione.

Al comma 2, sostituire la lettera c), *con la seguente:*

c) la denominazione di « pane con Lievito Madre e altri lieviti » indica il pane fermentato mediante una combinazione di lievito madre, costituito da acqua e farine, e di altri lieviti ammessi dalla normativa vigente.

2.7. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 2, lettera c), *primo periodo, dopo la parola:* indica *aggiungere le seguenti:* in via esclusiva.

2.8. Borrelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il consumatore deve essere informato se il processo di produzione del pane fresco è stato rallentato mediante abbassamento controllato della temperatura. Qualora il processo di cottura sia stato ultimato all'interno di un laboratorio diverso da quello in cui il processo di produzione è stato avviato, l'azienda sanitaria locale stabilisce le regole di igiene inerenti il trasporto del semilavorato tra i due luoghi di lavorazione e il consumatore deve essere altresì informato del fatto che l'impasto è stato preparato in luogo diverso da quello ove la cottura è stata ultimata.

2.9. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque vietato l'utilizzo di denominazioni, segni, immagini o modalità espositive idonee a indurre il consumatore a ritenere fresco un prodotto ottenuto da pane precotto, surgelato, congelato o da prodotto intermedio di panificazione.

2.10. L'Abbate, Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché della conservazione e della scadenza ».

2.11. Borrelli.

Al comma 4, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Qualora la cottura finale sia avvenuta nel punto vendita, tale circostanza deve essere indicata in modo chiaro sull'etichetta o al banco. Nel caso in cui il prodotto sia stato congelato prima della

cottura finale, l'etichetta deve riportare cotto da surgelato o cotto da congelato.

2.12. Castiglione.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e con le indicazioni delle percentuali in caso di farina miscelata ».

2.13. Borrelli.

Al comma 7, dopo la parola: menzione *aggiungere le seguenti:* e dalla percentuale.

2.14. Borrelli.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

8. Il pane deve essere venduto a peso o a pezzo purché vengano indicati la pezzatura minima garantita per il prezzo stabilito nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa pezzatura.

2.15. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Pane stagionato da Lievito Madre)

1. Al fine di prevenire lo spreco alimentare e di valorizzare le caratteristiche nutrizionali e sensoriali del pane artigianale, è consentita la messa in vendita, con adeguata informazione al consumatore, del pane non più classificabile come fresco ai sensi dell'articolo 2, purché ottenuto con l'utilizzo esclusivo di pasta madre ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

2. Il pane di cui al comma 1 può essere denominato « pane stagionato da pasta madre » o con altra dicitura equivalente e deve essere accompagnato dall'indicazione della data di produzione, delle modalità di conservazione ottimale e delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche.

3. La messa in vendita del pane stagionato è consentita fino a un massimo di sette giorni dalla produzione, salvo diverse disposizioni previste da disciplinari specifici o da norme regionali. I relativi prodotti devono essere esposti separatamente dai prodotti da forno freschi, in comparti chiaramente identificabili.

4. A tutela del consumatore, il pane stagionato deve presentare un valore di pH inferiore a 7,00, l'assenza di muffe visibili e di odori anomali e un peso minimo per unità di vendita pari ad almeno 1.000 grammi, salvo diverse previsioni regionali o di disciplinare.

2.01. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Carta d'identità del pane)

1. È istituita, su base volontaria, la « Carta d'identità del pane », quale strumento informativo destinato a fornire al consumatore indicazioni chiare e trasparenti sulle materie prime impiegate, sulla provenienza dei cereali, sulle tecniche di lavorazione, sui processi di lievitazione e sulle caratteristiche sensoriali del prodotto.

2. La Carta d'identità del pane può essere resa accessibile anche mediante strumenti digitali, quali codici QR, piattaforme web e applicazioni dedicate, al fine di favorire una comunicazione più efficace e accessibile.

2.02. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 3.

Al comma 5, sostituire le parole: Il pane prodotto con farina integrale *con le seguenti:* Il pane prodotto con farina derivante dalla macinazione dei chicchi interi.

3.1. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. In riferimento al pane prodotto con farine integrali, di tipo 1 e di tipo 2 è previsto il controllo, da parte dell'azienda

di trasformazione, del contenuto in micotossine.

3.2. Borrelli.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: È denominato grissino il prodotto della panificazione a forma di bastoncino, ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata preparata con sfarinati di frumento, acqua e lievito, con o senza sale alimentare.

5.1. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 6.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I pani realizzati a partire da prodotti intermedi di panificazione devono essere chiaramente differenziati dai pani freschi mediante sistemi informativi visivi, testuali e digitali, e accompagnati da etichettatura che indichi il tipo di impasto utilizzato e la metodologia di conservazione adottata.

6.1. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di prodotto intermedio di panificazione, congelato, surgelato o comunque conservato, non può essere commercializzato con la denominazione « pane fresco » ed è posto in vendita con dicitura idonea a informare il consumatore circa il trattamento subito, in modo visibile, leggibile e non ingannevole.

6.2. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 7.

Al comma 2, dopo le parole: le eventuali modalità di conservazione e di consumo *aggiungere le seguenti:* , ivi compresa l'indicazione della durabilità (*shelf-life*) e delle modalità ottimali di conservazione.

7.1. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il pane non preimballato sottoposto a congelamento, surgelazione, confezionamento in atmosfera modificata, trattamento termico successivo o altro procedimento finalizzato a prolungarne la durabilità è posto in vendita con apposita dicitura, chiaramente visibile al consumatore, recante l'indicazione del trattamento utilizzato e delle eventuali modalità di conservazione e consumo.

7.2. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di promuovere l'esportazione del pane, questo può essere imballato per garantirne la durabilità prolungata, purché la tecnica conservativa impieghi solamente metodi fisici.

7.3. Borrelli.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Lieviti e agenti lievitanti)

1. Ai fini della presente legge, per lievito si intende un fungo unicellulare, identificato tassonomicamente nella specie *Saccharomyces cerevisiae*. Se la parola lievito non è seguita dalla specie è da sottintendere che si sta parlando di *Saccharomyces*

cerevisiae. Il lievito ha la capacità di convertire gli zuccheri della farina in alcool etilico e in anidride carbonica. La produzione di lievito deve essere ottenuta a partire da ceppi di *Saccharomyces cerevisiae* o altre specie di lievito devono essere isolati in natura e coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola.

2. Sono ammessi nella produzione del pane i seguenti agenti lievitanti: lievito compresso (di birra), lievito secco attivo, Lievito Madre (acqua e farine), pasta acida essiccata e bighe fermentate naturalmente. Il lievito utilizzabile in tutte le sue forme commerciali (lievito fresco, lievito compresso, crema di lievito, lievito liquido, lievito secco) deve rispettare i criteri microbiologici definiti dal regolamento di Esecuzione (UE) 2022/196 della Commissione Europea del 11 febbraio 2022 e le norme generali su sicurezza alimentare, additivi e etichettatura.

3. È definito « lievito madre » (o pasta madre) l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione dell'impasto. La fermentazione deve avvenire esclusivamente a opera di microrganismi endogeni della farina o di origine ambientale.

8.1. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la capacità di fermentare gli zuccheri derivanti dalla degradazione dell'amido in alcool e in anidride carbonica *con le seguenti:* la capacità di fermentare gli zuccheri presenti negli sfarinati in alcool etilico e in anidride carbonica.

8.2. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: o lievito naturale.

8.3. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: senza materiale di supporto ed.

*** 8.4.** Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

*** 8.5.** Bruzzone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. È definito « lievito madre di qualità » quello ottenuto secondo il metodo tradizionale dei rinfreschi pluri-giornalieri senza ausilio di alcuno *starter* di avviamento, ovvero coltura di batteri, la cui fermentazione deve avvenire esclusivamente ad opera dei microorganismi ambientali specifici e caratterizzanti il territorio.

8.6. Borrelli.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Pasta madre essiccata)

1. La pasta madre essiccata può essere impiegata nella produzione del pane, purché ottenuta da pasta madre conforme alla presente legge. Qualora non presenti capacità fermentativa autonoma secondo i parametri tecnici stabiliti dalla normativa applicabile o da successivo decreto ministeriale, essa non può costituire l'unico agente di lievitazione ai fini dell'utilizzo della denominazione « pane di pasta madre ».

9.1. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 2, sostituire le parole: è integrata con il lievito *con le seguenti:* è integrata con il lievito di cui all'articolo 8, comma 2.

9.2. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di fornire corretta informazione dell'utilizzo della pasta madre essiccata al consumatore, sull'etichetta del prodotto è riportata la dicitura « pasta madre essiccata ».

9.3. Borrelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente*:

Art. 9-*bis*.

(Forno di qualità)

1. La denominazione di « forno di qualità » è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane di qualità, come definito ai sensi dell'articolo 10.

2. La denominazione di « forno di qualità » può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.

b) *sostituire l'articolo 10, con il seguente*:

Art. 10.

(Pane di qualità)

1. Sono denominati « pane di qualità » i tipi di pane tradizionali tipici locali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni, purché non contengano ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata né siano stati sottoposti ad altri trattamenti ad effetto conservante. Possono altresì avvalersi della denominazione di « pane di qualità » i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita, se prodotti nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera *a),* della presente legge.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale e regionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1.

9.01. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire la parola: ottenuti *con la seguente:* prodotti.

10.1. Borrelli.

ART. 11.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere corredata dall'indicazione del nominativo del Responsabile tecnico dell'attività produttiva.

2-*ter*. L'attività di panificazione deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme igienicosanitarie, edilizie, ambientali e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

11.1. Borrelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 4;*

b) *al comma 5, sopprimere le parole:* previo confezionamento ed etichettatura riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e; e *dopo le parole:* per informare il consumatore sulla natura del prodotto, *aggiungere le seguenti:* , anche attraverso l'etichettatura, compresa l'etichettatura *self-service*, riportante le indicazioni previste

dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari.

*** 11.2.** Nevi.

*** 11.3.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

*** 11.4.** Gadda.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* previo confezionamento ed etichettatura riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e,;

b) *dopo le parole:* per informare il consumatore sulla natura del prodotto *aggiungere le seguenti: ,* anche attraverso l'etichettatura, compresa l'etichettatura *self-service*, riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari.

11.5. Nevi.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* previo confezionamento ed etichettatura riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e,;

b) *dopo le parole:* per informare il consumatore sulla natura del prodotto *aggiungere le seguenti: ,* anche attraverso l'etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari.

11.6. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: ,* previo confezionamento ed etichettatura riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari,;

b) *dopo le parole:* per informare il consumatore sulla natura del prodotto *aggiungere le seguenti: ,* anche attraverso l'etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari.

11.7. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 5, sostituire le parole: con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto *con le seguenti:* con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sul luogo e sulla data del primo impasto e sulla natura del prodotto.

11.9. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le rivendite di pane, non annesse ai panifici, sono tenute a farsi rilasciare dai produttori su carta intestata della ditta produttrice una distinta indicante la data di consegna ed il quantitativo e tipo di pane fornito. Tali distinte debbono essere tenute esposte al pubblico adiacente allo scaffale di vendita fino ad esaurimento della scorta del pane cui si riferiscono.

11.10. Borrelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Gli esercizi della grande distribuzione e i punti vendita con superficie alimentare superiore a 400 mq sono tenuti a esporre, in prossimità del banco vendita, un'indicazione che riporti: *a)* che la cottura finale è avvenuta nel punto vendita; *b)* se il prodotto è stato preventivamente congelato o surgelato; *c)* le modalità di conservazione consigliate dopo l'acquisto.

11.11. Castiglione.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

8. Il pane senza glutine venduto sfuso deve essere esposto, conservato e servito

con modalità idonee a prevenire il rischio di contaminazione crociata con prodotti contenenti glutine, mediante separazione fisica, attrezzature dedicate o altre procedure equivalenti previste dal piano di autocontrollo igienico-sanitario.

11.12. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo: Al pane fresco senza glutine si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, e all'articolo 11, commi 4 e 5-*bis*, con particolare riguardo all'obbligo di indicare se il prodotto è stato ottenuto da impasto fresco o da prodotto intermedio e se ha subito trattamenti di congelamento prima della cottura finale.

11.13. Castiglione.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Responsabile dell'attività produttiva)

1. Il responsabile dell'attività produttiva è il titolare dell'impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione, designato dal legale rappresentante all'atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

2. Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di assicurare l'utilizzo di materie prime conformi alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito.

3. Il responsabile dell'attività produttiva è individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione presso il quale è installato un laboratorio di panificazione.

4. Il responsabile dell'attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio, il cui contenuto e la cui durata sono deliberati dalla giunta regionale o provinciale, sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale.

5. È esonerato dal corso di cui al comma 4 il responsabile dell'attività produttiva già in possesso di uno dei requisiti di esperienza professionale, di titolo di studio o di qualifica in materie attinenti all'attività di panificazione individuati con provvedimento della giunta regionale o provinciale.

6. Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in piena autonomia relativamente alla gestione, all'organizzazione e all'attuazione della produzione.

11.01. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Misure per la valorizzazione dei panifici artigiani)

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva, l'occupazione e il presidio commerciale nei centri storici, nelle aree interne e nei piccoli comuni, il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove programmi di valorizzazione dei panifici artigiani, con particolare riferimento alla riduzione dei costi energetici, all'innovazione dei processi produttivi e al ricambio generazionale.

11.02. L'Abbate, Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Contrasto allo spreco del pane)

1. I panifici e gli esercizi commerciali che vendono pane promuovono, anche me-

diante accordi con enti del Terzo settore, iniziative volte al recupero e alla redistribuzione del pane invenduto ancora idoneo al consumo umano.

2. Le amministrazioni competenti favoriscono campagne informative rivolte ai consumatori sul corretto utilizzo, conservazione e recupero del pane.

11.03. L'Abbate, Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Pane tradizionale di qualità)

1. Sono denominati « pane tradizionale di qualità » i tipi di pane tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, purché non contengano ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata né siano stati sottoposti ad altri trattamenti a effetto conservante. Possono altresì avvalersi della denominazione di « pane fresco tradizionale di qualità » i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al comma 1.

13.1. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il pane può avvalersi dell'indicazione « *made in Italy* 100 per cento » quando gli sfarinati, gli ingredienti caratterizzanti e il processo di produzione siano di origine e realizzazione italiana, nel rispetto della normativa vigente in materia di origine e indicazioni volontarie.

13.2. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 1, sostituire le parole: Il pane prodotto con materie prime di origine italiana e interamente realizzato nel territorio nazionale *con le seguenti*: Il pane prodotto con materie prime le cui singole fasi del processo di produzione, dalla coltivazione alla trasformazione, sono interamente effettuate nel territorio nazionale e che è altresì interamente realizzato nel territorio nazionale.

13.3. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Forno artigianale di qualità)

1. La qualifica di « Forno artigianale di qualità » è riservata agli esercizi che adottano tecniche di panificazione artigianale, utilizzano esclusivamente Lievito Madre (acqua e farine), impiegano farine tracciate di alta qualità e aderiscono a disciplinari condivisi validati da enti terzi.

2. Tali panifici possono essere riconosciuti mediante specifica certificazione da parte del Ministero competente, anche in collaborazione con Regioni e associazioni del settore.

13.01. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy*)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare

e delle foreste è istituito il « Fondo per il sostegno alla produzione di pane *Made in Italy* », di seguito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le aziende che producono pane *made in Italy* 100 per cento, come definito ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.02. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

ART. 14.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di sensibilizzazione al contrasto dei relativi sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, distribuzione e somministrazione.

14.1. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Promozione della cultura del pane)

1. Al fine di promuovere la conoscenza del pane nei suoi profili nutrizionale, storico, sociale e identitario, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative permanenti di educazione alimentare e culturale rivolte alle scuole e ai cittadini, nonché la valorizzazione del profilo sensoriale del pane e delle varietà cerealicole autoctone e dei grani storicamente legati ai territori.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14.01. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 14 e 21 della legge 4 luglio 1967, n. 580;

b) l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502;

c) l'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

16.1. Gadda, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. Atto n. 433 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* .. 164

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 181

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle) 183

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione. COM(2026) 600 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 165

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del *cloud* e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del *cloud* e dell'IA). COM(2026) 502 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 168

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e recante abrogazione del regolamento (UE) 2018/1727. COM(2026) 570 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e recante modifica dei regolamenti (UE) 2018/1726 e (UE) 2024/982 e abrogazione del regolamento (UE) 2016/794. COM(2026) 580 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame congiunto e rinvio)* 170

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi. COM(2026) 616 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030. COM(2026) 619 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. COM(2026) 620 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame congiunto e rinvio)* 175

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 180

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Eurovent, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici (COM(2026) 565 final) 180

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assogomma, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici (COM(2026) 565 final) .. 180

Audizione informale di rappresentanti di Applia, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici (COM(2026) 565 final) 180

Audizione informale di rappresentanti di Ebay, nell'ambito nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici (COM(2026) 565 final) 180

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione camere penali italiane (UCPI), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale e all'ordine europeo di partecipazione a distanza (rifusione) (COM(2026) 313 final) 180

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.
Atto n. 433.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 settembre 2026.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del Gruppo M5S *(vedi allegato 2)*, che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Filippo SCERRA (M5S) illustra i contenuti della proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo e annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Piero DE LUCA (PD-IDP) afferma che il proprio gruppo è favorevole all'implementazione della direttiva (UE) 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali ma precisa che non condivide nel merito i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame per la scelta effettuata dal legislatore delegato. Avverte che, essendo già stata presentata una proposta di parere alternativo da parte del gruppo M5S,

il proprio gruppo non ha ritenuto utile sottoporre una propria proposta di parere alternativo, come invece ha fatto presso altre Commissioni. Annuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione.
COM(2026) 600 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessia AMBROSI (FDI), *relatrice*, osserva che la Commissione europea ha presentato la proposta in esame per modificare il regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica, con l'obiettivo di ridurre il costo delle bollette energetiche intervenendo sugli oneri di rete e la tassazione e promuovendo al tempo stesso l'elettrificazione. La proposta è infatti accompagnata anche da una comunicazione che delinea un piano d'azione per l'elettrificazione con azioni volte a promuovere l'elettrificazione dell'economia europea per aumentare la competitività, la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre i prezzi dell'energia.

Sottolinea che si tratta di un intervento di grande rilevanza, tenuto conto che questa iniziativa era già stata annunciata dalla Commissione europea in risposta alle richieste pervenute in esito alla riunione del Consiglio europeo di marzo 2026.

In tale occasione i capi di Stato e di Governo avevano chiesto misure mirate — relative a tutte le componenti dei prezzi dell'energia elettrica — con azioni concrete per ridurre i prezzi dell'energia elettrica e far fronte all'eccessiva volatilità nel breve termine, anche per i settori ad alta intensità energetica, tenendo conto delle differenti situazioni nei vari Stati membri.

La Commissione europea si era quindi impegnata ad intervenire su tutte e quattro le componenti (costi energetici, oneri di rete, imposte e prezzo del carbonio) che determinano i prezzi dell'elettricità. La proposta in esame si colloca nello specifico nell'ambito delle misure prospettate per intervenire sui costi di rete e sulla tassazione.

Ciò premesso, passa quindi a illustrare in sintesi i contenuti della proposta, rinviando per maggiori dettagli alla documentazione predisposta dagli uffici.

Evidenzia che le modifiche sono volte in primo luogo a migliorare la struttura degli oneri di rete affinché sia i gestori dei sistemi sia gli utenti siano incentivati a ridurre i costi e a promuovere l'efficienza, anche attraverso un uso migliore dell'infrastruttura esistente.

Di conseguenza si prevede, con riferimento alle metodologie di tariffazione degli oneri di rete, la definizione di criteri volti a incentivare gli utenti ad adeguare il loro modo di consumo e i gestori dei sistemi a gestire la rete in modo efficiente, anche sviluppando reti elettriche intelligenti e utilizzando soluzioni non convenzionali. Viene fissato l'obbligo per le autorità di regolazione di definire indicatori di prestazione e viene riconosciuta la possibilità di applicare a categorie particolari di utenti regimi speciali di oneri di rete, come nel caso delle industrie a forte consumo di energia e dei centri dati. Si prevedono inoltre una maggiore trasparenza e la possibilità per gli

Stati membri di usare fondi statali per ridurre gli oneri di rete fatturati agli utenti.

Evidenzia che, in secondo luogo, esse sono volte a migliorare la produttività delle infrastrutture esistenti sfruttando le tecnologie innovative.

Viene introdotto pertanto un obbligo minimo a livello di Unione di diffusione dei sistemi di misurazione intelligenti che impone agli Stati membri di garantire una copertura di almeno il 50 per cento dei clienti finali entro il 31 dicembre 2030 e di almeno il 75 per cento entro il 31 dicembre 2033, con la possibilità di una proroga limitata del termine per il conseguimento di questi obiettivi per gli Stati membri con livelli di diffusione inferiori al 30 per cento alla data di entrata in vigore del regolamento. La Commissione europea inoltre dovrà definire, sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), indicatori comuni di rete elettrica intelligente. Viene poi istituito un quadro mirato volto a migliorare lo scambio e il riutilizzo sicuro dei dati delle reti elettriche.

In terzo luogo la proposta introduce misure mirate sulla tassazione dell'energia elettrica per incentivare l'elettrificazione. Viene previsto quindi un obbligo per gli Stati membri di tassare l'elettricità in modo più favorevole rispetto al gas naturale e una possibilità più mirata di ridurre la tassazione dell'energia elettrica per le industrie a forte consumo di energia.

Infine la proposta precisa il ruolo delle autorità di regolazione nella definizione delle condizioni di accesso alla rete in caso di congestione. In questi casi le modifiche riconoscono alle autorità nazionali di regolazione la possibilità di adottare misure e condizioni di accesso alla rete per garantire un accesso non discriminatorio, obiettivo e trasparente. Esse devono tuttavia garantire che siano in atto altre misure volte ad affrontare la congestione della rete, attuando il quadro giuridico dell'UE esistente, come la pianificazione intersettoriale della rete che coinvolge i portatori di interessi, accordi di connessione flessibile o l'uso di soluzioni digitali e non convenzionali per garantire l'efficienza della rete.

Osserva che la proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto specifica né è stata preceduta da consultazioni *ad hoc* dei portatori di interessi, data la necessità di un'azione urgente e dell'adozione della stessa in tempi estremamente ristretti.

Ricorda che rispetto a questo tipo di carenza la XIV Commissione ha più volte formulato considerazioni critiche nell'ambito degli esami volti alla verifica del principio di sussidiarietà. Da ultimo la Camera, con la risoluzione di cui lei stessa sono stata relatrice, approvata in Assemblea lo scorso 28 maggio in esito all'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE e del Programma di lavoro annuale della Commissione europea per il 2026, ha, tra l'altro, denunciato come la mancata presentazione di valutazioni di impatto da parte della Commissione configuri una evidente violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è costituita dall'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) secondo il quale Parlamento europeo e Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della politica energetica dell'UE. Considera inoltre meritevole di attenzione il passaggio della relazione illustrativa in cui si riferisce che la proposta prevede altresì misure fiscali mirate, ma che esse sono puramente accessorie all'obiettivo principale di garantire il funzionamento del mercato dell'energia, e consistono in principi generali e chiarimenti che integrano il quadro armonizzato dell'UE attualmente in vigore di cui alla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici.

L'importanza di tale passaggio risiede nel fatto che l'adozione di misure dell'UE in materia fiscale richiederebbe l'adozione di una procedura legislativa speciale, in

luogo di quella ordinaria, con approvazione all'unanimità da parte degli Stati membri. La Corte di giustizia dell'UE ha tuttavia stabilito in diversi casi, come nella sentenza della causa C-491/01 (*British American Tobacco*), che quando un atto dell'UE persegue una duplice finalità o possiede una duplice componente e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto dev'essere basato sul solo fondamento normativo (ossia base giuridica) richiesto dalla finalità o componente principale o preponderante, senza dover aggiungere ulteriori fondamenti normativi per le finalità accessorie.

Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, la Commissione europea giustifica la necessità di intervenire in primo luogo in ragione della maggiore pressione sulla rete dovuta alla crescita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e all'obiettivo di elettrificazione per garantire l'autonomia energetica. Tale fattore assume rilevanza a livello di Unione e richiede un quadro giuridico coerente.

In secondo luogo il significativo margine lasciato finora ai regolatori nazionali ha prodotto regimi molto divergenti in materia di oneri; tuttavia la maggiore integrazione dei mercati dell'energia elettrica dell'UE richiede un coordinamento più stretto poiché gli interventi strategici nazionali si ripercuotono sugli Stati membri confinanti attraverso le interconnessioni.

In terzo luogo è necessario un sistema paneuropeo di riutilizzo dei dati delle reti elettriche per consentire lo sviluppo, la sperimentazione e l'espansione di soluzioni digitali innovative per la gestione e il funzionamento delle reti dell'UE.

La Commissione europea osserva che invece le misure sulla connessione alla rete in caso di congestione non comportano impatti dal punto di vista della sussidiarietà poiché viene mantenuta pienamente la responsabilità delle autorità nazionali di regolazione.

La Commissione europea ritiene quindi che in generale le modifiche proposte trovano un equilibrio tra gli obblighi e la flessibilità lasciati agli Stati membri.

Il valore aggiunto della proposta è ricondotto invece alla maggiore efficienza di un quadro unico su oneri di rete e imposte, alla coerenza nella promozione delle soluzioni non convenzionali, intelligenti e digitali, alla necessità di una maggiore chiarezza riguardo all'applicazione dell'articolo 6 direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica in caso di congestione, nonché alla coerenza del sistema di tassazione dell'energia.

La Commissione europea ritiene altresì che le modifiche siano proporzionate, e osserva a riguardo che la proposta contiene solo le norme comuni necessarie al fine di ridurre la frammentazione e sostenere il mercato interno, concedendo agli Stati membri, alle autorità di regolazione e ai gestori dei sistemi una grande flessibilità in relazione alla sua attuazione, e limitando l'ulteriore armonizzazione agli atti di esecuzione e soltanto laddove siano necessari requisiti tecnici e di *governance* uniformi.

Anche con riferimento ai principi fiscali sottolinea che essi si limitano a quanto necessario ai fini dell'obiettivo di allineare i sistemi di tassazione dell'energia alle modifiche degli oneri di rete e di fornire flessibilità per promuovere l'elettrificazione delle imprese a forte consumo di energia. Ribadisce inoltre che le misure di connessione alla rete in caso di congestione lasciano piena discrezionalità alle autorità nazionali di regolazione, in linea con la loro competenza esclusiva di fissare o approvare le condizioni di accesso alla rete, e sono pertanto pienamente proporzionate e allineate all'obiettivo di consentire un accesso efficiente alla rete.

Prima di concludere ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e che nella tabella di marcia « Un'Europa, Un mercato », concordata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a margine della riunione informale dei Capi di Stato o di Governo dell'UE, svolta a Cipro il 24 aprile 2026, è stato fissato l'obiettivo di trovare un accordo sulla stessa entro il secondo trimestre del 2027. Da fonti informali si apprende inoltre che la Presidenza irlandese

si è posta l'obiettivo di giungere all'approvazione di un orientamento generale entro la fine del 2026.

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei Parlamenti di Repubblica Ceca (Senato), Finlandia, Germania (Bundestag), Lituania e Svezia, mentre risulta concluso da parte del Parlamento Irlandese. Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 28 ottobre 2026, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni che coinvolga i rappresentanti di ARERA, ENI, ENEL, TERNA, MASE e GSE, ciò anche in considerazione del fatto che al momento non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge 234 del 2012.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del *cloud* e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del *cloud* e dell'IA).
COM(2026) 502 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rachele SILVESTRI (FDI), *relatrice*, osserva che la proposta di regolamento sullo sviluppo del *cloud* e dell'IA, cosiddetta proposta CADA, rappresenta un provvedimento di cruciale importanza in materia di intelligenza artificiale poiché mira a triplicare la capacità dei centri dati dell'Unione entro i prossimi 5-7 anni e istituisce un quadro per la sovranità dell'UE nel settore del *cloud computing*.

La proposta è parte integrante di un pacchetto di misure sulla sovranità tecnologica adottato dalla Commissione europea allo scopo di rafforzare la capacità dell'Unione in relazione alle tecnologie critiche, requisito essenziale per garantire sicurezza economica, competitività industriale e autonomia strategica nel lungo periodo. Del pacchetto fa parte anche la proposta volta a ridefinire la disciplina vigente in materia di semiconduttori (cosiddetta *Chips Act* 2.0), su cui la Commissione europea si è pronunciata la scorsa settimana adottando un documento recante una valutazione di conformità in relazione al rispetto del principio di sussidiarietà.

Ricorda, in via preliminare, che la creazione e l'addestramento dei modelli di IA, la cui evoluzione offre opportunità senza precedenti per il funzionamento del sistema economico e della società nel suo complesso, richiedono un'enorme potenza di elaborazione, nonché di archiviazione dei dati e di rete. La limitata capacità di centri dati, e più in generale dei servizi di *cloud computing*, dell'Unione rappresenta pertanto una minaccia significativa per la nostra capacità di beneficiare della trasformazione digitale.

Sottolinea infatti che i dati della Commissione europea mostrano come la quota di fornitori europei nel mercato *cloud* dell'Unione si sia dimezzata rispetto al 2017, raggiungendo la soglia critica del 15 per cento nonostante una generale crescita del mercato. La valutazione di impatto allegata alla proposta, inoltre, prevede che in uno scenario pessimistico e in assenza di intervento la quota scenderà al 10 per cento nel 2036.

In tale contesto, sottolinea che la valutazione di impatto stima che le misure previste dalla proposta in esame dovrebbero consentire ai fornitori europei di raggiungere il 30 per cento della quota di mercato dell'UE entro il 2035. Questi dati assumono rilevanza se si osserva che, secondo la Commissione europea, gli Stati membri spendono complessivamente circa 264 miliardi di euro l'anno per acquistare prodotti e servizi IA principalmente da fornitori statunitensi.

In una realtà geopolitica in cui le infrastrutture di calcolo sono diventate risorse strategiche, tale situazione di mercato ge-

nera una forte dipendenza da un numero limitato di fornitori di Paesi terzi che determina rischi quali la manipolazione, il sabotaggio, l'accesso a informazioni sensibili e la vulnerabilità in termini di coercizione politica e/o economica anche in considerazione di eventuali e improvvise interruzioni operative.

Ricorda pertanto che l'urgenza di compiere progressi in relazione al rafforzamento della sovranità dell'Unione, nonché l'esigenza di sviluppare capacità tecnologiche per evitare una dipendenza eccessiva da fornitori esterni, è stata sottolineata dal Consiglio europeo nell'ottobre 2025.

In seguito, in sede di presentazione della proposta in seno al Consiglio dell'Unione, anche il Governo italiano ha sostenuto la necessità di ridurre il vincolo tecnologico e la dipendenza dai fornitori extra-UE, rafforzando al contempo l'ecosistema europeo.

Rinviando per approfondimenti alla documentazione predisposta dal Servizio per i Rapporti con l'Unione europea, passa all'illustrazione delle principali misure prospettate. In estrema sintesi la proposta prevede:

l'istituzione di un quadro per la sovranità dell'Unione nel settore del *cloud computing* basato su quattro livelli diversi di affidabilità che i fornitori devono soddisfare per fornire i loro servizi a soggetti dell'Unione ed enti pubblici;

l'obbligo di acquistare servizi di *cloud computing* riconosciuti come servizi che offrono il livello di affidabilità 2, 3 o 4 per le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti dell'Unione che svolgono attività che contribuiscono al mantenimento dell'ordine pubblico;

l'imposizione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, dell'obbligo di includere, nell'ambito della valutazione della qualità dell'offerta nelle procedure di appalto pubblico relative a servizi di *cloud computing* e sistemi di IA innovativi, criteri di aggiudicazione diversi dal prezzo che consentano di valutare il contributo dell'offerente allo sviluppo di un ecosistema europeo del *cloud* e dell'IA;

l'obbligo, per ciascuno Stato membro, di designare zone di accelerazione dedicate ai centri dati in cui si possa accedere a procedure autorizzative semplificate e accelerate e a condizioni facilitate di connessione alla rete elettrica, laddove si stia procedendo all'installazione di tali capacità sul proprio territorio ed entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento;

la possibilità per la Commissione europea di svolgere attività di appalto per l'acquisto di servizi di centro dati, servizi di *cloud computing*, *software* e sistemi di IA, per se stessa e per soggetti dell'Unione e amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri;

l'obbligo per gli Stati membri di stabilire strategie nazionali in materia di *cloud* e IA, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, comprendenti gli obiettivi e le priorità fondamentali per la loro adozione, il quadro di *governance* e monitoraggio e le misure volte a favorirne lo sviluppo a livello nazionale, regionale, locale;

l'istituzione della federazione europea del *cloud* del settore pubblico, aperta alla partecipazione volontaria di soggetti dell'Unione ed enti pubblici, che agevoli la condivisione di servizi di centro dati e *cloud computing* nel settore pubblico;

l'istituzione, da parte della Commissione europea, di una rete di uffici per i programmi *open source* che agevola lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli Stati membri, promuove la condivisione e il riutilizzo di *software open source* da parte di enti pubblici e contribuisce all'elaborazione di orientamenti, modelli o raccomandazioni.

Considera importante osservare che la valutazione di impatto della proposta ha stimato che le disposizioni sinteticamente elencate determineranno costi di natura *una tantum* o transitoria legati principalmente all'adeguamento dei sistemi e delle procedure, alla familiarizzazione delle parti

interessate con i nuovi requisiti e alla garanzia della conformità. D'altro canto, i futuri progressi tecnologici dovrebbero favorire il raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione.

Rileva inoltre che la Commissione europea prevede che l'aumento della capacità dei centri dati dovrebbe determinare significativi impatti ambientali in considerazione del maggiore utilizzo di risorse che deriverà dall'espansione della loro capacità. In questo contesto sottolinea che, nel contesto delle azioni annunciate nella tabella di marcia strategica per la digitalizzazione e l'IA nel settore dell'energia, che fa parte anch'essa del pacchetto sulla sovranità tecnologica, la Commissione europea ha recentemente presentato un atto delegato che modifica il regolamento delegato (UE) 2024/1364 per quanto riguarda l'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati. L'obiettivo è quello di aumentare la trasparenza sul loro uso dell'energia e di sostenerne l'integrazione sostenibile nel sistema energetico europeo.

Passando quindi agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la proposta risulta fondata sugli articoli 114 e 173, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), in quanto mira a rispondere alle sfide connesse alla frammentazione del mercato e allo sviluppo delle capacità industriali strategiche all'interno dell'ecosistema del *cloud* e dell'IA dell'Unione.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in considerazione della limitata disponibilità di capacità di calcolo nell'Unione. Sul piano del valore aggiunto, ritiene che gli obiettivi perseguiti, quali l'adozione di un approccio comune per l'accelerazione dell'installazione dei centri dati e la riduzione delle dipendenze da fornitori stranieri, non potrebbero essere raggiunti con l'intervento autonomo degli Stati membri.

Con riferimento, invece, alla conformità al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che la proposta adotta un approccio mirato, limitato alle misure essenziali per rafforzare la sovranità tecnologica e la capacità di calcolo dell'Unione, che non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati.

Prima di concludere, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che la proposta conferisce alla Commissione europea, all'articolo 45, il potere di adottare atti delegati a tempo indeterminato con riferimento a specifiche disposizioni della proposta, tra cui la possibilità, prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, della stessa, di modificare i livelli di affidabilità per i fornitori di servizi di *cloud computing*. Ciò, come già evidenziato in maniera analoga in altre proposte, si pone in netto contrasto con i limiti fissati dall'articolo 290 del TFUE. Ritiene pertanto necessario approfondire, nel corso dell'esame, l'incidenza di tale aspetto in relazione ai profili di sussidiarietà e proporzionalità.

Ricorda infine che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e il suo esame risulta avviato da parte dei Parlamenti di Finlandia, Lituania, Svezia, dal Senato ceco, dal Bundestag e dal Bundesrat. Tuttavia, nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

Tenuto conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 12 novembre 2026 e considerata la rilevanza della proposta, la necessità di approfondire gli aspetti menzionati e l'assenza della relazione del Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, ritiene opportuno proporre lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e recante abrogazione del regolamento (UE) 2018/1727. COM(2026) 570 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea

per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e recante modifica dei regolamenti (UE) 2018/1726 e (UE) 2024/982 e abrogazione del regolamento (UE) 2016/794.
COM(2026) 580 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Candiani, impossibilitato a prendere parte alla seduta, fa presente che le due proposte di regolamento in esame rafforzano il mandato sia dell'Agenzia dell'UE per la cooperazione nell'attività di contrasto (« Europol ») sia dell'Agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria penale (« Eurojust »), nell'ambito di un più ampio pacchetto legislativo presentato dalla Commissione europea lo scorso 23 giugno 2026 volto a migliorare la capacità di risposta dell'Unione alla criminalità transfrontaliera, organizzata e terroristica, sostenendo l'azione degli Stati membri in materia di sicurezza interna.

Con riferimento ai due regolamenti proposti, la Commissione europea persegue l'obiettivo generale di migliorare la cooperazione e la complementarità tra le agenzie dell'UE e le autorità nazionali, di aumentare il sostegno all'espletamento di indagini congiunte, di accelerare le azioni penali e di facilitare lo scambio di informazioni, anche attraverso un quadro giuridico più chiaro e una riduzione degli oneri amministrativi. Europol ed Eurojust svolgono, infatti, funzioni diverse ma complementari: la prima sostiene la prevenzione, l'accertamento delle attività criminali e le relative indagini; la seconda facilita la cooperazione giudiziaria e garantisce un efficace seguito da parte dei pubblici ministeri e dei giudici.

Come anticipato, le due proposte non integrano un'iniziativa isolata, ma fanno parte di un pacchetto più ampio, del quale fanno altresì parte la proposta di regolamento volta a estendere anche alla Procura europea (EPPO) il regime di protezione dei dati personali operativi previsto dal regolamento (UE) 2018/1725 (« EUDPR ») e la proposta di direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale e al nuovo ordine europeo di partecipazione a distanza alle udienze penali. Segnala che la prima di tali proposte è già stata esaminata dalla XIV Commissione, che il 16 settembre 2026 ha approvato un documento recante una valutazione conforme ai fini della sussidiarietà e parzialmente conforme al principio di proporzionalità; l'esame sulla seconda proposta, invece, è stato avviato dalla XIV Commissione lo scorso 23 settembre.

Segnala che si concentrerà sulle due proposte di regolamento relative a Europol ed Eurojust, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio RUE per ulteriori approfondimenti sulle restanti iniziative del pacchetto.

Come evidenziato dalle valutazioni di impatto che accompagnano le due proposte – e più approfonditamente dalla valutazione EU-SOCTA 2025 di Europol – l'UE si trova a fronteggiare una fase di trasformazione fondamentale della natura della criminalità grave ed organizzata, le cui reti operano ormai su scala transfrontaliera e globale, sfruttando anche l'intelligenza artificiale e le opportunità offerte dal contesto digitale. È in risposta a tale scenario che, in attuazione degli orientamenti politici della Commissione europea per il 2024-2029, è stata adottata la Strategia di sicurezza interna « ProtectEU », che individua come prioritario proprio il rafforzamento del mandato di Europol e di Eurojust, riconoscendo a quest'ultima un ruolo centrale nel coordinamento delle azioni penali transfrontaliere.

Segnala, a supporto del quadro delineato dalla Commissione europea, che secondo i dati disponibili dal 2019 al 2025, Europol ha sostenuto oltre 20 mila operazioni, per un totale di quasi 32 mila arresti e circa 8,9 miliardi di euro di beni sequestrati, mentre quanto a Eurojust, tra il 2019 e il 2024 il numero di casi registrati è aumentato del 66 per cento (più 11 per cento medio annuo), le riunioni di coordinamento del 50 per cento e le richieste di

sostegno alle squadre investigative comuni del 17 per cento.

Richiama, quale esempio concreto delle criticità che le proposte in esame intendono, almeno in parte, affrontare, la vicenda relativa allo scambio di dati personali tra Frontex ed Europol. Ricorda, infatti, che a seguito di due pareri del Garante europeo della protezione dei dati del 7 giugno 2022 Frontex ha unilateralmente interrotto la condivisione sistematica di dati personali con Europol, subordinandola a richieste *ad hoc* motivate caso per caso; ne sono derivati, secondo fonti informali, anche dinieghi a richieste di Europol ritenute non conformi ai criteri di stretta necessità e proporzionalità. Il 5 dicembre 2024 il Garante ha concluso la relativa indagine con una decisione di censura, e le due Agenzie hanno successivamente concluso, al termine di negoziati durati quasi due anni, un nuovo accordo di lavoro. Al riguardo, segnala che la proposta di regolamento Europol detta una disciplina *ad hoc* per i rapporti con Frontex (articolo 85, mentre l'articolo 133 dispone che gli accordi di lavoro già conclusi – incluso l'accordo di lavoro con Frontex – restino validi fino alla rispettiva scadenza o sostituzione).

Questa vicenda, tra l'altro, ha mostrato con evidenza come, tra l'altro, la disomogeneità dei poteri del Garante europeo – disciplinati allo stato in modo non uniforme negli atti istitutivi delle diverse Agenzie – possa tradursi in un effettivo rallentamento della cooperazione interagenzia in materia di sicurezza, con conseguenze dirette sul contrasto a fenomeni criminali di particolare gravità, quali il traffico di migranti e la tratta di persone come nel caso richiamato.

Passando alle motivazioni specifiche, con riguardo alla proposta di regolamento su Europol la Commissione europea ritiene necessario intervenire per: ridurre la frammentazione di dati ed informazioni rilevanti sulle attività criminali, affinché siano condivise tra autorità, giurisdizioni e sistemi in modo efficace e tempestivo; superare la frammentazione della risposta operativa dell'UE, dovuta a una visibilità parziale delle autorità nazionali sulle reti criminali attive in più Stati membri; porre rimedio allo squilibrio strutturale crescente tra il livello tecnologico delle reti criminali e le capacità collettive delle autorità di contrasto dell'UE, ritenendo insufficienti i precedenti interventi di riforma parziale operati nel 2022 e nel 2025.

Quanto alla proposta su Eurojust, la Commissione europea evidenzia due problemi strutturali emersi dall'ultima valutazione dell'Agenzia: un'inefficienza organizzativa interna e limiti nella cooperazione interagenzia, in particolare con Europol ed EPPO, ad esempio nel funzionamento del sistema *hit/no hit*.

Segnala in senso positivo che entrambe le proposte in esame sono accompagnate da distinte valutazioni di impatto. Quella relativa a Europol ha individuato due opzioni strategiche (miglioramenti mirati del modello operativo attuale, ovvero il suo superamento nella direzione di infrastrutture condivise a livello UE) e la Commissione europea ha optato per una terza soluzione, che combina entrambi gli approcci; i costi totali stimati per il periodo 2028-2034 ammontano a circa 590 milioni di euro per gli Stati membri e 789 milioni per Europol. Quella relativa a Eurojust ha invece scartato ogni ipotesi di riforma strutturale del mandato, orientandosi verso una combinazione di modifiche legislative, riforme della *governance* e miglioramenti operativi.

Con riferimento alla consultazione dei portatori di interesse, per la proposta Europol è emerso un forte sostegno al valore aggiunto dell'Agenzia, accompagnato tuttavia dalla segnalazione di carenze legate ai vincoli giuridici e procedurali sul trattamento dei dati e dalla richiesta, anche da parte del settore privato, di maggiore certezza giuridica nella condivisione dei dati. Per la proposta Eurojust, i portatori di interesse hanno sottolineato la necessità di dare priorità alla cooperazione con i Paesi terzi, di investire in strumenti tecnologici e di armonizzare *status* e poteri dei membri nazionali, esprimendo al contempo preoccupazioni circa i diversi livelli di coinvolgimento dei Paesi terzi.

Passa quindi a una sintetica illustrazione del contenuto delle proposte, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio RUE per la disciplina di dettaglio. La proposta di regolamento su Europol consta di 141 articoli, suddivisi in 16 capi, e abroga integralmente il regolamento (UE) 2016/794, di cui in più punti richiama l'impianto sistematico. Oltre a istituire l'Agenzia e a definirne competenza e compiti (Capo I – tra cui, nell'allegato relativo alle forme di criminalità, la nuova inclusione della violenza di genere), la proposta disciplina il trattamento delle informazioni e le infrastrutture tecnologiche trasversali, quali l'identità digitale di polizia dell'UE e l'applicazione UE di concordanza del DNA (Capo III), nonché le capacità tecnologiche e l'innovazione, inclusi gli spazi di sperimentazione normativa per l'intelligenza artificiale (Capo IV). Sul piano della *governance* (Capo V), la novità principale è l'istituzione di un comitato esecutivo a supporto del consiglio di amministrazione, secondo il modello a due livelli raccomandato per le agenzie dell'Unione.

Di particolare rilievo è il Capo VI, che disciplina le relazioni con gli altri organismi dell'Unione: gli accordi di lavoro che Europol può concludere a fini di cooperazione operativa non possono contenere clausole sullo scambio di dati personali, il cui trasferimento è autorizzato direttamente dal regolamento sulla base di un criterio generale di necessità e proporzionalità, mentre un nuovo sistema automatizzato *hit/no hit* consente l'accesso indiretto ai dati di Europol a condizioni di reciprocità. Il regime di protezione dei dati (Capo VIII) allinea la disciplina al regolamento (UE) 2018/1725, riproducendo il sistema dei codici di affidabilità della fonte ed estendendolo alle informazioni ricevute da organismi dell'Unione, Paesi terzi e organizzazioni internazionali. Menziona, infine, le disposizioni sul controllo parlamentare congiunto (Capo X), che confermano il ruolo del *Joint Parliamentary Scrutiny Group* (JPSG) quale sede di monitoraggio politico delle attività di Europol, includendo il gruppo, quale novità rispetto alla disciplina vigente, tra i soggetti che possono accedere – su richiesta del Parlamento europeo e attraverso un canale formalizzato – alle informazioni sensibili non classificate trattate dall'Agenzia.

Evidenzia che la proposta di regolamento su Eurojust consta di 87 articoli, suddivisi in 9 capi, e abroga il regolamento (UE) 2018/1727. Analogamente a quanto previsto per Europol, gli accordi di lavoro con altri organismi non possono di per sé costituire base per lo scambio di dati personali (articolo 54) ed è introdotto un sistema *hit/no hit* di accesso indiretto alle informazioni detenute dall'Agenzia (articolo 55). Di specifico rilievo è l'articolo 57, dedicato alle relazioni con Europol: le due Agenzie concludono un accordo di lavoro, soggetto a riesame periodico, e possono istituire meccanismi di coordinamento – incluse piattaforme operative comuni – per sostenere il coordinamento strategico e operativo nelle indagini penali transfrontaliere. L'articolo 58 disciplina invece le relazioni con l'EPPO, imperniate su riunioni periodiche, scambio tempestivo di informazioni e distacco presso Eurojust di un ufficiale di collegamento dell'EPPO. Completano il quadro le disposizioni sul bilancio (Capo VI), sul personale (Capo VII) e sul coinvolgimento del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali (Capo VIII), che prevedono la trasmissione della relazione annuale consolidata dell'Agenzia e una valutazione periodica delle sue prestazioni, comprensiva, un esercizio su due, della valutazione della giustificazione del suo stesso mantenimento.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva che la base giuridica della proposta di regolamento su Europol è costituita dall'articolo 87, paragrafo 2, del TFUE, nonché dall'articolo 88 del TFUE, che attribuiscono a Parlamento europeo e Consiglio il potere di determinare, mediante regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, struttura, funzionamento, sfera d'azione e compiti dell'Agenzia. La base giuridica della proposta su Eurojust è costituita, in modo analogo, dall'articolo 85 del TFUE.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, per entrambe le proposte la relazione illustrativa illustra le motivazioni che rendono necessario un intervento a livello dell'UE, evidenziando il carattere intrinsecamente transfrontaliero delle questioni affrontate e l'impossibilità per gli Stati membri di farvi fronte agendo isolatamente. Quanto al valore aggiunto dell'azione unionale, la Commissione europea sottolinea il ruolo di Europol quale unico soggetto in grado di aggregare e analizzare informazioni provenienti da più giurisdizioni, costruendo un quadro di *intelligence* criminale che nessuno Stato membro potrebbe elaborare da solo, mentre per Eurojust richiama la natura intrinsecamente transnazionale delle funzioni dell'Agenzia, non efficacemente svolgibili a livello dei singoli Stati membri.

Ritiene tuttavia opportuno segnalare, ai fini dell'istruttoria, un profilo di coerenza complessiva del pacchetto che potrebbe meritare un approfondimento, e cioè il rapporto tra il regime di protezione dei dati personali operativi delineato dalle due proposte in esame e la parallela modifica dell'EUDPR, che fa salvo, quale *lex specialis*, il regime dettato per Europol ed Eurojust. Tale articolazione su più livelli normativi suggerisce di verificare, nel prosieguo dell'esame, la piena coerenza sistematica tra i regimi di protezione dei dati e di controllo previsti dalle diverse proposte del pacchetto, anche alla luce della vicenda Frontex-Europol già richiamata in apertura e del nuovo accordo di lavoro tra le due agenzie.

Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla conformità al principio di proporzionalità. Nell'ambito della proposta di regolamento su Europol, la Commissione europea ritiene il principio rispettato in quanto la proposta si concentra sugli aspetti non affrontabili efficacemente dai soli Stati membri – la creazione di un quadro di *intelligence* criminale a livello UE, il sostegno operativo transfrontaliero e le capacità tecnologiche condivise – mantenendo fermi la responsabilità degli Stati membri per le attività di contrasto e il principio secondo cui Europol non dispone di poteri coercitivi. Per Eurojust, la proposta è considerata un intervento mirato, concentrato sui miglioramenti strutturali e operativi senza eccedere il ruolo di sostegno e coordinamento dell'Agenzia. Per entrambe le proposte, quanto alla scelta dell'atto giuridico, la Commissione europea precisa di aver optato per il regolamento in quanto strumento che garantisce certezza del diritto e applicazione uniforme in tutta l'UE, oltre a essere quello individuato dai Trattati per definire struttura, funzionamento, sfera d'azione e compiti delle due Agenzie.

Nel merito, preannuncia l'esigenza di approfondire anche la delicata questione del bilanciamento tra gli interessi che vengono in rilievo nello scambio e nell'utilizzo dei dati personali per finalità di contrasto. Si tratta di un profilo strettamente connesso ai limiti a un più ampio e sistematico scambio di dati personali tra le Agenzie, che le proposte in esame non sembrano rimuovere e sui quali la XIV Commissione ha già espresso rilievi nel documento approvato sulla proposta di modifica dell'EUDPR. La vicenda Frontex-Europol dimostra infatti come, accanto alla disomogeneità dei poteri del Garante europeo, un'applicazione troppo rigida e formalistica della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali possa tradursi in un effettivo ostacolo alla cooperazione interagenzie, con ripercussioni dirette e gravi sulla piena efficacia dell'azione di contrasto alla criminalità transfrontaliera. Occorre dunque individuare un nuovo e più avanzato punto di equilibrio tra la tutela della riservatezza e l'esigenza di assicurare un'efficace risposta in termini di prevenzione e contrasto, soprattutto con riguardo a reati particolarmente gravi, come quelli connessi all'immigrazione illegale, al terrorismo e al traffico di armi e di stupefacenti. In questa prospettiva, l'accordo di lavoro concluso tra Frontex ed Europol rappresenta un primo passo nella giusta direzione, ma vi è il rischio che, da solo, non sia sufficiente a superare in via strutturale le criticità riscontrate.

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame della proposta su Europol risulta avviato dal Senato ceco, dal Bundestag, dal Bundesrat e dai Parlamenti di Danimarca,

Finlandia, Svezia, Irlanda e Lituania; l'esame della proposta su Eurojust risulta parimenti avviato dalle medesime assemblee. Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque informazioni da scambiare.

Si riserva di formulare ulteriori considerazioni sulle proposte una volta trasmessa la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012. Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 9 novembre 2026, propone di svolgere un ciclo di audizioni che coinvolga i rappresentanti del Governo, nonché esperti della materia ed operatori del settore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi.
COM(2026) 616 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030.
COM(2026) 619 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE.
COM(2026) 620 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, fa presente che il pacchetto di proposte in esame interviene sul sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, l'EU ETS, attraverso una proposta di direttiva e due proposte di regolamento che modificano la direttiva che lo disciplina, la decisione sulla riserva stabilizzatrice del mercato, il regolamento MRV per il trasporto marittimo e il regolamento FuelEU Maritime.

Evidenzia che si tratta di una revisione molto attesa. Da tempo l'Italia, insieme ad altri Stati membri, ha chiesto di intervenire su un sistema concepito in un contesto economico e geopolitico profondamente diverso da quello attuale e che oggi deve confrontarsi con il costo dell'energia, la crescente pressione competitiva internazionale e la necessità di salvaguardare la base industriale europea.

Il fatto stesso che la Commissione europea abbia riconosciuto la necessità di rivedere il sistema rappresenta quindi un primo risultato. Rileva che la questione che dobbiamo affrontare oggi è se la revisione proposta sia sufficientemente incisiva da correggere le criticità che hanno reso necessario riaprire questo *dossier*.

L'obiettivo dichiarato del pacchetto è mantenere l'EU ETS coerente con la neutralità climatica al 2050 e con il traguardo intermedio al 2040, rafforzandone al tempo stesso la capacità di sostenere innovazione, investimenti e competitività. È proprio alla luce di questi obiettivi che le soluzioni individuate dalla Commissione europea devono essere considerate con particolare rigore.

Un utile parametro è rappresentato dalle stesse conclusioni del Consiglio europeo di marzo 2026, che avevano invitato la Commissione europea a presentare la revisione con l'obiettivo di ridurre la volatilità del prezzo del carbonio e attenuarne l'impatto sui prezzi dell'energia elettrica. Nel contenuto delle proposte, come illustrato dalla documentazione, non figurano però né la sospensione dell'ETS per la produzione di elettricità da fonti termiche, chiesta dal Governo e dalla Camera, né strumenti di contenimento del prezzo delle quote come un tetto al prezzo o l'esclusione dal mercato degli operatori non industriali, indicati dal Presidente del Consiglio nelle comunicazioni dell'11 marzo 2026.

È già questo un primo elemento per giudicare se la revisione risponda pienamente alle criticità che ne avevano determinato l'avvio.

Nel dibattito europeo sono emerse posizioni significativamente diverse. L'Italia si è collocata tra gli Stati che hanno chiesto una revisione sostanziale del sistema, mentre altri Paesi hanno sostenuto la necessità di preservarne maggiormente l'impianto vigente. Anche dopo la presentazione del pacchetto, secondo quanto si apprende da fonti informali sui primi confronti in sede di Consiglio, sono rimaste significative divergenze sulle modalità e sulla profondità dell'intervento.

In particolare, sempre secondo fonti informali, la posizione italiana sarebbe stata complessivamente critica rispetto alla capacità della proposta di rispondere in modo adeguato ai problemi di competitività, capacità produttiva e tenuta dei settori manifatturieri maggiormente esposti alla concorrenza internazionale. Le modifiche proposte costituiscono certamente un passo rispetto alla disciplina vigente, ma appaiono, su diversi profili, ancora parziali.

Ricorda che la linea italiana è stata da ultimo ribadita nell'incontro del 29 settembre 2026 a Praga, nel quale i Governi italiano e ceco hanno annunciato proposte comuni da sottoporre al Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre: una maggiore protezione dei settori industriali più esposti alla concorrenza internazionale, interventi sull'assegnazione delle quote, la limitazione della trasmissione dei costi del carbonio sui prezzi dell'energia elettrica, il rafforzamento della trasparenza e del monitoraggio del mercato delle quote e il rinvio dell'entrata in vigore dell'ETS2, che la revisione in esame lascia invece fuori dal proprio perimetro.

Osserva che non si tratta soltanto della posizione del Governo. Con la risoluzione approvata dall'Assemblea il 28 maggio 2026, la Camera ha chiesto un adeguato bilanciamento tra decarbonizzazione e competitività, il rispetto della neutralità tecnologica, l'estensione delle quote gratuite oltre il 2034 e deroghe fino al 2035 per le regioni insulari. Ricorda inoltre che il 30 settembre 2025 l'Assemblea ha confermato il parere motivato con cui la XIV Commissione aveva contestato il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di modifica del regolamento sul clima, che ha introdotto quel traguardo per il 2040 al quale la revisione in esame intende ora allineare il sistema.

Avverte la necessità di distinguere con attenzione le tre proposte che compongono il pacchetto.

La proposta COM(2026) 616 costituisce il nucleo della revisione e reca le modifiche di maggiore portata alla disciplina dell'EU ETS.

Essa istituisce anzitutto la Banca per la decarbonizzazione industriale, destinata a finanziare progetti di decarbonizzazione e a restituire una quota maggiore delle risorse generate dal sistema ai settori interessati. La prima fase dovrebbe operare attraverso un meccanismo di stimolo degli investimenti alimentato da 400 milioni di quote. Si tratta di una misura che va nella direzione di rafforzare il sostegno alla trasformazione industriale e che andrà considerata anche per la sua capacità effettiva di compensare gli oneri che il sistema continua a determinare sui settori interessati.

Vengono inoltre rafforzati gli strumenti del Fondo per l'innovazione e viene introdotto l'obbligo per gli Stati membri di destinare almeno il 50 per cento dei proventi delle aste a specifiche priorità di spesa connesse alla decarbonizzazione, tra cui energia pulita, reti, trasporti, decarbonizzazione industriale, gestione dei rifiuti, circolarità, ricerca e innovazione. La finalizzazione dei proventi alla transizione è certamente coerente con gli obiettivi del sistema; diverso è stabilire se sia necessario e proporzionato vincolare a livello europeo una quota così significativa di entrate nazionali e delimitarne in maniera così puntuale le destinazioni.

La proposta modifica inoltre la traiettoria complessiva del sistema per allinearla all'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'Unione al 2040, portando il fattore lineare di riduzione al 3,7 per cento nel periodo 2031-2035 e all'1,7 per cento nel periodo 2036-2040. Pur rallentando il ritmo annuo di riduzione rispetto alla disciplina vigente, la nuova traiettoria continua a comprimere progressivamente il massimale fino al 2040.

Questo assume particolare rilievo per i settori caratterizzati da emissioni di processo che non possono essere eliminate rapidamente con le tecnologie oggi disponibili: una traiettoria uniforme rischia infatti di produrre conseguenze molto diverse a seconda delle caratteristiche tecnologiche e produttive dei singoli comparti. Occorre quindi accertare se il nuovo percorso tenga sufficientemente conto della reale capacità dei diversi settori di ridurre le emissioni senza compromettere produzione e competitività.

La proposta prevede inoltre l'accantonamento di quote per l'acquisto di 260 milioni di tonnellate di crediti internazionali, allo scopo di integrare l'azione interna e aumentare lo spazio di emissione disponibile. Qualora non fossero disponibili crediti internazionali sufficienti, di elevata qualità, integrità ed efficacia sotto il profilo dei costi, il fattore lineare di riduzione verrebbe riallineato all'ambizione interna dell'Unione.

Viene prevista anche l'integrazione nel sistema degli assorbimenti permanenti interni di carbonio, introducendo un ulteriore elemento di flessibilità per i settori nei quali risulta più difficile abbattere le emissioni.

La riserva stabilizzatrice del mercato viene a sua volta modificata per renderne il funzionamento più dinamico, attraverso una revisione delle soglie e dei meccanismi di assorbimento delle quote, compresa la riduzione dal 24 al 12 per cento del tasso applicabile in determinate condizioni. Osserva che anche questa modifica interviene sul funzionamento del mercato, ma non introduce quegli strumenti diretti di contenimento della volatilità del prezzo delle quote che erano stati indicati nel dibattito italiano.

Sottolinea che un altro elemento centrale riguarda l'assegnazione gratuita delle quote oltre il 2030. La Commissione europea propone di mantenerla, ma di collegarla più strettamente alla presentazione e alla realizzazione di piani di investimento nella decarbonizzazione.

Evidenzia altresì che il rafforzamento degli investimenti è un obiettivo condivisibile; tuttavia, il vincolo di destinare agli investimenti l'intero valore economico delle quote gratuite e il differimento di una parte dell'assegnazione fino alla verifica degli investimenti – il 20 per cento delle quote, mentre l'80 per cento è assegnato dopo l'approvazione del piano – possono incidere direttamente sulla liquidità delle imprese, in particolare dei comparti energivori, proprio mentre questi sono chiamati a sostenere ingenti costi di trasformazione. Occorre pertanto stabilire se il sistema di condizionalità proposto sia effettivamente proporzionato e se tenga adeguatamente conto delle differenze tra settori, della maturità delle tecnologie disponibili e dell'accesso alle infrastrutture necessarie alla decarbonizzazione.

La proposta rinvia inoltre dal 2034 al 2038 l'eliminazione delle quote gratuite per i settori interessati dal CBAM. Anche questo rappresenta un avanzamento rispetto alla disciplina vigente, ma andrà letto alla luce dell'effettiva capacità del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere di garantire condizioni di concorrenza realmente equivalenti per l'industria europea.

Il Fondo per la modernizzazione viene prorogato al periodo 2031-2040 e vengono ampliati gli investimenti ammissibili, includendo maggiormente l'elettrificazione e la decarbonizzazione industriale.

Ricorda che la proposta interviene poi sui settori dell'aviazione e del trasporto marittimo, prevedendo sostegni specifici alla diffusione di carburanti sostenibili, tecnologie pulite e idrogeno.

Fa presente che per il trasporto aereo viene esteso, a partire dal 2029, l'ambito geografico di applicazione del sistema a una quota dei voli verso Paesi terzi e viene previsto un meccanismo di detrazione dei costi sostenuti nell'ambito del sistema internazionale CORSIA, al fine di evitare una doppia fissazione del prezzo del carbonio.

Nel settore marittimo vengono introdotte misure contro il rischio di elusione e viene ampliato l'ambito di applicazione a determinate categorie di navi di stazza lorda compresa tra 400 e 5.000 tonnellate. Evidenzia che proprio questa estensione presenta profili particolarmente sensibili per l'Italia, perché può incidere sulla connettività marittima, sui costi dei collegamenti e sulla competitività dei porti europei, soprattutto nel Mediterraneo, dove differenze anche limi-

tate nei costi possono determinare lo spostamento dei traffici verso porti extra-UE.

La revisione prevede infine la graduale inclusione dell'incenerimento dei rifiuti nel sistema e interviene sulle modalità di contabilizzazione della cattura e dell'utilizzo del carbonio.

Rileva che l'estensione all'incenerimento richiede particolare attenzione proprio perché l'obiettivo di ridurre le emissioni del settore non può essere disgiunto dall'impatto sui costi della gestione dei rifiuti, dalle differenti strutture impiantistiche nazionali e territoriali e dal rischio di produrre incentivi distorti verso forme di smaltimento meno coerenti con gli stessi obiettivi ambientali dell'Unione.

La stessa proposta consente fino al 2035 di esentare gli impianti degli Stati membri che attuano misure nazionali equivalenti e impegna la Commissione europea a riferire entro il 2034 sull'opportunità di includere nel sistema le emissioni delle discariche, tenendo conto di eventuali prove di diversione dei rifiuti verso lo smaltimento in discarica. Questi elementi indicano, da un lato, che almeno fino al 2035 è riconosciuto uno spazio per misure nazionali equivalenti e, dall'altro, che la proposta stessa prende in considerazione il rischio di effetti distorsivi sulla gestione dei rifiuti. Osserva pertanto che si tratta di profili rilevanti ai fini del giudizio di sussidiarietà e proporzionalità.

Rileva inoltre che proprio su disposizioni di questo tipo l'analisi svolta in questa sede non può limitarsi alla condivisibilità dell'obiettivo generale. Occorre chiedersi se l'intensità e il livello dell'intervento europeo siano sempre necessari e se la disciplina proposta lasci agli Stati membri margini sufficienti per tenere conto delle proprie specificità produttive, energetiche e territoriali.

Osserva come diversa appare la natura della proposta COM(2026) 619.

Essa interviene in maniera mirata sui valori dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo 2026-2030, con l'obiettivo di aumentare l'assegnazione gratuita per i settori interessati, utilizzando pienamente le quote disponibili – circa 80 milioni – senza determinare l'applicazione del fattore di correzione transettoriale.

I valori vengono adeguati per il periodo 2027-2030, mentre l'incremento relativo al 2026 viene recuperato attraverso l'assegnazione del 2027.

Si tratta quindi di un intervento che risponde almeno in parte alle preoccupazioni manifestate dai settori industriali e che procede nella direzione di rafforzare la protezione contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Proprio per la sua natura circoscritta e urgente, il Parlamento europeo ha deciso di applicare la procedura d'urgenza e il Consiglio ha già adottato il proprio mandato negoziale. Rileva che resta tuttavia una risposta limitata al periodo fino al 2030, che non introduce i parametri di riferimento settoriali differenziati che l'Italia, secondo fonti informali, ha chiesto anche in sede di COREPER.

La COM(2026) 620 risponde invece prevalentemente a un'esigenza di semplificazione. Essa mira a razionalizzare gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica relativi a MRV, al sistema di scambio delle quote e a FuelEU Maritime, riunendo i diversi cicli di conformità e riducendo duplicazioni e divergenze. In questo caso l'intervento risponde a una logica diversa rispetto alle questioni sostanziali poste dalla COM(2026) 616.

Le tre proposte, pur appartenendo allo stesso pacchetto, non possono quindi essere considerate indistintamente sotto il profilo politico e giuridico. Evidenzia che l'analisi relativa ai principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità deve soprattutto concentrarsi sulle disposizioni della COM(2026) 616.

La base giuridica individuata dalla Commissione europea è l'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alle azioni dell'Unione in materia ambientale.

Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, la Commissione europea sostiene che la natura transfrontaliera dei cambiamenti climatici e la dimensione europea del mercato del carbonio rendano necessario un intervento armonizzato. Secondo questa impostazione, una frammentazione in mercati nazionali distinti rischierebbe di produrre distorsioni della concorrenza e maggiori co-

sti complessivi di abbattimento delle emissioni.

Ritiene come questa argomentazione appaia solida con riferimento all'esistenza e al funzionamento generale dell'EU ETS. Non ne consegue tuttavia automaticamente che ogni singola disposizione della revisione rispetti allo stesso modo il principio di sussidiarietà.

Sottolinea che il controllo parlamentare deve quindi spingersi oltre la giustificazione generale dell'esistenza di un mercato europeo del carbonio e accertare, disposizione per disposizione, se il livello di dettaglio della disciplina sia effettivamente necessario al conseguimento degli obiettivi comuni. La questione emerge in modo particolarmente evidente proprio nei due casi già richiamati: la destinazione vincolata di una quota significativa dei proventi nazionali delle aste e l'estensione uniforme all'incenerimento dei rifiuti, settore caratterizzato da sistemi organizzativi, infrastrutturali e territoriali profondamente differenti tra gli Stati membri e nel quale la stessa proposta ammette, fino al 2035, misure nazionali equivalenti.

Analogamente osserva che, sotto il profilo della proporzionalità, non è sufficiente affermare in termini generali che la revisione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo climatico europeo. Le criticità già illustrate – dalla condizionalità sulle quote gratuite alla traiettoria di riduzione, fino agli effetti sul settore marittimo e sulla gestione dei rifiuti – impongono di stabilire se le singole misure non vadano oltre quanto necessario e se i costi che esse determinano siano adeguatamente ponderati rispetto ai benefici attesi.

Evidenzia che la stessa valutazione d'impatto della Commissione europea riconosce che i costi e i benefici complessivi non sono quantificabili in dettaglio, anche perché alcuni elementi della disciplina saranno definiti attraverso successivi atti delegati e di esecuzione. Questo rende ancora più importante l'approfondimento parlamentare proprio sui profili nei quali gli effetti economici, produttivi e territoriali possono risultare più significativi.

Fa presente che la revisione costituisce dunque un passaggio necessario e rappresenta già il riconoscimento di criticità che l'Italia aveva da tempo posto al centro del confronto europeo. Ma proprio perché era necessaria, non possiamo accontentarci di una correzione solo parziale.

Sottolinea inoltre la necessità di stabilire se le nuove regole siano davvero in grado di coniugare decarbonizzazione, competitività e neutralità tecnologica; se rispettino pienamente i margini di intervento degli Stati membri; e se, su specifiche disposizioni della COM(2026) 616, l'intensità dell'intervento europeo sia effettivamente giustificata e proporzionata.

Ricorda infine che la tabella di marcia « Un'Europa, Un mercato » ha fissato l'obiettivo di raggiungere un accordo sulla revisione entro il primo trimestre del 2027 e che, secondo fonti informali, la Presidenza irlandese punta a conseguire un orientamento generale al Consiglio Ambiente di dicembre 2026.

Ricorda altresì che il termine per il controllo di sussidiarietà scade il 9 novembre 2026. Considerata la portata delle questioni aperte, ritiene pertanto necessario svolgere un breve ma approfondito ciclo di audizioni con i principali soggetti istituzionali, industriali e di settore, per acquisire elementi sugli effetti concreti delle misure e, in particolare, sulla necessità e sulla proporzionalità delle disposizioni più controverse.

Propone quindi di audire rappresentanti di ARERA, ENI, ENEL, TERNA, MASE, GSE, ENAC, Assoambiente, Federchimica, Federacciai, Assocarta e Confindustria Ceramica, anche in considerazione del fatto che non risulta ancora pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Evidenzia che l'esito delle audizioni dovrà consentire alla Commissione di definire la propria posizione, con particolare riferimento alla COM(2026) 616, e stabilire se le criticità evidenziate possano essere superate nell'ambito del negoziato europeo o se, per specifiche disposizioni, assumano una consistenza tale da incidere sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale di rappresentanti di Eurovent, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici (COM(2026) 565 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assogomma, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici (COM(2026) 565 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.20.

Audizione informale di rappresentanti di Applia, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici (COM(2026) 565 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.30.

Audizione informale di rappresentanti di Ebay, nell'ambito nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici (COM(2026) 565 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione camere penali italiane (UCPI), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale e all'ordine europeo di partecipazione a distanza (rifusione) (COM(2026) 313 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. Atto n. 433.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (Atto del Governo n. 433);

tenuto conto che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dagli articoli 1 e 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante la legge di delegazione europea 2024, il cui termine di esercizio scade il 2 novembre 2026;

considerato che il provvedimento reca una disciplina organica volta a garantire una più efficace tutela dei diritti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, la corretta determinazione della loro situazione contrattuale nonché un uso più responsabile e trasparente dei sistemi di monitoraggio e dei sistemi decisionali automatizzati nell'organizzazione del lavoro;

rilevato, in particolare, che:

l'articolo 5 estende, con decorrenza dal 2 dicembre 2026, l'applicabilità della presunzione legale relativa di subordinazione nell'ambito del lavoro mediante piattaforme digitali, fatta salva la prova contraria, coordinandola con la disciplina già prevista per i *riders*;

gli articoli 6 e 7 recano un articolato sistema di garanzie a tutela dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, mediante l'introduzione di specifici divieti di trattamento e dell'obbligo di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, in coerenza con il regolamento (UE) 2016/679 e ferme restando le competenze del Garante per la protezione dei dati personali;

gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano, rispettivamente, gli obblighi di trasparenza informativa sui sistemi automatizzati, l'effettiva supervisione umana sulle decisioni da essi adottate o supportate e il diritto delle persone interessate a ottenere spiegazioni e il riesame umano delle decisioni medesime, prevedendo altresì che gli atti maggiormente pregiudizievoli per la posizione lavorativa siano adottati da un essere umano, a pena di nullità;

l'articolo 11 estende la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai rischi connessi ai sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati, mentre l'articolo 12 introduce specifiche misure volte a prevenire e contrastare violenze e molestie nel lavoro e disciplina i relativi canali di segnalazione;

gli articoli 13, 14, 15 e 16 rafforzano gli strumenti di informazione e consultazione dei rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, gli obblighi di trasparenza nei confronti delle autorità competenti, anche mediante il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), nonché l'accesso a canali di comunicazione privati e sicuri tra le medesime persone e i loro rappresentanti;

gli articoli 17 e 18 introducono tutele avverso comportamenti ritorsivi o comunque pregiudizievoli conseguenti all'e-

sercizio dei diritti riconosciuti dal decreto e pongono a carico della piattaforma, nei casi previsti, l'onere di provare che i motivi addotti a fondamento del licenziamento o di misure equivalenti non siano conseguenza dell'esercizio di tali diritti; l'articolo 19 disciplina la cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti, anche in ambito transfrontaliero;

l'articolo 20 assicura il necessario coordinamento con il regolamento (UE) 2024/1689, cosiddetto AI Act, e con la legge 23 settembre 2025, n. 132, facendo salve le rispettive competenze delle autorità coinvolte;

considerato altresì che, con riferimento all'articolo 5, comma 5, ai fini del pieno coordinamento con la corrispondente disposizione della direttiva (UE) 2024/2831, appare necessario chiarire, in sede di definitiva formulazione del testo, che per i rapporti contrattuali instaurati prima del 2 dicembre 2026 e ancora in corso a tale data la presunzione trova applicazione a decorrere dal 2 dicembre 2026;

rilevato, infine, che, nel complesso, le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo risultano coerenti con l'impianto, le finalità e le principali prescrizioni della direttiva (UE) 2024/2831 e che alcune imprecisioni di carattere formale o di dettaglio potranno essere risolte in sede di definitiva formulazione del testo e non risultano comunque tali da incidere sulla valutazione complessivamente favorevole del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. Atto n. 433.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (Atto del Governo n. 433);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla base della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024), la quale impone il corretto e integrale recepimento delle disposizioni dell'Unione europea dirette a migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

la citata direttiva (UE) 2024/2831 rappresenta il primo organico intervento dell'Unione europea volto a disciplinare il fenomeno del lavoro mediante piattaforme digitali, ponendo al centro la necessità di garantire condizioni di lavoro dignitose, la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro nonché la trasparenza nell'utilizzo degli algoritmi e la protezione dei dati personali;

lo schema in esame rischia tuttavia di restringere l'ambito di applicazione della citata direttiva (UE) 2024/2831 a causa del mancato recepimento di disposizioni vincolanti di rango primario previste dalla direttiva, sostituite dal Governo con rinvii a discipline ordinarie già vigenti nell'ordinamento, rinunciando di fatto a introdurre le tutele specifiche e mirate richieste dalle peculiarità del settore delle piattaforme digitali;

la direttiva nasce dalla constatazione che la digitalizzazione sta trasformando profondamente l'organizzazione del lavoro e che le piattaforme digitali, attraverso sistemi automatizzati di monitoraggio e sistemi decisionali automatizzati, possono esercitare forme di direzione, controllo e valutazione della prestazione anche quando il rapporto viene formalmente qualificato come autonomo; il legislatore europeo ha riconosciuto, pertanto, che l'utilizzo della tecnologia può produrre opportunità di accesso al lavoro e maggiore flessibilità, ma, se non adeguatamente regolamentato, può determinare sorveglianza tecnologica, opacità delle decisioni, squilibri di potere, rischi per la salute e sicurezza, discriminazioni e compressione della riservatezza;

lo schema di decreto legislativo contiene certamente disposizioni importanti e, in alcuni punti, introduce strumenti che rappresentano un avanzamento rispetto alla disciplina vigente, tuttavia nel complesso si evince che gli elementi più qualificanti della direttiva, come la presunzione di subordinazione, gli obblighi di trasparenza e la supervisione umana ovvero la rappresentanza sindacale, non sono sufficientemente idonei ad impedire l'elusione delle tutele sottese;

lo schema, pur dichiarando all'articolo 2 un ambito di applicazione esteso a tutte le persone che svolgono un lavoro

mediante piattaforme digitali, a prescindere dalla qualificazione contrattuale, riserva poi in concreto porzioni rilevanti delle tutele – segnatamente quelle in tema di salute e sicurezza (articolo 11) e di informazione e consultazione (articolo 13) – ai soli « lavoratori », determinando un cortocircuito fra un perimetro soggettivo dichiaratamente generale e una tutela sostanziale di fatto residuale per i lavoratori autonomi ed etero-organizzati, che pure costituiscono la maggioranza dei prestatori attivi nel settore;

tale limitazione soggettiva contrasta con l'impianto della direttiva, che intende assicurare un nucleo di tutele – in particolare in materia di dati personali, salute e sicurezza, informazione e consultazione – a tutte le persone che svolgono lavoro mediante piattaforma, indipendentemente dalla qualificazione formale del rapporto come subordinato, autonomo o collaborazione, e con la clausola di non regresso di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva;

analogamente, all'articolo 3, relativo alle definizioni, si rileva una torsione interpretativa circa l'ambito di applicazione oggettivo del decreto: lo schema di decreto all'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, annovera tra gli esempi di esclusione dalla definizione di « piattaforma di lavoro digitale » i « prestatori di servizi, compresi i servizi di trasporto di persone o merci, per i quali l'organizzazione del lavoro svolto dagli individui costituisce una componente secondaria e puramente accessoria »: tale collocazione è in contrasto con il considerando 20 della direttiva il quale richiama le medesime attività come paradigmatiche del caso opposto, cioè l'insieme delle attività per le quali l'organizzazione del lavoro da parte della piattaforma costituisce una componente necessaria ed essenziale e non meramente accessoria; nel recepimento della direttiva, dunque, lo schema di decreto colloca nell'area dell'esclusione dalla definizione di « piattaforma di lavoro digitale » quei settori (trasporto di persone e merci, pulizie) che costituiscono notoriamente le tipologie quantitativamente più diffuse del lavoro di piattaforma: tale scelta rischia di generare gravi confusioni di carattere interpretativo circa gli ambiti di applicazione dello schema di decreto con la conseguenza di sottrarre alle disposizioni ivi contenute proprio i comparti nei quali il fenomeno del lavoro di piattaforma è maggiormente diffuso;

le maggiori criticità si riscontrano proprio con riguardo alla determinazione della corretta situazione occupazionale e alla presunzione legale di subordinazione; nella tabella di concordanza allegata e nella relazione illustrativa il Governo dichiara espressamente che non vi è necessità di uno specifico intervento normativo primario disciplinante tali ambiti, in quanto l'ordinamento nazionale già contempla un sistema di procedure e strumenti ispettivi idonei: tale impostazione svuota di efficacia precettiva la direttiva, che richiede un intervento legislativo esplicito e coerente volto a contrastare in via prioritaria l'errata classificazione dei rapporti di lavoro e il lavoro autonomo fittizio;

manca altresì una disciplina organica della formazione destinata a tutti i lavoratori delle piattaforme digitali sui diritti derivanti dalla gestione algoritmica, sul funzionamento dei sistemi automatizzati e sulla tutela della salute e sicurezza;

se la direttiva mira a migliorare le condizioni di lavoro e a contrastare situazioni nelle quali il lavoro mediante piattaforma rimane fuori dai sistemi ordinari di protezione, il provvedimento all'esame, invece, interviene soprattutto sul piano della qualificazione, della trasparenza, della sicurezza, della protezione dei dati e delle procedure, lasciando sostanzialmente irrisolto il problema di chi, pur formalmente autonomo, subisce una forte dipendenza economica dalla piattaforma; mancano, altresì, strumenti organici per garantire protezione in caso di malattia, maternità, infortunio, sospensione dell'*account*, indisponibilità temporanea della piattaforma, eventi climatici estremi, improvvisa cessazione del servizio, riduzione algoritmica delle opportunità di lavoro; questa è esattamente il tipo di zona grigia che la direttiva avrebbe inteso affrontare ma che, tuttavia, il Governo non si preoccupa minimamente di affrontare;

lo schema omette altresì qualsiasi recepimento normativo formale delle disposizioni di cui agli articoli 18 (Diritto di ricorso) e 19 (Procedure per conto o a sostegno di persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali) della direttiva: la relazione illustrativa del Governo rimanda unicamente alle disposizioni ordinarie del codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato (articoli 410, 411, 412 e 412-*quater* c.p.c.) e alle generali regole di rappresentanza, ritenendo l'ordinamento già pienamente conforme; in tal modo, si rinuncia ad introdurre un'autonoma e semplificata legittimazione processuale o procedimentale in capo ai rappresentanti dei lavoratori e alle organizzazioni sindacali, costringendo i lavoratori – soggetti deboli e vulnerabili – a far fronte singolarmente a gravose barriere economiche e procedurali, esponendoli al fondato timore di ritorsioni o della cessazione del rapporto contrattuale;

si evidenzia altresì il mancato esercizio da parte del Governo nel recepimento della direttiva della facoltà di cui all'articolo 28 della direttiva, rinunciando a stabilire norme nazionali più specifiche per garantire la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, privando così l'ordinamento interno di un fondamentale strumento di adeguamento normativo rispetto alle repentine evoluzioni tecnologiche;

infine, per quanto attiene i profili finanziari, l'articolo 26 dello schema di decreto reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che tutte le amministrazioni competenti (Ministero del lavoro, Ispettorato nazionale del lavoro, INPS, INAIL e Garante per la protezione dei dati personali) debbano provvedere agli adempimenti previsti con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; tale previsione appare irrealistica e gravemente ostativa all'efficacia del provvedimento, in quanto l'adempimento dei nuovi e complessi compiti ispettivi sul lavoro mediante piattaforme e sulla correttezza dei sistemi algoritmici richiede necessariamente l'acquisizione di specifiche competenze tecniche, la formazione specialistica e il potenziamento degli organici di vigilanza, che non possono essere garantiti senza uno stanziamento di adeguate risorse finanziarie aggiuntive;

complessivamente, lo schema di decreto legislativo in esame non garantisce un livello di tutela adeguato alla realtà concreta del lavoro mediante piattaforme digitali e, in numerosi punti, si limita a recepire formalmente gli obblighi europei senza affrontare le cause strutturali della precarietà, della compressione salariale e dello sfruttamento algoritmico,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Scerra, Bruno, Cantone.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 186

Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Amco S.p.a. *(Svolgimento e conclusione)* . 186

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO.

La seduta comincia alle 8.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Amco S.p.a.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Katia MARIOTTI, *Condirettore generale di Amco S.p.a.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente Francesco Saverio ROMANO.

Katia MARIOTTI, *Condirettore generale di Amco S.p.a.*, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, ringrazia l'audita per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 187

Indagine conoscitiva sull'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori.

Audizione in videoconferenza, del Direttore Generale di Fondazione Oltre, Gigi De Palo *(Svolgimento e conclusione)* 187

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori.

Audizione in videoconferenza, del Direttore Generale di Fondazione Oltre, Gigi De Palo.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Gigi DE PALO, *Direttore Generale di Fondazione Oltre*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*.

Gigi DE PALO, *Direttore Generale di Fondazione Oltre*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia l'audito per la sua partecipazione all'odierna audizione e dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:
Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori 188

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Giovedì 1° ottobre 2026. — Presidenza del presidente LISEI.

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito dalle 13.42 alle 13.47.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA.

ATTI ALL'ESAME DELLA GIUNTA:

Seguito dell'esame di una richiesta inviata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano *(Seguito dell'esame e rinvio)* 3

Esame di una richiesta inviata dall'On. Francesca Ghirra *(Esame e rinvio)* 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 8

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante cessione, a titolo gratuito, di n. 10 veicoli dell'Esercito italiano, in dotazione alla *Joint Task Force Lebanon – Sector West* (JTFL-SW), a favore della Repubblica del Libano. Atto n. 442 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole)* 9

ALLEGATO (Parere approvato) 11

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti. Atto n. 438 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 12

ALLEGATO (Parere approvato) 14

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. C. 2124 Iezzi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 12

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 16

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente. C. 2956 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 17

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023. C. 2959 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 18

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'ARTICO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 18

Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.

Audizione, in videoconferenza, di Whitney Lackenbauer, professore presso la *Trent University* (Canada) *(Svolgimento e conclusione)* 18

IV Difesa

RISOLUZIONI:

7-00342: Potenziamento dell'operazione « Strade Sicure » e dei presìdi nei luoghi sensibili *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00109)* 19

ALLEGATO (Risoluzione approvata) 24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 23

V Bilancio, tesoro e programmazione

RISOLUZIONI:

7-00414 Lucaselli: Contenuto del Documento programmatico di finanza pubblica 2026 da trasmettere alle Camere *(Discussione e conclusione – Approvazione)* 26

SEDE CONSULTIVA:

DL 143/2026: Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. C. 3118 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 28

ALLEGATO 1 (Relazione tecnica aggiornata) 53

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 2822-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 31

ALLEGATO 2 (Relazione tecnica aggiornata) 55

Disposizioni per la valorizzazione della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità umana nei luoghi di lavoro. C. 2554 (Parere alla XI Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 36

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. C. 2789 Governo e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 36

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti. Atto n. 438 (Rilievi alla I Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 44

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale. Atto n. 436 (Rilievi alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 44

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per

un'aria più pulita in Europa. Atto n. 435 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 45

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. Atto n. 433 (Rilievi alla XI Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 46

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione, a titolo gratuito, di n. 10 veicoli dell'Esercito italiano, in dotazione alla Joint Task Force Lebanon – Sector West (JTFL-SW), a favore della Repubblica del Libano. Atto n. 442 (Rilievi alle Commissioni III e IV) *(Esame ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 49

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, inerenti alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di biologo, nonché alla disciplina del relativo ordinamento. Atto n. 440 (Rilievi alla Commissioni VII e XII) *(Esame ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 52

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 61

Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e altre disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 319 Orfini, C. 1047 Caso e C. 2841, d'iniziativa popolare *(Esame e rinvio)* 61

Dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello, in provincia di Pescara. C. 3069, approvata dal Senato *(Esame e rinvio)* 63

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 63

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 63

ALLEGATO (Parere approvato) 66

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 65

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

DL 143/2026: Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. Emendamenti C. 3118-A Governo, approvato dal Senato 68

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 68

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del dottor Lucio Zazzara, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale della Majella (nomina n. 144) 68

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Lucio Zazzara a presidente dell'Ente parco nazionale della Majella. Nomina n. 144 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 68

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 69

5-05816 L'Abbate: Elementi in merito al potenziamento della strada provinciale 27 « Tarantina » e alle relative risorse 69

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 72

5-05819 Manes: Intendimenti in ordine al completamento del progetto Valdastico Nord nell'ambito del futuro assetto concessorio della A4 Brescia–Padova/A31 69

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 73

5-05817 Simiani: Iniziative di competenza in ordine al finanziamento degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica, con particolare riferimento al collegamento tra Tarquinia e San Pietro in Palazzi 69

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 74

5-05818 Bonelli: Intendimenti in merito alla sottoposizione all'esame del CIPESS del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina 70

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 75

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale. C. 2925 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 81

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici. C. 2577 Governo e C. 1778 Gusmeroli *(Seguito dell'esame e conclusione)* 82

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) 89

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 84

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 90

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 86

Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi *(Esame e approvazione del documento conclusivo)* 87

ALLEGATO 3 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione) 91

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 88

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. Atto n. 433 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 108

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 114

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei gruppi PD-IDP, M5S e AVS) 118

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* 112

RISOLUZIONI:

7-00409 Rizzetto: Misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all'introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione.

7-00411 Carotenuto: Iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti « iscritti silenti » della Fondazione Enasarco, a promuovere un'approfondita verifica sulla gestione economico-finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei contributi, sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione *(Discussione congiunta e rinvio)* 112

COMITATO RISTRETTO:

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco 113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 113

XII Affari sociali

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 128

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. C. 1886, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato *(Discussione e conclusione – Approvazione)* 128

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. C. 2789 Governo, C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini, C. 1507 Stefani, C. 1682 Giorgianni, C. 1690 Ciocchetti e C. 2007 Zanella *(Seguito dell'esame e conclusione)* 130

Sull'ordine dei lavori 131

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 131

Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici. C. 2715 Carfagna *(Seguito dell'esame e rinvio)* 131

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 132

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 2908, approvata dal Senato e C. 2913 Gusmeroli *(Seguito dell'esame e rinvio)* 149

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 153

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella *(Seguito dell'esame e rinvio)* 150

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 152

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. Atto n. 433 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* .. 164

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 181

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle) 183

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione. COM(2026) 600 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 165

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del *cloud* e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del *cloud* e dell'IA). COM(2026) 502 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 168

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e recante abrogazione del regolamento (UE) 2018/1727. COM(2026) 570 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e recante modifica dei regolamenti (UE) 2018/1726 e (UE) 2024/982 e abrogazione del regolamento (UE) 2016/794.

COM(2026) 580 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame congiunto e rinvio)* 170

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi. COM(2026) 616 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030. COM(2026) 619 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. COM(2026) 620 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame congiunto e rinvio)* 175

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 180

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Eurovent, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici (COM(2026) 565 final) 180

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assogomma, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici (COM(2026) 565 final) .. 180

Audizione informale di rappresentanti di Applia, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici (COM(2026) 565 final) 180

Audizione informale di rappresentanti di Ebay, nell'ambito nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici (COM(2026) 565 final) 180

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione camere penali italiane (UCPI), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale e all'ordine europeo di partecipazione a distanza (rifusione) (COM(2026) 313 final) 180

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 186

Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Amco S.p.a. *(Svolgimento e conclusione)* . 186

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 187

Indagine conoscitiva sull'impatto di *internet* e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori.

Audizione in videoconferenza, del Direttore Generale di Fondazione Oltre, Gigi De Palo *(Svolgimento e conclusione)* 187

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori 188

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0216130